

**Scuola Dottorale di Ateneo  
Graduate School**

**Dottorato di ricerca  
in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea  
Ciclo 27°  
Anno di discussione 2014/2015**

***Il divorzio per violenza domestica nella RPC  
Crisi coniugale e stabilità sociale nella recente dottrina e  
giurisprudenza in materia di divorzio***

**Settore scientifico disciplinare di afferenza: L-OR/21  
Tesi di Dottorato di Sara D'Attoma, matricola 814676**

**Coordinatore del Dottorato**

**Prof. Federico Squarcini**

**Tutore del Dottorando**

**Prof. Renzo Cavalieri**

*Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro,  
ogni famiglia infelice è infelice a suo modo.  
(Lev Tolstoj, Anna Karenina)*

# INDICE

<b>RINGRAZIAMENTI</b>	6
<b>INTRODUZIONE</b>	7
<b>CAPITOLO I - Famiglia, individuo e divorzio.</b>	12
1.1. Introduzione.	12
1.2. La famiglia e il diritto.	13
1.3. Il divorzio come espressione di libertà.	24
1.3.1. La libertà di divorzio.	24
1.3.2. Cina: <i>divorzio fault-based</i> o <i>no fault-based</i> ?	26
1.4. Aspetti normativi del divorzio: beni, figli, danni.	33
1.4.1. La divisione dei beni.	34
1.4.2. Disposizioni in materia di figli.	35
1.4.3. Il risarcimento dei danni.	36
1.5. La mediazione.	39
1.5.1. La mediazione stragiudiziale nei casi di divorzio contenzioso.	40
1.5.2. La mediazione giudiziale.	42
1.5.3. Una specificità tutta cinese: la pronuncia di rigetto della domanda di divorzio come forma di persuasione alla riconciliazione.	43
<b>CAPITOLO II - Dalla violenza domestica al divorzio: l'istituto divorzile come rimedio.</b>	47
Introduzione.	47
<i>Parte prima:</i>	
I.1. Definizione e forme di violenza domestica	50
I.2. La violenza domestica in Cina	53
I.3. La definizione giuridica di violenza domestica e il quadro normativo.	59
I.3.1. Definizione giuridica.	59
I.3.2. Quadro normativo	63

I.4. La proposta di bozza della legge contro la violenza domestica dell' <i>Anti-Domestic Violence Network</i> .	65
I.5. La Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC.	67
<i>Parte seconda:</i>	
II.1. Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio.	71
II.2. L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime.	75
II.3. L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica.	80
II.4. La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica.	83
II.5. La mediazione in ambito di violenza domestica.	85
<b>CAPITOLO III - Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari</b>	89
3.1. Introduzione.	89
3.2. Gli ordini di protezione in Cina: fase sperimentale delle <i>Linee guida</i> .	90
3.3. Cosa s'intende per ordine di protezione contro gli abusi familiari.	91
3.4. I fondamenti giuridici degli ordini di protezione.	94
3.5. Contenuto degli ordini protezione.	97
3.6. Procedimento.	101
3.6.1. Istanza.	101
3.6.2. Il vaglio di ammissibilità e l'emissione dell'ordine di protezione.	105
3.6.3. Durata ed esecuzione degli ordini di protezione.	107
3.6.4. Rigetto, impugnazione e udienza per la revoca dell'ordine di protezione.	110
3.7. Gli ordini di protezione nei casi di "violenza da separazione".	111
3.8. Modelli.	114
<b>CAPITOLO IV- Dalla <i>law in the book</i> alla <i>law in action</i>: alcuni casi di studio del Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne</b>	127

4.1. Introduzione.	127
4.2. Il Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne.	129
4.3. Sentenze e commento.	132
4.3.1. Sentenza civile n° 147XX/2010	133
a) Dettagli del caso.	133
b) Il processo.	133
c) La decisione del giudice.	134
d) Analisi del caso.	134
4.3.2. Sentenza civile n° 252XX/2010	139
a) Dettagli del caso.	139
b) Il processo.	140
c) La decisione del giudice.	141
d) Analisi del caso.	141
4.3.3. Traduzione delle sentenze.	146
<b>CONCLUSIONI</b>	161
<b>APPENDICE</b>	
Appendice I. Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica, 2008.	164
Appendice II. Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica, 2014.	189
Appendice III. La Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC, 2014.	197
Appendice IV. Istanza di ordine di protezione scritta dagli avvocati del Centro di Beijing di servizi legali e consulenza per le donne.	203
Appendice V. Sentenza civile di primo grado n° 252XX/2010.	204
Appendice VI. Sentenza civile di primo grado n° 147XX/2010.	205
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	206

## RINGRAZIAMENTI

Si conclude con queste pagine l'esperienza del dottorato e vorrei dunque cogliere l'occasione per rivolgere alcuni ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio il professor Renzo Cavalieri per avermi trasmesso, sin dalle prime lezioni universitarie e in seguito durante il dottorato, la passione per il diritto cinese e per avermi accompagnata in questo percorso di ricerca incoraggiandomi e consigliandomi.

Per gli spunti di riflessione, l'aiuto pratico, i suggerimenti durante questi tre anni ringrazio: i professori Anthony Dicks, Michael Palmer, le professoresse Fei Anling e Tao Qian, gli avvocati del Centro di Beijing di servizi legali e consulenza per le donne e il professor Jan Shenglin. Ringrazio anche i valutatori che attraverso i loro commenti mi hanno dato modo di migliorare parti del mio elaborato.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i miei colleghi dottorandi e non, quelli del "terzo piano" e quelli che si sono "trasferiti", con i quali ho condiviso momenti di studio, di confronto, di convivialità e che hanno contribuito a rendere questa esperienza un'occasione di arricchimento sia dal punto di vista accademico sia personale.

Infine ringrazio la mia famiglia e Andrea senza il sostegno morale e pratico dei quali non avrei potuto intraprendere questo lavoro.

# INTRODUZIONE

## *Premessa*

L'interesse per l'argomento trattato in questa tesi si è sviluppato in più fasi: dalla macro area del diritto di famiglia in Cina è andato via via focalizzandosi verso il divorzio per trovare infine il suo fulcro nel rapporto tra divorzio e violenza domestica. In questi anni, più volte il tema della violenza familiare ha lambito la mia ricerca, senza tuttavia mai diventare oggetto principale di analisi, almeno finché non ne ho discusso con la professoressa Fei Anling della *China University of Political Science and Law*, durante il *fieldwork* in Cina. Sebbene l'argomento sia di attualità in Cina come altrove - si pensi ad esempio alla *Convenzione di Istanbul* in Europa - soprattutto alla luce dei lavori legislativi in corso per la stesura di una legge *ad hoc* sulla prevenzione alla violenza domestica, tuttavia una ricerca basata esclusivamente su tale fenomeno non si sarebbe distinta per originalità. Da questi presupposti è dunque emersa l'idea di analizzare il fenomeno dalla prospettiva del divorzio, compiendo due scelte metodologiche: la prima, circoscrivere la fattispecie della violenza familiare a quella tra i coniugi, escludendo dall'analisi gli abusi perpetrati nei confronti dei minori, e dei figli nei confronti dei genitori, che mancano di un diretto collegamento con il divorzio; la seconda, limitare l'ambito ai profili civilistici del fenomeno, tralasciando quelli afferenti il diritto penale.

## *Il divorzio e la violenza domestica in Cina*

La violenza domestica è fattispecie riconosciuta dal diritto civile cinese come causa efficiente per l'ottenimento del divorzio e presupposto per la corresponsione del risarcimento per il danno sia biologico sia psicologico patito dalla vittima qualora la condotta violenta abbia determinato il deterioramento dell'*affectio maritalis*. Tuttavia la considerazione sociale della violenza domestica come elemento di destabilizzazione del nucleo familiare è piuttosto recente, dal momento che tradizionalmente i valori patriarcali sui quali la famiglia fondava le proprie relazioni reputavano le violenze intrafamiliari una componente non estranea al normale svolgimento dei rapporti tra persone appartenenti alla stessa famiglia e in particolare nei confronti delle donne.

Non sorprende, dunque, che siano state proprio le organizzazioni di donne le prime a interessarsi al tema della violenza domestica negli anni Novanta del secolo scorso, soprattutto in seguito alla *Quarta Conferenza Mondiale sulla violenza contro le donne* tenutasi a Pechino nel 1995. L'inclusione della fattispecie della "violenza domestica" nella Legge sul Matrimonio del 2001 si deve proprio al lavoro condotto negli anni da parte di queste associazioni che hanno avuto il merito di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica e allo stesso tempo hanno spinto il legislatore a formulare nuove norme volte a tutelare i diritti delle donne e dei soggetti deboli in generale. La grande sfida di sradicare la concezione che la violenza domestica appartenga esclusivamente alla sfera privata dei coniugi e che rappresenti, invece, un serio problema sociale è ciò su cui i vari attori coinvolti in questo processo hanno concentrato i loro sforzi. Diversi soggetti, dunque, impegnati da anni nella prevenzione alla violenza domestica (giuristi, associazioni di donne, accademici) sono stati chiamati a presentare al legislatore delle proposte di bozze di legge contro la violenza domestica.

#### *Research question e obiettivi*

Presupposti ed esiti della ricerca vanno dunque ricercati nell'analisi dell'istituto del divorzio come strumento giuridico di prevenzione e cessazione della condotta violenta tra coniugi nel frammentario e lacunoso quadro normativo cinese in materia. La relazione che intercorre tra questi due elementi - divorzio e violenza domestica - ha condotto a riflessioni sia di natura giuridica che sociologica, in particolare con riguardo alle dinamiche con le quali la società interagisce con il diritto in questo specifico contesto sollecitando l'azione legislativa e preparando il terreno affinché un nuovo corpo di norme possa trovare una giusta applicazione, "scongiurando" un eccessivo divario tra la *law in the books* e la *law in action*.

In breve, le finalità del presente lavoro sono quelle, oltre allo studio del fenomeno della violenza domestica attraverso la lente del divorzio, di far emergere i punti di forza e le criticità dell'istituto divorzile nei casi di abusi familiari sia allo stato attuale della normativa esistente sia in relazione ai recenti sviluppi della dottrina, rinvenibili in particolare negli studi degli esperti cinesi di diritto e nella giurisprudenza.

### *Struttura della tesi*

L'elaborato è stato suddiviso in quattro capitoli che affrontano il tema di ricerca da diverse angolature, delineando il quadro giuridico e sociale nel quale il rapporto tra violenza domestica e divorzio si snoda.

Il Capitolo I concerne la famiglia, l'individuo e il divorzio nella RPC analizzati alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia e l'approfondimento di taluni aspetti normativi propri del divorzio (figli, risarcimento, divisione dei beni e mediazione) necessari per comprenderne poi la loro declinazione nei casi di violenza domestica. Alle trasformazioni socio-economiche e politiche avvenute in Cina hanno fatto seguito diverse tipologie di famiglia (il passaggio dal modello esteso a quello nucleare) che, così come l'istituto del divorzio, sono stati in parte opera di un utilizzo funzionale della legge come strumento di potere e di controllo sociale in alcune fasi della storia cinese. Si tratta pertanto di un capitolo introduttivo con un taglio in parte storico e in parte giuridico, finalizzato a fornire delle coordinate al lettore in materia di diritto di famiglia con un focus sul divorzio.

Nel Capitolo II si introduce il concetto generale di violenza domestica, il suo sviluppo in Cina, delineando le forme in cui si estrinseca, le caratteristiche e il quadro normativo in cui si inserisce il fenomeno. Si sono prese in rassegna le attuali iniziative in ambito giuridico (la proposta di bozza della Legge sulla prevenzione della violenza domestica redatta dagli esperti dell'*Anti Domestic Violence Network della China Law Society* e la recentissima *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica* pubblicata il 25 novembre 2014), così come le relazioni fra i casi di divorzio ordinari e quelli introdotti per causa di violenza domestica (dall'onere della prova alle questioni inerenti l'affidamento dei figli, la divisione dei beni, il risarcimento, fino alla mediazione).

Nel Capitolo III si affronta il tema degli ordini di protezione che, nel caso cinese, sono attualmente vincolati al procedimento di divorzio e che nel panorama giuridico odierno, soprattutto in mancanza di una legge *ad hoc*, rappresentano uno degli strumenti più efficaci di prevenzione della violenza domestica. Sebbene si possa riscontrare un incremento di numero di istanze volte all'ottenimento di ordini di protezione, tuttavia lo strumento necessita ancora di essere perfezionato da parte

del legislatore. Si sono dunque descritti l'istituto giuridico e le sue particolarità allegando anche la traduzione dei modelli con i quali le parti possono richiedere al tribunale l'ordine di protezione. In questo capitolo è prevalso un approccio pratico e analitico.

Il Capitolo IV si concentra sulla *law in action* attraverso lo studio, il commento e la traduzione di due sentenze dalle quali è possibile evincere alcune delle caratteristiche descritte nel Capitolo II. I casi selezionati sono stati seguiti da avvocati del *Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne* (una ong che da anni si occupa di *legal aid*) cui le parti attrici hanno conferito incarico defensionale. Il tribunale di competenza è quello del distretto di Haidian di Beijing. Il capitolo nella sua parte introduttiva chiarisce anche il ruolo centrale delle ong che offrono assistenza legale gratuita e delle altre organizzazioni impegnate da anni nel sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della violenza contro le donne, in particolare nella loro capacità di interagire con lo Stato attraverso politiche comuni e di influenzare il legislatore.

#### *Metodologia*

Al presente lavoro di ricerca si è voluto dare un taglio non esclusivamente giuridico, sebbene in alcune parti dell'elaborato, come suggerito al paragrafo sulla struttura della tesi, tale approccio sia prevalso. Questa scelta ha permesso di cogliere un ventaglio di sfumature più ampio, utile alla comprensione delle dinamiche che intercorrono tra violenza domestica e l'istituto giuridico del divorzio. Pertanto nell'elaborato a un metodo teorico e descrittivo se ne alterna uno pratico e analitico al fine di restituire un'analisi a tutto tondo.

Laddove si è ritenuto utile ci si è soffermati sugli aspetti socio-culturali poiché funzionali all'analisi tecnico-giuridica, che isolata non avrebbero avuto un contesto di riferimento per coglierne le particolarità e le innovazioni. Molte delle fonti secondarie sono state utilizzate in questo elaborato proprio per ricostruire tale ambito nel quale inserire gli aspetti normativi del divorzio, per i quali è stato fatto riferimento a fonti primarie, quali leggi e casi, e a fonti secondarie, cioè studi di diritto.

Il metodo d'indagine si è basato inizialmente sul definire lo stato dell'arte attraverso la ricognizione e lo studio delle fonti, in particolare sulla normativa esistente, sui possibili sviluppi e sul dibattito in atto tra gli esperti. Successivamente l'attenzione si è concentrata sull'analisi del contenuto dei documenti (leggi e sentenze). Durante il *fieldwork* in Cina sono state condotte interviste con avvocati, giudici e professori di diritto al fine di comprendere quale sia l'atteggiamento nei confronti del fenomeno della violenza domestica da più prospettive. Si è trattato di colloqui informali nei quali sono state poste domande aperte, adattate in base all'interlocutore dal momento che ognuno dei soggetti intervistati apparteneva a una categoria professionale diversa (l'avvocato, il giudice, il professore) e non tutte le domande potevano dunque

Sia per i documenti sia per le interviste si è scelto di prediligere un'analisi qualitativa piuttosto che quantitativa, tenendo anche in considerazione le difficoltà di svolgere un'indagine quantitativa sul territorio cinese. Sebbene non sia possibile quindi affermare con certezza che quanto indagato sia applicabile a tutto il contesto cinese, tuttavia la scelta di rivolgersi agli avvocati del Centro di servizi legali e consulenza per le donne che non operano esclusivamente a Beijing e sono da anni impegnati nella battaglia contro la violenza domestica a livello nazionale, anche con la partecipazione al processo legislativo, ha permesso una visione più ampia del quadro generale e di selezionare delle sentenze significative in grado di restituire una fotografia dell'attuale *law in action*.

# CAPITOLO I

## Famiglia, individuo e divorzio

*La famiglia è isola che il mare del diritto può lambire,  
ma lambire soltanto ... è la rocca sull'onda  
ed il granito che costituisce la base appartiene al mondo degli affetti,  
agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto.*  
(Carlo Arturo Jemolo, *La famiglia ed il diritto*)<sup>1</sup>

**SOMMARIO:** 1.1. Introduzione - 1.2. La famiglia e il diritto in Cina. - 1.3. Il divorzio come espressione di libertà. - 1.3.1. La libertà di divorzio. - 1.3.2. Cina: *divorzio fault-based* o *no fault-based*? - 1.4. Aspetti normativi del divorzio: beni, figli, danni. - 1.4.1. La divisione dei beni. - 1.4.2. Disposizioni in materia di figli. - 1.4.3. Il risarcimento dei danni. - 1.5. La mediazione. - 1.5.1. La mediazione stragiudiziale nei casi di divorzio contenzioso. - 1.5.2. La mediazione giudiziale. - 1.5.3. Una specificità tutta cinese: la pronuncia di rigetto della domanda di divorzio come forma di persuasione alla riconciliazione.

### 1.1. INTRODUZIONE

La sociologia riconosce nella famiglia un sistema normativo autonomo, un insieme di regole endogene al nucleo familiare.<sup>2</sup> A questo sistema di norme si oppone quello esogeno di produzione politica. Il rapporto esistente tra queste due normative si regge su una continua tensione che, a fasi alterne, propende per l'una o per l'altra. Qualora nella famiglia si assista a dei mutamenti, non di rado la loro traduzione in legge positiva avviene a distanza di tempo quand'essi sono già cristallizzati nel costume. In altri casi sono le norme di produzione politica a imporsi sul sistema normativo interno alla famiglia (talvolta con resistenze) per modificarne i rapporti. Come si vedrà, tale tensione discorsiva è applicabile anche al contesto cinese,<sup>3</sup> ove in passato la famiglia tradizionale, intesa come "famiglia estesa" o clan,

---

<sup>1</sup> JEMOLO C.A., "La famiglia ed il diritto", in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, Napoli 1949, II 57.

<sup>2</sup> FERRARI V., *Diritto e società, elementi di sociologia del diritto*, Editori Laterza, 2008, p.115.

<sup>3</sup> Con "tensione discorsiva" si intende cogliere il momento costruttivo e costitutivo, invero mai concluso, entro il quale ogni preferitore del discorso normativo sulla famiglia intende porre e imporre una specifica "definizione dominante e legittima della famiglia normale". Proprio in questo continuo processo normalizzante, nel caso cinese operato da una precisa autorità politica, avvengono i numerosi

si auto disciplinava attraverso una serie di regole che erano riconosciute anche al di fuori, senza l'interferenza dell'autorità, la quale si limitò nelle codificazioni imperiali a tradurle in norme. Diversamente, il Partito Nazionalista e il Partito Comunista Cinese negli anni Venti e Trenta del secolo scorso hanno voluto imporre attraverso il diritto di produzione politica un nuovo modello di famiglia ispirato ad una concezione nucleare della cellula familiare, incontrando non poche resistenze soprattutto nelle zone rurali.<sup>4</sup> In altri casi, come spesso accade, ad esempio per i diritti dei soggetti deboli, l'intervento del legislatore è determinante per rafforzarne la tutela.<sup>5</sup>

Gli studi su famiglia e diritto in Cina si sono occupati di questo rapporto in diversi ambiti: politica, società, diritto, storia. Molte di queste fonti secondarie sono state utilizzate in questo capitolo per ricostruire l'evoluzione del diritto di famiglia in Cina. Con riferimento agli aspetti normativi del divorzio, ci si è attenuti principalmente a fonti primarie, quali leggi e casi, e a fonti secondarie, cioè studi di diritto.

## 1.2. LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

Alcuni studi definiscono la società cinese come *family-oriented*,<sup>6</sup> una comunità nella quale gli individui esprimono la propria soggettività declinandola unicamente in una dimensione collettiva. Tale impostazione è rinvenibile già nell'antichità ove i valori confuciani della salvaguardia dell'interesse collettivo a scapito del singolo erano radicati nella società, specialmente in ambito matrimoniale: ognuno doveva rispettare il proprio ruolo di padre, moglie, figlio affinché l'armonia potesse perdurare e le liti non insorgere. È noto, infatti, come il principio stesso di armonia denoti i valori morali confuciani come anti-individualisti.<sup>7</sup>

---

"atti di costituzione" capaci, di volta in volta, di dare forma alla famiglia e di informare sulle modalità di gestione dell'attività familiare. Cfr. BOURDIEU P., *Ragioni pratiche*, il Mulino, 1995, pp. 121-131.

<sup>4</sup> Sul'impatto della Legge sul matrimonio del 1950 si veda DIAMANT N., *Revolutionizing the family: politics, love, and divorce in urban and rural China, 1949–1968*, University of California Press Ltd., London, 2000, p. 8.

<sup>5</sup> FERRARI V., *op.cit.*, p.117.

<sup>6</sup> CHEN Jianfu, *Chinese Law: Context and Transformation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2008, p. 391; lo stesso legislatore cinese in più occasioni e fasi storiche si riferisce alla famiglia come la cellula base della società, dalla quale dipende la stabilità dello stato.

<sup>7</sup> FAN Ruiping, "Reconstructionist Confucianism, Rethinking Morality After the West", in *Philosophical Studies in Contemporary Culture*, vol. 17, Springer, 2010, p. 29.

Più di recente la stessa Costituzione della Repubblica Popolare Cinese (d'ora in avanti RPC) ha sancito il riconoscimento della piena protezione del matrimonio, e quindi della famiglia, da parte dello Stato (art. 49), tuttavia affermando che l'esercizio dei diritti dei singoli non può contrastare con l'interesse pubblico (art. 51). Dalla lettura combinata di entrambi gli enunciati può trarsi che la famiglia è individuata quale nucleo fondamentale della società, e bene giuridico primario tutelato dallo Stato, ma che i componenti della famiglia godono di diritti l'esercizio dei quali non deve nuocere all'armonia familiare, e quindi all'ordine sociale.<sup>8</sup>

Non è un caso che la parte convenuta in un procedimento di divorzio promosso su istanza di parte talvolta vi si opponga richiamando il principio di tutela della stabilità familiare,<sup>9</sup> intendendo con ciò sminuire di fronte al Tribunale le ragioni che hanno portato alla crisi e al deterioramento dell'*affectio maritalis* con la consapevolezza di incontrare – se non il favore – la sensibilità della Corte.

Sebbene già i codici imperiali e il *Liji* si occupassero della famiglia, nella Cina tradizionale quelle norme non riflettevano la volontà dello Stato di ingerirsi nella vita della famiglia - intesa qui nella sua concezione più estesa di clan - dal momento che il matrimonio era considerato alla stregua di una vicenda che riguardava due famiglie, *in primis* i capifamiglia, rimanendo sfuocata la circostanza che due individui avessero volontariamente esercitato una delle proprie più peculiari prerogative.

Lo Stato rivendica il proprio ruolo in questa materia dal momento in cui, nel 1911, per mezzo di esplicite previsioni di legge, stabilisce i diritti e i doveri della famiglia, facendosi carico della protezione del nucleo. È sempre in questo contesto che lo Stato ammantava la normativa di una funzione politica, cioè lo strumento per perseguire una strategia che mira a creare nuovi valori in linea con le trasformazioni sociali.

Si può affermare che il legislatore abbia nel tempo svolto una funzione propulsiva, imponendo nuovi ideali (come quelli di ispirazione nazionalista del 1931, o socialista, nel 1950) e in altri casi rimanendo apparentemente sullo sfondo, quale interprete delle istanze di cambiamento provenienti dalla società (ad esempio nel

---

<sup>8</sup> POCAR V. e RONFANI P., *La famiglia e il diritto*, Editori Laterza, Bari, 2003, p. 9.

<sup>9</sup> 为了维持一个家庭的稳定, 我不同意离婚 (*weile weichi yi ge jiating de wending, wo bu tongyi lihun*: "al fine di preservare la stabilità familiare, non presto il mio consenso per il divorzio").

caso della normativa sulla violenza domestica).

Proprio per questo motivo non è possibile leggere i modelli di famiglia se non con riferimento al contesto politico nel quale si iscrivono. Non è un caso che sia il Partito Nazionalista che il Partito Comunista agli inizi del Novecento tra le prime azioni abbiano intrapreso una politica di smantellamento della struttura familiare feudale funzionale all'imposizione di un nuovo sistema ideologico.<sup>10</sup>

\*

L'evoluzione del diritto di famiglia moderno e contemporaneo cinese si compone principalmente di quattro fasi: la prima si individua nella legislazione sia repubblicana che comunista antecedente il 1949; la seconda può farsi risalire a quella comunista della RPC del 1950; la terza si identifica in quella delle riforme post-maoiste del 1980; la più recente si determina con le modifiche apportate all'inizio del nuovo millennio (2001).

Questa periodizzazione coincide con le principali trasformazioni politiche realizzate in Cina e a ognuna può essere attribuito uno o più testi normativi di riferimento: il Libro della Famiglia nel codice civile del Guomindang (d'ora in avanti GMD) e il Regolamento sul matrimonio del PCC, entrambi del 1931; la Legge sul matrimonio del 1950; la Legge sul matrimonio del 1980; la Novella del 2001.

Già negli anni immediatamente successivi alla proclamazione della Repubblica di Cina avvenuta nel 1911 i giovani intellettuali delle città incalzavano il governo affinché il tradizionale sistema familiare fosse trasformato in linea con i principi di uguaglianza tra i coniugi, di libertà di matrimonio e di divorzio; tuttavia nelle campagne le tradizionali strutture dei clan rimasero invariate e si dovette aspettare il 1928, quando il GMD salì al potere, per vedere trascritti tali principi effettivamente in norme attraverso un'importante fase di codificazione del diritto<sup>11</sup> culminata con il Codice Civile del 1929-30, in particolare nel 1931 con il Libro della Famiglia ivi

---

<sup>10</sup> Come Müller-Freienfels mette in luce, nel suo studio comparato dello sviluppo del diritto di famiglia sovietico e di quello cinese, la famiglia rappresentava il bersaglio principale degli attacchi del partito comunista poiché depositaria delle antiche tradizioni e dei valori culturali della società feudale [MÜLLER-FREIENFELS W., "Soviet Family Law and Comparative Chinese Developments", in BUXBAUM D.C. (a cura di), *Chinese Family and Social Change in Historical and Comparative Perspective*, University of Washington Press, Seattle and London, pp. 350 e ss].

<sup>11</sup> MÜLLER-FREIENFELS W., *op.cit.*, p. 349.

contemplato.<sup>12</sup>

Il Codice del 1929 traeva ispirazione dai contemporanei codici di alcuni Paesi europei, come Francia, Germania e Svizzera<sup>13</sup> e, secondo alcune fonti, anche dallo stesso diritto di famiglia sovietico del 1918-22.

Importanti segni di discontinuità rispetto al sistema feudale sono ravvisabili nella affermazione del principio della parità dei sessi, riequilibrando a favore della donna i rapporti fra i nubendi anche con riferimento al loro regime patrimoniale<sup>14</sup> e alla possibilità, anche per la donna, di chiedere il divorzio; il tutto con l'obiettivo di tratteggiare una nuova figura femminile che fosse in grado di emanciparsi.

Di pari novità è poi l'introduzione del requisito secondo cui le parti stesse, e non le rispettive famiglie, dovessero stipulare l'accordo matrimoniale al momento del raggiungimento rispettivamente di 17 anni per l'uomo e 15 per la donna, limiti d'età fissati in modo tale da presumere che le loro facoltà di discernimento fossero già state conseguite. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito nel "diritto consuetudinario" della Cina tradizionale, per la quale il matrimonio avveniva tramite il rispetto dei *sei riti*, secondo quanto previsto nel codice nazionalista l'unione dell'uomo e della donna doveva avvenire attraverso una cerimonia pubblica e alla presenza di due o più testimoni.

Negli stessi anni il Partito Comunista Cinese (d'ora in avanti PCC) istituì la Repubblica Sovietica Cinese nella provincia del Jiangxi, avviando un processo di radicale ristrutturazione della società cinese.

Nel 1931 fu promulgata la Costituzione Provvisoria del PCC che all'articolo 11, oltre a riconoscere il principio già affermato della libertà di matrimonio, garantiva la tutela delle libertà fondamentali della donna. Nello stesso anno venne

---

<sup>12</sup> Per uno studio sul Libro della Famiglia del Codice civile del GMD si veda VAN DER VALK M., *An Outline of Modern Chinese Family Law*, Monumenta Serica, Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking, Henri Vetch, Pechino, 1939.

<sup>13</sup> LEVI W., "The Family in Modern Chinese Law", in *The Far Eastern Quarterly*, vol. 4, n° 3, 1945, p. 263.

<sup>14</sup> Il regime patrimoniale dei coniugi era, in mancanza di diverso accordo tra le parti, la cosiddetta *unione dei beni*, principio che a sua volta incorporava sia un tipo di *separazione dei beni* sia una *comunione economica dei beni*. Marito e moglie avevano l'opportunità di accordarsi tramite contratto, prima o dopo il matrimonio, sul regime patrimoniale convenzionale da adottare. Il ventaglio di possibilità si limitava a tre: a) *comunione dei beni*: poteva consistere anche delle sole entrate, i beni erano amministrati dal marito, ma entrambi i coniugi necessitavano del consenso reciproco per disporre dei beni comuni; b) *unità dei beni*: avveniva attraverso un completo passaggio dei beni della moglie sotto la proprietà del marito; c) *separazione dei beni*: ognuno manteneva la proprietà e la gestione dei beni personali. Molti aspetti normativi in tale materia vennero tratti dall'analisi dell'ordinamento svizzero.

emanato un Regolamento sul matrimonio, muovendo dai principi sottesi all'articolo 11 della Costituzione. Tale Regolamento si componeva di 23 articoli che affermavano concetti generali, sottolineando come la riforma agraria dovesse giocare un ruolo fondamentale anche nella politica matrimoniale.

Il Regolamento del 1931 fu sostituito, l'8 aprile 1934, dalla Legge sul Matrimonio della Repubblica Sovietica Cinese, che non vi differiva se non per alcune particolarità. Tra queste, la proibizione, oltre che della poligamia, anche della poliandria e l'effettivo riconoscimento dei matrimoni *de facto*, in cui la coppia - anche in assenza di registrazione ufficiale del matrimonio<sup>15</sup> - poteva essere considerata a tutti gli effetti coniugata se l'unione era comprovata da uno stato di coabitazione continuativo.<sup>16</sup>

Nel 1949 venne proclamata la RPC e proprio in virtù della stretta interdipendenza tra famiglia e sistema agrario questi furono i primi due ambiti nei quali il governo intervenne con la Legge sul matrimonio e la Riforma agraria del 1950.<sup>17</sup>

I lavori che portarono alla stesura definitiva della Legge sul Matrimonio<sup>18</sup> del 1950 iniziarono due anni prima e si protrassero all'incirca per un anno e mezzo. Molti enti furono coinvolti nel dibattito e nella stesura del testo della legge; tra questi la Commissione Giustizia del Partito e l'Associazione delle donne democratiche.

Oltre ad avvalersi del contributo di tali organi, vennero studiati e approfonditi le raccolte dei casi che costituivano precedenti, gli usi locali e il Libro della Famiglia

---

<sup>15</sup> Il requisito della registrazione fu introdotto nel Regolamento del 1931, il quale prevedeva che l'uomo e la donna si dovessero recare presso il distretto o il soviet municipale per registrare l'unione e ottenere il certificato di matrimonio. Tuttavia il sistema della registrazione obbligatoria faticò a trovare ampia diffusione in Cina, dove i matrimoni tradizionali erano la maggioranza soprattutto nelle zone rurali, sottolineando una certa disparità tra quanto prescritto dalla legge e la pratica sociale.

<sup>16</sup> MEIJER M.J., *Marriage Law and Policy in the Chinese People's Republic*, Hong Kong University Press, 1971, pp. 48-50.

<sup>17</sup> Secondo alcuni studiosi la riforma agraria offuscò l'opera di propaganda sulla Legge sul matrimonio, dal momento che come sottolinea Wolf, ripreso da Diamant, il Partito *could not give poor males more power and authority and persuade them to join the ranks of the CCP while at the same time "take away male authority over the other half of society ... the fact that women 'owned' land was rendered impotent by the fact that women themselves remained property of men who still could transfer them and their property with a fair amount of ease."* (DIAMANT N., "Re-examining the impact of the 1950 Marriage Law: State improvisation, local initiative and rural family change", in *The China Quarterly*, vol. 161, 2000, p. 175).

<sup>18</sup> Per un autorevole studio sull'impatto della Legge sul matrimonio del 1950 si veda DIAMANT N., *op. cit.*; DIAMANT N., *Revolutionizing the family: politics, love, and divorce in urban and rural China, 1949-1968*, University of California Press, Ltd. London, 2000.

del codice civile del 1931 del GMD, tanto da poter affermare che il testo normativo avesse molti più punti di contatto con quello elaborato dal partito nazionalista piuttosto che con il vicino sovietico, per quanto fossero rinvenibili numerosi richiami ideologici socialisti all'interno della legge, soprattutto di natura terminologica<sup>19</sup> e propagandistica.

Il PCC, per mezzo del diritto matrimoniale, aveva come obiettivo lo smantellamento di quelle consuetudini che si identificavano nel sistema dei matrimoni combinati; nel disinteresse per donne e bambini; nel fenomeno delle *tongyangxi* (童养媳);<sup>20</sup> nelle interferenze esterne alle nuove nozze di una vedova; nell'elargizione di denaro e regalie;<sup>21</sup> nella bigamia, nell'adulterio e nel concubinato.

La Legge del 1950 non solo si occupava di come i rapporti matrimoniali dovessero essere contratti o dissolti, ma proponeva un tipo di famiglia basato su principi quali la monogamia e la libertà di matrimonio<sup>22</sup> e su un sistema di diritti e doveri dei familiari.<sup>23</sup> Il testo riaffermò l'importanza dell'obbligo della registrazione del matrimonio presso un ufficio statale, abbandonando invece sulla carta il

---

<sup>19</sup> Ad esempio, per definire il dovere di coabitazione dei coniugi e la solidarietà reciproca che scaturiva dal loro rapporto venne impiegata l'espressione "compagni che vivono insieme". Il termine cinese utilizzato per *compagno/partner* era *banlü* (伴侣) (MEIJER M.J., *op.cit.*, p. 72).

<sup>20</sup> Si trattava di fidanzamenti in tenera età nei quali la bambina prescelta entrava nella famiglia del futuro marito per essere allevata fino al raggiungimento dell'età da matrimonio. Questo sistema veniva adottato da molte famiglie che non avevano i mezzi per provvedere all'educazione della propria figlia. Nel caso in cui il promesso sposo della fanciulla morisse prima del raggiungimento dell'età necessaria per il matrimonio, ella poteva decidere di restare nella famiglia del fidanzato in veste di vedova oppure tornare alla propria famiglia. Nel primo caso le veniva dato un figlio in adozione.

<sup>21</sup> I regali e l'elargizione di soldi in connessione con il matrimonio erano proibiti poiché rappresentavano un simbolo dell'autorità del capofamiglia. I regali potevano essere accettati, e dunque non confiscati dallo Stato, qualora fosse dimostrato che essi non avessero la natura di transazione commerciale ai fini della vendita della donna (art. 2).

<sup>22</sup> La libertà di matrimonio era garantita, ma non doveva scontrarsi con i principi della rivoluzione. Soprattutto nel periodo della Riforma Agraria molti ex latifondisti cercarono di sabotare la stessa dando le proprie figlie in spose a contadini.

<sup>23</sup> I coniugi dovevano essere liberi di partecipare alle attività sociali e i loro doveri erano inquadrati nell'ottica di doveri verso la società. Per puntualizzare ancora una volta l'indipendenza della donna e la differenza con i matrimoni delle società borghesi, la moglie poteva mantenere il suo cognome da nubile anche una volta sposata. Il regime patrimoniale dei coniugi imposto dalla Legge sul Matrimonio del 1950 era la comunione dei beni, a differenza del Codice Civile del 1931 che prevedeva molteplici regimi patrimoniali convenzionali. Il quarto capitolo sul rapporto tra genitori e figli definiva il dovere di madre e padre di educare la prole nel rispetto dell'ideologia comunista in modo che i figli potessero crescere come degni eredi della rivoluzione. L'art. 13, invece, richiamava un concetto assai caro al pensiero confuciano e al diritto tradizionale, cioè la *pietas* filiale formulata nell'espressione: *i figli hanno il dovere di sostenere e assistere i propri genitori*.

riconoscimento dei matrimonio *de facto*.<sup>24</sup> Tale atto in quegli anni assumeva un significato più profondo di appartenenza o meno alla causa comunista, cioè di adesione alla politica del proprio governo: non registrando la propria unione si esprimeva una sorta di mancanza di sostegno al Partito. Il matrimonio era riconosciuto socialmente, ma senza la registrazione i diritti del nucleo familiare non potevano essere tutelati dalla legge.

Le trasformazioni sociali ed economiche avvenute alla fine degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta del secolo scorso, tra le quali il declino delle *danwei*<sup>25</sup> e il processo di privatizzazione che rafforzarono il ruolo della famiglia come importante unità di produzione e consumo economica, resero evidente l'inadeguatezza del contenuto della Legge del 1950 che fu sostituita nel 1980 da una nuova normativa<sup>26</sup> che assunse le caratteristiche di un vero e proprio diritto di famiglia più che di una semplice legge matrimoniale.<sup>27</sup>

Con la Legge sul matrimonio del 1980 il legislatore intendeva consolidare i rapporti familiari e la struttura della famiglia<sup>28</sup> socialista allo scopo di rafforzare le quattro modernizzazioni (industria, agricoltura, scienza e tecnologia, difesa) attraverso la costituzione di una maggiore stabilità sociale e tutela dei diritti della

---

<sup>24</sup> Nonostante la Legge sul matrimonio del 1950 non prevedesse più il riconoscimento dei matrimoni *de facto*, tuttavia nella pratica giudiziale si continuò a considerare tali unioni come effettive (MEIJER M., *op. cit.*, pp. 178-189). Si creò una sorta di contrasto tra la posizione della Corte Suprema maggiormente incline al riconoscimento dei matrimonio *de facto* e l'operato della pubblica sicurezza e della autorità nel promuovere esclusivamente la registrazione (PALMER M, "The Re-emergence of Family Law in Post-Mao China: Marriage, Divorce and Reproduction", in *The China Quarterly*, 1995, p. 120).

<sup>25</sup> Esse, infatti, rappresentavano, per i soggetti, un punto di riferimento centrale che si rifletteva anche nel ruolo di gestione di alcune questioni familiari, come la distribuzione delle abitazioni ai coniugi.

<sup>26</sup> La Legge del 1980 venne adottata nella Terza Sessione della Quinta Assemblea Nazionale del Popolo e promulgata il 10 settembre del 1980, resa effettiva l'1 gennaio 1981.

<sup>27</sup> Il sistema delle fonti del diritto cinese vede al suo vertice la Costituzione la quale ne rappresenta la fonte superprimaria, al di sotto si collocano le leggi fondamentali (*jiben fa* 基本法) approvate e modificate dall'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) e le leggi ordinarie (*falü* 法律) delegate al Comitato Permanente dell'ANP; seguono i regolamenti amministrativi (*xingzheng fagui* 行政法规) emanate dal Consigli della Affari di Stato, mentre i Governi a livello provinciale, ministri e commissioni subordinate al Consiglio degli Affari di Stato possono promulgare disposizioni del governo locale e disposizioni dipartimentali. Esistono poi le interpretazioni della legge, anch'esse parte delle fonti del diritto cinese, che si distinguono in legislative, amministrative e giudiziarie. Nel presente lavoro si farà spesso riferimento a quest'ultime emanate dalla Corte Suprema del Popolo (Cfr. CAVALIERI R. (a cura di), *Diritto dell'Asia Orientale*, Cafoscarina, Venezia, 2009, p. 38; CHEN Jianfu, *op.cit.*, p. 198).

<sup>28</sup> Per uno studio sulle variazioni delle strutture familiari si veda WANG Yuesheng, "Variazioni della strutture familiari nella Cina contemporanea in base ai dati dei censimenti demografici (1982-2010)", in ANGELILLO M. (a cura di), *La famiglia nelle culture e nelle società dell'Asia*, Asiatica Ambrosiana, Bulzoni editore, 2013, pp. 207-239.

famiglia,<sup>29</sup> disciplinando con maggiore chiarezza di dettaglio alcune questioni relative ai diritti e doveri dei coniugi e all'istituto del divorzio.<sup>30</sup> Nei rapporti tra i familiari vigevano gli obblighi di solidarietà dettati nel terzo capitolo all'art. 15 e all'art. 22. Essi rafforzavano quella concezione di *pietas filiale* (xiao 孝) cara alla dottrina confuciana. Ai doveri nascenti dal legame genitori-figli (art. 15) venne aggiunto l'obbligo, in capo ai nonni, di mantenimento dei nipoti minorenni nel caso di prematura scomparsa dei genitori e, reciprocamente, nel caso di nipoti maggiorenni verso i nonni se necessario (art. 22).<sup>31</sup>

Tra gli elementi di maggiore interesse della Legge sul matrimonio del 1980 ci fu l'introduzione dell'obbligo in capo ai coniugi di praticare la pianificazione familiare (*shixing jibua shengyu* 实行计划生育), collegabile anche alla scelta dell'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio e all'incoraggiamento di matrimoni e filiazione in età avanzata.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> CHEN Jianfu, *Chinese Law: Context and Transformation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2008, pp. 401-402.

<sup>30</sup> Si vedano gli studi di PALMER M., "The Re-emergence of Family Law in Post-Mao China: Marriage, Divorce and Reproduction", in *The China Quarterly*, 1995 e di TIMOTEO M., "L'evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica popolare cinese", in *Mondo cinese*, 1988, n. 63.

<sup>31</sup> I rapporti familiari, i doveri di mantenimento, la tutela di donne, anziani e bambini furono ulteriormente enunciati anche dalla Costituzione del 1982, all'art. 49: "Il matrimonio, la famiglia, la madre e la prole sono protetti dallo stato. Entrambi i coniugi hanno il dovere di praticare la pianificazione familiare. I genitori hanno il dovere di allevare ed educare i propri figli minorenni, e i figli maggiorenni hanno il dovere di sostenere e assistere i propri genitori. La violazione della libertà di matrimonio è proibita. I maltrattamenti di persone anziane, donne e bambini sono proibiti."

<sup>32</sup> Il ricorso al controllo delle nascite e alla pianificazione familiare per far fronte alla crescita esponenziale della popolazione fanno parte di una politica sorta già negli anni Cinquanta e potenziata negli anni Settanta del secolo scorso. Con ciò il governo si prefigge di ridurre il tasso di incremento della natalità. Fino al 2001 non esisteva, a livello nazionale, una specifica legge che regolasse il controllo delle nascite e la pianificazione familiare. Nonostante questo, già nella Legge sul Matrimonio del 1980 e nelle Costituzioni del 1978 e del 1982 era stabilito che i coniugi avessero il dovere di praticare la pianificazione familiare. Negli anni Ottanta furono inoltre approvati, a livello locale, alcuni regolamenti in materia, come nel caso del Sichuan, nel 1987. Infine, nel 2000, iniziarono i lavori per una legge *ad hoc* sulla pianificazione familiare che vide la luce nel 2001 sotto il nome di Legge sulla popolazione e sulla pianificazione delle nascite della RPC (*Zhonghua Renmin Gongheguo renkou yu jihua shengyufa* 中华人民共和国人口与计划生育法). Tale legge, che ha come scopo quello di monitorare il problema demografico, favorendo la politica del figlio unico, non tutela un diritto che appare così compromesso, cioè quello alla filiazione. La Legge nazionale del 2001 enuncia i principi che debbono essere perseguiti in tale ambito e stabilisce premi e sanzioni per coloro che rispettano o meno il regolamento. Secondo la legge tutti, dalle associazioni alle scuole, ai media, sono richiamati al rispetto e alla diffusione delle norme della Pianificazione Familiare. Esistono alcune eccezioni che permettono la nascita di più di un figlio per coppia e sono regolate da provvedimenti locali, come nel caso di alcune minoranze etniche. L'art. 23 prevede che siano assegnati dei premi per le coppie che praticano la pianificazione familiare, concedendo benefit sulla copertura sanitaria e di vecchiaia. Inoltre è prevista dall'art. 27 l'assegnazione di un Certificato d'Onore per i Genitori di Figli Unici (*Dusheng zinu fumu guangrong zheng* 独生子女父母光荣证) a mezzo del quale possono beneficiare di alcuni vantaggi. Il sistema di premi vale anche per

I contributi alla tutela dei diritti della donna apportati dalla Legge del 1980 furono indubbiamente numerosi, ma altrettanti gli argomenti a malapena accennati o addirittura tralasciati, specie in materia di divorzio, tant'è che la Corte Suprema del Popolo nel 1993 introdusse due Interpretazioni<sup>33</sup> proprio sulle disposizioni per il divorzio, in modo da garantire una maggiore protezione alle donne negli ambiti in cui esse fossero state oggetto di un trattamento discriminatorio da parte dei tribunali, in particolare in materia di custodia dei figli, di accordi concernenti la divisione dei beni e di mantenimento.<sup>34</sup>

Con la Novella del 2001<sup>35</sup> si colmarono alcune lacune della Legge del 1980, specie al fine di fronteggiare alcune pratiche ritornate in auge, come il concubinato (*bao ernai*),<sup>36</sup> i rapimenti al fine di matrimonio per compravendita, l'aumento delle violenze sui familiari, tutti fenomeni frutto delle trasformazioni economiche e sociali invalse negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.<sup>37</sup>

Nei Principi Generali della Legge del 2001 vengono sancite le basi sulle quali deve fondarsi l'unione matrimoniale: libertà,<sup>38</sup> monogamia e parità tra i coniugi.

---

quei cittadini che ricorrono ad interventi chirurgici per assecondare la pianificazione familiare o che decidono di sposarsi o dare alla luce il figlio in età avanzata. Tutti coloro che invece non rispettano la legge incorrono nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in base ai diversi regolamenti locali (art. 41). Lo Stato si impegna nel fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie a tale scopo. La Legge definisce al Capo VI le responsabilità dei soggetti deputati a far rispettare le norme (cfr. PETRUCCI A., TIMOTEO M., TERRACINA G., FORMICHELLA L. (traduzione di), *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese II - Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, cit., p. 32, e PALMER M., *op.cit.*, p. 686 ss.).

<sup>33</sup> *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli zinv fuyang wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio]; *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院人民法院院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali del popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio].

<sup>34</sup> PALMER M., "Protecting the Health of Mothers and their Children? Developments in the Family Law of the People's Republic of China, 1995", in BAINHAM A. (a cura di), *The International Survey of Family Law*, 1995, The Hague: Martinus Nijhoff, p. 109.

<sup>35</sup> Per approfondimenti relativi a diversi aspetti della revisione della Legge sul matrimonio si veda PALMER M., "Marriage Reform and Population Control: Changing Family Law in Contemporary China", in *The International Survey of Family Law*, 2005; dello stesso autore, l'opera già citata "Transforming Family Law in Post-Deng China: Marriage, Divorce and Reproduction", in *The China Quarterly*, 191, 2007.

<sup>36</sup> Lett. "mantenere una seconda donna".

<sup>37</sup> ALFORD W.P., SHEN Yuanyuan, "Have You Eaten? Have You Divorced? Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China", in KIRBY W.C. (a cura di), *Realms of Freedom in Modern China*, Stanford, California, Stanford University Press, 2004, pp. 236 ss.

<sup>38</sup> Tale libertà è espressa anche attraverso la modifica del *Regolamento per la registrazione del matrimonio* del 2003 che ha escluso il dovere dei nubendi di presentare la lettera della propria unità di

Quest'ultima è sottolineata più volte anche nel capitolo concernente i Rapporti familiari (artt. 13 e 14)<sup>39</sup> a riprova dell'intento del legislatore, almeno "sulla carta", di promuovere la donna come colei "*che regge l'altra metà del cielo*".

Nella Revisione del 2001 il legislatore, oltre a confermare alcuni dei principi sopra descritti con un impatto rilevante per la figura femminile, ha inoltre introdotto disposizioni concernenti la possibilità per il coniuge non responsabile del deterioramento dell'*affectio maritalis* (*ganqing polie* 感情破裂), in caso di divorzio contenzioso, di richiedere un risarcimento dei danni (art. 46),<sup>40</sup> il divieto di perpetrare violenza in seno alla famiglia (di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo) e il divieto delle convivenze *more uxorio*.<sup>41</sup>

La natura monogamica della relazione matrimoniale è puntualizzata in diversi articoli del testo normativo del 2001 proprio al fine di regolare fenomeni quali la bigamia e la pratica di mantenere *ernai*. Inoltre è stata inserita una disposizione *ex novo*, l'art. 4,<sup>42</sup> in cui sono descritti i doveri morali al cui rispetto i coniugi devono attenersi, enfatizzando in particolare il dovere di fedeltà reciproca tra marito e moglie, circostanza che – fra altre – ha suscitato numerose polemiche intorno all'interferenza dello Stato che così si esercita nella sfera privata dei cittadini, e sulla conseguente questione se legge e morale debbano o meno restare distinte.<sup>43</sup>

Per quanto concerne la registrazione del matrimonio, l'articolo 8 della Novella del 2001 dispone che "*chi non abbia ancora eseguito la registrazione del matrimonio è tenuto a*

---

lavoro all'ufficio per la registrazione del matrimonio così come non è più obbligatorio il certificato dello stato di salute pre-matrimoniale.

<sup>39</sup> Art. 13: "*i coniugi godono dello stesso status all'interno del nucleo familiare*". Art. 14: "*entrambi i coniugi hanno il diritto di utilizzare il proprio cognome e nome*".

<sup>40</sup> Tali categorie sono disciplinate all'interno del capitolo sui Rimedi e Responsabilità, inserito *ex novo* nel 2001.

<sup>41</sup> Con riferimento al concetto di convivenza *more uxorio* (*you pei'ouzhe yu taren tongju* 有配偶者与他人同居) l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo della Legge sul Matrimonio della RPC del dicembre 2001 lo descrive quale circostanza di fatto per cui "una persona sposata che vive stabilmente e continuativamente, non come marito e moglie, con un'altra persona del sesso opposto diversa dal proprio coniuge".

<sup>42</sup> L'articolo in questione enuncia una serie di principi il cui rispetto nella pratica è di difficile verifica, ma che esprimono la condotta morale cui dovrebbe ispirarsi la famiglia. FEI Anling, "50 anni di evoluzione del diritto matrimoniale e di famiglia della Repubblica Popolare Cinese", in FORMICHELLA L., TERRACINA G., TOTI E. (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico - Contributi*, Torino, Giappichelli Editore, 2005, p. 170.

<sup>43</sup> ALFORD W. P., SHEN Yuanyuan, *op. cit.*, p. 259.

provvedervi”,<sup>44</sup> sottolineando l’intenzione dello Stato a voler ridurre al minimo i matrimoni *de facto* (*sbisbi bunyin* 事实婚姻), ancora ampiamente diffusi nelle campagne.<sup>45</sup> A tal fine il Regolamento per la Registrazione del Matrimonio del 2003 prevede la possibilità di una registrazione retroattiva, c.d. “riparatrice” del matrimonio.<sup>46</sup>

In materia di beni, il legislatore ha inoltre integrato l’articolo 13, ora articolo 17, elencando nello specifico quali beni costituiscano oggetto di proprietà comune (*gongtong suoyou*);<sup>47</sup> vengono poi dettagliati i beni da considerarsi oggetto di proprietà personale (*gezì suoyou*) dei coniugi (art. 18, aggiunto nella Revisione del 2001).<sup>48</sup>

Corre l’obbligo di osservare che la rimodulazione della modalità di divisione

---

<sup>44</sup> *Wei banli jiehun dengjide, yingdang buban dengji* 未办理结婚登记的, 应当补办登记.

<sup>45</sup> PETRUCCI A., TIMOTEO M., TERRACINA G., FORMICHELLA L. (traduzione di), *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese II - Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 34.

<sup>46</sup> Secondo l’*Interpretazione della Corte Suprema del 2001* qualora due persone coabitino, quali marito e moglie, senza aver provveduto alla registrazione matrimoniale, e intendano intraprendere una causa di divorzio davanti ad un tribunale popolare, la loro unione verrà considerata in modo differente a seconda se sia iniziata prima o dopo la promulgazione dei *Regolamenti Amministrativi per la Registrazione del Matrimonio* del 1° febbraio 1994: prima di tale data il caso rientrerà nella categoria dei matrimoni *de facto*; se successiva alla promulgazione invece, per evitare che il caso venga trattato alla stregua dello scioglimento di un *mero* rapporto di coabitazione, il tribunale popolare deve informare le parti della possibilità di provvedere alla *registrazione riparatrice* presso l’*Ufficio per la Registrazione del matrimonio* prima che la causa venga *accettata*. Alcuni studiosi hanno, a tal proposito, messo in luce una contraddizione di base in seno alla previsione della registrazione riparatrice e delle disposizioni di cui all’art. 5 dell’*Interpretazione*. La Corte Suprema sembrerebbe infatti pretendere che l’*Ufficio per la Registrazione del Matrimonio*, istituzione deputata ad accertare l’*affectio* e la volontà delle parti che possono essere genuinamente sussistenti solo in soggetti che vogliano realmente contrarre il vincolo, si presti a raccogliere manifestazioni di volontà simulate. L’*Ufficio* stesso, invero, se fosse a conoscenza delle reali intenzioni delle parti, finalizzate soltanto ad ottenere una registrazione il cui unico scopo è costituire il presupposto per ottenere il divorzio, e registrasse il matrimonio, violerebbe il proprio *Regolamento*. Il principio che sembra emergere dall’art. 5 dell’*Interpretazione* del 2001 è *per divorziare spòsati* (*wei lihun er jiehun*). ZHOU Liangyong, “Hunyinfa jieshi yide ruogan loudong ji tianbu” “*婚姻法解释一*”的若干漏洞及填补 [Alcune lacune legali nella Prima Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardo l’applicazione della Legge sul matrimonio e le possibili soluzioni], in *Journal of Yibin University*, n. 7, 2008, pp. 33-34.

<sup>47</sup> I beni oggetto di proprietà comune sono: salario e incentivi; utili provenienti da attività produttive o di gestione; utili provenienti da diritti di proprietà intellettuale; beni ottenuti da eredità o donazioni, salvo quanto stabilito nell’art. 18, comma 3, della Legge del 2001; altri beni che devono costituire oggetto di proprietà comune (art. 17). Traduzione in italiano tratta da PETRUCCI A., TIMOTEO M., TERRACINA G., FORMICHELLA L. (traduzione di), *op. cit.*

<sup>48</sup> I beni oggetto di proprietà personale dei coniugi sono: i beni di ciascuno dei due coniugi prima del matrimonio; le somme ottenute da uno dei coniugi a seguito di lesioni fisiche, come quelle destinate a spese per le cure mediche, quelle ottenute a titolo di sussidio integrativo per invalidità e così via; i beni provenienti da testamenti o da donazione in cui sia chiaramente espresso che debbano appartenere esclusivamente all’uno o all’altro coniuge; gli oggetti di uso quotidiano utilizzati esclusivamente da uno dei coniugi; gli altri beni che devono costituire oggetto di proprietà di uno dei coniugi (art. 18). Traduzione in italiano tratta da PETRUCCI A., TIMOTEO M., TERRACINA G., FORMICHELLA L. (traduzione di), *op. cit.*

dei beni dei coniugi e il riconoscimento in capo alla donna della titolarità di ulteriori rapporti giuridici rispetto al passato, si inscrivono in un percorso di riforme iniziate già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso che hanno portato all'affermazione del diritto di proprietà privata<sup>49</sup> culminato nelle modifiche costituzionali del 2004 e nella Legge sui diritti reali del 2007.

Un ultimo accenno va speso per la nuova Interpretazione della Corte Suprema del Popolo del 2010 (la terza in ordine di tempo) della Legge del 2001.<sup>50</sup> Il documento mira a fornire delle disposizioni più dettagliate d'ausilio ai giudici al momento della disputa tra i coniugi, soprattutto relativamente alla divisione patrimoniale, con riferimento a ciò che deve essere considerato proprietà individuale o comune dei soggetti (marito e moglie). Alla pubblicazione della bozza dell'Interpretazione è seguito un acceso dibattito tra coloro che sostengono che l'Interpretazione abbia come obiettivo la tutela dei diritti della donna e dei figli e chi ritiene invece che alcuni articoli siano interpretabili come a vantaggio del marito.<sup>51</sup>

### 1.3. IL DIVORZIO COME ESPRESSIONE DI LIBERTÀ INDIVIDUALE

#### 1.3.1. La libertà di divorzio

La libertà di divorzio, più di ogni altro diritto nell'ambito della disciplina

---

<sup>49</sup> Art. 64: *i privati godono del diritto di proprietà sui loro redditi, edifici, beni di consumo, strumenti di produzione, materie prime e sugli altri beni mobili e immobili legittimamente acquisiti*. Traduzione in italiano tratta da TERRACINA G., *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese V, Legge sui diritti reali*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

<sup>50</sup> *Zuigao renmin fa yuan guanyu sheyong "Zhonghuarenmingongheguo hunyinfafa" ruogan wenti de jieshi (san)* 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三) [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC (III)].

<sup>51</sup> Da quanto emerso in un simposio organizzato dall'Associazione delle donne cinesi (Zhonghua quanguo funü lianhehui 中华全国妇女联合会), il 9 dicembre del 2010, traspare un generale consenso degli addetti ai lavori nel riconoscere all'Interpretazione l'intento di rafforzare il rispetto dei diritti della c.d. parte debole. Ad esempio l'art. 10, che impedisce al marito di avanzare richieste di risarcimento qualora la donna decida di interrompere la gravidanza senza il consenso del coniuge, è giudicato dall'Associazione come dimostrazione del rispetto della libertà alla procreazione della donna. Libertà, come sottolineato dalla stessa Associazione, perfettamente in linea con la Legge sul matrimonio e quella sulla pianificazione delle nascite. Al contrario, l'esercizio di tale diritto non sembrerebbe altrettanto tutelato nel caso si scelga di mettere al mondo un secondo figlio, azione che si scontrerebbe con i principi delle normative sovra citate. Un altro esempio è rappresentato dalla possibilità di richiedere al tribunale la separazione dei beni in costanza di matrimonio qualora si dimostri che una parte ha nascosto, trasferito, venduto, danneggiato ecc. il patrimonio comune dei coniugi [...] (art.5) . Altri esperti hanno invece sollevato dei dubbi sulla possibile incompatibilità di alcune norme relative alla proprietà individuale nei confronti dei principi generali espressi dalla Legge sul Matrimonio, in particolare riguardo a questioni relative all'abitazione coniugale.

giuridica sulla famiglia, è l'espressione di una volontà individuale. Essa può essere interpretata come complementare alla libertà di matrimonio, con la differenza che quest'ultima è stata riconosciuta dallo Stato come elemento primario e fondante della famiglia in largo anticipo rispetto alla libertà di divorzio.

Nella storia del diritto di famiglia il nucleo familiare è sempre stato considerato quale bene giuridico primario, da tutelare anche a scapito dell'esercizio dei diritti dei suoi singoli componenti. Il divorzio è stato relegato per molto tempo fra i fattori sociali destabilizzanti, per la sua espressione spiccatamente individualistica, e perciò non ammesso. Tuttavia, dal momento che il diritto e la società vivono in continua relazione e interazione l'uno con l'altra, si è sviluppato vieppiù il convincimento che il protrarsi di una crisi coniugale senza il rimedio dello scioglimento del vincolo matrimoniale potesse riverberarsi negativamente sull'intera struttura dello Stato.

La domanda da porsi, ancor prima di entrare nel merito della specificità cinese, è cosa si debba intendere dunque per libertà di divorzio, e quanti e quali limiti sia opportuno, se mai, porre al suo esercizio. È appena il caso di osservare che ogni Paese declina la libertà di divorzio alla stregua della propria tradizione culturale, eventualmente comprimendola o ampliandola sulla scorta delle mutevoli sensibilità sociali sul tema.

Vi sono dei casi, infatti, in cui l'ordinamento giuridico di un Paese presuppone la sussistenza di circostanze specifiche, al solo verificarsi delle quali è ammesso proporre istanza di divorzio; altri ordinamenti, invece, discriminano sulla base dell'addebitabilità della responsabilità per il venir meno dell'*affectio maritalis*, consentendo il ricorso alla procedura di divorzio al solo coniuge cui tale responsabilità non sia ascrivibile.

Sono rinvenibili poi dei casi – si pensi all'esempio sovietico nel primo ventennio del Novecento – in cui l'esercizio della libertà di divorziare non era sottoposto ad alcuna regolamentazione normativa, ciò che ha comunque condotto alla necessità di ricorrervi nel 1944, con l'introduzione dell'obbligo di motivazione dell'istanza.

Nel 1926, ad esempio, la procedura per divorziare nell'Unione Sovietica venne semplificata attraverso l'eliminazione del divorzio giudiziale e permettendo anche al singolo coniuge la registrazione unilaterale del divorzio, che doveva essere semplice

come “bere un bicchiere d’acqua”,<sup>52</sup> a tal punto che poteva accadere che l’altra parte non sapesse nemmeno di essere divorziata.

Ben presto fu chiaro che un sistema fondato sull’assoluta libertà di divorziare aveva delle ripercussioni sull’intera struttura sociale, tant’è che, nel 1944 venne reintrodotta il divorzio giudiziale e inserito l’obbligo di motivarne l’istanza al fine di evitare che l’esercizio di tale diritto violasse gli interessi dello Stato, affidando a quest’ultimo un ruolo di supervisione circa la congruità degli interessi perseguiti dai singoli e quello, supremo, della collettività.<sup>53</sup>

Quanto lo Stato debba interferire nella vita privata dei cittadini è un altro, storico elemento di acceso dibattito, che involge anche i diritti della famiglia e dei suoi singoli componenti.

Xia Yinlan nel suo studio<sup>54</sup> sulla libertà di divorzio e i suoi limiti sostiene che l’esistenza stessa di norme che disciplinano il diritto di divorziare impedisca di intendere tale diritto come assoluto; la procedura stessa potrebbe essere intesa come una limitazione.

Con riguardo al contesto cinese non si deve poi dimenticare che i diritti dei cittadini non sono intesi in termini assoluti dal momento che l’art. 51 della Costituzione prevede che il loro esercizio sia subordinato all’interesse collettivo.<sup>55</sup>

### 1.3.2. Cina: divorzio *fault-based* o *no fault-based*?

Ricostruito concettualmente l’istituto del divorzio inserendolo nel novero delle libertà individuali, seppure non assolute, è peculiare che esso esista in Cina ancor prima che in altri ordinamenti giuridici di Paesi considerati all’avanguardia in materia

---

<sup>52</sup> Divorziare doveva essere semplice come “bere un bicchiere d’acqua”, tuttavia come rispose Lenin nell’intervista condotta da Clara Zetkin: “*Drinking water is, of course, an individual affair. But in love two lives are concerned, and a third, a new life, arises, it is that which gives it its social interest, which gives rise to a duty towards the community*”, C. Zetkin, Notes de mon Carnet, in AA.VV., “Lenin tel qu’il fut”, Paris, 1934, pp. 216-217, citato in CODEVILLA G. (a cura di), *Dalla Rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa: traduzione e commento dei primi atti normativi e dei testi costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 1996.

<sup>53</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Lihun ziyou yu xianzhi lun* 离婚自由与限制论 [La libertà di divorzio e i suoi limiti], Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2007, p. 25.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Articolo 51 della Costituzione della RPC: *I cittadini della Repubblica Popolare Cinese nell’esercizio dei loro diritti e doveri non devono nuocere all’interesse collettivo, dello Stato, della società o le libertà e i diritti degli altri cittadini.* 第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候, 不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

di garanzia di diritti.

Sebbene sia possibile riscontrare anche forme di divorzio definite consensuali nel diritto tradizionale cinese, tuttavia è opportuno chiarire che spesso si trattavano di divorzi in cui la volontà del singolo era stata forzata; il divorzio a istanza di parte, invece, tradizionalmente appannaggio del solo marito,<sup>56</sup> era una pratica consentita e attuata tramite il ripudio<sup>57</sup> o la vendita della moglie.<sup>58</sup>

Il divorzio c.d. consensuale, così come lo si intende oggi, viene introdotto in Cina in seguito alla fase di modernizzazione del diritto avvenuta negli anni Venti del secolo scorso. Come già accennato, sia il GMD che il PCC, al fine di creare una nuova società, imperniata su valori antitetici a quelli feudali, avevano rivoluzionato *in primis* la famiglia. Il divorzio diveniva pertanto lo strumento per liberare le donne dall'oppressione del sistema patriarcale.

L'ordinamento giuridico tradizionale limitava, come detto, l'esercizio del diritto al solo marito, mentre con l'affermazione del principio di parità, contemplato nel Libro della Famiglia del Codice Civile del GMD del 1931 e ribadito nei vari regolamenti del PCC e successivamente con la Legge sul Matrimonio del 1950 della neonata RPC, si garantiva il diritto in capo ai singoli individui senza distinzione di sesso, non stabilendo alcun limite di esercizio dello stesso nei casi di divorzio congiunto.

Il Libro della Famiglia del Codice civile del 1931 ammetteva la proposizione della domanda di divorzio unilaterale sul presupposto di determinate ragioni speciali (art. 1052) (c.d. 列举主义 *liejuzhuyi*); la Legge sul Matrimonio del 1950, invece, ne comprimeva l'esercizio attraverso il vaglio da parte delle autorità<sup>59</sup> da attuarsi per

---

<sup>56</sup> La donna non poteva richiedere il divorzio se non in alcuni casi, come ad esempio l'abbandono, allorché per un periodo di tempo superiore ai tre anni ella non avesse ricevuto notizie dal coniuge. In questo caso era necessario che il magistrato locale le rilasciasse un permesso, che le sarebbe servito anche in caso di nuove nozze. Un altro caso in cui il divorzio era imperativo e poteva, di conseguenza, essere concesso anche alla donna, era allorché un coniuge perpetrava un'azione d'estrema violenza contro i parenti dell'altro. Tale atto veniva considerato come un segno di rottura tra le due famiglie; da qui la definizione del conseguente divorzio quale *rompere il legame* (义绝).

<sup>57</sup> Vi erano sette motivi ai quali l'uomo poteva far appello per ripudiare la propria moglie, se: non poteva dare alla luce figli; era licenziosa e manteneva una condotta immorale; non obbediva ai suoceri, dimostrando mancanza di pietà filiale; era troppo loquace; commetteva un furto; era gelosa e invidiosa; era affetta da grave malattia.

<sup>58</sup> VAN DER VALK M.H., *Conservatism in Modern Chinese Family Law*, Leiden, E. J. Brill, 1956, *passim*.

<sup>59</sup> Articolo 17: "Ai coniugi che intendano entrambi divorziare, venga accordato il divorzio. Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio e i tentativi di mediazione degli organi dell'autorità governativa

mezzo di un doppio tentativo di mediazione.<sup>60</sup> Se esso fosse fallito, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a pronunciare una sentenza di divorzio, potendo quindi respingere l'istanza di parte con una omologa, ma specularmente, sentenza di rigetto.<sup>61</sup>

Il diritto ad ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, consensuale o su impulso di parte, insomma, veniva riconosciuto solo in quei casi in cui il rimedio appare seriamente giustificato.<sup>62</sup>

Peraltro, ancora in tema di divorzio su istanza di parte, le decisioni dei tribunali erano ancora intrise di retaggi culturali conservatori: spesso gli uomini che intendevano divorziare per potersi poi sposare con la propria amante venivano tacciati di “*amare il nuovo, disprezzare il vecchio*”;<sup>63</sup> onde poi evitare che i coniugi divorziassero adducendo motivazioni frivole o borghesi, per alcuni tribunali il divorzio doveva essere accordato unicamente sulla base della sussistenza di cause concrete che non avevano necessariamente a che vedere con la sfera affettiva.

La svolta verso la presa di coscienza della necessità di guardare alla relazione coniugale declinandola secondo la sfera affettiva e conferendo valore al suo venir meno come ragione di divorzio va fatta risalire alla Legge del 1980, con la quale viene introdotto il concetto di “deterioramento dell’*affectio coniugalis*” (*ganqing polie* 感

---

*distrettuale e giudiziale falliscano, allora deve essere accordato il divorzio. In caso di divorzio consensuale, le parti dovranno procedere con una registrazione presso l'autorità governativa distrettuale, la quale rilascerà il certificato di divorzio; l'autorità governativa deve, accertata in modo definitivo la volontà delle parti e la corretta disposizione delle questioni relative a figli e beni, emettere il certificato di divorzio. In caso di divorzio unilaterale, l'autorità governativa distrettuale deve procedere con la mediazione; qualora il tentativo fallisca, il caso viene sottoposto al tribunale popolare della contea o della città. L'autorità governativa in nessun caso può proibire od ostacolare il ricorso in appello al tribunale popolare della contea/municipale o della città da parte dei coniugi anche se unilateralmente. Il tribunale popolare municipale o della città deve a sua volta esperire un tentativo di mediazione e in caso di fallimento emettere/pronunciare una sentenza [...].”*

第十七条 男女双方自愿离婚的，准予离婚。男女一方坚决要求离婚的，经区人民政府和司法机关调解无效时，亦准予离婚。男女双方自愿离婚的，双方应向区人民政府登记，领取离婚证；区人民政府查明确系双方自愿并对子女和财产问题确有适当处理时，应即发给离婚证。男女一方坚决要求离婚的，得由区人民政府进行调解；如调解无效时，应即转报县或市人民法院处理；区人民政府并不得阻止或妨碍男女任何一方向县或市人民法院申诉。县或市人民法院对离婚案件，也应首先进行调解；如调解无效时，即行判决。[...]

<sup>60</sup> Sul ruolo della mediazione nei divorzi si veda il paragrafo 1.4.

<sup>61</sup> La Corte Suprema precisò nel 1962 che la parola “sentenza” (*panjue* 判决) nell'espressione *yifang jianjue yaoqiu lihun, jing xiang huo shi renminfayuan tiaojie wuxiao shi, ji xing panjue* 一方坚决要求离婚，经县或市人民法院调解无效时，即行判决 dovesse essere intesa sia come sentenza di divorzio che di rigetto dell'istanza.

<sup>62</sup> La norma di cui all'art. 17 della Legge sul Matrimonio del 1950 ribadisce il diritto al divorzio, tuttavia sottoponendo l'istanza congiunta ad una rigorosa valutazione da parte dell'autorità, che dovrà vagliare la corretta regolamentazione da parte dei coniugi delle questioni relative ai figli ed ai beni in comune.

<sup>63</sup> MEIJER M.J., *op.cit.*, p. 109.

情破裂), specificamente nei casi di divorzio ad istanza di parte: con una netta differenziazione rispetto alla Legge del 1950, il tentativo di mediazione prodromico ad una decisione del Tribunale diviene “facoltativo”; la decisione stessa, poi, acclarata la sussistenza del deterioramento dell'*affectio coniugalis*, era invariabilmente una sentenza di divorzio.<sup>64</sup>

Il riferimento alla necessità di ricorrere ad una valutazione che contiene aspetti di discrezionalità come quella di verificare, già in mediazione, che non vi sia realmente più alcun rapporto affettivo fra in coniugi, per poi arrestarsi e procedere alla pronuncia di divorzio, portò in prima battuta ad un cospicuo incremento del numero di casi. La genericità di tale formula insieme alla mancanza di professionalità dei giudici resero necessario ricorrere a più specifici e concreti criteri di valutazione alla cui stregua determinare le circostanze al verificarsi delle quali dovesse ritenersi provato il deterioramento dell'*affectio maritalis*.

A tal fine la Corte Suprema nel 1989 promulgò un'opinione comprendente un elenco di quattordici fatti tipici, sul presupposto dei quali il giudice doveva considerare l'*affectio* come venuto meno tra gli sposi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Articolo 24: “Il divorzio deve essere accordato ai coniugi che intendano divorziare consensualmente. Entrambe le parti devono presentare la richiesta presso l'Ufficio per la registrazione del matrimonio, il quale deve, verificata la volontà dei coniugi e che siano state disposte correttamente tutte le questioni riguardanti i figli e i beni, rilasciare il certificato di divorzio”.

Articolo 25: “Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al tribunale del popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorché l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio”.

第二十四条男女双方自愿离婚的，准予离婚。双方须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时，应即发给离婚证。

<sup>65</sup> Quelle che seguono sono le quattordici condizioni connotanti il deterioramento dell'*affectio maritalis*:

- 1) Uno dei coniugi soffre di una malattia che lo rende *inadatto*, o presenta difetti fisiologici, o altre ragioni per cui non può avere rapporti sessuali, e tali deficienze siano incurabili.
- 2) Sussistenza di incomprensioni antecedenti al matrimonio; matrimoni *affrettati*; mancanza di affetto tra i coniugi manifestatosi dopo la celebrazione del matrimonio che hanno potuto inficiare la vita in comune.
- 3) Uno dei coniugi prima del matrimonio ha omesso di rivelare la propria affezione da disturbi mentali risultati incurabili; la circostanza che, prima del matrimonio, uno dei coniugi fosse a conoscenza che l'altro era affetto da disturbi mentali ed il matrimonio si è ugualmente celebrato; il fatto che una parte, durante il periodo di coabitazione, soffrisse di disturbi mentali, con successiva prognosi di incurabilità.
- 4) Una parte ha ingannato l'altra; perpetrazione di frode al momento della registrazione del matrimonio finalizzata ad ottenere il certificato di matrimonio.
- 5) Mancanza di coabitazione successiva alla registrazione matrimoniale, con impossibilità di riconciliazione.

Secondo Yang Dawen, professore della *Renmin Daxue*, il termine *ganqing polie* sarebbe dovuto essere modificato in “rottura del matrimonio” (*hunyin polie* 婚姻破裂) dal momento che molte delle cause indicate nell’Opinione del 1989 non concernevano la sfera affettiva, né potendosi considerare indici di affievolimento del rapporto di coppia; inoltre l’Opinione della Corte Suprema può essere letta come un tentativo di reintrodurre il concetto di colpa, trasferendo così allo Stato il potere di interpretare la ragionevolezza della scelta di un soggetto di introdurre un’istanza di divorzio.<sup>66</sup>

Il controllo dello Stato si manifestava anche nella procedura amministrativa per il divorzio a istanza congiunta: il Regolamento per la registrazione del matrimonio del 1994 prevedeva che, tra i documenti da presentare all’Ufficio preposto, le parti dovessero allegare anche una lettera della propria unità lavorativa o del comitato di residenti o del villaggio (所在单位、村民委员会或者居民委员会

---

6) La circostanza secondo cui, dopo la celebrazione di matrimoni combinati o per compravendita, un coniuge faccia immediatamente istanza di divorzio; o se, nonostante molti anni di coabitazione, non si sia creato un legame affettivo tra marito e moglie.

7) La circostanza per cui entrambi i coniugi vivono separati da almeno 3 anni per il venir meno dell’affetto, e non c’è nessuna possibilità di riconciliazione; o entrambe le parti si separano per un ulteriore anno a far data dal mancato accoglimento da parte del tribunale dell’istanza di divorzio; ovvero allorquando non sono stati rispettati i doveri reciproci dei coniugi.

8) Allorquando una parte commetta adulterio o coabiti illegalmente rifiutandosi di rimediare alle sue colpe nonostante numerosi ammonimenti e richiami, l’altro coniuge può depositare istanza di divorzio; la parte passibile di colpa presenta istanza di divorzio, ma l’altra parte è in disaccordo, malgrado i ripetuti ammonimenti; in seguito ad un mancato accoglimento da parte del tribunale dell’istanza di divorzio, la parte passibile di colpa chiede nuovamente il divorzio e non essendoci possibilità di riconciliazione.

9) Una parte commetta bigamia, per cui è consentito all’altra parte di presentare istanza di divorzio.

10) La cattiva condotta di un coniuge, traducibile nella scarsa propensione al lavoro e l’abitudine al gioco d’azzardo ecc.; ovvero allorquando il mancato assolvimento ai doveri familiari e il mancato ravvedimento hanno reso la coabitazione di marito e moglie insostenibile.

11) Una parte è stata condannata ad un lungo periodo da scontare in carcere, o l’imputazione di specifici reati o azioni criminali che hanno seriamente compromesso l’affetto tra marito e moglie.

12) Se si è persa ogni traccia di uno dei coniugi per due anni, l’altra parte può presentare istanza di divorzio, dopo aver fatto dichiarazione ufficiale della scomparsa del coniuge.

13) Una parte ha subito abusi, è stata abbandonata, o ha subito o - a sua volta - ha maltrattato i parenti dell’altro coniuge; l’iterazione di comportamenti intollerabili nonostante i ripetuti ammonimenti.

14) Altre ragioni che conducono al deterioramento dell’*affectio maritalis*.

(*Zuigao Renmin Fayuan yinfa “Guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian ruhe rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian” de tongzhi* 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 [Alcuni pareri concreti riguardo i casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio devono stabilire se l’affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso]).

<sup>66</sup> ALFORD W.P., SHEN Yuanyuan, op.cit., pp. 251-252.

出具的介绍信).<sup>67</sup> Tale obbligo è venuto meno col Regolamento del 2003, insieme all'accertamento della durata di un mese dalla consegna dei documenti da parte dei coniugi al rilascio del certificato di divorzio.<sup>68</sup> Un tanto rappresenta il passaggio fondamentale verso un riconoscimento dell'appartenenza di matrimonio e divorzio alla sfera privata, quale effetto dell'esercizio di una libertà individuale.

\*

Se la Legge del 1980, prima ancora della promulgazione dell'Opinione della Corte Suprema del Popolo del 1989, sancì definitivamente il passaggio a un sistema *no-fault based* con la Legge del 2001 si è tratteggiato un sistema in cui appaiono coniugate alcune delle cause tassative descritte dall'Opinione del 1989 con la categoria del *ganqing polie*.

La legge del 2001 non modifica l'art. 24 della Legge del 1980 (ora art. 31) concernente il divorzio ad istanza congiunta,<sup>69</sup> operando invece un sostanziale mutamento relativamente a quello su istanza di parte (già articolo 25 della Legge del 1980, ora art. 32) prevedendo *ex novo* alcune cause tassative, al verificarsi delle quali il Tribunale deve pronunciare sentenza di divorzio: bigamia o convivenza *more uxorio*; violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di membri della famiglia; casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti; separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva, nonché “*altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale*”.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Articolo 14 del Regolamenti Amministrativi per la Registrazione del matrimoni (*hunying dengji guanli tiaoli* 婚姻登记管理条例 1994).

<sup>68</sup> 第十六条 婚姻登记机关对当事人的离婚申请进行审查,自受理申请之日起一个月内,对符合离婚条件的,应当予以登记,发给离婚证,注销结婚证。当事人从取得离婚证起,解除夫妻关系。

<sup>69</sup> 第三十一条 男女双方自愿离婚的,准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时,发给离婚证。

<sup>70</sup> 第三十二条 男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:

- (一)重婚或有配偶者与他人同居的;
- (二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;
- (三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;
- (四)因感情不和分居满二年的;
- (五)其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。

Articolo 32: “*Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un*

E' appena il caso di osservare che l'accertamento della sussistenza di una di queste condizioni - in particolare delle prime due - comporta non di rado per la parte cui non è ascrivibile alcuna responsabilità per il fallimento del matrimonio notevoli difficoltà nel reperimento delle prove, rendendo quasi impossibile l'accoglimento dell'eventuale richiesta di risarcimento.<sup>71</sup>

Peraltro, anche deducendo la sola causa del venir meno dell' *affectio coniugalis* (in chiusa dell'art. 32) la parte si esporrebbe al rischio di vedersi rigettare la domanda sulla scorta di una pronuncia di contenuto altamente discrezionale (quando non arbitraria) che, in alcuni casi, si estende al paradossale punto di consigliare alle parti di investire sulla propria relazione coniugale invece di chiederne al Tribunale la cessazione.<sup>72 73</sup>

---

*tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al tribunale del popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorché l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio.*

*Se la mediazione fallisce e si verifica una delle seguenti condizioni, il divorzio deve essere accordato:*

- 1) bigamia o convivenza more uxorio;*
- 2) violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di componenti della famiglia;*
- 3) casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti;*
- 4) separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva;*
- 5) altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale.*

*Se una delle due parti è dichiarata persona scomparsa e l'altra promuove un giudizio di divorzio, questo deve essere accordato".*

<sup>71</sup> In materia di prove in Cina vige attualmente il principio dispositivo a termini del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti (cfr. Capitolo n. 6 della Legge processuale civile vigente). Un tale principio si è nel tempo imposto in sostituzione del tradizionale costume secondo cui, nella fase delle indagini, "era il Tribunale a spostarsi nel luogo della controversia" (HUANG P.C.C., *Chinese Civil Justice, Past and Present*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2010, pp. 97-101), agendo d'ufficio nella ricerca delle prove anche in vece delle parti coinvolte.

<sup>72</sup> 原告未能举证证明双方夫妻感情已经完全破裂, 说明原、被告感情尚有修复的可能。因此, 对原告的离婚请求, 本院不予支持。 [L'attore non ha proposto evidenze del deterioramento dell' *affectio coniugalis*, ciò confermando che esiste una possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Dunque, questo tribunale rigetta l'istanza di divorzio di parte attrice] (*Yang Moumou su Liu Moumou lihun jiufen an*, (2011) *shi min chuzi di 2596 hao*, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan, 杨某某诉刘某某离婚纠纷案, (2011) 市民初字第 2596 号, 山东省济南市市中区人民法院 [Yang XX vs. Liu X, sentenza civile di primo grado n°2596/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

<sup>73</sup> 现原告未提供证明夫妻感情破裂的依据, 被告也积极要求和好, 故本院暂无法认定原、被告的夫妻感情已经破裂, 原告要求离婚的诉讼请求不予支持。 [Sulla base del fatto che l'attore non ha proposto prove sufficienti a dimostrazione del deterioramento dell' *affectio coniugalis* e in considerazione del fatto che il convenuto ha espresso il suo desiderio di riconciliarsi con parte attrice, questo tribunale allo stato attuale non è in grado di stabilire fermamente che l'affetto tra i coniugi sia deteriorato. L'istanza di divorzio di parte attrice è rigettata]. *Shi Moumou su Wang Moumou lihun jiufen an*, (2010) *Chong min yi (min) chuzidi 1184 hao*, Shanghai shi Chongming xian renmin fayuan 施某某诉王某某离婚纠纷案, (2010) 崇民一(民)初字第 1184 号, 上海市崇明县人民法院 [Shi XX vs. Wang

Per alcuni studiosi tale norma è stata interpretata come un passo indietro rispetto alle previsioni del 1980.

\*

Concludendo, dal confronto tra i testi delle normative sul matrimonio è possibile constatare come si sia riconosciuta ai coniugi sempre maggiore libertà di divorzio. Un tanto si è ottenuto attraverso l'abbandono parziale di un sistema basato sulla colpa - che invece funge ancora da presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni.

Tuttavia, sebbene alcuni studi convergano nel ritenere l'attuale sistema *tout court* come *no fault base* dal momento che entrambi i coniugi possono esercitare il diritto indipendentemente dalla causa che ha determinato la crisi coniugale, tuttavia esso rivela caratteristiche di un *semi-fault based data*, quale presupposto per vedere accolta l'istanza, la necessaria sussistenza di circostanze eminentemente colpose come quelle di cui all'articolo 32 della Legge del 2001.

#### **1.4. ASPETTI NORMATIVI DEL DIVORZIO: BENI, FIGLI E DANNI**

Pur dedicando un intero capitolo della Legge al divorzio, il legislatore del 2001 ha tralasciato di regolare numerose questioni pratiche legate allo scioglimento del vincolo, le quali hanno trovato una propria disciplina solo all'interno delle Interpretazioni e Opinioni della Corte Suprema.

I principi generali che governano la procedura per presentare istanza di divorzio, la divisione dei beni, l'affidamento e il mantenimento dei figli, il diritto di visita sono regolati nel Capo IV della Legge del 2001, mentre la categoria del risarcimento dei danni in caso di divorzio è sussunta al Capo V.

Le trasformazioni sociali, le nuove normative in materia di proprietà privata e un generale aumento del benessere economico hanno ampliato la platea delle istanze di divorzio connotate da caratteristiche sempre più complesse, specialmente con riferimento al tema della divisione dei beni.

---

XX, sentenza civile di primo grado n° 1184/2010, sezione civile n°1 del Tribunale del Popolo di Chongming, Shanghai].

#### 1.4.1 La divisione dei beni

Già nel 1993 la Corte Suprema del Popolo<sup>74</sup> si era dovuta esprimere in merito alle regole da applicare per la divisione dei beni nei casi di divorzio, e ciò in ragione della mancanza di norme specifiche in materia.

Anche per questo motivo il legislatore nella Novella del 2001 ha inserito nel Capo concernente i rapporti familiari tre articoli (artt. 17, 18 e 19), determinando quali debbano considerarsi, in mancanza di un regime patrimoniale convenzionale o di un accordo prematrimoniale, i beni in comune e quali quelli personali dei coniugi.

L'art. 39, invece, dispone la procedura alla quale fare riferimento in caso di divorzio: in difetto di accordo fra loro in merito ai beni da considerarsi in comunione (夫妻的共同财产由双方协议处理) i coniugi possono rivolgersi al tribunale del Popolo affinché dirima le loro divergenze e si pronunci, sempre nel rispetto dei diritti e degli interessi dei figli e della moglie, considerandosi costei, a priori, la parte tradizionalmente meno tutelata (协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾子女和女方权益的原则判决).

\*

Altro tema centrale relativo alla divisione dei beni è la sorte della casa coniugale, sul cui tema si sono diffuse la II e la III Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC, in special modo la III (artt. 7 e 10).<sup>75</sup>

Non di rado l'attribuzione della casa è fonte di dissidi e difficoltà giuridiche soprattutto se essa è stata acquistata dai genitori di uno dei coniugi prima del matrimonio ed è stata registrata solo a nome di una parte.

Dal momento che in molti casi è proprio la famiglia del futuro marito, anche

---

<sup>74</sup> *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli lihun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院人民法院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali del popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio].

<sup>75</sup> Sul dibattito emerso in merito all'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo (III) si veda: CHEN Min 陈敏, "Cong shehui xingbie shijiao kan hunyinfa sifa jieshi (san)" 从社会性别视角看婚姻法司法解释(三) [Osservare l'Interpretazione giudiziale della Legge sul Matrimonio (III) dalla prospettiva di genere], in *Falü he shehui kexue*, 2012, volume 9, pp. 293-301; LIANG Congcong 梁聪聪, "'Hunyinfa'sifa jieshi (san) di 7 tiao zhi tanxi'" "婚姻法"司法解释(三)第7条之探析 [Analisi dell'articolo 7 dell'Interpretazione giudiziale della Legge sul Matrimonio (III)], in *Hubei jingguan xueyuan xuebao*, aprile 2013, n. 4, pp. 87-90.

per aiutare lo stesso a trovare moglie, a procedere alla compravendita del futuro immobile coniugale, intestandoglielo, ciò rende la tutela della moglie e dei figli in fase di divorzio sicuramente più complessa,<sup>76</sup> atteso che, in questo caso, la legge prevede che tale proprietà rimanga nel novero dei beni personali del marito.

Riconosciuta l'esistente sperequazione tra uomo e donna, la Legge sul Matrimonio dispone che, anche qualora le parti abbiano convenuto per iscritto che i beni acquistati durante il matrimonio vengano attribuiti ad uno solo dei coniugi, tuttavia se uno di essi ha svolto un ruolo preminente nella coppia, quale crescere i figli, prendersi cura degli anziani e assistere l'altro nel lavoro, questi può richiedere un indennizzo (art. 40).

Allo stesso modo, se al momento del divorzio una parte versi in difficoltà economiche l'altra ha l'obbligo di aiutarla; e, diversamente, è sempre ammesso deferire al Tribunale del Popolo la soluzione della controversia (art. 42).

Infine qualora uno dei coniugi, al momento del divorzio, tenti di appropriarsi in maniera indebita dei beni dell'altro o commetta altre azioni mendaci ai danni dell'altro coniuge, potrà ricevere una quota minore o nessuna nella divisione dei beni comuni (art. 47).

#### *1.4.2 Disposizioni in materia di figli*

La Legge sul Matrimonio del 2001, nella parte in cui tratta del divorzio, detta alcune norme generali sull'affidamento dei figli, il loro mantenimento e diritto di visita del genitore non collocatario. Tali norme vanno lette in uno con le *Opinioni concrete della Corte Suprema del Popolo riguardo alcune questioni sull'affidamento dei figli nei casi di divorzio di cui si occupa un tribunale del Popolo*<sup>77</sup> del 1993.

L'articolo 36 della Legge del 2001 stabilisce il dovere di entrambi i coniugi di crescere ed educare i figli, e ciò prescindendo dalla sorte del matrimonio, e quindi indipendentemente dalla circostanza che i genitori siano divorziati, assegnando di diritto alla madre l'affidamento del figlio neonato. Completato il periodo dello

---

<sup>76</sup> DAVIS D., "Who Gets the House? Renegotiating Property Rights in Post-Socialist Urban China", in *Modern China*, vol. 36, n. 5, 2010, pp. 463-492; DAVIS D., "When a House Becomes His Home", in P. Link, R. Madsen and P. Pickowicz (a cura di), *Popular China*, Rowman and Littlefield, 2002, pp. 231-250.

<sup>77</sup> *Zuigao renminfayuan guanyu renminfayuan shenli lihun anjian chuli zinu fuyang wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见.

svezzamento i genitori potranno convenire su chi manterrà l'affidamento della prole. In caso di disaccordo ogni decisione sarà rimessa al Tribunale del Popolo, considerati l'interesse del figlio, la situazione concreta delle parti e raccogliendo l'opinione del figlio se ha compiuto i dieci anni (articolo 36 della Legge sul Matrimonio e artt. 3 e 5 dell'Opinione della CSP).

Si deve tenere in considerazione che soprattutto nelle zone rurali, e in taluni casi anche in grandi città, l'affidamento dei figli alle madri non è così scontato, dal momento che sopravvive la tradizione della donna divorziata obbligata ad allontanarsi dalla casa coniugale senza portare con sé i figli, considerati ormai appartenenti agli agnati.

Le spese relative al mantenimento e all'educazione dei figli devono essere sostenute, in tutto o in parte, anche dal genitore non affidatario; sull'ammontare e sull'eventuale temporaneità dell'onere sta ai coniugi trovare una soluzione, senza la quale dovrà intervenire un provvedimento del Tribunale del Popolo, con una decisione che, in ogni caso, non preclude ai figli stessi di far istanza per ottenere un incremento delle somme di cui sono beneficiari (art. 37).

La legge tutela il diritto di visita del genitore non affidatario, tanto da prevedere un obbligo di collaborazione al suo concreto ed effettivo esercizio da parte dell'altro genitore. Qualora costoro non siano in grado di accordarsi su modalità e tempo delle visite, sarà il tribunale a decidere (art. 38). Il tribunale inoltre può revocare il diritto di visita qualora sia ritenuto dannoso per la salute fisica e mentale della prole (si veda *infra* quando si tratterà delle questioni relative ai figli nei casi di divorzio per violenza domestica).

#### *1.4.3 Il risarcimento dei danni*

Come già accennato, seppure la colpa non sia attualmente più rilevante al fine della pronuncia del divorzio, tuttavia essa costituisce il presupposto per attribuire la responsabilità ad uno dei coniugi del fallimento coniugale e quindi per ottenere, a vantaggio dell'altro, un risarcimento.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Il sistema di risarcimento dei danni della Legge sul matrimonio della RPC è assimilabile, sotto alcuni profili, alla pronuncia di addebito presente nel diritto di famiglia italiano ove *conserva quella funzione sanzionatoria che in passato era assegnata alla colpa* (SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, Cedam, 2007, p. 133).

Tale diritto è stato previsto all'articolo 46 della Novella del 2001 sul risarcimento dei danni (*sunhai peichang* 损害赔偿),<sup>79</sup> a tenore del quale può vantarsi il diritto al risarcimento del danno al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 32, e cioè nei casi di bigamia o convivenza *more uxorio*; violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di membri della famiglia; gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti; separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva; altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale.

La categoria di danno risarcibile in materia matrimoniale non è assimilabile alle categorie di danno già presenti nell'Ordinamento giuridico e può essere quindi considerato un *tertium genus* nel panorama civilistico cinese,<sup>80</sup> una fattispecie a sé stante che si connota per alcune caratteristiche peculiari.

Innanzitutto il danno risarcibile è unicamente quello – dimostrato processualmente – dalla cui sussistenza scaturisce la pronuncia di divorzio, che ne deve costituire, quindi, il presupposto. In secondo luogo, il soggetto che introduce la domanda di risarcimento dev'essere unicamente il coniuge cui non è addebitabile il divorzio.

---

<sup>79</sup> Per approfondimenti sulla categoria del risarcimento dei danni si vedano anche XU LI, "Compensatory Damages in Divorce Proceedings Under the Marriage Law of China", in *Perspective on Contemporary Legal Developments in Chinese Law*, Singapore Journal of International & Comparative Law, 2003; CHEN NAN 陈苇, "Woguo lihun sunhai peichang zhidu tantao" 我国离婚损害赔偿制度探讨 [Analisi del sistema cinese del risarcimento dei danni del divorzio], 3 aprile 2009, in <http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=351570>; XU LIQIN, "Lihun sunhai peichang zhidu tanxi" 离婚损害赔偿制度探析 [Analisi sul sistema di risarcimento dei danni del divorzio], in *Faxue zazhi*, 2009, pp. 109-111; ZHANG JINGFANG 张竞芳, "Lihun sunhai peichang shiyong zhong de ruogan wenti" 离婚损害赔偿适用中的若干问题 [Alcune questioni nell'applicazione del risarcimento dei danni del divorzio], in *Dangdai faxue*, 2002, pp. 142-144; JI XINJIANG 姬新江, "Lun lihun sunhai peichang zhidu de falü shiyong" 论离婚损害赔偿制度的法律适用 [L'applicazione del sistema di risarcimento dei danni del divorzio], in *Gansu Zhengfa xueyuan xuebao*, 2002, n.65.

<sup>80</sup> Alcuni commentatori hanno tentato di ricostruire la fattispecie legale dei c.d. *divorce compensatory damages* sussumendola in una delle tre categorie del danno civilistico riconosciute in Cina, le quali prevedono il diritto al risarcimento del danno qualora si verta in ipotesi di a) responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento contrattuale; b) responsabilità da fatto illecito. Tuttavia la dottrina ha escluso la possibilità di assimilare il diritto al risarcimento del danno in materia matrimoniale alle categorie già presenti nell'ordinamento civilistico cinese, e ciò, nel caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, per non essere il matrimonio riconducibile ad un negozio, con obbligazioni reciproche; nel caso di responsabilità da fatto illecito per la peculiarità, tutta cinese, di non riconoscere il coniuge come soggetto passivo di illeciti, essendo il bene giuridico da salvaguardare unicamente l'*equal status* fra i due, e il matrimonio l'unico vero bene primario da proteggere. (XU Li, "Compensatory Damages in Divorce Proceedings Under the Marriage Law of China", in *Perspectives on Contemporary Legal Developments in Chinese Law*, Singapore Journal of International & Comparative Law, 2003, pp. 64-66)

La Corte Suprema del Popolo è intervenuta in questa materia con l'*Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio (27 dicembre 2001)* chiarendo, all'art. 28, che per danni si intende, oltre alle diminuzioni patrimoniali conseguenti, ad esempio, alla cattiva gestione delle risorse comuni – circostanza che può aver condotto ad intaccare le proprietà dei singoli coniugi per farvi fronte – sia quelli biologici (fisici) che quelli morali, il c.d. *pretium doloris* romanistico, ovvero il danno morale conseguente al trauma del cattivo esito del matrimonio.

Qualora il Tribunale riconoscesse all'istante il diritto al risarcimento per danni morali, in particolare, l'art. 28 rinvia ad una specifica *Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo la determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili*.<sup>81</sup>

La domanda di risarcimento dev'essere contestuale alla proposizione dell'istanza di divorzio, seppure secondo alcuni studiosi<sup>82</sup> la categoria del risarcimento dei danni dovrebbe essere un rimedio cui poter ricorrere anche in costanza di matrimonio (*hunyin nei qinquan sunhai peichang zhi su* 婚姻内侵权损害赔偿之诉) con finalità di deterrenza delle condotte colpose eventualmente in atto.

Invero, seppure ipotesi residuale, l'istanza per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno può depositarsi anche separatamente da quella di divorzio, e il Tribunale popolare ha l'obbligo di vagliarla, salvo sia trascorso più di un anno dal completamento delle incombenze amministrative finalizzate all'accoglimento della domanda di divorzio presso l'*Ufficio per la Registrazione del Matrimonio* o se l'istante aveva rinunciato a tale facoltà nell'ambito di una domanda congiunta di divorzio.<sup>83</sup>

Stante l'ardua prova in sede giudiziaria della bigamia (atteso che molti matrimoni risalenti non sono stati sottoposti a registrazione) e della convivenza *more uxorio* – casi tipizzati (*ex art. 32*) a cui è obbligatorio ricondurre la prova della

---

<sup>81</sup> *Zuigao Renmin Fayuan guanyu queding minshi qinquan jingshen sunhai peichang zeren ruogan wenti de jieshi* 最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释.

<sup>82</sup> ZHANG XUEJUN 张学军, "Lihun sunhai peichang zhidu bianxi" 离婚损害赔偿制度辨析 [Analisi del sistema del risarcimento dei danni del divorzio], in *Zhengzhi yu falü*, 2008, pp. 130-137.

<sup>83</sup> Tale norma è stata inserita successivamente all'art. 27 dell'*Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC* (26 dicembre 2003).

sussistenza di una relazione extraconiugale – l’istanza di risarcimento del danno è spesso destinata a non essere accolta.

Lo stesso dicasi per i casi di violenza domestica (di cui si tratterà oltre), considerando l’alto numero di rigetto delle domande per insufficienza di prove.

### 1.5. LA MEDIAZIONE

Sin dall’antichità la mediazione in Cina ha giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione delle controversie, in particolare in materia di famiglia e soprattutto nella sua forma stragiudiziale.

In accordo con il principio “*i panni sporchi non si lavano in pubblico*”, nella Cina tradizionale si riscontra un’avversione verso metodi di composizione delle dispute tramite l’intervento del giudice in virtù del rispetto dei principi di armonia e dei reciproci doveri morali. A quel tempo, infatti, il ruolo di mediatori e di garanti dell’ordine sociale spettavano al capo famiglia, al capo clan, o a gruppi ristretti territoriali; i tribunali erano il luogo per coloro i quali non erano in grado di dirimere le controversie “*like brothers*”.<sup>84</sup>

Sebbene nel concetto di mediazione si possano riscontrare numerose differenze tra la prospettiva confuciana e quella del periodo maoista, tuttavia entrambe pongono grande enfasi su *criticism-education* e *self-criticism*.<sup>85</sup> Nel periodo maoista, alcuni slogan come “*la mediazione è una priorità, le sentenze dei tribunali sono secondarie*”<sup>86</sup> avevano accompagnato lo sviluppo dei comitati di mediazione; nel Paese si faceva strada l’idea per cui i tribunali non fossero i luoghi più adatti ove risolvere le liti considerando che i giudici non erano, fra l’altro, immuni da condizionamenti.<sup>87</sup>

La mediazione fungeva quindi da strumento per attuare le politiche del PCC con il risultato di un maggior numero di controversie conciliate sul nascere piuttosto

---

<sup>84</sup> “The good subjects, the Emperor said, would settle any difficulties between them ‘like brothers’ by referring them to an elder or the head of their community. ‘As for those who are troublesome, obstinate and quarrel-some, let them be ruined in the law-courts-that is the justice that is due to them.’” (JERNIGAN T. R., *China in Law and Commerce*, The Macmillan company, 1905, pp. 191-192 citato in COHEN J. A., “Chinese Mediation on the Eve of Modernization”, in *California Law Review*, 54, 1966, p. 1215).

<sup>85</sup> COHEN J. A., “Chinese Mediation on the Eve of Modernization”, in *California Law Review*, 54, 1966, p. 1226.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> I giudici del tempo erano privi di *ideological and political purity and a proper class point of view* (LUBMAN S.B., *Bird in a Cage, Legal Reform in China after Mao*, Stanford, Stanford University Press, 1999, p. 48).

che risolte.<sup>88 89</sup>

Negli ultimi vent'anni l'istituto della mediazione è stato riformato e reso uno strumento sempre più sofisticato al servizio dei cittadini. Tale metodo di composizione delle liti ha subito, infatti, numerose trasformazioni rispetto al periodo maoista diventando una procedura sempre più istituzionalizzata: i mediatori devono partecipare a corsi di formazione professionali, spesso organizzati dai tribunali di livello inferiore,<sup>90</sup> per far fronte a questioni che negli anni si sono fatte via via più complesse e problematiche. I Comitati di mediazione del popolo sono tenuti a condurre il procedimento in conformità alle norme e alle politiche statali rispettando i diritti delle parti e sulla base della volontarietà.<sup>91</sup>

\*

La mediazione può essere suddivisa in due macro categorie: stragiudiziale (*susongwai tiaojie* 诉讼外调解) e giudiziale (*susong tiaojie* 诉讼调解 or *sifa tiaojie* 司法调解 / *fayuan tiaojie* 法院调解).

Sulla prima in particolare è stata posta molta enfasi da parte dello Stato per promuovere il principio della c.d. società armoniosa.<sup>92</sup>

#### 1.5.1 La mediazione stragiudiziale nei casi di divorzio contenzioso

Come disciplinato dall'articolo 32, comma 1, della Legge sul Matrimonio del 2001, oltre ai tribunali popolari, possono svolgere il ruolo di organismo di mediazione anche *specifiche organizzazioni*<sup>93</sup>: la locuzione si riferisce alle unità di lavoro

---

<sup>88</sup> *Ibidem*, p. 59.

<sup>89</sup> Infatti, al fine di smantellare la precedente struttura familiare con la promulgazione della Legge sul Matrimonio del 1950 il tasso di divorzi accordati fu piuttosto elevato, tuttavia superata questa prima fase, la riconciliazione dei coniugi attraverso la mediazione prevalse sui divorzi con l'obiettivo di evitare il comportamento considerato borghese del "amare il nuovo, disprezzare il vecchio".

<sup>90</sup> ROBERTS S., PALMER M., *Dispute Processes: ADR and the Primary Forms of Decision-Making*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 42-43.

<sup>91</sup> Articolo 3 della Legge sulla Mediazione popolare della RPC (2011): *nel condurre la mediazione, il comitato di mediazione popolare deve attenersi ai seguenti principi: (1) Condurre la mediazione sulla base della volontarietà delle parti e sulla parità [...]*. Testo della legge in cinese reperibile sul sito [www.lawinfochina.com](http://www.lawinfochina.com).

<sup>92</sup> Per esempio l'articolo 1 della Legge sulla Mediazione popolare della RPC ribadisce l'importanza dell'armonia e della stabilità: *questa legge è stata promulgata in conformità con quanto previsto dalla Costituzione con l'obiettivo di migliorare il sistema di mediazione popolare, fissare degli standard per le attività svolte dai comitati, risolvere le controversie tempestivamente, tutelando l'armonia e la stabilità sociale*.

<sup>93</sup> Art. 32, co. 1, Legge del 2001: *Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti*

(*danwei* 单位), alle organizzazioni base di massa (*qunzhong tuanti* 群众团体), alle organizzazioni di mediazione a livello di base (*jiceng tiaojie zuzhi* 基层调解组织) e ai Comitati di mediazione popolare (*renmin tiaojie weiyuanhui* 人民调解委员会).<sup>94</sup>

Quando il ruolo di mediatore è svolto invece dall'Ufficio per la registrazione dei matrimoni, essa rientra nella categoria della mediazione amministrativa (*xingzheng tiaojie* 行政调解).

I possibili risultati sono principalmente tre:<sup>95</sup> *in primis* la ricomposizione del conflitto (*chongguiyuhao* 重归于好) e la riconciliazione; in alternativa, la consensualizzazione della crisi coniugale e l'accordo sull'affidamento dei figli e sulla divisione dei beni: in questo caso i coniugi si recheranno all'ufficio per la registrazione del matrimonio con una domanda congiunta di divorzio; quale ultima ipotesi, il fallimento della mediazione sia relativamente alla possibilità di addivenire ad un divorzio consensuale che con riferimento alla sorte dell'affidamento dei figli e la divisione dei beni.

L'accordo raggiunto dalle parti a conclusione di un procedimento di mediazione stragiudiziale non è vincolante, tuttavia la Corte Suprema del Popolo ha emesso un documento, il “*Alcune disposizioni sulla procedura per la convalida dei verbali della mediazione popolare da parte del tribunale*”,<sup>96</sup> conferendo efficacia esecutiva all'accordo di mediazione tramite la conferma da parte di un tribunale popolare, garantendo così ai soggetti coinvolti la possibilità di ricorrervi nel caso in cui una delle due parti non rispetti gli accordi.<sup>97</sup>

---

*possono esperire un tentativo di mediazione* [...].第三十二条男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。

<sup>94</sup> In questa tipologia di mediazione, i comitati di mediazione popolari hanno l'incarico di condurre la mediazione. In conformità con quanto previsto dall'articolo 7 della Legge sulla mediazione popolare della RPC, il comitato di mediazione popolare è un'organizzazione *community-based* istituita per la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione in conformità con quanto stabilito dalla legge.

<sup>95</sup> YANG LIXIN 杨立新- XU XIANJIANG 徐宪江, “Zuixin hunyinfa redian wenti jieda quanshu” 最新婚姻法, 热点问题解答全书 [La nuova Legge sul matrimonio, un volume completo di risposte alle questioni più discusse], China Legal Publishing House, Beijing, 2012, p. 49.

<sup>96</sup> *Zuigao renmin fayuan “guanyu renmin tiaojie xieyi sifa queren chengxu de ruogan guiding”*, 最高人民法院《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》(2011).

<sup>97</sup> HE W., “Extra-judicial mediation system and practice (Part I)” 非司法体系下的调解制度及实践 (一), in <http://kingandwood.com/article.aspx?id=Extra-judicial-Mediation-System-and-Practice-Part-I-of-II&language=zh-cn>.

### 1.5.2 La mediazione giudiziale

Nel rapporto annuale della Corte Suprema del Popolo il Presidente Wang Shengjun ha ribadito l'importanza della mediazione specialmente nell'ambito dei casi di natura civilistica riguardanti la materia di diritto di famiglia<sup>98</sup>, enfatizzando la necessità di insistere sul principio del *perfezionare le misure relative alla mediazione, standardizzare la procedura di conferma da parte del tribunale degli accordi, rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie, collegando la mediazione giudiziale con quella stragiudiziale*,<sup>99</sup> un tanto per significare come stia crescendo l'esigenza di dare un ruolo più istituzionale alla mediazione.

L'articolo 32 comma 2 della Legge sul Matrimonio del 2001 stabilisce che, nel trattare i casi di divorzio, i tribunali popolari debbano obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione, favorendo in qualsiasi momento del processo l'accordo fra le parti.

Alcuni studiosi ritengono che il giudice in questa fase giochi un ruolo decisivo nell'ambito formativo della coscienza delle parti, indirizzandole verso una soluzione conciliativa.<sup>100</sup>

Come nel caso di quella stragiudiziale, la mediazione giudiziale può portare a tre esiti: *in primis*, la riconciliazione (*tiaojie hehao, tiaojie buli* 调解和好, 调解不离), con il conseguente ritiro dell'istanza di divorzio;<sup>101</sup> secondariamente, l'accordo sulle modalità di addivenire al divorzio, e quindi la sentenza di divorzio che su di esso si fonda; tale accordo, se disatteso, facoltizza a richiedere una pronuncia del Tribunale;<sup>102</sup> infine, se i coniugi non raggiungono alcun accordo, il tentativo di

---

<sup>98</sup> *Zuigao renmin fayuan guanyu jinyibu guanche "tiaojie youxian, tiaopan jiehe" gongzuo yuanze de ruogan yijian*, 最高人民法院关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见 [Certain Opinions of the Supreme People's Court on Further Implementation of the Principle of “Mediation First and Combined Approach Mediation and Adjudication”].

<sup>99</sup> 坚持调解优先、调判结合，提高调解质量，规范人民调解协议司法确认程序，健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制(Zuigao renmin fayuan gongzuo baogao 最高人民法院工作报告[Report sul lavoro svolto dalla Corte Suprema del Popolo], in *Renmin ribao* del 22 marzo 2013, disponibile al sito [http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-03/22/nw.D110000renmrb\\_20130322\\_2-02.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-03/22/nw.D110000renmrb_20130322_2-02.htm)).

<sup>100</sup> YANG DAWEN 杨大文, *Hunyin jiating fa* 婚姻家庭法 [Diritto di famiglia], Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe, Beijing, 2008, p. 183.

<sup>101</sup> Ai sensi dell'articolo 98 della Legge di procedura civile della RPC, quando le parti si riconciliano a seguito di una procedura di mediazione non è previsto che il tribunale rediga un verbale di mediazione (*tiaojieshu* 调解书).

<sup>102</sup> Questo documento possiede la stessa efficacia esecutiva di una sentenza (*panjueshu* 判决书). A entrambe le parti verrà consegnata una copia del verbale e il vincolo matrimoniale sarà sciolto. L'articolo 97 della Legge di procedura civile della RPC del 2012 stabilisce: *quando viene raggiunto un*

mediazione fallisce e il tribunale deve pronunciarsi con una sentenza di accoglimento della domanda di divorzio o di rigetto di essa, il tutto sulla scorta della sussistenza, o meno, delle condizioni previste dall'art. 32, III comma della Legge del 2001.

In base alle statistiche nazionali, nel 2010 le conciliazioni a seguito di mediazione sono state solo il 9,59% del totale; tuttavia la mediazione ha condotto a un divorzio “amministrato” nell’oltre metà dei casi (54,25%). Quest’ultimo dato è rivelatore della tendenza dei giudici a facilitare e valorizzare un accordo tra i coniugi anche solo in riferimento all’affidamento dei figli e alla divisione dei beni comuni, in particolare della casa coniugale, per poi procedere, agevolmente, ad una pronuncia di divorzio più celere.

Adjudicated divorces (判决离婚)	Mediated divorces (调解离婚)	Adjudicated denials (判决不离)	Mediated reconciliation (调解不离)
185.488	482.148	135.828	85.226

(Fonte: China Civil Affairs' Yearbook 2011)

Tav. I

*1.5.3 Una specificità tutta cinese: la pronuncia di rigetto della domanda di divorzio come forma di persuasione alla riconciliazione.*

Sulla scorta della tabella precedente, si nota che le sentenze di rigetto delle domande di divorzio emesse a seguito del fallimento della mediazione giudiziale (15,28%) sono state superiori alle conciliazioni (9,59%); paradossalmente, però, tali dati non sono in antinomia fra di loro, considerando che in molti casi il rigetto della domanda di divorzio in sede di mediazione è pronunciata proprio con lo scopo di persuadere i coniugi a ritrovare le ragioni per investire nuovamente sul matrimonio, invece di chiederne lo scioglimento. Si tratterebbe, insomma, di una conciliazione *mascherata*. Secondo alcuni studiosi questa tendenza si è diffusa a seguito delle

---

*accordo di mediazione, il tribunale del popolo deve predisporre un verbale di mediazione, quest’ultimo deve contenere le richieste, i fatti e il risultato della mediazione. Il giudice e il cancelliere devono apporre le proprie firme e il sigillo al verbale di mediazione, il quale dovrà essere notificato a entrambe le parti. Il verbale di mediazione diventa vincolate all’apposizione della firma delle parti.*

trasformazioni avvenute nel sistema giudiziario.<sup>103</sup>

\*

Si riportano esemplificativamente due casi di divorzio contenzioso di competenza del tribunale del distretto centrale di Jinan nella provincia delle Shandong.

Nel primo caso,<sup>104</sup> l'attore sosteneva che il proprio fosse stato un matrimonio affrettato, che le parti non si fossero conosciute in modo approfondito prima del matrimonio e che solo una volta coniugati abbiano compreso la loro incompatibilità. L'attore deduceva di aver subito insulti continui da parte dell'altro coniuge, che latitava nell'assolvimento degli oneri legati alla vita familiare. Il convenuto eccepeva invece che la causa del deterioramento dell'*affectio maritalis* – che pure riconosceva – fosse da imputare all'attore, opponendosi al divorzio perché la presenza di un figlio avrebbe dovuto consigliare entrambi di soprassedere.

Il giudice competente pronunciava sentenza di rigetto motivando la sua decisione richiamando il dovere di entrambi i coniugi di praticare una maggiore comprensione reciproca, aumentando il dialogo e la comunicazione; inoltre, si esprimeva sottolineando il proprio convincimento sulla solidità delle basi del matrimonio oggetto del procedimento. Concludeva quindi richiamando entrambi i coniugi a prodursi in superiori sforzi al fine di superare la crisi, giudicata momentanea.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Si veda lo studio di HE X., "Routinization of divorce practice in China: institutional constraints' influence on judicial behavior", in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 23, 2009, pp. 83-109; and HUANG P.C.C., *Chinese Civil Justice: past and present*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.

<sup>104</sup> *Huang XX su Zhao XX lihun jiu fen an (2011) Shi min chuzi di 2816 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan* 黄某某诉赵某某离婚纠纷案, (2011)市民初字第 2816 号, 山东省济南市市中区人民法院 [Huang XX vs. Zhao XX, sentenza civile di primo grado n° 2816/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

<sup>105</sup> 本院认为, 原、被告自由恋爱相识后, 婚前感情尚可, 自愿登记结婚, 证明双方有一定的婚姻基础。婚后双方因生活琐事产生矛盾, 对夫妻感情造成了一定的影响, 但双方并无原则性分歧, 产生纠纷的原因主要是认识方面的因素。婚姻的美满和家庭的幸福需要夫妻双方共同努力。原、被告应当积极地想办法改变现状, 协调好今后的工作和生活。只要原、被告能够珍惜相互间的夫妻感情, 相互理解, 相互体谅, 遇事加强沟通与交流, 及时化解矛盾, 还是能够重归于好, 共同生活。虽然双方经过一次离婚诉讼, 但原、被告双方未产生实质分歧, 原、被告之间夫妻感情尚未破裂, 对原告的离婚请求, 本院不予支持。

*Il tribunale ritiene che le parti dopo essersi conosciute abbiano deciso di intraprendere una relazione amorosa; prima del matrimonio vi era affetto, motivo per il quale le parti hanno senza costrizioni registrato il loro matrimonio. Questi fatti dimostrano che la loro unione ha delle basi solide. In seguito,*

In altro caso,<sup>106</sup> la situazione è opposta: si tratta di un matrimonio di oltre vent'anni, tra soggetti che si conoscevano da molto tempo.

L'attore sosteneva che la coppia litigasse spesso per questioni futili e che l'altro sospettava, erroneamente, di una sua relazione extra-coniugale. Il convenuto ribatteva con espressioni enfatiche, ma di sicura presa presso il Tribunale "*...ho dedicato i migliori anni della mia vita alla mia famiglia...per proteggere l'armonia familiare e la crescita di nostra figlia, chiedo al tribunale di rigettare la richiesta dell'attore*".

Il giudice decideva quindi nel senso di pronunciare il rigetto dell'istanza di divorzio, argomentando, fra l'altro, che avendo le parti ormai passato la mezza età fosse opportuno che si prendessero cura l'una dell'altra, concedendosi una possibilità di riconciliazione, minimizzando così i contrasti fra gli stessi.<sup>107</sup>

---

*tra i coniugi sono sorte delle divergenze per questioni di poco conto che hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto matrimoniale, tuttavia tali contrasti si basano su delle incomprensioni. La felicità in un matrimonio e nella famiglia necessita di grandi sforzi da parte di entrambi i coniugi, i quali dovrebbero riflettere su come cambiare la loro attuale situazione, conciliando d'ora in avanti il lavoro e la vita. Fintanto che essi saranno in grado di prendersi cura del loro rapporto, comprendersi reciprocamente, avere considerazione l'uno dell'altra, rafforzare la comunicazione e il dialogo nei momenti di difficoltà, allora potranno riconciliarsi e vivere insieme. Sebbene entrambe le parti abbiano già attraversato una volta il divorzio, tuttavia non sono emerse divergenze significative e il rapporto matrimoniale non può considerarsi irrimediabilmente compromesso. Questo tribunale rigetta l'istanza di divorzio di parte attrice.*

<sup>106</sup> Zhang XX su Sun XX *lihun jiefen an*, (2012) *shi minchuzi di 188 hao*, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan, 张某某诉孙某某离婚纠纷案, (2012)市民初字第 188 号, 山东省济南市市中区人民法院 [Zhang XX vs. Sun XX, sentenza civile di primo grado n°188/2012, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

<sup>107</sup> 本院认为, 原、被告系同事关系, 双方经过相处、了解, 登记结婚, 说明婚前双方建立起了较为深厚的夫妻感情。婚后双方共同生活二十余年, 并生育一女, 证明双方已建立起了一定的夫妻感情。原、被告因在解决子女工作问题上产生分歧及被告认为原告与异性有不正当关系产生矛盾, 在一定程度上影响了夫妻感情。但原、被告现已步入中年, 更需要相互照顾, 互相关爱, 应当给双方一次和好的机会。只要原、被告在今后的生活中多从对方角度考虑, 相互信任, 加强交流沟通, 遇事多商量, 双方还是有和好可能的。原告主张与被告感情破裂, 但未提交充分证据予以证明, 对原告主张的该项事实, 本院不予确认。

*Il tribunale ritiene che le parti erano colleghi, andavano d'accordo, si comprendevano e hanno registrato il loro matrimonio. Questi fatti dimostrano che prima del matrimonio le parti avevano già instaurato un profondo affectio maritalis. Dopo il matrimonio hanno vissuto insieme per vent'anni, hanno avuto una figlia, (elementi) che (ancora una volta) provano che tra i coniugi vi era affetto. Sono sorti alcuni contrasti tra le parti in merito a delle decisioni riguardo al lavoro della figlia e poiché il convenuto sosteneva che l'attore avesse una relazione extra coniugale. Questi dissapori hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto dei coniugi. Tuttavia le parti hanno già superato la mezza età e necessitano di prendersi cura l'uno dell'altra e di amarsi ancor di più rispetto al passato. Essi dovrebbero concedersi ancora una possibilità per riconciliarsi. Fintanto che d'ora in avanti si confronteranno prestando attenzione al punto di vista dell'altro, fidandosi e rafforzando la comunicazione tra di loro ogni qual volta si presentino delle difficoltà, allora sarà possibile una riconciliazione. L'attore ritiene che l'affetto coniugale sia deteriorato, tuttavia non ha soddisfatto l'onere della prova richiesto e questo tribunale*

In entrambi i casi il Tribunale ha valorizzato il principio dell'unità della famiglia come bene giuridico primario da tutelare a scapito del diritto individuale di ottenere il divorzio; un tale approccio è omogeneamente riscontrabile in numerose pronunce di rigetto di diversi tribunali in tutto il Paese.

---

*rigetta l'istanza di divorzio d i parte attrice.*

## CAPITOLO II

### Dalla violenza domestica al divorzio: l'istituto divorzile come rimedio

*Secondo il codice dei Qing: "Il marito che picchia la moglie senza romperle un dente, staccarle un orecchio, ecc., non verrà punito. Se le rompe un dente, un arto, o la rende gravemente inferma, subirà la pena ordinaria diminuita di due gradi." "La moglie che picchia il marito riceverà cento colpi di bastone [...]. Se lo ferisce gravemente, subirà la pena prevista in caso di rissa, aumentata di tre gradi. Se lo rende gravemente infermo, verrà strangolata senza remissione".<sup>108</sup>*

**SOMMARIO:** Introduzione. - *Parte prima:* I.1. Definizione e forme di violenza domestica. - I.2. La violenza domestica in Cina. - I.3. La definizione giuridica di violenza domestica e il quadro normativo. - I.3.1. La definizione giuridica. - I.3.2. Quadro normativo. - I.4. La proposta di bozza della legge contro la violenza domestica dell'*Anti-Domestic Violence Network*. - I.5. La Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica. - *Parte seconda:* II.1. Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio. - II.2. L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime. - II.3. L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica. - II.4. La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica. - II.5. La mediazione in ambito di violenza domestica.

#### INTRODUZIONE

Ancor prima di affrontare il tema della violenza domestica in Cina e il rapporto che intercorre tra questo fenomeno e il divorzio, si è ritenuto di muovere dalla definizione generale di violenza domestica, tratteggiandone le caratteristiche, soffermandosi solo successivamente sul contesto cinese - parte prima del presente capitolo - indagando poi sulle modalità con cui, allo stato, vengono alla luce i casi più tipici di violenza alle donne, spesso costrette a ricorrere al divorzio, in assenza di

---

<sup>108</sup> G. BOULAIS, *Manuel du Code Chinois*, Taipei 1966, pp. 608-609.

una normativa *ad hoc*, pur di far cessare il legame con il proprio aggressore. Dal momento che l'attenzione è posta sugli aspetti giuridici, si è inquadrata la fattispecie all'interno della frastagliata e disomogenea cornice normativa di riferimento per comprenderne i possibili sviluppi.

I divorzi per violenza domestica presentano delle caratteristiche peculiari che li differenziano dai casi ordinari, motivo per il quale è necessario che sia il legislatore sia coloro che dovranno poi applicare la legge, cioè i giudici, attraverso gli studi già condotti dagli esperti, tengano in considerazione tali elementi di diversità al fine di giungere a una soluzione che tuteli i diritti e gli interessi della parte debole.

Nella seconda parte del capitolo vengono, dunque, ripresi i punti discussi nel Capitolo I in materia di divorzio (affidamento, divisione dei beni, risarcimento, mediazione) analizzati attraverso la lente della violenza domestica. Nell'analisi si è scelto di confrontare il contenuto delle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica* del 2008 a due bozze della Legge contro la violenza domestica: una suggerita dagli esperti della *China Law Society* nel 2011 e l'altra invece redatta dal legislatore, cioè la Bozza ufficiale pubblicata il 25 novembre 2014 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

**PARTE PRIMA**

## I.1. DEFINIZIONE E FORME DI VIOLENZA DOMESTICA

Definire la violenza domestica in termini univoci è un'operazione assai complessa. L'ombrello sotto il quale ricomprendere varie categorie connotanti la fattispecie può estendersi o restringersi in base alla prospettiva dalla quale il fenomeno viene osservato. In base alla valenza che viene assegnata ai singoli termini (violenza e domestica) e alla combinazione si avrà una definizione parzialmente diversa. Non a caso in ambito giuridico l'interpretazione varia in base all'ordinamento di riferimento dal momento che non è possibile prescindere dal contesto socio-culturale nel quale l'espressione è calata.

L'aggettivo "domestica" circoscrive il contesto sociale nel quale la violenza viene agita e gli attori che ne sono parte. Per alcuni Ordinamenti il concetto di "domestico" si risolve nella sola relazione tra coniugi;<sup>109</sup> altri lo estendono a conviventi e coppie non sposate, così come genitori e figli o anziani, coniugi separati. Il denominatore comune di quasi tutte le definizioni è la sussistenza, attuale o pregressa, di un contesto familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o di una relazione affettiva.<sup>110</sup>

Il sostantivo "violenza" è generalmente identificativo di un'azione compiuta mediante l'uso della forza da una o più persone che operano con lo scopo di costringere altri ad agire o a subire contro la propria volontà. Nel concetto di "violenza" è possibile ricomprendere *tutti*<sup>111</sup> gli atti di violenza fisica, quella psicologica, sessuale e anche economica,<sup>112</sup> la sussistenza di una delle quali non esclude la compresenza delle altre.

---

<sup>109</sup> Nel *Handbook for Legislation on Violence against women* dell'ONU si è messo in luce che le normative sulla violenza domestica si riferiscono spesso solo al rapporto personale tra la coppia sposata, mentre dovrebbero includere "*individuals who are or have been in an intimate relationship, including marital, non-marital, same sex and non-cohabiting relationships; individuals with family relationships to one another; and members of the same household*". (*UN Handbook for Legislation on Violence against women*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>).


<sup>110</sup> In alcuni casi si includono nel novero anche i lavoratori domestici attribuendo a "domestica" l'accezione di "casa" nella quale chiunque abbia un legame con quello spazio è considerato soggetto che rientra nella categoria: da chi ci abita a chi ci lavora (*A Landscape analysis of domestic violence laws, December 2013*, studio condotto da ADVN, Thomson Reuters Foundation, CMS e DLA Piper International LLP).

<sup>111</sup> Così, per esempio, l'art. 3, lett. b) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011).

<sup>112</sup> Le normative devono includere una definizione completa di violenza domestica che ricomprenda quella fisica, sessuale, psicologica ed economica, dal momento che negli anni sono emerse diverse

Nella maggior parte dei casi, infatti, la violenza fisica si ripercuote anche a livello psicologico<sup>113</sup>, con la svalorizzazione della vittima, specie la donna, nei cui confronti viene posta in essere una condotta volta al convincimento di essere totalmente priva di valore alcuno, ritenuta inadeguata come moglie, madre e, appunto, donna.<sup>114</sup> La violenza può manifestarsi attraverso percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, restrizione della libertà di movimento, umiliazioni, ridicolizzazioni e offese in pubblico.

Il perno attorno al quale ruota la violenza domestica, in specie quella di genere, è il controllo, ossessivo e pervasivo, sulla vittima.<sup>115</sup> La *Power and Control wheel* di Pence<sup>116</sup> illustra come la violenza sia parte di un modello di comportamento piuttosto che l'esito di episodi isolati di abuso<sup>117</sup>.



sfumature relative alla natura del fenomeno. (*UN Handbook for Legislation on Violence against women*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>).

<sup>113</sup> La Corte del Diritto italiana ha definito il maltrattamento psicologico un vero e proprio “omicidio psicologico” (Cass. Civ. Sez. VI, 5 giugno 1991, n. 6348).

<sup>114</sup> ANDRAO L., *Analisi criminologica del maltrattamento psicologico*, in <http://www.personaedanno.it/generalita-varie/analisi-criminologica-del-maltrattamento-psicologico-laura-andrao>, ultimo accesso 27 agosto 2014.

<sup>115</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases]*, Renminfayuan chubanshi, Beijing, 2013, p. 4.

<sup>116</sup> PENCE E., *In Our Best Interest: A Process for Personal and Social Change*, Duluth, MN: Minnesota Program Development Inc., 1987.

<sup>117</sup> Le tattiche degli aggressori riflettono quelle utilizzate da molti gruppi o individui che si trovano in una posizione di potere attraverso la quale dominano sugli altri (*Domestic Violence Information Manual, The Duluth Domestic Abuse Intervention Project*, in [http://www.eurowrc.org/05.education/education\\_en/12.edu\\_en.htm#1.1](http://www.eurowrc.org/05.education/education_en/12.edu_en.htm#1.1)).

La violenza, come si è già accennato, può realizzarsi in diverse forme: abuso fisico, sessuale, psicologico ed economico.

La violenza fisica è tra quelle che, date le sue manifestazioni esteriori, è stata definita come la tipologia più comune di abuso, dimostrabile clinicamente attraverso referti medici e acclarabile con denunce eseguite alle forze dell'ordine dalla vittima nell'immediatezza del fatto. Tale tipo di condotta viene esercitata generalmente con modalità di apparente scarso contenuto di aggressività (uno schiaffo o una spinta) per poi degenerare fino alle percosse, alle lesioni e maltrattamenti in genere (per esempio tentativi di strangolamenti ecc.)<sup>118</sup> spesso sistematici.

Sebbene venga spesso associata alla violenza fisica, quella sessuale è considerata da alcuni studiosi come una categoria a sé stante, sul presupposto che la lesione fisica non è il fine, ma il risultato che consegue all'abuso sessuale, esito che in taluni casi può verificarsi nel momento in cui si oppone resistenza alla violenza.<sup>119</sup> Esistono diverse tipologie di abuso sessuale, che può variare in termini di tipologia ed invasività: la molestia, l'induzione forzata della vittima ad avere rapporti intimi, fino, ad esempio, alla pratica ancora diffusa della mutilazione dei genitali, i cui danni possono talvolta essere ancora più devastanti rispetto a quelli prodotti a mezzo della generica violenza fisica o di quella psicologica.

Per violenza psicologica si intende quella esercitata attraverso minacce, intimidazioni, insulti, limitazione o compromissione della libertà di espressione, il cui esito, nel lungo periodo, mina la sicurezza della vittima fino a portare a forme di depressione e, nei casi limite, al suicidio.

Infine, forse tra le forme di violenza più subdole e di difficile riconoscibilità, è quella economica. Essa può manifestarsi attraverso un rigido controllo da parte di uno dei coniugi delle entrate e delle uscite del nucleo familiare, nel non soddisfare le pur ragionevoli richieste di minima autonomia economica della vittima, costringendola ogni volta a dover dare conto di ogni spesa o impedendo di gestire i beni comuni.

---

<sup>118</sup> MULLENDER A., *Rethinking domestic violence: The social work and probation response*, 2002, London, Routledge, 2002, p. 20.

<sup>119</sup> Tuttavia si riscontrano casi di violenza fisica e sessuale combinata, ad esempio quando si costringe la persona già vittima di violenza fisica ad avere rapporti sessuali subito dopo.

Come tutti i tipi di violenza anch'essa può ripercuotersi psicologicamente, tenendo in considerazione che una persona economicamente dipendente da un'altra avrà maggiori difficoltà a lasciare l'aggressore dal momento che, se non adeguatamente aiutata, non avrà a disposizione i mezzi per la sua personale sussistenza.

Infine in tutti i casi di violenza le vittime, nella maggioranza donne, possono sviluppare quella che è stata identificata come la "sindrome della donna maltrattata".<sup>120</sup>

## II.2. LA VIOLENZA DOMESTICA IN CINA

La violenza domestica è un fenomeno globalmente diffuso e sebbene essa sia un problema che trascende sia la cultura che l'identità nazionale, tuttavia la sua natura può variare da Paese a Paese in base a fattori socio-culturali.<sup>121</sup> L'interesse verso lo studio dei fenomeni di violenza, e in particolare quella di genere, è emerso negli anni Settanta del secolo scorso, ma solo recentemente è divenuto una priorità nelle *policies* dei governi.

In riferimento all'esperienza cinese, i dati riportati dall'Associazione Cinese delle Donne segnalano la presenza di episodi di violenza domestica in un terzo delle famiglie di tutto il territorio, manifestandosi principalmente come abusi nei confronti delle donne, con conseguenze che si riflettono sulla stabilità delle famiglie costituendo nel contempo un problema sociale.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> L'espressione "*battered woman syndrome*" è stata teorizzata e usata per la prima volta dalla studiosa americana Lenore E. Walker che l'ha così descritta: *the battered woman syndrome, as it was originally conceived, consisted of the pattern of the signs and symptoms that have been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or physiologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but not always a man) exerted power and control over the woman to coerce her rights or feelings* (WALKER Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, 2009, Springer Publishing Company, New York, p. 42). Può essere definita anche come una condizione di paralisi psicologica caratterizzata da un atteggiamento passivo, sottomissione e impotenza che si manifesta nelle donne che hanno subito violenze da parte dei propri mariti, fidanzati per un periodo di tempo esteso (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society, *Explanations on the Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts)*, febbraio 2010, reperibile al sito <http://www.iolaw.org.cn/showLaws.aspx?id=22730>, ultimo accesso il 12 agosto 2014).

<sup>121</sup> Lenore E. Walker ha fatto notare che "where women and girls are the primary targets of male abuse, violence cannot be eradicated without looking carefully at the gender socialization issues that facilitate such violence in the home" (WALKER L. E., "Psychology and Domestic Violence around the World", in *American Psychologist* 54, n. 1, 1999, pp. 21-29).

<sup>122</sup> *The Persistent Problem of Domestic Violence in China* in <http://www.womenwatch-china.org/en/newsdetail.aspx?id=8743> (ultimo accesso il 23 luglio 2014).

Sin dall'antichità la violenza familiare e in particolare verso la componente femminile della famiglia (moglie, convivente, madre o figlia) è stata tollerata poiché considerata "normale" nel contesto dei valori patriarcali. L'assenza di diritti in capo alla donna ha creato un terreno fertile nel quale la violenza intrafamiliare, e in particolare quella di genere, ha potuto mettere radici, non essendo ritenuta un fenomeno negativo da dover essere contrastato, al quale potersi opporre ricorrendo a strumenti giuridici.

Nonostante negli anni Cinquanta del secolo scorso la donna sulla carta avesse raggiunto la sostanziale (seppur non effettiva) parità con l'uomo, tuttavia coloro che presentavano istanza di divorzio adducendo di essere state vittime di abusi familiari venivano spesso schernite.<sup>123</sup> Tale atteggiamento è rimasto immutato nel tempo e non è un caso, come si vedrà, che solo di recente il sintagma violenza domestica è assunto a fattispecie giuridica, seppure non essendovene ancora una descrizione normativa *ad hoc*.

Nello studio condotto da Parish, Wang, Laumann, Pan e Luo sulla violenza tra *intimate partner*<sup>124</sup> emerge ancora una volta il collegamento tra il concetto di famiglia basata sui valori patriarcali, gli abusi soprattutto di natura fisica e la reticenza delle donne cinesi a denunciare il molestatore per paura dello stigma sociale. I concetti tradizionali di genere, che imponevano alla donna al rispetto del sistema delle c.d. tre obbedienze (prima al padre, poi al marito e infine al figlio) non hanno fatto che rinforzare gli stereotipi di genere, che anche la politica del figlio unico ha concorso a confermare, in particolare in tutti quei casi in cui la moglie partorisce una bambina.<sup>125</sup>

Secondo un sondaggio condotto dal *China Law Institute* nelle province del Gansu, Hunan e Zhejiang in un terzo delle famiglie si sono verificati episodi di violenza domestica e le vittime per l'85% sono donne; tuttavia di queste solo il 5%

---

<sup>123</sup> PALMER M., Patriarchy, "Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence", in ERPLYEVA N. Iu., GASHI-BUTLER M. E., HENDERSON J. E. (a cura di), *Forging a Common Legal Destiny*, Liber Amicorum in honour of William E. Butler, Londra, Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 2005, p. 789.

<sup>124</sup> PARISH W.L., WANG Tianfu, LAUMANN E., PAN Suiming, LUO Ye, "Intimate Partner Violence in China: National Prevalence, Risk Factors and Associated Health Problems", in *International Family Planning Perspectives*, vol. 30, n. 4, 2004, p. 179.

<sup>125</sup> L'articolo 22 della Legge sulla Pianificazione delle nascite della RPC del 2001 vieta il maltrattamento delle donne che partoriscono una bambina o che sono sterili, così come è proibito usare violenza nei confronti delle figlie stesse.

ha dichiarato che il proprio matrimonio era infelice.<sup>126</sup> Inoltre, sempre secondo fonti dell'Associazione delle donne cinesi, la maggior parte degli abusi sfociati in violenza fisica sarebbero perpetrati nelle famiglie delle zone rurali, mentre nelle città sono stati riscontrati maggiori casi di violenza psicologica.<sup>127</sup> Alla base di tutte le analisi relative alla violenza domestica, in particolare di quella di genere in Cina, vi è la mancata percezione del fenomeno come espressione di un comportamento illecito,<sup>128</sup> che si accompagna alla persistente idea che *i panni sporchi non si debbano lavare in pubblico* (*jiachou buke waichang* 家丑不可外场) tanto che una tale prospettiva sminuisce, fino a renderlo spesso inefficace, il ricorso alle autorità, siano esse la polizia o i comitati dei residenti urbani o dei villaggi. Come in altri Paesi si assiste infatti, non di rado, “*all’arrestarsi, innanzi alla ‘soglia di casa’, dell’intervento della forza pubblica, quasi a voler evitare una malintesa ingerenza dei pubblici poteri in ambito familiare. Tanto perché, evidentemente si è ancora dell’opinione che le dinamiche familiari contengano in sé anche gli anticorpi riequilibrativi [...]*”.<sup>129</sup>

La concezione tradizionale secondo cui la violenza domestica, e in particolare quella verso le donne, sia un fenomeno esclusivamente privato,<sup>130</sup> ha impedito anche agli operatori del settore giudiziario di perseguire i casi di abusi familiari loro sottoposti, creando degli ostacoli insormontabili per le vittime.<sup>131</sup>

Pressioni internazionali hanno tuttavia suggerito il governo cinese di sottoscrivere la *Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le*

---

<sup>126</sup> *The Persistent Problem of Domestic Violence in China* in <http://www.womenwatch-china.org/en/newsdetail.aspx?id=8743> (ultimo accesso il 23 luglio 2014).

<sup>127</sup> *Ibidem*.

<sup>128</sup> Nel caso di divorzio per violenza domestica “Kim Lee vs Li Yang”, il marito fuori dall’aula di tribunale ha rivolto le seguenti parole al gruppo di manifestanti: “per educarvi non vi hanno mai picchiati da bambini?”. Tale espressione, ancora una volta, deve far comprendere come la violenza non venga percepita dagli stessi aggressori come un atto contro la libertà individuale.

<sup>129</sup> GRAGNANIELLO G., “Le misure precautelari”, in GAROFANO L., CONZ A., LEVITA L. (a cura di), *Femminicidio, Commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2013, p. 183.

<sup>130</sup> Il concetto di *privacy*, che in molti aspetti della società cinese è totalmente inesistente, acquista valore nell’ambito della sfera della vita coniugale nei casi di violenza perpetrata dai mariti verso le mogli. (Xu et al., “Prevalence of and Risk Factors for Intimate Partner Violence in China”, in *American Journal of Public Health*, 2005, vol. 95, n°1, p. 1).

<sup>131</sup> Hai-Ching Yang, “An Alternative to Impact Litigation in China: the Procurator as a Legal Avenue for Cases in the “Private Family Sphere” of Domestic Violence”, in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol. 20, n. 1, p. 238.

*Donne* (CEDAW 17 luglio 1980), con obbligo contestuale di presentare periodicamente dei *report* sulla situazione in divenire.

Un ulteriore segnale di un mutamento complessivo di atteggiamento delle Autorità circa il fenomeno si è verificato anche dopo la *Quarta Conferenza Mondiale sulle donne*, tenutasi a Pechino nel 1995.<sup>132</sup> Va fatto risalire infatti a quel periodo la nascita di numerose organizzazioni (ad esempio i *networks* anti violenza che si sono sviluppati in diverse parti del Paese) la cui *mission* è di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso molteplici attività orientate alla formazione (corsi per personale della polizia, giudici), all'educazione nelle scuole, all'assistenza legale alle vittime.

La necessità di imprimere un impulso significativo circa la riflessione sul fenomeno della violenza domestica<sup>133</sup> su più livelli (sociale, giuridico, educativo, informativo) è stato espresso nella proposta di bozza della legge contro la violenza domestica suggerita dalla *China Law Society*, l'ultima delle quali risale al 2011 e nella Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica del 25 novembre 2014 che, allo stato, può dirsi l'unico, provvisorio articolato ufficiale in vista di una normativa *ad hoc* che gli osservatori preconizzano per la fine del 2014, inizi del 2015.

Con lo stesso spirito qualche anno fa sono state istituite delle linee telefoniche dedicate e in ventuno province sono sorti dei centri di valutazione delle lesioni per gli abusi<sup>134</sup> in ausilio alle vittime nella ricerca degli strumenti giuridici per associare la violenza subita alla condotta del colpevole nei casi in cui la violenza sia stata inferta subdolamente o, *latu sensu*, sia di presumibile difficile prova innanzi al tribunale.

Secondo il *report* annuale del 2008 della *Congressional-Executive Commission on China* è stata potenziata a livello locale la protezione legale per le vittime, e il Tribunale popolare di Chong'an nella città di Wuxi, provincia del Jiangsu, ha annunciato il lancio di un progetto pilota che designa una giuria, in cui sono inclusi

---

<sup>132</sup> PALMER M., *Patriarchy, Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence*, in N. Iu. ERPLYEVA, M. E. GASHI-BUTLER, J. E. HENDERSON (a cura di), *Forging a Common Legal Destiny, Liber Amicorum in honour of William E. Butler*, Londra, Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 2005, *passim*.

<sup>133</sup> Innanzitutto muovendo da una definizione condivisa di violenza domestica, come suggerisce Ng Tze Wei, *A clear definition of domestic violence is needed to curb the crime*, in <http://www.scmp.com/news/china/article/1144860/clear-definition-domestic-violence-needed-curb-crime>.

<sup>134</sup> Congressional-Executive Commission on China, *Report Annuale 2008*, pp. 115-116.

rappresentanti della Associazione locale delle donne, che si occupi di tutti i casi di divorzio collegabili a violenza domestica.

Nella città di Urumqi, nel distretto di Shayibake, è stata creata una rete di volontari per la prevenzione di episodi di violenza intrafamiliare attraverso strumenti e metodi di persuasione ed educazione, nonché di mediazione.<sup>135</sup>

Tre casi che hanno avuto una eco anche nei media internazionali, con veri e propri appelli da parte di molte ONG come Amnesty International, hanno recentemente richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere: il caso "Dong Shanshan", quello "Li Yan" e la vicenda "Kim Lee vs Li Yang".

Nel primo, la donna, Dong Shanshan, ventiseienne sposata da dieci mesi con Wang Guangyu, aveva subito continuamente, da prima del matrimonio fino al ricovero in ospedale, durato oltre due mesi, le percosse e le violenze perpetrate dal marito, che ne avevano causato il decesso. Nonostante la vittima si fosse recata almeno sette volte, con la madre, dall'autorità per denunciare le condotte subite, tuttavia la polizia aveva sminuito la portata delle denunce, relegando il fatto fra quelli che si intendono come questioni tra marito e moglie.<sup>136</sup>

Il secondo caso ha come protagonista Li Yan, una donna di quarantun anni del Sichuan, che nel 2010, a seguito dei continui soprusi da parte del marito Tan Yong, all'ennesimo episodio di violenza lo aveva ucciso. Li è stata condannata a morte,<sup>137</sup> ma anche in virtù degli appelli da parte di attivisti e organizzazioni locali ed internazionali, la Corte Suprema ha sospeso l'esecuzione della sentenza e lo scorso giugno non l'ha confermata;<sup>138</sup> tuttavia forte è il rischio che la vicenda sia trattata

---

<sup>135</sup> RAO Junhua, Li Nuo, *Shaqu chengli Wushi di yi ge fan jiating baoli zhiyuanzhe duiwu* (Il distretto di Shayibake istituisce la prima squadra di volontari anti-violenza domestica della città di Urumqi), in [http://www.xj.xinhuanet.com/bt/2009-05/05content\\_16438842.htm](http://www.xj.xinhuanet.com/bt/2009-05/05content_16438842.htm), 5 maggio 2009.

<sup>136</sup> Al momento della pronuncia della sentenza nel 2010, Wang Guangyu è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamento e condannato a sei anni e mezzo di reclusione.

<sup>137</sup> *Chinese officials urged not to execute domestic violence victim*, in <http://www.theguardian.com/world/2013/jan/28/chinese-officials-domestic-violence>.

<sup>138</sup> *Death sentence overturned in 'landmark' Chinese domestic violence case*, in <http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1539450/death-sentence-overturned-landmark-chinese-domestic-violence-case?page=all>.

come un mero caso di omicidio, spogliandolo del contesto che invero ne è la causa.<sup>139</sup>

L'altro caso riguarda l'americana Kim Lee e l'inventore del metodo "Crazy English" Li Yang. Kim Lee è riuscita a dimostrare di aver subito violenza da parte del marito in tribunale ottenendo il divorzio proprio sul presupposto di essa, oltre a un risarcimento per i danni subiti. Kim Lee dopo aver denunciato il marito alle autorità ha postato sul suo profilo su *Sina Weibo* (il Twitter cinese) le foto che mostravano il suo volto e altre parti del corpo contuse a seguito delle percosse inflitte da Li Yang. Quest'ultimo, per evitare una sollevazione degli utenti della rete, che avrebbe danneggiato la sua immagine, ha fatto ammenda pubblicamente, ricadendo tuttavia dopo poco nei medesimi comportamenti. Tutto ciò ha portato la vittima alla decisione di presentare istanza di divorzio al tribunale del distretto di Chaoyang. Il caso è stato definito da alcune testate internazionali come un "*landmark domestic-violence case*"<sup>140 141</sup> (The New Yorker e The Atlantic).

Questi tre casi mettono in luce alcune caratteristiche del fenomeno che secondo uno studio condotto da Women Watch China<sup>142</sup> sulla violenza di genere in Cina possono essere così sintetizzati: universalità, gravità e diversità. Come dimostrato anche dal caso Kim Lee/Li Yang il fenomeno non è circoscritto a soggetti poco istruiti e residenti nelle zone rurali, ma coinvolge tutte le fasce della popolazione indipendentemente dal loro *background* culturale. Inoltre molti episodi di abusi familiari hanno condotto a rispondere con violenza alla violenza subita,

---

<sup>139</sup> Secondo uno studio condotto su 121 donne recluse in una prigione del Sichuan, l'80 % si è vista comminare la pena più severa possibile per omicidio o danno corporale senza tenere in considerazione che i reati erano stati provocati come reazione a situazioni di violenza domestica. (*A landscape analysis of domestic violence laws* reperibile al sito <http://www.stopdv-china.org/detail.aspx?id=303664>, ultimo accesso il 5 luglio 2014).

<sup>140</sup> Sia che si tratti o meno di un *landmark case*, sicuramente l'evento ha avuto il merito di portare all'attenzione di tutta la società un comportamento verso il quale, secondo un sentimento diffuso, lo Stato deve intervenire e verso il quale è necessario che avvenga un cambiamento radicale di mentalità. Fornire ai giudici gli strumenti per arginare il fenomeno è attualmente una priorità. Come dichiarato dalla stessa Kim Lee ai giornalisti: "La mia storia non è la più importante, l'essenziale è che la Cina perfezioni un sistema di norme contro la violenza domestica".

<sup>141</sup> Tuttavia l'enorme eco, sproporzionata rispetto alla reale portata degli eventi, suggerisce cautela nel considerare il caso come un segno di una svolta trattandosi di una vicenda che coinvolge una straniera e un personaggio noto, che in Cina sono chiamati a svolgere anche un ruolo "educativo" e di modello per la società. Su questo presupposto sarebbe stato considerato inaccettabile che la storia fosse passata sotto silenzio.

<sup>142</sup> *2012 Gender-based Violence in China (I)* reperibile al sito <http://www.womenwatch-china.org/en/newsdetail.aspx?id=7838>, ultimo accesso 17 dicembre 2013.

come nel caso Li Yan, ovvero addirittura alla morte della vittima come per Dong Shanshan, epiloghi che dimostrano la gravità di questo fenomeno soprattutto alla luce delle statistiche citate.

### I.3 LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI VIOLENZA DOMESTICA E IL QUADRO NORMATIVO

#### I.3.1 Definizione giuridica

Secondo il dizionario giuridico *Xinbian changyong falü cidian* (新编常用法律词典) per violenza domestica deve intendersi “un’azione compiuta tra componenti della famiglia, ad esempio tra marito e moglie, genitori e figli minorenni, figli maggiorenni verso genitori attraverso percosse, costrizioni, mutilazioni e altri metodi che hanno come risultato danni fisici, morali, sessuali”.<sup>143</sup>

Prima del 1995, anno in cui si tenne a Pechino la *Quarta Conferenza mondiale sulle donne*, in nessun testo di legge cinese era rinvenibile l’espressione *jiating baoli* (家庭暴力 lett. violenza familiare)<sup>144</sup> come fattispecie giuridica.<sup>145</sup> I termini “assimilabili” alla tipologia di illecito ricorrenti nel diritto penale, nei principi generali di diritto civile, nella legge sul matrimonio, nel diritto successorio e in tutte le altre norme erano per lo più “maltrattamento”, “abbandono”, “insultare”, “ledere/ferire”, “uccidere”.<sup>146</sup>

Il termine “violenza domestica” compare per la prima volta in una legge nazionale in Cina nel 2001 quando il legislatore introduce nella revisione della Legge sul matrimonio l’espressione *jiating baoli* inquadrandola, all’art. 3, comma 2, quale

---

<sup>143</sup> 家庭暴力是指发生在家庭成员之间如夫妻之间、父母对未成年子女、成年子对父母，以殴打、捆绑、禁闭、残害或者其他手段对家庭成员从身体、精神、性等方面进行伤害和摧残的行为 (Xinbian changyong falü cidian 新编常用法律词典 [Dizionario giuridico], China Legal Publishing House, Beijing, 2013, p. 148).

<sup>144</sup> È interessante notare che il termine utilizzato in cinese per “domestico”, cioè “famiglia” in un certo senso già esclude l’applicazione della categoria a soggetti che non siano strettamente in relazione parentale tra di loro, ad esempio le coppie di conviventi e quelle dello stesso sesso, così come gli ex coniugi.

<sup>145</sup> Il termine violenza domestica fu introdotto per la prima volta in Cina nel 1994 dal *Zhongguo Funü bao* (ZHAO Yuhong, “Domestic Violence in China: in search of Legal and Social Responses”, in *Pacific Basin Law Journal*, vol. 18, 2000, p. 213).

<sup>146</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa ,zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [[The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011, p. 1.

fattispecie giuridica,<sup>147</sup> proibendola, insieme ai maltrattamenti e all'abbandono di componenti della famiglia.<sup>148</sup> L'espressione viene poi ripresa più volte nella Legge, nello specifico all'articolo 32, quale ragione di divorzio, nonché agli articoli 43, 45 e 46 del Capitolo 5 concernente i rimedi e le responsabilità.<sup>149</sup>

Tuttavia ciò che realmente manca nel testo della Legge sul matrimonio del 2001 è una precisa ed univoca definizione della categoria, dal momento che nessuno degli articoli sopracitati si sofferma su quali atti debbano sussumersi nella fattispecie di violenza domestica,<sup>150</sup> mettendo così in luce una lacuna tecnica o *intra legem*. Questa aporia del sistema ha richiesto l'intervento della Corte Suprema che, attraverso l'Interpretazione del 2001 della Legge sul matrimonio, definisce *jiating baoli* come:

*un comportamento attraverso il quale una persona provoca comprovate lesioni fisiche o mentali ad un componente della propria famiglia attraverso percosse, costrizioni,*

---

<sup>147</sup> Sebbene nella Costituzione del 1982 all'art. 49 siano vietati gli abusi nei confronti degli anziani, delle donne e dei bambini, il termine che ricorre è "maltrattamenti" e non "violenza domestica".

<sup>148</sup> "禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃".

<sup>149</sup> L'articolo 43 prevede che le vittime di violenza domestica possa richiedere assistenza al *Comitato dei residenti urbani* (*jumin weiyuanhui* 居民委员会), al *Comitato dei residenti del villaggio* (*cunmin weiyuanhui* 村民委员会), all'*Unità di lavoro*, i quali hanno il compito di intervenire in queste circostanze per offrire la propria opera di mediazione con un'opera di dissuasione della parte che ha perpetrato la violenza, per evitarne la reiterazione. L'art. 43 prosegue rendendo necessario l'intervento di persuasione in caso di violenza in atto e l'emissione di un provvedimento da parte della Pubblica Sicurezza per interromperla. Prima dell'entrata in vigore della *Legge della RPC sulle sanzioni dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza* la pena prevista in casi di violenza domestica era il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni dei *Regolamenti sulle pene per il controllo dell'ordine pubblico*, che disponeva la detenzione fino a 15 giorni e una multa fino a 200 yuan (art. 22), sanzione ora aumentata a 500-1000 yuan nel caso di ferite a una donna incinta o percosse intenzionali, danni corporali e maltrattamenti a componenti della famiglia (art. 43), e la detenzione del colpevole per un massimo di cinque giorni sostituibile con un ammonimento (art. 45 sempre della nuova legge della Pubblica Sicurezza). Inoltre l'articolo 119 dei *Principi Generali di diritto civile del 1989* stabilisce che coloro che hanno causato danni a un'altra persona sono responsabili del risarcimento delle spese mediche e della mancata retribuzione in seguito all'assenza dal lavoro. Tuttavia non vi è alcuna fattispecie penalistica autonoma di violenza domestica; pertanto per assurgere a rilevanza penale la condotta colpevole deve integrare una delle seguenti fattispecie previste dalla Legge penale della RPC: "omicidio intenzionale"(art. 232), "ferire/danneggiare intenzionalmente o colposamente un'altra persona"(artt. 234-235), "agire senza decenza contro, o insultare una donna (o un bambino) attraverso un comportamento violento, coercitivo, o altri mezzi"(art. 237), "sequestro di un'altra persona, o privazione illegale della libertà personale di un'altra persona"(art. 238), "bigamia"(art. 258), "maltrattamento di un componente della famiglia (in flagranza di reato)"(art. 260). Quest'ultimo inoltre non può essere applicato qualora colui che compie la violenza sia l'ex coniuge dal momento che non rientra nella categoria di "componente della famiglia".

<sup>150</sup> "Qualsiasi atto (...), compresa la minaccia", come dice la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna nel 1993 "Tutti gli atti (...)", come dispone l'art. 3 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "Uno o più atti (...)" come riportato nella L. 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che ha recepito in Italia la Convenzione di Istanbul ratificata con Legge 27 giugno 2013, n. 77.

*mutilazioni, restrizioni coattive della libertà personale o tramite altri metodi. La violenza familiare frequente e continuativa costituisce maltrattamento.*<sup>151</sup>

Secondo l'*Anti-domestic violence network* (d'ora in avanti ADVN), associazione che fa capo alla *China Law Society*, la definizione della Corte Suprema del Popolo enfatizza principalmente la violenza fisica, escludendo quella sessuale così come le forme di violenza tra coppie dello stesso sesso, non soffermandosi inoltre su quella psicologica, che manca di una chiara esplicitazione.<sup>152</sup> Anche la violenza economica non è contemplata; tuttavia l'espressione volutamente "aperta" di "tramite altri metodi" potrebbe costituire il grimaldello per possibili ampliamenti e nuove interpretazioni della fattispecie.

Sebbene la tendenza nei testi normativi successivi all'Interpretazione del 2001 sia stata quella di adottare la definizione data dalla Corte Suprema del Popolo, tuttavia negli ultimi anni se ne sta affermando un'altra maggiormente in linea con gli standard internazionali.

Le *Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica*<sup>153</sup> del 2008 infatti riportano, citandola, la versione data dall'ONU nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*<sup>154</sup> del 1993, includendo, inoltre, all'articolo 3, la violenza sessuale ed economica<sup>155</sup> e circoscrivendo il suo

---

<sup>151</sup> 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一)第一条 婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的家庭暴力,是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段,给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性的家庭暴力,构成虐待。

<sup>152</sup> Lü Pin 吕频, *Zhongguo fanjiatingbaoli xingdong baogao* 中国反家庭暴力行动报告 [Report sulle attività di prevenzione alla violenza domestica in Cina], Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing, 2011, p. 15.

<sup>153</sup> *Zuigao renminfayuan zhongguo yingyong faxue yanjiu suo fabu le faguan banan de cankaoxing zhinan "sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan"* 最高人民法院中国应用法学研究所发布了法官办案的参考性指南“涉及家庭暴力婚姻案件审理指南”。

<sup>154</sup> L'articolo 1 della *Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne* definisce l'espressione "violenza contro le donne", ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata. (testo in italiano disponibile sul sito [http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27), ultimo accesso il 7 giugno 2014).

<sup>155</sup> 第三条 家庭暴力的类型

根据有关国际公约、国外立法例以及被普遍认可的学界理论研究成果,家庭暴力包括身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制四种类型。

1.身体暴力是加害人通过殴打或捆绑受害人、或限制受害人人身自由等使受害人产生恐惧的行为;

ambito di applicazione (*ben zhinan zhong de jiating baoli* 本指南中的家庭暴力) principalmente alla violenza tra coniugi (*zhuoyao shi fuqi zhejian* 主要是夫妻之间).

Anche la proposta di bozza della Legge contro la violenza domestica, suggerita dagli esperti della *China Law Society*, nell'ultima versione del 2011, e su cui ci si diffonderà *infra*, definisce come appartenenti alla categoria di violenza domestica le seguenti condotte intercorrenti tra componenti della famiglia:

1. *compiere o minacciare di compiere danni corporali, e restrizione della libertà personale della vittima;*
2. *compiere o minacciare di compiere violenza sessuale e altri abusi di natura sessuale contro il volere della vittima;*
3. *generare danni psicologici attraverso intimidazioni, insulti, calunnia, interferenza nella privacy;*
4. *recare danni alla proprietà e altre forme di controllo economico;*
5. *procurare aborto forzato illegale;*
6. *abbandonare (la vittima, nota mia);*
7. *altri comportamenti che abbiano come risultato danni fisici, psicologici, sessuali o danni alla proprietà.*<sup>156</sup>

Dalla lettura della *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC*<sup>157</sup> pubblicata il 25 novembre 2014 sembrerebbe che il legislatore non abbia tenuto conto delle definizioni sopra citate e in particolare quella già esistente delle *Linee guida della CSP*, limitandosi invero a una spiegazione della locuzione piuttosto scarna:

本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。

---

2.性暴力是加害人强迫受害人以其感到屈辱、恐惧、抵触的方式接受性行为,或残害 受害人性器官等性侵犯行为;

3.精神暴力是加害人以侮辱、谩骂、或者不予理睬、不给治病、 不肯离婚等手段对受 害人进行精神折磨,使受害人产生屈辱、恐惧、无价值感等作为或不作为行为;

4.经济控制是加害人通过对夫妻共同财产和家庭收支状况的严格控制,摧毁受害人自尊 心、自信心和自我价值感,以达到控制受害人的目的。

<sup>156</sup>中华人民共和国国家家庭暴力防治(专家建议稿)

第二条发生在家庭成员之间的下列行为是家庭暴力:

- (一) 实施或威胁实施身体上的侵害, 以及限制受害人人身自由的;
- (二) 实施或威胁实施性暴力及其他违背受害人意愿的性行为的;
- (三) 以恐吓、侮辱、诽谤、宣扬隐私等方式造成受害人精神损害的;
- (四) 毁损财产以及其他经济控制行为;
- (五) 非法强迫受害人堕毙胎儿的;
- (六) 遗弃受害人的;
- (七) 其他损害家庭成员身体、精神、性或财产的行为。

<sup>157</sup> *Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (caolan)(zhengqiyujian gao)* 中华人民共和国反家庭暴力法(草案)(征求意见稿)。

*In questa legge con i termini violenza domestica ci si riferisce alle violazioni fisiche, psicologiche e altre violazioni compiute tra componenti della famiglia.<sup>158</sup>*

Allo stato attuale è possibile affermare, dunque, che, qualora questa versione venga confermata anche nel testo definitivo della Legge, si renderà inevitabile una interpretazione della Corte Suprema del Popolo.

Oltre all'espressione "violenza domestica", la *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC* specifica anche quali siano i soggetti inclusi nella categoria "componenti della famiglia": i coniugi, i genitori, i figli e altri parenti stretti che vivono insieme.<sup>159</sup> Sebbene la definizione, diversamente dalle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica*, estenda ad altri soggetti - che non siano solo i coniugi - la fattispecie della violenza domestica, tuttavia ne risultano ancora una volta esclusi le coppie non sposate e gli ex coniugi. Tale scelta si potrebbe ricondurre alla previsione nell'ordinamento cinese di una sola tipologia di famiglia - basata sul matrimonio tra un uomo e una donna - e che di conseguenza dal termine stesso siano escluse le altre forme non disciplinate dallo Stato.<sup>160</sup> Lo stesso documento<sup>161</sup> allegato alla *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC* riporta che la condotta violenta tra conviventi, ex coniugi e coppie non sposate, presenti differenze sostanziali con quella che si verifica tra i soggetti estranei alle dinamiche familiari.<sup>162</sup>

### *1.3.2 Quadro normativo*

Seppur a livello nazionale la Legge sul Matrimonio del 2001 sia stata la prima ad utilizzare l'espressione "violenza familiare", alcune province avevano già adottato specifiche misure per tentarne la regolamentazione. Tra queste la città di

---

<sup>158</sup> Articolo 1, comma 1 della *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC*.

<sup>159</sup> 本法所称家庭成员，包括配偶、父母、子女、以及其他共同生活的近亲属。(Articolo 2, comma 2 della *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC*).

<sup>160</sup> Si veda nota 144.

<sup>161</sup> *Guanyu "Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (zhengqiyujian gao)"de shuoming* 关于“中华人民共和国反家庭暴力法（征求意见稿）的说明 [Spiegazione della bozza della Legge contro la violenza domestica della RPC].

<sup>162</sup> In questi casi si farà riferimento dunque alla *Public Security Administration Punishments Law*, alla *Legge penale ecc. (Guanyu "Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (zhengqiyujian gao)"de shuoming* 关于“中华人民共和国反家庭暴力法（征求意见稿）的说明 [Spiegazione della bozza della Legge contro la violenza domestica della RPC]).

Changsha<sup>163</sup> nello Hunan ha svolto il ruolo di precursore attraverso la pubblicazione nel 1996 del documento *Regolamento su come prevenire e fermare la violenza domestica*,<sup>164</sup> seguito nel 2000 dalle *Decisioni su come prevenire e fermare la violenza domestica*<sup>165</sup> del Comitato Permanente dell'Assemblea del Popolo della provincia dello Hunan.

Sulla scia della Legge sul matrimonio e dei regolamenti a livello locale, altre normative sono state integrate includendovi la fattispecie della violenza domestica. Tra queste, nel 2005, la *Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne della RPC* che oltre a proibire le condotte riferibili a violenza contro le donne, richiama il ruolo che, le autorità, il governo, le associazioni di massa e altri gruppi hanno nella prevenzione del fenomeno e nell'organizzazione di attività volte ad arginarlo e nel fornire sostegno e assistenza alle vittime.<sup>166</sup>

Per quanto riguarda i minori la Legge sulla tutela dei minori della RPC è stata modificata nel 2006 con l'inserimento di norme specifiche a loro tutela nei casi di violenza intrafamiliare.

Per completare il quadro normativo di riferimento, restano da citare tre importanti documenti: le *Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica* del 2008 (d'ora in avanti *Linee guida della CSP*); *Alcune opinioni riguardo la questione su come prevenire e fermare la violenza domestica*<sup>167</sup> del 2008 redatto dall'Associazione delle donne, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero

---

<sup>163</sup> Alla metà degli anni Novanta, la città di Changsha è stata teatro di un episodio di violenza domestica che ha scosso l'opinione pubblica. Il caso aveva visto come protagonisti una coppia di coniugi in cui la moglie, direttore del locale Comitato dei residenti, era stata spinta dal marito dal sesto piano di un edificio. La donna prima dell'accaduto aveva depositato istanza di divorzio a seguito delle ripetute violenze perpetrate dal coniuge. (PALMER M., "Patriarchy, Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence", in N. lu. ERPLYEVA, M. E. GASHI-BUTLER, J. E. HENDERSON (a cura di), *Forging a Common Legal Destiny, Liber Amicorum in honour of William E. Butler*, Londra, Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 2005, p. 806).

<sup>164</sup> Hunan sheng Changsha shi zhiding "guanyu yufanghe zhizhi jiatingbaoli deruogan guiding" 湖南省长沙式制定“关于预防和制止家庭暴力的若干规定”.

<sup>165</sup> Hunan sheng rendachang wei hui tongguo "guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de jueyi" 湖南省人大常为会通过“关于预防和制止家庭暴力的决议”.

<sup>166</sup> Articolo 4: *la tutela dei diritti e degli interessi delle donne è una responsabilità dell'intera società. Lo Stato, le organizzazioni pubbliche, le imprese e le istituzioni così come le organizzazioni di massa urbane e rurali di autogoverno a livello di base devono, in conformità con questa legge e altre norme pertinenti, tutelare i diritti e gli interessi delle donne. Lo Stato deve adottare delle misure effettive per garantire le condizioni per le donne di esercitare i propri diritti in conformità con la legge.*

<sup>167</sup> *Quanguo fulian lianhe Zhongxuanbu, Zuigao renmin jianchayuan, Gonganbu, Minzhengbu, Sifabu he Weishengbu fa le "guanyu yufang he zhizhi jiatingbaoli de ruogan yijian"* 全国妇联联合中宣部、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部和卫生部发了“关于预防和制止家庭暴力的若干意见”.

della Giustizia e da quello della Salute; i *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica*<sup>168</sup> del 2014 della Corte Suprema del Popolo; la *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC* del 25 novembre 2014.

#### I.4. LA PROPOSTA DI BOZZA DELLA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DELL'ANTI-DOMESTIC VIOLENCE NETWORK

L'ADVNI già nel 2000 e successivamente nel 2006 ha riunito un gruppo di esperti per elaborare la bozza di una legge (d'ora in avanti *Proposta di bozza degli esperti*) sulla prevenzione alla violenza domestica che è stata pubblicata in un volume che, oltre al testo della bozza e un relativo commentario, raccoglie tutti i regolamenti a livello locale e alcune normative straniere di riferimento.<sup>169</sup> Il lavoro presenta molti aspetti interessanti in quanto tra gli elementi maggiormente enfatizzati ci sono per l'appunto quelli concernenti la prevenzione a vari livelli e quelli procedurali.

L'obiettivo principale che l'ADVNI si propone attraverso questa bozza è quello di creare una sorta di *framework* entro il quale diversi attori possano operare in una visione d'insieme comune, interagendo tra di loro e creando un sistema che oltre a garantire la prevenzione sia in grado di erogare dei servizi di sostegno alle vittime. La normativa,<sup>170</sup> secondo gli esperti della China Law Society, dovrebbe ispirarsi a principi quali il rispetto dei diritti umani e di genere sancendo il netto divieto di ogni forma di violenza domestica e garantendo alla vittima l'adozione di misure di prevenzione tipizzate e che possano adattarsi al caso specifico.

---

<sup>168</sup> *Zuigao renmin fayuan gongbu shi qi she jiatingbaoli dianxing anli* 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例.

<sup>169</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa, zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011.

<sup>170</sup> Illustrando la proposta di bozza gli esperti hanno sottolineato che: "*The Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts) was revised according to the principles of adhering to the guiding idea of scientific law-making, combining theoretical research with on-site investigation, taking the Chinese national conditions, experiences and native resources as the basis while at the same time taking into full consideration relevant foreign legislative experiences. Emphasis was laid on the scientific nature of the content and operability of the concrete provisions. While attention is paid to the internal logic system of the Draft Law itself, great efforts have been made to dovetail the Proposed Draft Law with the existing laws and regulations, so as to avoid conflicts of law and make maximum use of the existing legal resources*" (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society, *Explanations on the Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts)*, febbraio 2010, reperibile sul sito <http://www.iolaw.org.cn/showLaws.aspx?id=22730>, ultimo accesso il 12 agosto 2014).

La *Proposta di bozza degli esperti* è composta da centododici articoli ripartiti in otto capitoli: principi generali (artt. 1-10), intervento a livello amministrativo (artt. 11-25), intervento a livello sociale (artt. 26-35), intervento a livello di diritto civile (artt. 36-68), intervento a livello di diritto penale (artt. 69-76), prove (artt. 77-89), responsabilità giuridica (artt. 90-108) e disposizioni supplementari (artt. 109-112).

Il primo capitolo si occupa principalmente di definire l'espressione violenza domestica, enunciando a grandi linee i principi sui quali la bozza di legge muove i suoi presupposti (collaborazione tra il governo nel ruolo di guida e le altre organizzazioni, l'importanza dell'agire tempestivamente, proteggere e assistere le vittime ecc.).

Il secondo e il terzo capitolo concernono le iniziative di prevenzione che gli organi amministrativi devono svolgere in diversi ambiti, ad esempio tramite l'istituzione di comitati contro la violenza domestica, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, corsi di formazione per i giudici, un ruolo più attivo della pubblica sicurezza, per citarne alcuni. Nelle attività a livello sociale descritte dal capitolo assumono rilevanza il ruolo svolto dai comitati dei residenti urbani e dei villaggi, così come quello delle *danwei*, delle associazioni delle donne, dei media di informazione e la funzione assunta dalle organizzazioni di erogano servizi legali e le ong.

Il quarto capitolo della bozza di legge è suddiviso in due sezioni che trattano rispettivamente la prima degli ordini di protezione (su cui ci intratteremo *infra*), uno strumento con finalità cautelari che permette alle vittime di denunciare il colpevole al primo avverarsi della condotta di violenza, e la seconda degli aspetti processuali civili (presentazione dell'istanza, giurisdizione, rappresentanti legali ecc.).

I profili penalistici del fenomeno della violenza intrafamiliare sono articolati nel quinto capitolo, con particolare attenzione alle forme di prevenzione (fermo preventivo, sorveglianza).

Il sesto capitolo è dedicato alla complessa questione delle prove (si veda *infra*), elemento cruciale per determinare la sussistenza della condotta violenta. In particolare la proposta di bozza si sofferma su quale sia lo standard da applicare all'onere della prova, su quali allegazioni considerare prove effettive della violenza, sulle testimonianze e sulle prove nell'ambito del procedimento penale.

Infine al capitolo settimo viene affrontato il tema della responsabilità legale (*falü zeren* 法律责任) distinta in tre categorie: responsabilità amministrativa, civile e penale. Con riferimento alla prima s'intendano ad esempio i provvedimenti disciplinari nei confronti di funzionari del governo che si rifiutano di fornire un sostegno legale alle vittime di violenza domestica oppure le sanzioni previste per l'aggressore, qualora il suo comportamento non costituisca reato. Gli articoli dedicati alla responsabilità civile e penale non si discostano invece dalle disposizioni contenute nei *Principi Generali di diritto civile* e nella *Legge di diritto penale*.

### **I.5 LA BOZZA UFFICIALE DELLA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DELLA RPC**

Il 25 novembre 2014, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tra le innumerevoli iniziative organizzate a livello nazionale, la Cina si è distinta per aver scelto tale data per la pubblicazione della tanto attesa bozza della Legge contro la violenza domestica (d'ora in avanti *Bozza ufficiale*) che, per un mese, come da prassi, sarà sottoposta ai commenti da parte dell'opinione pubblica.

L'intento dal quale la bozza muove i suoi presupposti sono resi noti dal legislatore stesso nel documento di accompagnamento agli articoli: la famiglia è la cellula di base della società e all'armonia del nucleo familiare corrisponde l'armonia della società; la violenza domestica rappresenta un pericolo per l'integrità fisica e morale delle vittime e contestualmente causa instabilità sociale.<sup>171</sup> Lo scopo dunque della legge, oltre a quello di porre l'attenzione sociale su questo fenomeno, proteggere le vittime e prevenire la violenza, è quello di promuovere la stabilità della società armoniosa (*cujin shehui hexie wending* 促进社会和谐稳定).<sup>172</sup>

La *Bozza ufficiale* si compone di quarantuno articoli suddivisi in sei capi: principi generali, prevenzione della violenza domestica, disposizioni in materia di violenza domestica, gli ordini di protezione, responsabilità legale (*falü zeren* 法律责任), norme supplementari.

---

<sup>171</sup> *Guanyu "Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (zhengqiu yijian gao)" de shuoming* 关于“中华人民共和国反家庭暴力法（征求意见稿）的说明 [Spiegazione della bozza della Legge contro la violenza domestica della RPC].

<sup>172</sup> *Ibidem*.

Da una lettura degli articoli è possibile evincere che il legislatore abbia voluto dare particolare rilievo a due aspetti: quello della prevenzione e quello della protezione della vittima. Infatti, dimostrando di comprendere che la legge da sola non è in grado di cambiare il costume sociale, le norme rinviano a tutta una serie di organismi quali scuole, strutture ospedaliere, assistenti sociali ecc. di farsi carico della formazione professionale, dell'educazione, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attribuendo loro un ruolo attivo di supervisione. La delega è tanto ampia e formale da prevedere addirittura sanzioni qualora tali corpi intermedi vengano a conoscenza di episodi di violenza domestica e omettano di denunciarli<sup>173</sup> alle autorità.<sup>174</sup> D'altronde neppure quest'ultime sono esenti da sanzioni qualora si rifiutino di adempiere ai loro doveri. Le vittime di violenza domestica dovrebbero quindi poter contare su una pleora di soggetti ai quali richiedere, anzi dai quali pretendere assistenza. Tale supporto si manifesta anche attraverso la possibilità di ricorrere ad assistenza medica, legale, giudiziale, di usufruire di strutture (c.d. rifugi) nelle quali le vittime possono trovare accoglienza.<sup>175</sup>

La *Bozza ufficiale* si propone di offrire delle indicazioni di massima alle autorità - dalla polizia alla magistratura - in modo che abbiano cognizione su come agire in questi casi (ad esempio condurre degli interrogatori separati, farsi carico di raccogliere le prove, agire con celerità ecc.).

Il legislatore articola poi in dieci norme la tutela dell'integrità fisica e morale della vittima nel capo dedicato agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, riconoscendone dunque l'importanza, ma escludendo contestualmente taluni aspetti che, alla luce delle *Linee guida della CSP* e della *Proposta di bozza degli esperti*, sarebbero potuti essere ricompresi nella normativa *ad hoc* (la distinzione tra le tipologie di ordini di protezione, il loro contenuto, l'esecuzione, la revoca ecc.).

Sebbene la bozza ufficiale abbia un indiscusso valore dal punto di vista della lotta alla violenza domestica, soprattutto come espresso riconoscimento da parte del governo della gravità di tale fenomeno che si estende oltre le mura domestiche investendo la società stessa, tuttavia il legislatore tralascia di regolare numerose

---

<sup>173</sup> Le sanzioni verranno comminate qualora tale omissione abbia causato gravi conseguenze per la vittima che si sarebbero potute evitare con la denuncia.

<sup>174</sup> Articolo 39 della *Bozza ufficiale*.

<sup>175</sup> Articoli 15, 18, 21 della *Bozza ufficiale*.

questioni. Nello specifico i limiti che alcuni esperti hanno già sollevato riguardano in particolare la definizione di violenza domestica<sup>176</sup> (nella quale non vi è un riferimento espresso agli abusi sessuali e a quelli economici, l'esclusione delle coppie non sposate, divorziate, conviventi ecc.), e quelli legati agli aspetti più propriamente procedurali.

Non è chiaro, dunque, in che modo, qualora la bozza venisse trasfusa in un testo di legge, tali lacune verranno colmate. Due le ipotesi che in questa sede si intendono suggerire: la prima potrebbe concretizzarsi nella successiva adozione di un'interpretazione della Corte Suprema del Popolo al fine di chiarire tutti i punti lasciati in sospeso dalla bozza; la seconda invece potrebbe essere un rimando alle Linee guida della CSP, le quali però attualmente sembrerebbero soprattutto in materia di ordinamenti di protezione palesare delle incongruenze con la bozza ufficiale. Tuttavia trattandosi ancora di un documento provvisorio tali ipotesi potrebbero essere confutate dalla versione definitiva che verrà promulgata nei prossimi mesi.

---

<sup>176</sup> *China Drafts Its First Domestic Violence Law, but Rights Advocates Say It Falls Short*, in <http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/11/28/china-drafts-its-first-domestic-violence-law-but-rights-advocates-say-it-falls-short/>, ultimo accesso 28 novembre 2014.

## **PARTE SECONDA**

## II.1. QUANDO LA CRISI CONIUGALE È CAUSATA DALLA VIOLENZA DOMESTICA: IL DIVORZIO QUALE RIMEDIO

Nel contesto cinese, ove non esiste ancora una normativa *ad hoc* per contrastare la violenza domestica, il ricorso al divorzio si inserisce nel disomogeneo panorama legislativo sulla materia come una delle possibili soluzioni alla quale la vittima può ricorrere, una sorta di ultimo rimedio, e unico in ambito civilistico.<sup>177</sup> Infatti, riassumendo uno schema elaborato dalla China Law Society, la vittima di violenza domestica si trova a dover scegliere tra mantenere o sciogliere il vincolo matrimoniale: se anche decidesse di divorziare, potrebbe sì ottenere la cessazione della condotta violenta e vessatoria, ma con il rischio di essere sottoposta a casi di ritorsione, anche definiti “violenza da separazione” (*fenshou baoli* 分手暴力), cioè l’abusante in seguito alla pronuncia di divorzio insiste nella sua condotta deviata. Nei casi in cui la vittima continua a subire gli abusi sia da sposata sia da divorziata, aumenta il rischio della ribellione nei confronti dell’aggressore mediante l’uso della violenza (omicidio).<sup>178</sup>

La vittima di violenza intrafamiliare di genere che presenti istanza di divorzio ha di per sé già maturato la consapevolezza dell’intollerabilità della convivenza e che il divorzio sia l’unica soluzione per porre fine a tale situazione. La decisione di divorziare non è tuttavia una scelta semplice per il soggetto che ha subito gli abusi. Si è più sopra sostenuto, infatti, come la vittima di violenza tema spesso di denunciare l’aggressore per il timore (oltre che di ritorsioni)<sup>179</sup> di una stigmatizzazione sociale; si è poi posta l’attenzione sulla circostanza della difficoltà di dimostrare il nesso causale fra la violenza denunciata e l’autore del fatto, specie nella prima fase di ricorso alle autorità di pubblica sicurezza, ai comitati dei residenti

---

<sup>177</sup> Gli ordini di protezione rappresentano anch’essi uno strumento civilistico, tuttavia sono, nel caso cinese, vincolati al divorzio.

<sup>178</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa, zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [[The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011, p. 158.

<sup>179</sup> “Chi intenda denunciare e chiedere il divorzio a causa degli abusi deve avere un piano in mente per non rischiare di tornare a casa dopo aver denunciato il marito dalla polizia e ottenere come risultato l’essere picchiata ancora più ferocemente” Intervista a Kim Lee, disponibile al sito del progetto della fotografa Olga Stéfatu: *Parched Homes, a multimedia exploration of domestic violence against women in China* (<http://www.parchedhomes.com>), ultimo accesso 14 agosto 2014.

e dei villaggi, essenziale per potersi dotare di elementi probatori che possano reggere in tribunale. Lo stesso organo della Pubblica Sicurezza che rappresenta uno dei primi attori ai quali la vittima deve rivolgersi per denunciare gli abusi, è non di rado percepito come l'ultima risorsa.<sup>180</sup>

Un caso di divorzio introdotto per ragioni di violenza domestica, peraltro, comporta per il tribunale un approccio tutto particolare rispetto ad un'istanza "ordinaria". In una controversia di natura familiare la relazione che intercorre tra le parti è tendenzialmente paritaria, cosa che non accade nei casi di violenza domestica: si pensi per esempio al caso di una violenza psicologica, specie se reiterata, allorché la vittima debba dedurre (e provare) - quale ragione dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale - una condotta nei propri riguardi subdola e priva di manifestazioni esteriori. In questi casi non sempre i giudici hanno gli strumenti necessari per percepirne i contorni, motivo per il quale devono ricorrere alla consulenza di psicologi anche solo per determinare se trattasi di violenza endofamiliare o meno. Anche nel caso di violenza fisica o sessuale il ricorso a percosse, minacce e intimidazioni, richiedono, per essere constatati, analisi scientifiche e ausili tecnici cui di norma non si ricorre negli ordinari casi di divorzio.<sup>181</sup>

Per venire incontro alle difficoltà dei giudici nel determinare la sussistenza della violenza domestica, soprattutto quand'essa non si presenta nella sua forma più riconoscibile (quella comprovata da certificati medici e verbali di polizia), la Corte Suprema del Popolo è intervenuta attraverso il documento *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014, ove le minacce e i comportamenti intimidatori vengono annoverati nella categoria di violenza. Il primo dei dieci casi<sup>182</sup> concerne un divorzio su istanza della moglie (Zheng) presentato a seguito di un

---

<sup>180</sup> Hai-Ching Yang, *op.cit.*, p. 251.

<sup>181</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, p. 5.

<sup>182</sup> 案例 2 郑某丽诉倪某斌离婚纠纷案, 威胁作为一种家庭暴力手段的司法认定: 原告郑某丽与被告倪某斌于 2009 年 2 月 11 日登记结婚, 2010 年 5 月 7 日生育儿子倪某某。在原、被告共同生活期间, 被告经常击打一个用白布包裹的篮球, 上面写着“我要打死、打死郑某丽”的字句。2011 年 2 月 23 日, 原、被告因家庭琐事发生争执, 后被告将原告殴打致轻微伤。2011 年 3 月 14 日, 原告向法院提起离婚诉讼, 请求法院依法判令准予原、被告离婚; 婚生男孩倪某某由原告抚养, 抚养费由原告自行承担; 原、被告夫妻共同财产依法分割; 被告赔偿原告精神损失费人民币 30000 元。

episodio di violenza che aveva provocato alla vittima delle lesioni superficiali. Dalle indagini svolte durante il procedimento di divorzio<sup>183</sup> è emerso che il marito spesso colpiva un pallone da basket che aveva rivestito con un sacchetto di stoffa sul quale era riportata la scritta: “我要打死、打死郑某丽” (*Io voglio ammazzare di botte, ammazzare di botte Zheng*), generando nella vittima una sensazione di costante paura nei confronti del marito. Oltre al divorzio, il tribunale ha dunque deciso di affidare il figlio all'attore (Zheng) stabilendo una somma di 30.000 renminbi come risarcimento morale.

L'accertamento della sussistenza di una situazione di disequilibrio tra le parti, in cui spesso il colpevole di abusi mantiene il controllo della vittima sotto il profilo psicologico, è quindi un presupposto imprescindibile affinché il tribunale possa successivamente determinare anche la linea da adottare circa il mantenimento, l'affidamento dei figli minori, la divisione dei beni comuni oltre che nel riconoscimento del diritto, o meno, ad ottenere un risarcimento del danno e del suo ammontare.

Il tribunale dovrà poi accertare se gli abusi nei confronti del coniuge siano la causa del deterioramento dell'*affectio maritalis*, per ricondurre correttamente l'istanza di divorzio nell'alveo della disciplina stabilita dall'articolo 32 della Legge sul Matrimonio, ovvero se il fatto debba ascrivere a una previsione squisitamente penalistica, che non compete al giudice civile, il tutto sul presupposto del principio dispositivo, ovvero che dev'essere l'istante a corredare la domanda di divorzio per violenza domestica delle prove utili a dimostrare d'averla subita, circostanza che consente alla vittima di poter accedere all'istituto del risarcimento del danno *ex art.* 46 della Legge sul matrimonio del 2001.

Inoltre la scelta della vittima di non avvalersi degli strumenti giuridici di ristoro messi a disposizione dall'ordinamento, decisione dettata principalmente dal desiderio di allontanare da sé le violenze il più velocemente possibile, potrebbe favorire una soluzione nella quale l'autore degli abusi non percepirà adeguatamente la gravità della sua condotta, oltre ad aumentare le probabilità della reiterazione del

---

<sup>183</sup> In questo caso era stato notato un cambiamento di atteggiamento nella vittima durante una delle udienze nel momento in cui in aula si erano uditi dei rumori provenienti dall'esterno, dall'adiacente campo di basket. Il rumore del pallone aveva risvegliato nella donna il ricordo delle minacce del marito (CHEN Min, op. cit., p.88).

reato nel caso di seconde nozze,<sup>184</sup> trasformando il procedimento giudiziale in uno strumento con il quale violare i diritti e gli interessi della vittima.<sup>185</sup>

Le caratteristiche proprie dei casi che trattano episodi di violenza domestica hanno portato alcuni tribunali alla decisione di istituire delle corti che si occupino esclusivamente di tali controversie (*jiatingbaoli zhuanmen fating* 家庭暴力专门法庭). Il tribunale del distretto Yuhua della città di Shijiazhuang nella provincia dello Hubei ha elaborato quattro principi da seguire nelle vertenze che riguardino gli abusi familiari:<sup>186</sup>

- a) il principio di priorità (*youxian yuanze* 优先原则): dare la priorità ai casi di violenza domestica;
- b) il principio della tempestività (*jishi yuanze* 及时原则): emettere, notificare, far eseguire la sentenza in tempi brevi;<sup>187</sup>
- c) il principio della velocità (*congkuai yuanze* 从快原则): incoraggiare procedimenti veloci e sanzioni severe per l'abusante;
- d) il principio di "risposta alla vittima" (*qingxie yuanze* 倾斜原则): dare la precedenza alla tutela degli interessi della vittima (beni, risarcimento ecc.).

Infine poiché il livello di comprensione delle dinamiche insite nella violenza domestica non è ancora molto elevato in ambito giudiziale, assume una forte valenza l'intervento di specialisti<sup>188</sup> che possano affiancare il tribunale e le parti, specie in una fase iniziale.

L'attenzione posta su questo tema da molteplici attori, dai tribunali coinvolti nella sperimentazione delle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo del 2008* alle ong che si occupano di prevenzione alla violenza domestica, dimostra che lentamente sta maturando la consapevolezza che questi casi debbano essere gestiti prestando

---

<sup>184</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, p. 143.

<sup>185</sup> *Ibidem*.

<sup>186</sup> LÜ Pin 吕频, *Zhongguo fanjiatingbaoli xingdong baogao* 中国反家庭暴力行动报告 [Report sulle attività di prevenzione alla violenza domestica in Cina], Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing, 2011, p. 18-19.

<sup>187</sup> Il principio della tempestività è stato ribadito anche all'articolo 22 della *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica*.

<sup>188</sup> Per specialisti s'intendono esperti in varie discipline: psicologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, poliziotti ecc.

attenzione a diversi elementi e con una sensibilità e professionalità che richiedono uno sforzo da parte dell'intera società.

## II.2. L'ONERE DELLA PROVA IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA: L'INSOSTENIBILE PESO PER LE VITTIME

Sebbene possa apparire pleonastico ribadire il fatto che in un processo le parti devono fornire al giudice le prove in ossequio al principio dispositivo *shei zhuzhang shei juzheng* 谁主张谁举证 (colui che sostiene un fatto, deve provarlo), non lo è quando si discute di casi che coinvolgono abusi familiari. Dal momento che solo le violenze che esitano in traumi sono rilevabili sotto il profilo medico-legale a partire da una lesione accertabile ad occhio, più arduo è dimostrare una sofferenza psicologica o di qualsiasi altra natura non direttamente rilevabile (plagio, coercizione psicologica) tale da annientare la capacità difensiva della vittima, annullandone ogni strategia.

A ciò si aggiunga la tradizionale ritrosia della polizia<sup>189</sup> (ma un tanto può estendersi anche ai comitati dei residenti urbani o a quelli di villaggio) nel conferire con immediatezza valore alla denuncia della vittima e di fronte alla quale viene spesso sminuita la portata dell'evento denunciato, sostenendone *ex adverso* l'occasionalità.

Sotto il profilo processuale, tale difficoltà in capo a chi subisce l'abuso di preconstituirsì, fin dalla fase di denuncia, elementi di prova da poter utilizzare nel successivo giudizio potrà far dubitare il tribunale non solo dell'esistenza del fatto denunciato, ma anche della sua attribuibilità al responsabile, con la conseguenza che il giudice, posta la mancata dimostrazione del fatto giuridicamente rilevante, sarà

---

<sup>189</sup> La polizia dovrebbe svolgere un ruolo di prevenzione della violenza domestica dal momento che si tratta di un fenomeno che disturba l'ordine sociale, così come essa può rivestire un'importante funzione nel raccogliere le prove e nel potere di comminare sanzioni amministrative (ZHAO Ying 赵颖, "Guanyu jiabao anjian renshenbaohu cuoshi shishi zhong jingchaquan de quanxian ji xingshi de sikao" 关于家暴案件人身保护措施实施中警察权的权限及行使的思考 [Reflections on the Police's Discretionary Power and Exercise of Power in Implementing Habeas Corpus Measures in Domestic Violence Cases], in Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆, *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione], pp. 13-14).

costretto ad applicare, quale criterio di decisione, la sola regola dell'onere della prova, con la relativa soccombenza della vittima.<sup>190</sup>

Sul presupposto che sono numerosi i casi in cui, per le vedute ragioni intrinseche al fenomeno della violenza endofamiliare, il rischio di soccombenza per mancata prova è elevato, alcuni studiosi si sono diffusi intorno alla possibilità di attenuare il principio dell'onere della prova, talvolta rigorosamente applicato, specie nei casi in cui seppure la vittima avesse comunque documentato il nesso fra l'evento e l'agente a mezzo del verbale della polizia, il referto dell'ospedale, le testimonianze di altri soggetti tali evidenze non sono state valutate dal tribunale sufficienti dal momento che il presunto responsabile sosteneva la propria estraneità ai fatti.<sup>191</sup> Secondo tali studiosi si tratterebbe - esclusivamente nei casi di violenza domestica - di rompere l'equazione "mancata prova=soccombenza", specie nei casi in cui il responsabile della violenza adotti un contegno processuale meramente passivo (ossia nei casi in cui non tenti nemmeno di provare il contrario di quanto sostenuto dalla vittima), con una sorta di inversione dell'*onus probandi*, ponendolo in capo all'accusato.<sup>192</sup>

Un tanto potrebbe ottenersi applicando ai casi di violenza domestica lo standard probatorio del codice di procedura civile del "*più probabile che non*",<sup>193</sup> (优势证据标准 *youxian zhengju biaozhun*) cioè della preponderanza dell'evidenza (o "*probabilità prevalente*"), in luogo di quello penalistico del "*oltre ogni ragionevole*

---

<sup>190</sup> Si osservi in ogni caso che nei casi in cui non ci siano norme specifiche e non sia possibile dedurre diversamente come procedere alla ripartizione dell'onere probatorio l'articolo 7 del testo della Corte Suprema del Popolo su *Alcune norme sulle prove nei procedimenti di diritto civile* autorizza il giudice a formare il proprio convincimento attingendo ai criteri di imparzialità e onestà (*gongping yuanze he chengshi xinyong yuanze* 公平原则和诚实信用原则).

<sup>191</sup> CHEN Min 陈敏, "Guanyu jiating baoli rending nan de sikao" 关于家庭暴力认定难思考 [Riflessione sulla difficoltà di determinare la violenza domestica], in *Falü shiyong*, 2009, pp.76-79.

<sup>192</sup> Articolo 81 della proposta di bozza della Legge della China Law Society.

<sup>193</sup> L'articolo 64 della Legge di procedura civile della RPC enuncia il principio: "*La parte è responsabile del provvedere a fornire le prove di ciò che sostiene*". Il comma 2 dell'articolo 64 inoltre stabilisce che: "*qualora la parte non sia in grado di raccogliere autonomamente le prove per ragioni oggettive, il tribunale deve indagare e raccogliere le prove*". L'articolo 2 di *Alcune disposizioni della Corte Suprema del Popolo sulle prove nei procedimenti civili* prevedono: *le parti interessate sono tenute a presentare la prova dei fatti che loro intendono dimostrare attraverso le allegazioni o i fatti che le allegazioni della controparte intendano confutare. Qualora una parte non produca prove o le prove prodotte non siano sufficienti a dimostare i fatti sui quali le allegazioni si basano, la parte alla quale è in capo l'onere della prova deve assumersene le conseguenze sfavorevoli*.

dubbio”,<sup>194</sup> <sup>195</sup> così come del resto contemplato nelle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica del 2008*: tale documento - pur non avendo forza di legge - suggerisce di coniugare, appunto, il principio civilistico del “più probabile che non”, deduzioni logiche (*luoji tuili* 逻辑推理) e massime di esperienza (*jingyan fazze* 经验法则), alleggerendo in questo modo l’oneri della prova in capo alla vittima di violenza.

La *Proposta di bozza degli esperti della China Law Society* ritiene invece che allo standard probatorio della probabilità prevalente debba essere preferito - in tema di violenza endofamiliare - il meno rigoroso *putongren buo beliren de biaoqun* 普通人或合理人的标准 (lo standard della gente comune e della persona razionale).<sup>196</sup> L’articolo 80 della bozza infatti stabilisce:

*(Se) l’attore di un processo civile per violenza domestica fornisce (le) prove che dimostrano le ragioni di ciò che sostiene o controbatte alla stregua del comune sentire di una media persona normale e razionale [lett. fintantochè è in grado di far sì che una terza persona normale e razionale ritenga autentico ciò che sostiene] il tribunale del popolo allora deve ritenere che i fatti siano realmente accaduti e (secondo le prove) assumere una decisione.*<sup>197</sup>

La scelta di tale criterio da parte del gruppo di esperti investe il giudice di una funzione che non gli sarebbe propria, cioè quella di “sostituto” della funzione di una giuria popolare, un soggetto che deve valutare i fatti tenendo in considerazione il contesto sociale in cui essi si sono svolti (e quindi, per esempio, ponendo a base della sua decisione nozioni di comune esperienza, quali le tradizionali discriminazioni nei confronti delle donne quale gruppo sociale svantaggiato).<sup>198</sup>

---

<sup>194</sup> Chen Min 陈敏, “Guanyu jiating baoli rending nan de sikao” 关于家庭暴力认定难思考 [Riflessione sulla difficoltà di determinare la violenza domestica], in *Falü shiyong* 法律适用, 2009, pp.76-79.

<sup>195</sup> Non appaia ultroneo qui riferirsi alla distinzione fra i due sistemi che ne fa la Corte del Diritto italiana (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7554), e commentata dall’avv. Sabrina Cestari in <http://www.laprevidenza.it/notizie/diritto-sanitario/nesso-causale-in-materia-civile-regola-probatoria-principio-della-probabilita-prevalente-preponderanza-dell-evidenza-e-standard-di-certezza-probabilistica-cassazione-civile-sez-iii-15-maggio-2012-n-7554-sabrina-cestari#sthash.z7A1L7V6.dpuf>, ultima consultazione 29 agosto 2014.

<sup>196</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa, zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011, p. 343.

<sup>197</sup> 家庭暴力民事诉讼的原告, 对其主张或者抗辩, 提出证据证明、说明其主张或者抗辩理由的真实存在, 只要能使一个正常的、理智的第三人认为其主张或者理由真实存在的, 人民法院即应认为其真实存在, 作为判断的依据。

<sup>198</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa...*, p.344.

L'adozione di questo standard inoltre ben si potrebbe inserire negli obiettivi di una legge sulla prevenzione della violenza domestica di ridurre l'*onus probandi* in capo alla vittima e di proteggere i diritti di chi subisce violenza domestica.<sup>199</sup>

Vi è l'eco di due principi processual civilistici italiani: quello stabilito dall'art. 115, co. 2, c.p.c., che contiene un temperamento del principio dispositivo allorché prevede che il giudice possa porre a fondamento della decisione (in luogo o in addenda alle prove prodotte) le nozioni di fatto che rientrano nella sua comune esperienza di uomo medio, comune, in quel determinato periodo storico e quello delle presunzioni, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, qualora fra i due sussista anche solo un rapporto di probabilità logica secondo un criterio di normalità e verosimiglianza del fatto da provare, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*<sup>200</sup> attribuendo all'altra parte l'onere di provare il contrario.

Gli studiosi ritengono che al fine di favorire la vittima sia necessario talvolta lo spostamento dell'onere della prova dall'attore al convenuto: una volta che il primo ha soddisfatto l'onere probatorio, il giudice può decidere di rimettere all'altro l'onere di discolarsi e, qualora non sia in grado di confutare le prove dell'attore, il tribunale può pronunciarsi a favore della vittima. L'inversione dell'onere della prova fa sì che non sia la parte che ha subito la violenza a dimostrare il fatto, ma sia il presunto colpevole a fornire le prove che lo scagionino, conferendosi così massimo rilievo alle dichiarazioni della vittima.

La circostanza che si neghi l'applicabilità dello spostamento dell'onere della prova ai casi di natura civile di violenza domestica<sup>201</sup> non tiene in considerazione la peculiarità degli abusi familiari che, verificandosi tra le mura di casa, difficilmente si

---

<sup>199</sup> *Ibidem*, p.344.

<sup>200</sup> Così, inter alia, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=51716>, ultimo accesso il 29 agosto 2014, in cui si citano: Cass. n. 2394/2008, Cass. n. 8255/2008, Cass. n. 6549/2008, Cass. n. 16993/2007, Cass. Lav. n. 154/2006, Cass. n. 26081/2005, Cass. n. 23079/2005, Cass. n. 13169/2004, Cass. n. 11196/2003, Cass. n. 4472/2003, Cass. n. 4/2003, Cass. n. 9884/2002, Cass. n. 6340/2002, Cass. n. 4168/2001, Cass. n. 15266/2000, Cass. n. 2605/2000, Cass. n. 9782/1999, Cass. n. 2700/1997, Cass. Sez. Un. n. 9961/1996, Cass. n. 701/1995, Cass. n. 564/1995, Cass. n. 10613/1994, Cass. n. 6954/1994, Cass. n. 1009/1994, Cass. n. 9583/1992, Cass. n. 7189/1992, Cass. n. 9717/1991, Cass. n. 644/1990, Cass. n. 4878/1989, Cass. n. 1621/1989, Cass. n. 1787/1987, Cass. n. 4376/1982, Cass. n. 1301/1982, Cass. n. 597/1981.

<sup>201</sup> La fattispecie non rientra, infatti, negli otto casi in cui è possibile spostare l'onere probatorio previsti dall'articolo 4 delle *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili*.

svolgono alla presenza di testimoni e, anche allorquando ciò avvenga, non sempre essi sono disposti a testimoniare per paura o per altre ragioni.<sup>202</sup> Inoltre la testimonianza di un componente della famiglia spesso viene considerata inattendibile dai giudici perché si ritiene che non abbia la necessaria terzietà. Raramente poi avviene che il convenuto si dichiari colpevole;<sup>203</sup> qualora ciò accadesse, secondo le *Linee guida della Corte Suprema del Popolo*,<sup>204</sup> il pentimento o la promessa in forma scritta o orale prima dell'udienza possono costituire prova concreta della sussistenza della condotta violenta. Inoltre tale pentimento se non accompagnato da un comportamento concreto di rimorso potrebbe essere interpretato come un segnale da parte del responsabile di violenza di un ulteriore tentativo di voler imporre il proprio controllo sulla vittima. In questi casi il tribunale non ravviserà né la possibilità di riconciliazione fra i coniugi né un indice di ravvedimento del colpevole,<sup>205</sup> soprattutto se quest'ultimo giochi d'azzardo, beva, faccia uso di sostanze stupefacenti o sia dedito ad altre condotte c.d. degeneri.

Nel testo della *Bozza Ufficiale* il riferimento alla questione delle prove è minimo e rinvenibile all'articolo 23, il quale si limita a stabilire che nei casi di natura civile di violenza domestica il tribunale deve ripartire in modo ragionevole la responsabilità dell'onere della prova e qualora la vittima per ragioni oggettive non sia in grado di raccogliere materiale probatorio, sarà il tribunale a occuparsene.

Per quanto concerne i testimoni, non di rado gli unici che assistono agli episodi di violenza sono proprio i figli. Sulla possibilità di conferire valore probatorio alla deposizione dei minorenni<sup>206</sup> nelle *Linee Guida della Corte Suprema* ci si è affidati all'esperienza giapponese e taiwanese secondo cui è idonea ad assurgere a prova persino l'audizione di un bambino di (almeno) due anni di età. Tuttavia nel valutare il valore probatorio di tale deposizione è necessario tenere da conto la possibile influenza esercitata da uno o da entrambi i genitori e in ogni caso bisogna

---

<sup>202</sup> CHEN Min 陈敏, "Guanyu jiating baoli rending nan de sikao" 关于家庭暴力认定难思考 [Riflessione sulla difficoltà di determinare la violenza domestica], in *Falü shiyong*, 2009, pp.76-79.

<sup>203</sup> *Ibidem*.

<sup>204</sup> Articolo 42 delle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo*.

<sup>205</sup> In passato e in molti tribunali ancora oggi accade che nei divorzi su istanza di parte se il coniuge non è d'accordo, il giudice nel suo ruolo educativo tenta di riconciliare la coppia. Nei casi di violenza domestica tale decisione può comportare un grave pregiudizio per la vittima.

<sup>206</sup> Si veda anche l'articolo 53 comma 2 di *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili: The persons with no capacity for civil conduct or the persons with limited capacity for civil conduct who are suitable for the facts to be affirmed in terms of age, intelligibility or mental health may be witnesses*.

adottare delle misure per evitare che la sua escussione abbia effetti dannosi sul suo equilibrio psico-fisico.<sup>207 208</sup>

Sebbene, come si è dimostrato, i casi di divorzio per violenza domestica presentino notevoli criticità dal punto di vista dell'onere probatorio, tuttavia l'attenzione degli esperti e della Corte Suprema del Popolo si sta concentrando verso una maggiore apertura nei confronti della vittima attraverso l'alleggerimento dell'onere affinché esso diventi un peso sempre più sostenibile e non un ostacolo all'ottenimento della tutela e della giustizia, e al normale svolgimento del processo.

### II.3. L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI E IL DIRITTO DI VISITA IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA

Sul presupposto che il divorzio dei genitori provochi effetti potenzialmente dannosi sui figli, specie i minori, incidendo sul loro equilibrio psicologico, i tribunali sono generalmente più propensi a decidere la crisi coniugale nel senso di preservare il nucleo familiare piuttosto che sancirne lo sgretolamento. Tuttavia, specialmente nei casi di violenza endofamiliare, tale scelta apparentemente protettiva non va sempre a vantaggio del minore, che si troverà a vivere in una situazione di continua tensione e in un clima di paura che può recare parimenti dei danni al suo sviluppo psico-fisico: una famiglia nella quale il minore assiste continuativamente a liti violente tra i genitori può causare ancora più danni<sup>209</sup> di quelli derivanti dallo scioglimento del vincolo, esponendolo inoltre al rischio di subire abusi.<sup>210</sup>

Un ulteriore elemento di criticità, in riferimento all'affidamento dei figli, si rinviene allorché – riconosciuto il diritto ad ottenere il divorzio per causa di violenza – la legge prevede che il figlio, che abbia compiuto i dieci anni, possa esprimere la

---

<sup>207</sup> Articolo 43 delle *Linee guida della Corte Suprema del Popolo*.

<sup>208</sup> La *Bozza ufficiale* prevede che nel caso di interrogatori dei minori condotti dalla pubblica sicurezza si debba evitare di recare danno al minore e che il colloquio debba avvenire alla presenza del rappresentante legale o qualora quest'ultimo sia l'abusante, di un parente maggiorenne o altri soggetti (personale della scuola, delle organizzazioni di base ecc.).

<sup>209</sup> C.d. violenza "assistita" (si veda ONDEI Giuseppe, *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*, 2012, p.6, disponibile al sito [http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012\\_05\\_11\\_relazione-giuseppe-ondei.pdf](http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_11_relazione-giuseppe-ondei.pdf), ultimo accesso 15 settembre 2014), citando la stessa Convenzione di Istanbul.

<sup>210</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, p. 135.

preferenza sul genitore con il quale vuole vivere.<sup>211</sup> Qualora il minore esprima la sua opinione in favore del genitore responsabile di violenza, il giudice si troverà nella contraddittoria situazione di dover decidere se ratificare il volere del minore, o ignorarlo, affidandolo alla vittima,<sup>212</sup> come generalmente accade, salvo nei casi in cui tale persona non sia in grado di mantenerli o soffra di qualche grave malattia; seppure negli individui che hanno subito violenze si riscontri spesso un disturbo post-traumatico da stress, esso può tuttavia gradualmente migliorare senza pregiudicare l'affidamento. Per quanto appaia conforme a buon senso coinvolgere il minore (seppur ultradecenne) nella decisione, dovrà tenersi in conto che i minori potrebbero temere colui che ha perpetrato la violenza, ma nel contempo essere riluttanti dall'allontanarsi, interpretando la condotta deviata come espressione dell'esercizio di una forte autorità, addirittura attrattiva,<sup>213</sup> che da una parte può spingere il minore ad identificarvisi, considerando la violenza una condizione normale all'interno di un contesto matrimoniale, dall'altra a temerlo tanto da non osare ribellarsi.

Inoltre l'affidamento al genitore colpevole di atti di violenza può comportare dei rischi in quanto i minori potrebbero a loro volta diventare obiettivo degli abusi, oppure sviluppare in futuro atteggiamenti simili nei confronti del partner.

Altro aspetto da soppesare, nell'affidamento del minore, è che tale istituto può anche essere utilizzato dal colpevole come strumento per continuare a esercitare il dominio sulla vittima anche successivamente al divorzio.

In ossequio all'articolo 16 comma 2 dell'*Opinione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'affidamento dei figli nei casi di divorzio trattati dai tribunali del popolo* del 1993 il giudice su istanza di parte può decidere di modificare l'affidamento in caso si verificano maltrattamenti sui minori.

Qualora i figli siano affidati alla vittima, l'altro genitore può esercitare il proprio diritto di visita, che può essere sospeso su richiesta del genitore affidatario se il diritto viene esercitato per continuare a mantenere il controllo, minacciare e molestare la vittima (art. 66 delle *Linee Guida*). Anche la Legge sul matrimonio

---

<sup>211</sup> 最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见的第五条规定。

<sup>212</sup> CHEN Min, *op. cit.*, p. 138-139.

<sup>213</sup> Si tratta della c.d. "identificazione con l'aggressore", o "Sindrome di Stoccolma".

prevede la revoca del diritto di visita qualora sia valutato dannoso per la salute del figlio.<sup>214</sup>

Per evitare un utilizzo improprio del diritto di visita il tribunale può - nella sentenza o nel verbale di mediazione - stabilire le modalità con le quali il genitore non affidatario deve esercitare tale diritto. In occasione della rotazione dell'affidamento, nel passaggio dei figli da un genitore all'altro si dovrà evitare l'incontro fra gli stessi, e stabilire un luogo nel quale essi possano sentirsi al sicuro (ad esempio organizzazioni governative o ong ecc.).<sup>215</sup>

A titolo esemplificativo è intervenuta anche la Corte Suprema che ha incluso tra i *Dieci casi modello* una controversia con la quale ha voluto porre l'attenzione sulla priorità della tutela degli interessi del minore in un divorzio per violenza domestica.<sup>216</sup> In questo caso la moglie, in seguito a ripetuti episodi di abusi perpetrati sia nei suoi confronti che verso i due figli minorenni, ha deciso di presentare istanza divorzio<sup>217</sup> presso il tribunale dopo essersi allontanata dal tetto coniugale, richiedendo l'affidamento della prole. Il giudice, nonostante il marito con acconsentisse al divorzio, continuasse a sostenere la sussistenza dell'*affectio coniugalis* e negasse la condotta violenta, ha pronunciato la sentenza di divorzio e affidato i figli alla moglie adducendo le seguenti motivazioni:

子女罗某蔚、罗某海数次目睹父亲殴打母亲，也曾直接遭受殴打，这都给他们身心造成严重伤害，同时也可能造成家庭暴力的代际传递。为避免罗某蔚、罗某海继续生活在暴力环境中，应由李某娥抚养两个子女 [...]

*I figli Luo Xwei e Luo Xhai hanno assistito più volte alle scene di violenza del padre nei confronti della madre e loro stessi hanno subito degli abusi direttamente. Questa situazione ha procurato in loro dei gravi danni sia fisici sia morali che, allo stesso tempo, possono ripercuotersi in futuro sulla loro condotta favorendo la reiterazione dei comportamenti*

---

<sup>214</sup> Articolo 38 comma 3, della Legge sul Matrimonio della RPC: qualora la visita del padre o della madre ai figli fosse dannosa alla salute psicofisica di questi ultimi, il Tribunale del Popolo, in base alla legge, sospende tale diritto; una volta cessata la ragione della sua sospensione, esso deve essere ripristinato.

<sup>215</sup> A Taiwan, nella città di Gaoxiong è stato istituito un tribunale per le cause che riguardano la famiglia e sui minori, dove al suo interno sono state allestite delle aree accoglienti per i bambini dedicate alle visite dei genitori non affidatari. <http://ksy.judicial.gov.tw/chinese/CP.aspx?s=375&n=10356#> ultimo accesso il 20 agosto 2014.

<sup>216</sup> 案例 4 李某娥诉罗某超离婚纠纷案—优先考虑儿童最佳利益。

<sup>217</sup> La vittima aveva già presentato istanza di divorzio una volta, poi ritirata dal momento che il marito l'aveva convinta a registrare il divorzio in forma consensuale, registrazione mai avvenuta.

*violenti. Al fine di evitare che la prole continui a vivere in tale ambiente, (il tribunale) ha deciso per l'affidamento alla madre [...]*

Il tribunale ha stabilito, inoltre, i termini per il diritto di visita che potrà essere esercitato dal padre la prima domenica di ogni mese a condizione di non bere alcolici nelle 12 ore precedenti all'incontro con i figli.

#### **II.4. LA DIVISIONE DEI BENI E IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA**

Il fenomeno della violenza intrafamiliare si riflette anche in tema di divisione dei beni conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Talvolta può succedere che il coniuge che ha subito gli abusi sia stato d'ausilio all'altro nell'avvio di una attività commerciale, gli abbia dato la possibilità di ricevere un'istruzione superiore oppure, più banalmente, si sia impegnato nella conduzione quotidiana della vita domestica. Non di rado, poi, a causa degli abusi subiti, la vittima è costretta ad assentarsi per lungo tempo dal posto di lavoro, con ciò potendo subire il licenziamento, con relativo danno economico diretto,<sup>218</sup> circostanze che devono essere soppesate nel determinare le modalità di divisione del patrimonio familiare al momento del divorzio.

Una suddivisione dei beni che tenga in considerazione questi fattori fungerà, infatti, anche come risarcimento per la vittima, tantoché proprio le *Linee guida della Corte Suprema* dispongono che alla vittima di violenza spetta una quota non inferiore al 70% dei beni in comunione, che deve essere incrementata sino alla soglia dell'80% qualora l'altro coniuge tenti di nascondere o trasferire il capitale comune al momento della divisione. In ogni caso la vittima di violenza non dovrà subire, a causa del divorzio per ragioni di violenza, una diminuzione del tenore di vita che poteva vantare in costanza di matrimonio.

Lo stesso articolo 24 della *Bozza ufficiale* sancisce in via generale ciò che le *Linee guida della CSP* stabiliscono in dettaglio, cioè che nei casi in cui il divorzio sia causato dalla sussistenza di una condotta violenta, il tribunale deve proteggere gli

---

<sup>218</sup> Una violenza che si eserciti sulla capacità lavorativa, peraltro, induce nella vittima un vissuto di menomazione, essendo quella lavorativa un'importante area di autorealizzazione e di espressione della propria personalità (cfr: Linee Guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, 2009, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=48540>, ultimo accesso 31 agosto 2014).

interessi della vittima nella divisione dei beni, nell'affidamento dei figli e con riguardo all'abitazione.<sup>219</sup>

\*

Per quanto concerne invece il risarcimento, oltre alle disposizioni generali<sup>220</sup> della sezione n. 3 del Capo VI dei *Principi generali di diritto civile del 1986* le quali dispongono che chi compie atti contro la persona debba risponderne a titolo di responsabilità civile, anche la Legge sul Matrimonio si fa carico di riconoscere il diritto al risarcimento per chi introduce domanda di divorzio la cui causa risieda nell'aver subito violenza (art. 46), senza specificare la tipologia di danno riconosciuto.

Sia i *Principi generali di diritto civile* che l'*Opinione della Corte Suprema sui Principi di diritto civile*<sup>221</sup> si esprimono inoltre nel senso che *chiunque violi l'integrità di una persona attraverso delle lesioni fisiche, deve risarcire le spese mediche e il mancato stipendio per l'assenza dal lavoro [...] (art. 119)*. Oltre al risarcimento per danno biologico, l'*Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo la determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili* del 2001 abilita chi ha subito pregiudizio a dedurre istanza di risarcimento per danni morali qualora si sia verificata una violazione del diritto alla vita, alla salute, al "corpo".<sup>222</sup>

Pertanto, la domanda di risarcimento prevista dalla Legge sul Matrimonio è proponibile soltanto in uno con l'istanza di divorzio, col che si desume che non sia consentito richiedere risarcimento alcuno - pure sul presupposto di aver subito violenza - in costanza di matrimonio. Inoltre l'*Interpretazione della Corte Suprema della Legge sul Matrimonio del 2001 (I)* stabilisce che qualora il tribunale respinga l'istanza di divorzio, anche la domanda di risarcimento subisce *de plano* la medesima sorte.

Inoltre, sebbene il risarcimento del danno faccia parte della responsabilità civile da fatto illecito, nel caso della violenza domestica bisogna tenere in considerazione il rapporto che intercorre tra le parti e dal momento che in Cina

---

<sup>219</sup> Articolo 24 della *Bozza ufficiale*.

<sup>220</sup> L'articolo 106 comma 2 dei *Principi generali di diritto civile* prevede che un cittadino o una persona giuridica che commetta un fatto illecito verso la proprietà statale o collettiva, la proprietà/i beni di una persona o la persona, risponda a titolo di responsabilità civile.

<sup>221</sup> Si vedano gli articoli dal 143 al 147 dell'*Opinione della Corte Suprema sui Principi Generali di diritto civile*.

<sup>222</sup> Articolo 1, comma 1, punto 1.

tradizionalmente la maggior parte delle coppie scelgono la comunione dei beni, se tale risarcimento avvenisse in costanza di matrimonio rischierebbe di gravare sul patrimonio comune dei coniugi, recando dunque una *deminutio* nei confronti della vittima.

Anche alla luce di tali contraddittorietà gli esperti<sup>223</sup> giudicano che le attuali norme sulla responsabilità civile per violenza domestica presentino ancora delle aree grigie che necessitano di ulteriori chiarimenti.<sup>224</sup>

## II.5. LA MEDIAZIONE IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati in Cina nelle dispute familiari è la mediazione, ritenuta dal governo la migliore soluzione con un elevato potere educativo nei confronti del colpevole. Non è un caso che la Legge sul Matrimonio rinvii il “primo intervento” *in primis* ai Comitati dei residenti urbani e del villaggio, ai comitati di mediazione e solo dopo alla Pubblica Sicurezza. Quest’ultima poi raramente impone l’applicazione rigida di misure contro colui che ha perpetrato la violenza, limitandosi a “biasimare e educare” al fine di correggere la condotta deviata.<sup>225</sup> Anche le organizzazioni intermedie come i comitati o le associazioni di donne svolgono il loro ruolo attraverso un’opera di persuasione nei confronti del responsabile di violenza, di sicura riuscita almeno nei casi meno gravi. Il compito di queste organizzazioni tuttavia non è tanto quello di riconciliare le parti, quanto piuttosto quello di dissuadere il responsabile della violenza dalla reiterazione della condotta violenta.

---

<sup>223</sup> Gli esperti nella *Proposta di bozza* hanno suggerito come norma generale la seguente: 家庭暴力施暴人承担损害赔偿责任的, 应当以其个人财产进行支付。家庭暴力受害人因家庭暴力致死的, 家庭暴力受害人的近亲属有权请求施暴人支付本法第九十七条第一款规定的相关费用, 以及丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费等其他合理费用。家庭暴力受害人因家庭暴力遭受精神损害的, 有权请求精神损害抚慰金。家庭暴力受害人因家庭暴力导致死亡的, 其近亲属有权请求施暴人承担赔偿损失和精神损害抚慰金等民事责任。(art. 96)

<sup>224</sup> XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa, zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011, p. 395.

<sup>225</sup> PALMER M., “Patriarchy, Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence”, in N. Iu. ERPLYEVA, M. E. GASHI-BUTLER, J. E. HENDERSON (a cura di), *Forging a Common Legal Destiny, Liber Amicorum in honour of William E. Butler*, Londra, Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 2005, p. 800.

Si deve evidenziare peraltro che le vittime di violenza domestica sono restie a denunciare i fenomeni di abuso agli organismi che appartengono alla propria comunità; soprattutto nelle zone rurali, poi, tra i componenti dei comitati potrebbero esservi dei parenti dell'aggressore.<sup>226</sup>

Posto che l'articolo 31 della *Circolare del Ministero della Pubblica Sicurezza riguardo l'emanazione delle "Disposizioni su come la Pubblica Sicurezza debba gestire i casi che coinvolgono il reato di lesione"*<sup>227</sup> del 2005 esclude l'applicazione del ricorso alla mediazione nei casi in cui una persona ha ferito ripetutamente l'altra,<sup>228</sup> l'utilizzo dell'istituto della mediazione nei procedimenti giudiziari che coinvolgono la fattispecie della violenza domestica è discussa,<sup>229</sup> tant'è che le *Linee Guida della Corte Suprema del Popolo* ne suggeriscono l'applicazione solo in presenza di alcuni presupposti.<sup>230</sup> Secondo le *Linee Guida della CSP* tra i primi elementi al quale il giudice dovrà prestare attenzione nello svolgimento della mediazione è il rispetto del principio "la vittima non ha colpa" (受害人无过错 *shouhairesn wuguocuo*) evitando quindi di "riprendere" la vittima o instillare in essa il senso di colpa ("ho commesso qualcosa di sbagliato e

---

<sup>226</sup> Tuttavia, secondo uno studio i canali ai quali le vittime si rivolgono maggiormente in seguito alla violenza sono le associazioni delle donne (73,58 %), la polizia locale (71,7 %), i comitati dei residenti (69,81 %), i rappresentanti dell'Assemblea Nazionale del Popolo (16,98 %). (Su Guojing 苏国晶, "Dui funü zaoshou jiatingbaoli wenti de yi xie sikao" 对妇女遭受家庭暴力问题的一些思考 [Alcune considerazioni sulle questioni delle donne che subiscono violenza domestica], in Liu Xiaoxia 刘晓霞 e Wang Lili 王丽丽 (a cura di), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 [Studio sul combattere la violenza domestica], Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 2012, p. 203).

<sup>227</sup> Gong'anbu guanyu yifa "Gongajiguan banli shanghai anjianguiding" 公安部关于印发《公安机关办理伤害案件规定》的通知.

<sup>228</sup> Liu Lin 刘琳, "Lihun sunhai peichang susong chengxu shijiao de lilun kaocha" 离婚损害赔偿诉讼程序视角的理论考察 [Indagine teorica sul risarcimento dei danni del divorzio dal punto di vista della procedura] in Liu Xiaoxia 刘晓霞 e Wang Lili 王丽丽 (a cura di), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 [Studio sul combattere la violenza domestica], Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 2012, *passim*.

<sup>229</sup> Per una disamina su mediazione e violenza domestica si vedano gli studi di Salem P. e A.L.Milne, "Making Mediation Work in a Domestic Violence Case", in *Family Advocate* 17, n.3, 1995, pp. 34-38; Taylor A., *The Handbook of Family Dispute Resolution*, San Francisco, Jossey-Bass, 2002; Strang H. e J. Braithwaite (a cura di), *Restorative Justice and Family Violence*, New York, Cambridge University Press, 2002; Ver Steegh N. e K. Browe Olson, *Domestic Violence, Divorce and Mediation: Options, Discussions and Interventions*, 2004, <http://www.aals.otg/clinical12004/VerSteeghOlsonClinical104.pdf>; Wheeler L., *Mandatory Family Mediation and Domestic Violence*, in *Southern Illinois University Law Journal* 26, n.3, 2002, pp. 559-573; Krieger S., "The Dangers of Mediation in Domestic Violence Cases", in *Cardozo Women's Law Journal* 8, 2001.

<sup>230</sup> La condizione di sottomissione della vittima nei confronti dell'aggressore, soprattutto laddove gli abusi si protraggono da lungo tempo, può pregiudicare il raggiungimento di un accordo "paritario" *win-win*, favorendo l'autore delle violenze a scapito della vittima.

per questo devo essere picchiata” *zuocuo shi jiu gai da* 做错事就该打).<sup>231</sup> Dal momento che tra le parti esiste una situazione di disparità, il giudice deve cercare di riequilibrarla riducendo il più possibile l’influenza del colpevole nei confronti della vittima in modo da garantire a quest’ultima l’esercizio dei propri diritti in piena libertà, senza pressioni. Per questa ragione nel divorzio per violenza domestica mal si adatta la mediazione c.d. frontale (*mian dui mian tiaojie* 面对面调解) nella quale un semplice sguardo o delle osservazioni del presunto aggressore, che potrebbero apparire prive di significato, possono rievocare nella vittima sensazioni legate agli episodi di violenza; sarà dunque preferibile procedere con un ascolto separato delle parti evitando il confronto diretto (*bei kao bei tiaojie* 背靠背调解).<sup>232</sup> Il giudice non è il solo a poter condurre la mediazione: il tribunale, infatti, può richiedere l’intervento di altri attori in modo da costituire una sorta di mediazione su più livelli alla quale partecipino anche rappresentanti di organizzazioni che abbiano trattato il caso o conosciuto comunque la vicenda come i membri dell’Associazione delle donne o i comitati di mediazione.<sup>233</sup>

Su quali tecniche adottare nel procedimento di mediazione, la Corte Suprema del Popolo interviene con l’articolo 74 delle *Linee Guida* suggerendo di:

1. *stabilire l’ordine nel quale il giudice ascolterà le deposizioni delle parti;*
2. *controllare il contenuto di delle affermazione delle parti, prevenire e ammonire quando necessario comportamenti o discorsi intimidatori, come minacce, insulti ecc.;*
3. *decidere la durata delle deposizioni in base al principio del “sostenere la parte debole nei confronti di quella forte” (furuo yi qiang 扶弱抑强);*
4. *sostenere e incoraggiare la vittima all’esercizio dei suoi diritti;*
5. *esaminare il contenuto concreto dell’accordo di mediazione, informando la vittima dei suoi diritti qualora vi siano delle scorrettezze e allorquando la vittima insista nel mantenere tale accordo, verificare che non ci siano state pressioni o minacce da parte dell’abusante.*

---

<sup>231</sup> Articolo 70 delle Linee Guida della Corte Suprema del Popolo.

<sup>232</sup> *Ibidem*, articolo 72.

<sup>233</sup> *Ibidem*, articolo 73.

Qualora la mediazione abbia effetto, essa conduce a due esiti: alla riconciliazione (*tiaojie hebao* 调解和好) oppure a un divorzio mediato (*tiaojie libun* 调解离婚).

Il primo caso avviene qualora il colpevole si assume la responsabilità della propria condotta deviata, dimostrando di comprendere appieno la gravità delle conseguenze che discendono dal suo comportamento attraverso un atteggiamento di collaborazione durante il processo nel rispetto dei principi e dei regolamenti del tribunale.<sup>234</sup> Nel caso di un divorzio mediato il verbale di mediazione dovrà indicare puntualmente, oltre alle dichiarazioni di entrambe le parti, il responsabile della violenza domestica, il soggetto al quale debbano essere affidati eventuali figli, gli accordi relativi alla divisione dei beni comuni.

Tuttavia entrambi gli esiti possono andare a detrimento della vittima e a vantaggio dell'aggressore, giacché quest'ultimo, non di rado, non vuole il divorzio e auspica una riconciliazione in modo da poter continuare a esercitare il suo controllo sulla vittima; al contrario quest'ultima tramite il divorzio desidera allontanarsi dalla situazione nella quale si trova e in particolare da colui che le infligge gli abusi.<sup>235</sup>

Nel divorzio mediato è necessario, invece, tenere in considerazione la condizione di sottomissione nei confronti dell'abusante alla quale la vittima spesso è soggetta, tale da non permetterle di far valere i suoi diritti soprattutto in ambito patrimoniale. Inoltre per sua natura la mediazione conduce le parti a un compromesso in cui entrambe si fanno reciproche concessioni ognuna cedendo un tanto all'altra.<sup>236</sup>

Qualora il colpevole si assuma le sue responsabilità, e con il consenso della vittima, il giudice può decidere di interrompere il processo per sei mesi e di riprenderlo qualora l'aggressore reiteri la condotta violenta e vessatoria.

La mediazione, quindi, se condotta con le dovute precauzioni e avvalendosi anche di esperti può dare sicuramente dei risultati soprattutto in quei casi di violenza non grave.

---

<sup>234</sup> *Ibidem*, articolo 75

<sup>235</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, p. 139 ss.

<sup>236</sup> *Ibidem*.

## CAPITOLO III

### Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

4月9日, 李阳又发来短信扬言要杀了她。  
李金感觉人身安全受到威胁,  
后向法院提出了人身安全保护裁定申请。<sup>237</sup>

*Il 9 settembre Li Yang le spedì un altro messaggio  
nel quale manifestava l'intenzione di ucciderla.  
Kim Lee sentendosi minacciata,  
presentò poi al tribunale la richiesta di un ordine di protezione.*

**SOMMARIO:** 3.1. Introduzione. - 3.2. Gli ordini di protezione in Cina: fase sperimentale delle *Linee guida della CSP*. - 3.3. Cosa s'intende per ordine di protezione contro gli abusi familiari. - 3.4. I fondamenti giuridici degli ordini di protezione. - 3.5. Contenuto degli ordini protezione. - 3.6. Procedimento. - 3.6.1. Istanza. - 3.6.2. Il vaglio di ammissibilità e l'emissione dell'ordine di protezione - 3.6.3. Durata ed esecuzione degli ordini di protezione - 3.6.4. Rigetto, impugnazione e udienza per la revoca dell'ordine di protezione. - 3.7. Gli ordini di protezione nei casi di "violenza da separazione". - 3.8. Modelli.

#### 3.1. INTRODUZIONE

Tra gli aspetti di maggiore interesse del legame tra divorzio e violenza domestica, s'incardina la spinosa questione della protezione della vittima. La denuncia del comportamento persecutorio e vessatorio, se non adeguatamente inserito in un quadro di prevenzione e di tutela della vittima, rischia di non avere alcuna efficacia se non addirittura di scoraggiarne il ricorso per timore di ritorsioni.

Negli ultimi dieci anni molti Paesi hanno seguito l'esempio di Stati Uniti e Gran Bretagna introducendo nell'ordinamento giuridico lo strumento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale istituto ha natura civilistica dal momento che nasce dall'esigenza di tutela delle vittime, ma non necessariamente attraverso il ricorso a forme sanzionatorie di stampo penalistico ed è definito anche come una

---

<sup>237</sup> *Lihun anjian zhong jiatingbaoli de rending yu chuli* 离婚案件中家庭暴力的认定与处理 [riconoscere e gestire la violenza domestica nei casi di divorzio], 2013, in <http://www.chinalawinfo.com>.

*quasi civil-criminal legal construct*.<sup>238</sup> L'arresto e la detenzione dell'aggressore possono, infatti, spesso determinare dei danni di natura economica per il nucleo familiare, privandolo di una parte del reddito, così come non sempre la vittima cessa di nutrire dei sentimenti per il colpevole ovvero intende privare la prole di uno dei genitori.<sup>239</sup> L'ordine di protezione, così inteso, ben si inserisce in questa cornice consentendo alla parte che ha subito la violenza di poter richiedere al tribunale la cessazione della condotta pregiudizievole e allo stesso tempo di godere ancora dei diritti derivanti dall'unione matrimoniale.<sup>240</sup>

Si vedrà, invero, come in Cina la richiesta di un ordine di protezione, istituto adottato per la prima volta nel 2008 dalle Linee guida della CSP, sia attualmente vincolata all'istanza di divorzio.<sup>241</sup> L'adozione di tale documento in via sperimentale inizialmente in nove tribunali del Paese è stata dettata dalla crescente convinzione dell'efficacia degli ordini di protezione, soprattutto in base all'esperienza proveniente da altri ordinamenti. Sebbene, infatti, l'adozione del sistema degli ordini non garantisca l'effettiva cessazione della condotta persecutoria e vessatoria, tuttavia, soprattutto quando ulteriormente perfezionato, rappresenterà uno strumento di "ristoro" estremamente importante per la vittima.

### **3.2. GLI ORDINI DI PROTEZIONE IN CINA: LA FASE SPERIMENTALE DELLE LINEE GUIDA DELLA CSP**

Il numero di ordini di protezione emessi dal 2008 a oggi dai tribunali del popolo di livello inferiore, sia quelli designati per la sperimentazione delle *Linee guida della CSP* che quelli che hanno aderito su base volontaria successivamente, è in costante aumento, ma ancora basso in relazione ai numero di corti presenti in tutto

---

<sup>238</sup> RUNGE R.R., "An American Concept with Distinctly Chinese Characteristics: the Introduction of the Civil Protection Order in China", in *North Dakota Law Review*, vol. 88, p. 883.

<sup>239</sup> *Ibidem*.

<sup>240</sup> Francesca Maria Zanasi riprendendo lo studio del 2003 di Alberto Giulio Cianci sugli ordini di protezione afferma: *non è infrequente, quindi, che la vittima di violenza in famiglia preferisca ricorrere ai soli rimedi di ordine civile che percepisce come meno punitivi per l'aggressore rispetto alle iniziative giudiziarie di stampo penale* (Zanasi F.M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Teoria e pratica del diritto*, sez. I-141, Diritto e procedura civile, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 9).

<sup>241</sup> Tuttavia, secondo un sondaggio condotto dalla China Law Society e dall'American Bar Association la scelta di divorziare si trova al quarto posto, mentre al primo si posiziona la scelta di fermare la violenza, ma senza divorziare (XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhifa ,zhiduxing jiegou yanjiu* 家庭暴力防治法制度性结构研究 [[The Law on Prevention and Punishment of Domestic Violence - with Focus on Institutional Construction], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011, p. 158-159).

il Paese. Il tribunale del distretto Chong'an della città di Wuxi è stato il primo a emettere un ordine di protezione (*renshen anquan baohu caiding* 人身安全保护裁定), e a istituire una commissione di specialisti per i casi di famiglia ove siano riscontrabili episodi di violenza domestica (*sheji jiatingbaoli hunyin anjian zhuangjia weiyuanhui* 涉及家庭暴力婚姻案件专家委员会), composta da ventidue esperti tra psicologi, sociologi, giuristi, membri dell'associazione delle donne e della Pubblica Sicurezza, e un apposito collegio di giudici (*sheji jiatingbaoli hunyin anjian heyiting* 涉及家庭暴力婚姻案件合议庭).<sup>242</sup> Il primo ordine di protezione a Pechino è stato emanato dal tribunale del distretto di Chaoyang nel 2013 e ha avuto come soggetto destinatario passivo dell'ordine Li Yang, l'ideatore di "Crazy English", marito dell'americana Kim Lee. Da nove tribunali inseriti nel progetto di sperimentazione delle Linee guida della CSP nel 2008 si è già superata la soglia dei settanta.

### **3.3. COSA SI INTENDE PER ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI?**

Gli ordini di protezione sono delle misure di protezione emesse da un tribunale, su istanza di parte, con le quali il giudice ordina la cessazione di una condotta pregiudizievole e dispone altri provvedimenti atti a proteggere la vittima (allontanamento dalla casa coniugale, limitazione della libertà personale attraverso il divieto di avvicinarsi alla persona che si intende tutelare ecc.) aventi carattere personale e/o patrimoniale (tutela inibitoria, tutela risarcitoria).<sup>243</sup>

Come accennato, le *Linee guida della Corte Suprema del Popolo* per la prima volta nel quadro normativo cinese affermano la necessità, in materia di violenza familiare, dell'utilizzo di uno strumento giuridico che possa garantire la protezione della vittima e "un normale svolgimento del processo", con ciò esplicitando come la violenza eserciti i suoi effetti anche sull'asimmetria delle parti sotto il profilo

---

<sup>242</sup> Chong'an: fan jiabao youle "shengji ban" 崇安: 反家暴有了“升级版” [Chong'an: contro la violenza domestica c'è una "upgraded version"], in *Renmin fayuan bao* 人民法院报, 15 luglio 2012, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content\\_47703.htm?div=0](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content_47703.htm?div=0), ultimo accesso 10 settembre 2014.

<sup>243</sup> L'articolo 26 comma 1 delle Linee Guida della CSP definisce gli ordini di protezione come delle misure obbligatorie di natura civile, un provvedimento emanato dal tribunale al fine di proteggere la sicurezza personale della vittima di abusi familiari, della prole e dei parenti e garantire un normale svolgimento del processo.

processuale:

*nei procedimenti che riguardano casi di famiglia che coinvolgono violenza domestica, generalmente si riscontrano situazioni nelle quali sicurezza della persona è minacciata e controllata, così come esistono casi tipici di “violenza da separazione”, tali elementi influenzano negativamente il normale svolgimento del processo. Perciò, qualora il tribunale lo ritenga necessario può adottare delle misure di protezione della vittima tramite provvedimento, che comprendono misure obbligatorie civili, protezione della sicurezza della persona (protezione dell'integrità fisica) e dello svolgimento serio e imparziale del procedimento.<sup>244</sup>*

Dal momento che le *Linee guida della CSP* vincolano la richiesta dell'ordinanza restrittiva alla presentazione in tribunale dell'istanza di divorzio, presupposto ne è l'esistenza di un rapporto di coniugio. I provvedimenti il cui fine è quello di far cessare la violenza o di prevenirla presuppongono quindi il deposito della relativa istanza di divorzio nei 15 giorni successivi. Con un paragone con il sistema italiano, anche il giudice del divorzio (o della separazione) italiano è competente a disporre provvedimenti restrittivi del genere; diversamente, se tra le parti non pende un procedimento di separazione o divorzio l'istanza sarà introdotta ex art. 342 ter c.c.

La portata innovativa delle *Linee guida della CSP* rispetto al contesto nel quale s'iscrivono non è in discussione, ma il limite posto dal legislatore cinese rende potenzialmente inefficace il sistema di protezione dell'integrità della persona, dal momento che rende lo scioglimento del vincolo l'unica strada percorribile (sul piano civile) per la vittima nell'ipotesi di violenza familiare. Sebbene l'utilità di una protezione in fase pre o post divorzio sia indispensabile, dal momento che è stato dimostrato che spesso le esplosioni più forti di violenza occorrono proprio allorquando la vittima manifesta l'intenzione di voler porre fine al matrimonio o perdurano anche a seguito della pronuncia di divorzio, tuttavia il legislatore, circoscrivendo la richiesta esclusivamente a questi casi, non tiene in considerazione quelle che potrebbero essere le potenzialità di prevenzione di questo strumento.

Un segno di apertura e una maggiore flessibilità nell'applicazione degli ordini

---

<sup>244</sup> Articolo 23 delle Linee guida della CSP: 在设计家庭暴力的婚姻案件审理过程中，普遍存在受害人的 人身安全受威胁、精神受控制的情况，甚至存在典型的“分手暴力”现象，严重影响诉讼活动的正常进行。因此，人民法院有必要对被害人采取保护性措施，包括以裁定的形式的严肃性和公正性。

di protezione è tuttavia rinvenibile nella pratica giudiziale.<sup>245</sup> Ad esempio l'articolo 4 delle *Opinioni riguardo ad alcune questioni sulla gestione dei casi di matrimonio che coinvolgono episodi di violenza domestica (in fase di prova/sperimentazione)*, pronunciate dal tribunale del popolo di livello superiore, dal dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall'Associazione delle donne della provincia del Jiangsu,<sup>246</sup> prevede che sia possibile richiedere l'ordine di protezione qualora si rinvergano comportamenti violenti, non solo nei casi di divorzio, ma anche in quelli introdotti per mantenimento/sostegno (dei genitori), successioni, affidamento, mantenimento e adozione.<sup>247</sup>

A tal proposito è intervenuta anche la Corte Suprema del Popolo che tra i *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014 ha riportato una richiesta di ordine di protezione del quale il beneficiario era una minore. A seguito del divorzio dei genitori, avvenuto nel 2007, la minore era stata affidata al padre, trovandosi di fatto a dividere l'abitazione anche con la nonna e lo zio paterno; la bambina subiva le percosse, umiliazioni e probabilmente anche gli abusi sessuali da parte dello zio, mancando il padre assente per lavoro per lunghi periodi. La madre ha dunque richiesto al tribunale che fossero riviste le disposizioni relative all'affidamento e l'emissione di un ordine di protezione, allegando documentazione comprovante le lesioni. Il giudice ha dunque affidato la figlia alla madre ed ha emesso un'ordinanza di carattere inibitorio della durata di sei mesi.<sup>248</sup> In un altro caso, riportato nello stesso documento, il soggetto destinatario passivo dell'ordine era il figlio adulto e a richiedere l'intervento del tribunale era l'anziano genitore.<sup>249</sup>

---

<sup>245</sup> Secondo Runge si può notare una somiglianza tra l'attuale sistema degli ordini di protezione delle Linee guida della CSP, che ne limita il suo ricorso solo a coppie sposate o divorziate, con le prime normative in materia emanate negli Stati Uniti (Runge R.R., op. cit., p. 892)

<sup>246</sup> 关于依法处理涉及家庭暴力婚姻家庭案件若干问题的指导意见（试行） 江苏省高级人民法院 江苏省公安厅 江苏省妇女联合会

<sup>247</sup> 第四条 人民法院审理离婚、赡养、继承、抚养、扶养、收养案件时，当事人一方主张对方实施了家庭暴力行为，申请人民法院采取人身安全保护措施的，人民法院应当在收到当事人申请后48小时内进行审查。经审查，确认存在家庭暴力行为的，人民法院应当依法作出人身安全保护民事裁定书。

<sup>248</sup> 案例一 女童罗某某诉罗某抚养权纠纷案——人身安全保护裁定制止儿童虐待。2007年，原告余某某与被告罗某离婚，婚生女孩罗某某（2001年12月26日出生）由被告罗某抚养。2011年12月28日，原告向法院诉称，被告长期在外打工，女儿罗某某与祖母和大伯共同生活期间，罗某某经常遭受殴打和辱骂，且罗某某与离异的大伯同住一室，随时可能遭受性侵犯。原告向法院提供了女儿的伤情鉴定书及其要求与母亲共同生活的书信等证据，并请求法院判令变更女儿罗某某由原告抚养。诉讼过程中，罗某某向法院申请人身安全保护。

<sup>249</sup> 案例五 郝某某诉郝某华赡养纠纷案——人身安全保护裁定制止子女虐待老人。申请人郝某某与其妻王某某（已故）育有五个子女。现郝某某已丧失劳动能力，除每月的低保金320元外，无

La *Proposta di bozza degli esperti* della *China Law Society* in materia di misure di protezione non impone come requisito la presentazione dell'istanza di divorzio presso il tribunale e, diversamente da quanto previsto dalle *Linee guida della CSP*, estende anche ad altri soggetti la possibilità di presentare la richiesta di ordine di protezione per conto della vittima, anche in mancanza di cause oggettive ostative.<sup>250</sup> Possibilità che diventa un obbligo nel caso in cui siano le autorità ad essere a conoscenza della condotta pregiudizievole.

In linea, dunque, con quanto già avviene in alcuni tribunali e in base al documento della Corte Suprema del Popolo sopra citato, la *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica* ha esteso la possibilità di richiedere gli ordini di protezione contro gli abusi familiari anche nei casi introdotti per mantenimento/sostegno (dei genitori), successioni, affidamento, mantenimento e adozione ecc.<sup>251</sup> Tuttavia la mancanza di autonomia dell'istituto degli ordini di protezione, i quali anche nella bozza ufficiale sono vincolati a un ulteriore procedimento (entro 30 giorni pena la decadenza del provvedimento), riduce parte della sua efficacia come strumento di prevenzione.

### 3.4. I FONDAMENTI GIURIDICI DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

Partendo dal presupposto che le Linee guida della CSP non sono un testo che ha forza di legge, ma piuttosto uno strumento al quale i giudici (in particolare quelli dei tribunali designati per la sperimentazione) possono ricorrere qualora abbiano dei dubbi sulla gestione dei procedimenti che coinvolgono violenza domestica, non stupisce che esse non possano essere poste a fondamento giuridico del

---

其他经济来源，其日常生活需要子女照顾。申请人郝某某轮流在除被告郝某华之外的其他子女处居住生活。因其他子女经济情况一般，住房较为紧张，申请人郝某某遂要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。被申请人郝某华对原告郝某某提出的要求不满，经常用激烈言辞对郝某某进行言语威胁、谩骂，致使郝某某产生精神恐惧，情绪紧张。郝某某诉至法院，要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。经法院多次通知，被告郝某华仍不到庭应诉，反而对原告恫吓威胁，致使原告终日处在恐惧之中。原告遂在诉讼期间向本院申请人身安全保护裁定，要求法院采取措施，制止被告郝某华对郝某某威胁、谩骂侮辱行为。

<sup>250</sup> L'articolo 37 della proposta di bozza della *China Law Society* stabilisce che la vittima o altre persone fisiche, giuridiche o organizzazioni che siano a conoscenza dei fatti, col consenso della vittima, possono richiedere presso il tribunale l'ordine di protezione. Gli organi di Pubblica Sicurezza, le Procure del popolo o i comitati anti violenza domestica a conoscenza dei fatti devono richiedere l'ordine di protezione presso il tribunale.

<sup>251</sup> Articolo 27 della *Bozza Ufficiale*.

provvedimento.

Ciononostante, il fatto che il giudice non possa formalmente emanare un ordine di protezione sulla base delle *Linee guida* non significa che quest'ultime non trovino fondamento giuridico nelle leggi fondamentali della RPC e che dunque, in sede di giudizio, possano essere richiamate in luogo delle *Linee guida della CSP*. Già quest'ultime all'articolo 26 comma 2 rimandano alla Legge di procedura civile, nello specifico all'articolo 140, comma 1, punto 11 (ora articolo 154).<sup>252</sup>

In attesa che la *Bozza ufficiale* venga trasfusa in un atto avente forza di legge, la letteratura concorda nel riconoscere le fonti degli ordini di protezione ricavandoli: a) dalla Costituzione, b) dal diritto sostanziale, c) dal diritto processuale.<sup>253</sup>

#### a) Costituzione

Sebbene già l'articolo 49 comma 4 della Costituzione della RPC proibisca i maltrattamenti di donne, bambini e anziani,<sup>254</sup> ponendo qualsiasi scelta del tribunale destinata alla cessazione di tale condotta come “giuridicamente corretta”, il fondamento costituzionale degli ordini di protezione si rinviene nelle disposizioni di cui all'articolo 33 comma 3 della Costituzione il quale afferma che lo Stato ha il dovere di rispettare e proteggere i diritti umani.<sup>255</sup> Gli abusi familiari sono una violazione dei diritti umani fondamentali dei cittadini<sup>256</sup> e come tale lo Stato ha il dovere di contrastarli; dunque, il tribunale, attraverso l'emanazione degli ordini di protezione, non fa che adempiere quanto sancito nel testo costituzionale.<sup>257</sup>

---

<sup>252</sup> 第一百四十条 裁定适用于下列范围：（十一）其他需要裁定解决的事项。Articolo 140 della Legge di Procedura civile della RPC (2007), comma 1, punto 11: *i provvedimenti si applicano nei seguenti casi: (11) altre questioni che devono essere decise tramite provvedimento.*

<sup>253</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi People's Court Press, 2013, p. 57.

<sup>254</sup> 禁止破坏婚姻自由, 禁止虐待老人、妇女和儿童。

<sup>255</sup> 国家尊重和保障人权。Emendamento della Costituzione del 2004.

<sup>256</sup> Secondo le *Linee guida della CSP* la violenza domestica è considerata una violazione della CEDAW. Le forme di abusi familiari ricompresi nella sua stessa definizione sono inquadrate come violazioni di diritti individuali coerente con i principi internazionali dei diritti umani (RUNGE R.R., “An American Concept with Distinctly Chinese Characteristics: the Introduction of the Civil Protection Order in China”, in *North Dakota Law Review*, vol. 88, 2012, p. 888)

<sup>257</sup> CHEN Min, *op. cit.*, p. 57.

*b) Diritto sostanziale*

Tra le fonti primarie in materia di ordini di protezione per quanto il panorama legislativo sia frastagliato e disomogeneo devono citarsi tutte le norme che proibiscono il ricorso alla violenza endofamiliare: la Legge sul matrimonio ad esempio; la Legge sulla tutela dei minori, quella sulla donne, sugli anziani, sui disabili. Sebbene le disposizioni contenute nelle leggi non abbiano “natura operativa” sufficientemente forte, secondo il costume cinese che privilegia le normative *ad hoc*, tuttavia esse rappresentano il segnale dato dallo Stato sull’importanza di prevenire e combattere gli abusi familiari. Il sistema delle ordinanze restrittive riflette proprio il principio espresso nelle norme di diritto sostanziale, nello specifico quello di “proibire la violenza domestica”.

*c) Diritto processuale civile*

Fino al 2012, anno di revisione della Legge di procedura civile, per motivare il provvedimento il giudice, non potendo richiamare direttamente le *Linee guida*, faceva riferimento al già accennato articolo 140, comma 1, punto 11 (ora articolo 154, comma 1, punto 11) della Legge di procedura civile. Tuttavia, in seguito alla modifica di quest’ultima legge il giudice dispone un ordine di protezione non sul presupposto dell’articolo 140 (ora 154), ma su quello dell’articolo 100 comma 1 della Legge di procedura civile della RPC:

第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。

Articolo 100: *Nei casi in cui la condotta di una delle parti o altri motivi rendano difficile eseguire la sentenza o rechino danno a una delle parti, il tribunale può, su richiesta della parte che si oppone, emanare una sentenza per proteggere i beni, ordinare una determinata condotta o proibirla; e anche qualora le parti non lo richiedano, il tribunale può, se necessario, emanare una decisione adottando misure di protezione.[...]*

L'intenzione del legislatore<sup>258</sup> con la modifica della Legge di procedura civile, e in particolare in merito alla possibilità di ricorrere a ordini di protezione, coincide con la necessità di prendere delle misure immediate con le quali arginare la condotta violenta e vessatoria,<sup>259</sup> con ciò dimostrandosi che la sempre maggiore sensibilità del legislatore incide anche nel sistema giudiziario.

### 3.5. CONTENUTO DELL'ORDINE DI PROTEZIONE: PRINCIPI GENERALI

Gli ordini di protezione, in base al loro contenuto, possono avere carattere personale (es. allontanamento dalla casa familiare, ordine di cessazione della condotta ecc.) o natura patrimoniale (es. l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento).<sup>260</sup>

Le *Linee guida della CSP* distinguono gli ordini avente carattere personale da quelli con natura patrimoniale a seconda del loro contenuto: principale (*zhuoyao neirong* 主要内容) (i primi) e sussidiario (*fudai neirong* 附带内容) (i secondi).

Gli ordini a carattere personale ai quali il giudice può ricorrere sono elencati in sette punti all'articolo 27 delle *Linee guida*:

- 1) *proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante;*
- 2) *proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole;*
- 3) *durante il periodo di esecuzione/di validità dell'ordine di protezione, non è permesso a una parte di disporre dei beni in comunione della coppia;*
- 4) *qualora vi siano i presupposti, ordinare l'allontanamento del soggetto destinatario passivo dell'ordine dall'abitazione familiare;*
- 5) *proibire al soggetto destinatario passivo dell'ordine di avvicinarsi a meno di 200 metri dal*

---

<sup>258</sup> Si veda a tal proposito Xi Xiaoming e il gruppo di ricerca della Corte Suprema del Popolo sulle modifiche della Legge di procedura civile, "*Zhonghuarenmingongheguo minshi susong fa*" *xiugai tiaowen lijie yu shiyong* <中华人民共和国民事诉讼法>修改条文理解与适用 [Comprendere e applicare gli articoli modificati della Legge di procedura civile della RPC], People's Court Press, 2012, p. 221.

<sup>259</sup> Li Xiuhua 李秀华, *Renshen baohu ling zhuru sifa shijian de fansi yu jianyi* 人身保护令准入司法实践的反思与建议 [Reflection and Suggestions on the Introduction of the Habeas Corpus System in Judicial Practice], in *Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao* 反家暴网络/北京帆葆, *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione].

<sup>260</sup> ZANASI F.M., *op. cit.*, p. 50.

*luogo di residenza della vittima, dalla scuola, dall'unità di lavoro o da altri luoghi frequentati abitualmente dal soggetto che si intende tutelare;*

- 6) in caso di necessità, ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine di sottoporsi a delle cure psicologiche a sue spese;*
- 7) altre misure finalizzate a proteggere l'integrità della vittima e dei parenti.*

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti complementari a carattere prettamente patrimoniale ed eventuale (ove occorra) ci si riferisce all'articolo 28:

- 1) ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine di farsi carico delle spese quotidiane, di mantenimento e dell'educazione dei figli per la durata dell'ordine di protezione, qualora il soggetto che si intende tutelare non sia indipendente o abbia delle difficoltà dal punto di vista economico;*
- 2) ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine il pagamento delle spese per le cure sostenute a causa della condotta violenta dell'abusante.*

*Qualora la condotta dell'aggressore abbia generato delle perdite dei beni/patrimonio, si attenda fino a dopo il processo la decisione tramite sentenza.*

Diversamente da quanto accade nell'ordinamento italiano, nel quale è possibile distinguere tra un contenuto necessario ed eventuale, le disposizioni delle Linee guida della CSP ricomprendono nel contenuto principale anche provvedimenti a carattere eventuale (il punto 4 e 6 dell'articolo 27) senza tuttavia fissare un "contenuto minimo" dell'ordine.<sup>261</sup>

La scelta tra i provvedimenti a carattere personale può essere graduata dal giudice in base al livello di protezione che si ritiene sia necessario ad arginare la violenza e a evitarne la reiterazione. Il contenuto sussidiario invece può essere richiesto dalla vittima o deciso dal giudice in fase istruttoria (accertamento) ove

---

<sup>261</sup> Il contenuto minimo degli ordini di protezione nelle norme del c.c. italiano è individuato nella cessazione della condotta pregiudizievole. L'articolo 342 ter. c.c. al 1° comma stabilisce: "Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento".

occorra.<sup>262</sup>

Se l'ordine di allontanamento dalla casa familiare ha come obiettivo quello di evitare che l'aggressore abbia occasione di reiterare la violenza tra le mura di casa, quello di vietarne l'avvicinamento a determinati luoghi ha come scopo quello di proteggere la vittima anche al di fuori dell'ambiente esclusivamente domestico, creando una sorta di "schermo protettivo".<sup>263</sup>

La *Proposta di bozza degli esperti* non distingue tra contenuti principali e sussidiari degli ordini di protezione,<sup>264</sup> ma suddivide i provvedimenti a seconda della tipologia di ordine: nel caso si tratti di quelli ordinari gli esperti ne hanno individuati dieci;<sup>265</sup> per gli ordini temporanei si fa riferimento ai primi otto elencati per quelli c.d. ordinari.<sup>266</sup> Il primo provvedimento, in linea con altre normative<sup>267</sup> concerne la cessazione della condotta violenta e ha carattere generale, una sorta di "contenuto minimo".<sup>268</sup>

Sulla base di quanto stabilito dalle *Linee guida della CSP*, inoltre, alcuni tribunali hanno in parte modificato e dettagliato in maniera più specifica la norma relativa al contenuto degli ordini di protezione. Ad esempio nelle *Disposizioni riguardo gli ordini di*

---

<sup>262</sup> Articolo 28 comma 1 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>263</sup> ONDEI G., *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*, 2012, p.28, al sito [http://fondazioneforenses.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012\\_05\\_11\\_relazione-giuseppe-ondei.pdf](http://fondazioneforenses.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_11_relazione-giuseppe-ondei.pdf) (ultimo accesso 17 settembre).

<sup>264</sup> I provvedimenti possono essere suddivisi anche in base alla tipologia di ordine: *restraining order* (*jinzhi ling* 禁制令), *vacate order* e *kick out order* (*qianchuling* 迁出令 e *quzhuling* 驱逐令) exclusive order (*duzhanling* 独占令) decision order (*juedingling* 决定令).

<sup>265</sup> Articolo 48 della proposta di bozza della Legge contro la violenza domestica dell'ADV: *Il tribunale, concluso il processo, qualora ritenga che i requisiti della richiesta siano in conformità con la presente legge, deve, su richiesta ex parte o d'ufficio, approvare ed emettere un ordine di protezione ordinario contenente uno o più dei seguenti provvedimenti:*

- 1) proibire all'aggressore di continuare a perpetrare la violenza nei confronti della vittima;
- 2) proibire all'aggressore di molestare la vittima attraverso telefonate, messaggi, internet ecc.;
- 3) proibire all'aggressore l'affidamento e il diritto di visita nei confronti dei figli minorenni;
- 4) proibire all'aggressore di avvicinarsi al luogo di lavoro, di studio ecc.;
- 5) proibire all'aggressore di seguire, spiare la vittima ecc.;
- 6) proibire all'aggressore di disporre della proprietà in cui abita la vittima e di altri beni immobili;
- 7) ordinare l'allontanamento dell'aggressore dal luogo in cui abita la vittima;
- 8) ordinare all'aggressore il pagamento delle spese di mantenimento per la vittima e altri familiari, delle spese mediche o di altre spese necessarie;
- 9) ordinare all'aggressore di assumersi le spese legali;
- 10) altre misure finalizzate a proteggere la vittima e altri componenti della famiglia dalla condotta violenta dell'aggressore.

<sup>266</sup> Articolo 49 della proposta di bozza della Legge contro la violenza domestica dell'ADV.

<sup>267</sup> Cfr. art. 342 ter. 1° comma del c.c. italiano; art. 14, 1° comma, punto 1 del Domestic Violence Act della Repubblica di Cina del 2009 (一、禁止相對人對於被害人或其特定家庭成員實施家庭暴力).

<sup>268</sup> 第四十八条 (一) 禁止家庭暴力施暴人对家庭暴力受害人继续实施家庭暴力。

protezione nei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica (provvisorie) emanate dalla Corte di livello superiore della municipalità di Chongqing<sup>269</sup> sono stati aggiunti i provvedimenti della cessazione della condotta e la sospensione dell'affidamento e del diritto di visita nei confronti dell'aggressore,<sup>270</sup> ordini in linea con quanto disposto dalla *Proposta di bozza degli esperti*.

Alcuni giudici hanno sollevato delle perplessità in particolare con riferimento al provvedimento che vieta all'aggressore di avvicinarsi a meno di 200 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, interpretandola come una restrizione della libertà personale, ma una tale limitazione appare giustificata da superiori finalità di prevenzione. La distanza di sicurezza permette di evitare, qualora rispettata, le reiterazione della violenza tanto che essa può essere parametrata in base alla gravità della condotta.<sup>271</sup> Altri giudici hanno espresso dei dubbi circa i provvedimenti a carattere patrimoniale ritenendo che le questioni inerenti tale ambito debbano essere definite a seguito di cognizione piena al termine del procedimento con sentenza. Secondo una certa letteratura il fondamento giuridico dei provvedimenti a carattere patrimoniale degli ordini di protezione risiederebbe, soprattutto nella fase precedente al divorzio, negli articoli 20 e 21 comma 1 della *Legge sul matrimonio*,<sup>272</sup> all'articolo 3 dell'*Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul matrimonio (III)*<sup>273</sup> e infine in base all'articolo 106 della *Legge*

---

<sup>269</sup> 重庆市高级人民法院关于涉及家庭暴力婚姻案件人身安全保护裁定的程序规定》(试行).

<sup>270</sup> ZHAO Ying 赵颖, "Guanyu jiabao anjian renshenbaohu cuoshi shishi zhong jingchaquan de quanxian jixingshi de sikao" 关于家暴案件人身安全保护措施实施中警察权的权限及行使的思考 [Reflections on the Police's Discretionary Power and Exercise of Power in Implementing Habeas Corpus Measures in Domestic Violence Cases], in *Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆, Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编* [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione], p. 12.

<sup>271</sup> Chen Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng 涉家庭暴力案件审理技能* [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, p. 67.

<sup>272</sup> Articolo 20 comma 1 della Legge sul Matrimonio della RPC: *i coniugi hanno l'obbligo reciproco di mantenimento*. Articolo 21 comma 1 della Legge sul Matrimonio della RPC: *i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli; i figli hanno l'obbligo di assistere i genitori e di mantenerli*.

<sup>273</sup> Articolo 3 dell'*Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul matrimonio (III)*: *In costanza di matrimonio, qualora uno o entrambi i genitori si rifiutassero di assolvere al dovere di mantenimento dei figli e questi ultimi poiché minorenni o non in grado di mantenersi si rivolgessero al tribunale per pretendere tale mantenimento, il tribunale deve accogliere l'istanza*.

di procedura civile,<sup>274</sup> che sanciscono l'obbligo reciproco di mantenimento tra marito e moglie e quello di entrambi nei confronti dei figli. Negare la possibilità di emettere provvedimenti a carattere patrimoniale configurerebbe un danno per la vittima, la quale, qualora si trovi in una situazione economica difficile, sarà meno propensa per ovvie ragioni a richiedere un ordine di protezione.<sup>275</sup>

Sul presupposto di quanto fino ad ora espresso, sorprende la scelta compiuta dal legislatore nella *Bozza ufficiale* di limitare a soli quattro provvedimenti il contenuto degli ordini di protezione, per lo più di carattere personale. Nello specifico:

1. *proibire all'aggressore di continuare a perpetrare la violenza nei confronti della vittima;*
2. *ordinare all'aggressore di allontanarsi dal luogo in cui abita la vittima;*
3. *proibire all'aggressore il contatto con la vittima;*
4. *proibire all'aggressore di disporre della proprietà in cui abita la vittima e di altri beni immobili.*

Da tale disposizione mancano molti dei provvedimenti a carattere patrimoniale e personale che sono invece presenti nelle *Linee guida della CSP*. Non appare qui chiara la motivazione che ha spinto il legislatore a non tenerne in considerazione in fase di formulazione di una legge contro la violenza domestica.

### **3.6. PROCEDIMENTO**

#### *3.6.1 Istanza*

La vittima di violenza domestica deve presentare la richiesta di emissione dell'ordine di protezione al tribunale scegliendo tra due tipologie in base alla situazione: ordine d'urgenza (*jingji rensbenanquanbaohu* 紧急人身安全保护) e quello di lungo periodo (*changqi rensbenanquanbaohu* 长期人身安全保护). In tema di giurisdizione, il tribunale competente è quello del luogo di residenza abituale (*jingchang juzhudi* 经常居住地) della vittima, dell'aggressore o del luogo in cui è

---

<sup>274</sup> Articolo 106 della *Legge di procedura civile della RPC*: il tribunale del Popolo può, su istanza di parte, emanare un provvedimento di esecuzione (*on advance enforcement* 裁定先予执行) nei seguenti casi: (1) ottenere il mantenimento per i genitori anziani, mantenimento tra coniugi, mantenimento dei figli, pensione per i disabili o spese mediche [...].

<sup>275</sup> Chen Min 陈敏, *op.cit.*, *passim*.

occorsa la violenza (*jiatingbaoli xingwei fashengdi* 家庭暴力行为发生地).<sup>276</sup> Il legislatore non ha ritenuto di dover inserire anche la competenza del luogo di residenza temporanea della vittima, contemplato invece dalla *Proposta di bozza degli esperti*.<sup>277</sup> La scelta degli esperti appare in linea con quella compiuta in altri ordinamenti ove il legislatore ha voluto favorire la vittima che, per sfuggire agli abusi, potrebbe essersi allontanata dal tetto coniugale, rendendo il ricorso al tribunale il più immediato e semplice possibile.<sup>278</sup> In caso di litispendenza andrà seguito il criterio della prevenzione, e cioè il tribunale competente sarà il primo al quale è stata presentata richiesta di emanazione dell'ordine di protezione. Secondo l'articolo 30 della *Bozza ufficiale*, invece, la competenza in caso di istanze di ordine di protezione è del tribunale del luogo in cui abitano la vittima o l'aggressore, del luogo di residenza abituale o del tribunale che abbia la giurisdizione sul caso.

L'istanza può essere presentata, esclusivamente dalla vittima, prima del divorzio, in corso di causa o comunque nei sei mesi dalla sentenza di divorzio. Nel primo caso le parti devono richiedere il divorzio entro 15 giorni da quando è stato emesso l'ordine di protezione da parte del tribunale. Dalle disposizione delle Linee guida non si evince se sia possibile presentare richiesta di un ordine di protezione più di una volta, ad esempio allorquando non sia presentata nei termini previsti l'istanza di divorzio con i conseguenti dubbi in termini di eventuale decadenza. La vittima dovrebbe essere posta in condizione di richiedere liberamente la protezione al tribunale tutte le volte che lo ritenga necessario, dal momento che potrebbe essersi verificata la situazione in cui essa sia stata minacciata dall'aggressore, avendo poi avuto timore di presentare l'istanza di divorzio, caducando così l'efficacia dell'ordine. Inoltre, ricorrere a tale strumento senza limitazioni accrescerebbe nella vittima a livello psicologico la sensazione di sicurezza, oltre a porsi quale deterrente per l'abusante.<sup>279</sup> Fino ad ora, tuttavia, secondo quanto riportato dai tribunali che hanno adottato in via sperimentale le *Linee guida*, non vi è dato finora il caso di una

---

<sup>276</sup> Articolo 30.

<sup>277</sup> La proposta di bozza stabilisce come tribunale competente quello del luogo in cui abita la vittima, la residenza temporanea o il luogo in cui è occorsa la violenza.

<sup>278</sup> Cfr. ONDEI G., *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*, 2012, p.39, al sito [http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012\\_05\\_11\\_relazione-giuseppe-ondei.pdf](http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_11_relazione-giuseppe-ondei.pdf) (ultimo accesso 17 settembre).

<sup>279</sup> CHEN Min, *op. cit.*, p. 64.

reiterazione dell'istanza da parte dell'interessato, ciò a riprova che il timore di un utilizzo improprio dell'istituto (o quello di aggravare il carico dei tribunali sia infondato.<sup>280</sup>

L'istanza, secondo le *Linee guida della CSP*, dovrà essere presentata in forma scritta, tranne nei casi di ordine d'urgenza nel quale sarà accoglibile anche *verbis*.<sup>281</sup> La *Bozza ufficiale* non distinguendo formalmente tra categorie di ordini d'urgenza o ordinari, limita la presentazione dell'istanza alla sola forma scritta.<sup>282</sup> Diversamente la *Proposta di bozza degli esperti*,<sup>283</sup> che distingueva invece tra provvedimento ordinario (*tongchang baohuling* 通常保护令) e temporaneo (*linsbi baohuling* 临时保护令), stabiliva che la richiesta potesse essere presentata indifferentemente in forma orale o scritta prescindendo dalla tipologia di ordine, permettendo in situazioni di emergenza anche alle autorità di pubblica sicurezza, alla Procura del popolo, ai comitati di prevenzione alla violenza domestica di richiedere un ordine di protezione temporaneo per la vittima per telefono, messaggio, fax e altri metodi.

Sebbene le *Linee guida* dispongano che solo la vittima può presentare l'istanza di ordine di protezione, tuttavia è concessa una deroga nei casi in cui essa ne sia, per cause oggettive, impossibilitata. In tale eventualità i congiunti o altre organizzazioni (*danwei*, comitato dei residenti urbani o del villaggio, associazione delle donne ecc.) possono rivolgersi al tribunale per richiedere l'ordine per conto della vittima.<sup>284</sup>

Nella richiesta l'istante oltre alle proprie generalità - per ragioni di sicurezza non vi è l'obbligo per la vittima di indicare il proprio indirizzo<sup>285</sup> deve specificare il nome e cognome dell'abusante e l'indirizzo dell'abitazione o della *danwei* di quest'ultimo per le comunicazioni allegando le motivazioni e i fatti concreti che potranno assurgere a prove<sup>286</sup> dell'avvenuta violenza o dell'imminente pericolo<sup>287</sup> (si veda il modello I e II). Alcuni regolamenti locali successivi alle Linee guida hanno

---

<sup>280</sup> *Ibidem*, p. 65.

<sup>281</sup> Articolo 31 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>282</sup> Articolo 38 della *Bozza ufficiale*.

<sup>283</sup> Articolo 39 della proposta di bozza dell'ADV.N.

<sup>284</sup> Articolo 32, comma 2 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>285</sup> La proposta di bozza dell'ADV.N disciplina il contenuto della richiesta dell'ordine di protezione all'articolo 40

<sup>286</sup> Per quanto concerne la tipologia di prove, esse possono includere foto, verbali della polizia, testimoni, record di organizzazioni sociali, impegno scritto (*baozhengshu*) dell'aggressore, messaggi di testo sul cellulare.

<sup>287</sup> Articolo 32, 1° comma delle Linee guida della CSP.

inserito ulteriori previsioni, ad esempio le *Disposizioni per l'applicazione degli ordini di protezione nei casi di violenza domestica del tribunale di livello superiore dello Shaanxi* prevedono che qualora la vittima non sia in grado di raccogliere le prove per ragioni oggettive, può richiedere al tribunale di agire d'ufficio.<sup>288</sup>

A titolo esemplificativo si riporta di seguito uno stralcio di un'istanza di ordine di protezione (non ancora presentata in tribunale) redatta da un avvocato del *Centro di Beijing di servizi legali e consulenza per le donne*, ove sono specificati i fatti e le motivazioni per le quali viene richiesto l'ordine:<sup>289</sup>

事实与理由:

申请人李某与被申请人韩某某于 1996 年 12 月结婚, 因被申请人有第三者, 申请人多次劝说其改正, 导致被申请人心生恨意, 从 2000 年起, 开始殴打辱骂申请人, 而且暴力行为不断升级, 曾导致其耳膜穿孔, 致其头部、胳膊多处受伤 (有门诊病例、照片等证据), 使其身心都受到严重伤害。为躲避被申请人的家庭暴力, 申请人李某带着 3 岁儿子韩某某于 2010 年 11 月 12 日离家出走, 被申请人到处寻找申请人, 并多次骚扰申请人的亲友追问申请人的去向, 被申请人对目前的情况很恐惧, 担心再次回到家中遭受暴力。

申请人李某欲与被申请人韩某某离婚, 因离婚原因系家庭暴力, 为诉前申请人及其亲友人身安全考虑, 特向贵院提出人身安全保护申请, 由于申请人四处躲藏无法工作, 没有经济来源, 生活非常困难, 特申请被申请人支付相关费用。

*Fatti e motivazioni:*

*la ricorrente Li X e la controparte Han X si sono sposati nel dicembre 1996, poiché la controparte aveva un'amante, la ricorrente più volte ha persuaso il marito a interrompere la relazione extraconiugale, provocando un forte risentimento nella controparte. Dal 2000 il marito ha iniziato a picchiare e insultare la ricorrente e il comportamento violento si è acuito costantemente, tanto che una volta il marito le ha perforato un timpano e le ha provocato altre lesioni alla testa e alle braccia (vi sono le prove della cartella clinica, le foto ecc.), originando danni sia fisici sia psicologici. Per sfuggire alla violenza del marito, la ricorrente il 12/11/2010 è scappata da casa portando con sé il figlio di 3 anni. La controparte ha cercato ovunque la moglie recandosi più volte dai parenti della ricorrente per sapere dove si trovasse. La donna ha paura della situazione attuale e teme che se tornasse a casa potrebbe subire ancora violenza (da parte del marito).*

*La ricorrente desidera divorziare dal marito e poiché il divorzio è causato dalla condotta violenta della controparte, considerando (la necessità di tutelare) l'integrità fisica della ricorrente e dei parenti prima del processo, richiede al tribunale l'emissione di un ordine di protezione. Poiché la ricorrente, essendo fuggita, non ha modo di lavorare e non ha una fonte di reddito, richiede che la controparte versi le relative spese di mantenimento.*

<sup>288</sup> *Shaanxi sheng gaoji renmin fayuan, jiatingbaoli anjian "renshen baohuling" shishi guize* 陕西省高级人民法院, 家庭暴力案件“人身安全保护令”实施规则 (试行) 2010 年 6 月 28 日.

<sup>289</sup> Testo integrale in cinese dell'istanza in Appendice.

Nel richiedere un ordine di protezione ci si può affidare anche a dei modelli già predisposti. Da uno sguardo ai due modelli I e II di istanze di ordini di protezione (si veda paragrafo 8) è possibile notare come la struttura rimanga invariata fino al punto 6 compreso, sia che si tratti di un provvedimento d'urgenza che c.d. di lungo periodo, salvo specificarne il momento di utilizzo.<sup>290</sup> Al punto 7 i due ordini si distinguono l'aggiunta nei secondi dei provvedimenti: a) durante il periodo di validità dell'ordine di protezione, non è permesso a una parte di disporre dei beni in comunione della coppia; b) qualora vi siano i presupposti, ordinare l'allontanamento del soggetto destinatario passivo dell'ordine dall'abitazione familiare; c) in caso di necessità, ordinare al soggetto destinatario passivo dell'ordine di sottoporsi a delle cure psicologiche a sue spese; altre misure finalizzate a proteggere l'integrità della vittima e dei parenti. I provvedimenti che la vittima può richiedere hanno tutti carattere personale poiché quelli annoverati tra i contenuti sussidiari verranno poi decisi dal giudice ove occorra.

### *3.6.2 Il vaglio di ammissibilità da parte del tribunale e l'emissione dell'ordine di protezione*

Una volta inoltrata la domanda di ordine di protezione presso il tribunale competente, il giudice deve, in base alle prove allegate dall'istante, decidere se accogliere o meno la richiesta e procedere con l'emissione del provvedimento. In questa fase la corte conduce un accertamento sulla sussistenza o meno del pericolo reiterazione della violenza domestica,<sup>291</sup> e nel farlo il giudice potrà applicare dei principi maggiormente flessibili attagliandoli al caso di specie. Oltre all'istante, anche al presunto abusante è garantito pieno contraddittorio in materia di prove, così come il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre d'ufficio attività probatoria.

Diversamente da quanto accade durante il procedimento di divorzio per violenza domestica, ove il giudice deve accertarne l'essersi verificata, nel caso degli ordini di protezione il tribunale deve determinare se ci sia il pericolo concreto sia che la violenza venga perpetrata sia reiterata, poiché l'obiettivo principale del

---

<sup>290</sup> La richiesta d'urgenza deve essere presentata prima dell'istanza di divorzio, mentre quella di lungo periodo in seguito alla richiesta di scioglimento del vincolo.

<sup>291</sup> Articolo 33 delle *Linee guida della CSP*.

provvedimento è quello di prevenire la condotta dell'abusante. In questi casi, dunque, verrà adottato uno standard di prove meno stringente, essendo sufficiente che le allegazioni iniziali fornite dall'istante convincano il giudice del pericolo nel quale la vittima potrebbe incorrere.<sup>292</sup>

La *Proposta di bozza degli esperti* offre maggiori dettagli in merito a questa fase sia rispetto alle *Linee guida della CSP* sia alla *Bozza ufficiale*,<sup>293</sup> specificando anche, in base alla tipologia di ordine, quale debba essere la composizione del tribunale. Nel caso di provvedimenti provvisori, il procedimento è affidato al tribunale in composizione monocratica, mentre per quelli ordinari è prevista la decisione collegiale.<sup>294</sup> Questa scelta riflette l'esigenza, nel primo caso, di giungere in tempi brevi all'emanazione dell'ordine evitando i rallentamenti determinati dal mettere insieme i pareri di più giudici. Gli esperti, inoltre, hanno precisato che le udienze relative agli ordini di protezione devono avvenire a porte chiuse senza condurre procedimenti di mediazione e tentativi di riconciliazione.<sup>295</sup> Sempre in ossequio all'esigenza di celerità per gli ordini provvisori, il giudice può disporre che il ricorso non venga notificato alla controparte (lett. non informare l'aggressore di comparire in aula),<sup>296</sup> emanando direttamente l'ordine di protezione provvisorio *inaudita altera parte* (lett. senza il processo 未经审理程序).<sup>297</sup>

Le *Linee guida della CSP* dispongono che dal momento in cui il tribunale riceve la richiesta dell'ordine di protezione, il giudice deve pronunciare una decisione di accoglimento o di diniego entro 48 ore, termine ripreso anche nella *Bozza ufficiale*. Qualora venga confermata, attraverso le indagini o i colloqui, la sussistenza del pericolo di violenza domestica si procede con l'emanazione dell'ordine di

---

<sup>292</sup> CHEN Min, op. cit., pp. 66-67.

<sup>293</sup> La *Bozza ufficiale* si limita a definire i tempi entro i quali in seguito alla presentazione dell'istanza il tribunale debba emettere il provvedimento o rigettare la richiesta qualora non sia conforme ai requisiti relativi al contenuto della domanda o qualora il ricorrente non abbia presentato prove o le evidenze non siano sufficienti a dimostrare che la controparte abbia commesso violenza.

<sup>294</sup> Articolo 44 della proposta di bozza dell'ADV.N.

<sup>295</sup> Articolo 46, 2° e 3° comma della proposta di bozza dell'ADV.N.

<sup>296</sup> Articolo 47, 3° comma della proposta di bozza dell'ADV.N.

<sup>297</sup> Come sostenuto da Zanasi l'esigenza di celerità nei casi d'urgenza è funzionale sia ad evitare il compimento di atti integrati gli estremi della fattispecie dell'art. 342-bis c.c. in quel lasso temporale tra la notificazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza, sia perché si ritiene che rendendo edotta la controparte della richiesta si favorirebbe il compimento della condotta violenta (ZANASI F.M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Teoria e pratica del diritto*, sez. I-141, Diritto e procedura civile, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 85).

protezione.<sup>298</sup> Gli esperti della *Proposta di bozza*, oltre al termine di 48 ore dal momento in cui il tribunale ha accettato e udito la richiesta di ordine provvisorio, suggerivano l'inserimento del termine di 24 ore qualora si riscontrino situazioni di estremo pericolo.

### 3.6.3 Durata ed esecuzione dell'ordine di protezione

Contrariamente a quanto accade nell'ordinamento italiano, nel quale il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione che non può essere superiore a sei mesi,<sup>299</sup> nelle *Linee guida della CSP* la validità varia in base alla tipologia di ordine, quello d'urgenza ha una validità di quindici giorni, mentre quello di lungo periodo può variare dai tre ai sei mesi e qualora il giudice lo ritenga necessario può essere esteso fino a dodici mesi.<sup>300</sup> La *Bozza ufficiale*, pur non facendo una distinzione tra gli ordini di protezione, stabilisce che la validità possa variare da uno a sei mesi. Tale decisione appare motivata dall'estensione a 30 giorni del periodo che intercorre tra la richiesta di un ordine di protezione e la presentazione di un'istanza di divorzio (o di affidamento, mantenimento ecc.). Secondo quanto stabilito dal legislatore sempre nella *Bozza ufficiale*, una volta scaduto il periodo di validità dell'ordine di protezione, la vittima può richiedere un nuovo provvedimento.

L'efficacia dell'ordine nei confronti del soggetto destinatario passivo decorre dal momento in cui il provvedimento gli viene notificato.<sup>301</sup> L'articolo 35 delle *Linee guida della CSP* prevede che una copia del provvedimento venga recapitata anche

---

<sup>298</sup> Articolo 34 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>299</sup> La durata dell'ordine di protezione può essere prorogata ex art. 342 ter., 3° comma, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

<sup>300</sup> Gli esperti nel redigere la proposta di bozza hanno fissato la durata dei provvedimenti ordinari a 12 mesi (art. 51) che può essere prorogata una volta sola per un ulteriore anno oppure revocata o modificata prima della decadenza dell'ordine (art. 52). L'ordine provvisorio invece perde di efficacia nel momento in cui l'istante ritira la richiesta del provvedimento di protezione ordinario ovvero il tribunale firma ed emette o rigetta il provvedimento ordinario (art. 53). La proposta di bozza prevede, inoltre, che il tribunale prima di giungere al termine del procedimento relativo alla richiesta del provvedimento ordinario può, al fine di proteggere tempestivamente la vittima, emanare un ordine provvisorio la cui validità decade dal momento in cui il provvedimento ordinario viene emesso dal giudice (la cui durata è pari a 12 mesi).

<sup>301</sup> Articolo 35 delle *Linee guida della CSP* stabilisce che l'ordine di protezione debba essere notificato all'istante, al soggetto destinatario passivo dell'ordine o ad altri componenti maggiorenni della famiglia che vivono insieme e contestualmente una copia deve essere recapitata alla Pubblica Sicurezza del distretto competente; la notifica generalmente avviene in forma scritta tramite comunicazione diretta, per posta o delega [...].

alla Pubblica Sicurezza del distretto competente affinché quest'ultimo eserciti un ruolo di supervisione nella fase immediatamente successiva dell'esecuzione dell'ordine del tribunale. La *Proposta di bozza* della *China Law Society* fissa un termine di 24 ore da quando l'ordine è stato approvato ed emanato dal tribunale - momento quest'ultimo dal quale decorre l'efficacia del provvedimento - per la notifica alle parti,<sup>302</sup> alla Pubblica Sicurezza e al comitato di prevenzione alla violenza domestica.<sup>303</sup>

L'organo di Pubblica Sicurezza, secondo le *Linee Guida della CSP*, deve svolgere la funzione di vigilanza e assolvere al suo dovere di protezione della vittima. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte della polizia che abbia causato dei danni al soggetto che si intende tutelare, quest'ultimo può presentare un'istanza di tipo amministrativo affinché siano svolte delle indagini sulle relative responsabilità.<sup>304</sup>

Al tribunale spetta poi il compito di accertarsi che il soggetto destinatario passivo dell'ordine si conformi a quanto ivi stabilito.<sup>305</sup> In caso di inosservanza da

---

<sup>302</sup> Anche la *Bozza ufficiale* prevede che il provvedimento debba essere notificato alle parti entro 24 dalla sua emissione da parte del tribunale.

<sup>303</sup> Anche a Taiwan il provvedimento sia ordinario che provvisorio del giudice ha efficacia per il soggetto destinatario dell'ordine a decorrere dal momento di emanazione dello stesso. Si confrontino con gli articoli 15 e 16 del *Domestic Violence Prevention Act*: articolo 15 *The ordinary protection order is valid for 1 year and is coming into effect as of the issuance date. Before the ordinary protection order loses its efficacy, the litigant or victim can apply for an abatement, change or extension of the order. The extension period should not exceed one year and should be limited to only one application. The ordinary protection order loses its efficacy, if it has been concluded to other determination by the court*; articolo 16 *The provisional or emergency protection order can be approved without a trial. To protect the victim, the court may approve issuing a provisional protection order according to the petition without trial or before the end of the trial. [...] In receiving a petition for a protection order, based on the domestic violence facts delivered by the applicant, the court shall issue a provisional protection order in written form within 4 hours of application, and may transmit such order either by fax or any other electronic means to the police, if the court believes that the victim of domestic violence is exposed to immediate danger. [...] The provisional and emergency protection orders shall become effective as of the issuance date. The orders lose their efficacy at the time the petitioner abates the petition of the ordinary order, at the time the court concludes the trial and issues an ordinary order, or at the time the court rejects the petition[...].* (testo in inglese disponibile al sito <http://law.moj.gov.tw/eng/LawClass/LawParaDeatil.aspx?Pcode=D0050071&LCNOS=%20%20%20%20%20%20&LCC=2>, ultimo accesso 27 settembre 2014).

<sup>304</sup> Articolo 36 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>305</sup> La proposta di bozza dell'ADVNI all'articolo 56 stabilisce che la vittima, in conformità con quanto disposto dalla Legge di procedura civile della RPC in materia di esecuzione, possa rivolgersi al tribunale che ha emanato l'ordine per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla proibizione di disporre della casa e di altri beni immobili e di quelli a carattere patrimoniale (pagamenti), mentre la responsabilità dell'esecuzione degli altri ordini è in capo alla Pubblica Sicurezza. Secondo alcuni studiosi tale frammentazione della responsabilità è da considerarsi un difetto nel meccanismo, così come la poca chiarezza riguardo a ciò che potrebbe accadere qualora la vittima fosse impossibilitata a richiedere l'esecuzione forzata di alcuni provvedimenti (JIANG Hong 姜虹, "Sifa jiguan zuowei minshi baohuling

parte dell'aggressore, il giudice comminerà una sanzione in base all'articolo 111 della Legge di procedura civile,<sup>306</sup> tuttavia non è chiaro cosa accada qualora la violazione avvenga più di una volta.<sup>307</sup> In merito alla violazione dell'ordine di protezione da parte dell'aggressore, la *Boz̄za ufficiale* fa riferimento, oltre che all'articolo 111 della Legge di procedura civile, anche agli articoli 115 e 116, i quali prevedono il pagamento di una multa non superiore ai 10.000 yuan e un periodo di detenzione non superiore ai 15 giorni.

La fase dell'esecuzione dell'ordine di protezione è sicuramente tra le più delicate e quella che viene considerata come il tallone di Achille di questo sistema. Confidare esclusivamente nella spontanea osservanza dell'ordine da parte del coniuge resistente può comportare, invero, un elevato rischio per la vittima. A tal fine il legislatore ha previsto che gli organi di Pubblica Sicurezza<sup>308</sup> vigilino laddove per il tribunale sarebbe più complicato intervenire.<sup>309</sup> Se nei casi di ordine di allontanamento dall'abitazione familiare il controllo sia in parte più semplice, più arduo è in tutti quei casi in cui la violenza si manifesta in maniera più subdola (violenza psicologica, economica). Per rafforzare ulteriormente la portata del provvedimento e assicurare la sua cogenza, alcuni tribunali dispongono di far

---

zhixing zhuti zhi guankui” 司法机关作为民事保护令执行主体之管窥 [Observation on the Judicial Organ as executive Subject in the Habeas Corpus Verdict], in Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆, *Jiabao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione], p. 20).

<sup>306</sup> Article 111 Where a litigation participant or any other person commits any of the following conduct, the people's court may impose a fine or detention on the litigation participant or person according to the severity of the circumstances; and if suspected of any crime, the litigation participant or person shall be subject to criminal liability in accordance with law: [...] (6) Refusing to execute any effective judgment or ruling of a people's court.

<sup>307</sup> *Jiaqiang renshenbaohu fangzhi jiatingbaoli* 加强人身保护防治家庭暴力 [Rafforzare gli ordini di protezione per prevenire la violenza domestica] in *Renmin fayuan bao* 人民法院报, 20 settembre 2012, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-09/20/content\\_51162.htm](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-09/20/content_51162.htm), ultimo accesso 27 settembre 2014.

<sup>308</sup> Gli organi di polizia hanno la responsabilità di informare la vittima dei suoi diritti (es. il diritto di richiedere l'assistenza alle autorità) e di aiutarla nella fase di richiesta dell'ordine di protezione e di raccolta delle prove. ZHAO Ying 赵颖, *Guanyu jiabao anjian renshenbaohu cuoshi shishi zhong jingchaquan de quanxian ji xingshi de sikao* 关于家暴案件人身保护措施实施中警察权的权限及行使的思考 [Reflections on the Police's Discretionary Power and Exercise of Power in Implementing Habeas Corpus Measures in Domestic Violence Cases], in *op.cit.*, p. 14).

<sup>309</sup> *Alcune opinioni riguardo la questione su come prevenire e fermare la violenza domestica* del 2008, redatto dall'Associazione delle donne, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute, inserisce le questioni relative alla violenza domestica tra i doveri del 110, legittimandone l'intervento (ZHAO Ying, *op.cit.*, p.13).

affiggere copia dell'ordinanza di protezione alla porta dell'immobile di residenza della vittima in modo tale da "responsabilizzare" anche la comunità che, qualora assista alla violazione del provvedimento, può richiedere l'intervento della polizia.<sup>310</sup> Il coinvolgimento della comunità, attraverso le associazioni delle donne, i comitati dei residenti urbani e del villaggio, delle unità di lavoro, può svolgere un ruolo chiave nella prevenzione alla violenza familiare in una società come quella cinese nella quale, come si è più volte ribadito, le questioni familiari non vengono esternalizzate al di fuori delle mura domestiche. Il ruolo della polizia e del tribunale nella fase di esecuzione presenta ancora delle zone grigie che una futura normativa dovrà chiarire: gli organi della Pubblica Sicurezza non sono sempre preparati adeguatamente, così come il sistema sanzionatorio per l'inosservanza degli ordini di protezione non è sufficientemente efficace.<sup>311</sup>

Tuttavia nei 200 e più ordini di protezione emanati dal 2008 fino al 2012 dai tribunali coinvolti nella sperimentazione delle Linee guida della CSP, si è riscontrata una percentuale elevata, pari al 98%, di osservanza spontanea dei provvedimenti del tribunale da parte del soggetto destinatario passivo dell'ordine.<sup>312</sup> Tale situazione ha portato in molti casi al ritiro del provvedimento o alla riconciliazione dei coniugi.<sup>313</sup>

#### *3.6.4. Rigetto, impugnazione e udienza per la revoca dell'ordine di protezione*

Il tribunale, terminata la fase istruttoria, qualora ritenga che non vi siano le condizioni per l'emanazione di un ordine di protezione, rigetta la richiesta e informa

---

<sup>310</sup> *Chong'an: fan jiaobao youle "shengji ban"* 崇安: 反家暴有了“升级版” [Chong'an: contro la violenza domestica c'è una "upgraded version"], in *Renmin fayuan bao* 人民法院报, 15 luglio 2012, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content\\_47703.htm?div=0](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content_47703.htm?div=0), ultimo accesso 10 settembre 2014.

<sup>311</sup> Si veda il "caso Zhang" ove la vittima si è rivolta alla polizia in seguito ai continui invii di messaggi intimidatori da parte del soggetto destinatario passivo dell'ordine, riscontrando negli organi della Pubblica sicurezza un atteggiamento che lasciava trasparire l'incapacità e la mancanza di conoscenza nella gestione dell'esecuzione dell'ordine, così come il tribunale avvertito in sede di udienza dell'inosservanza dei provvedimenti si è limitato ad ammonire l'abusante (HUANG Qiao 黄俏, *Dui jiaobao shouhaizhe shenqing renshenbaohuling venti de sikao yi ge an wei lei* 对家暴受害者申请人身保护令问题的思考 以个案为例 [Thoughts on Personal Protection Orders for Victims of Domestic Violence: a Case Study], in *Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao* 反家暴网络/北京帆葆, *Jiaobao shouhaizhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione], pp. 37- 49).

<sup>312</sup> CHEN Min, *op. cit.*, pag. 74.

<sup>313</sup> *Ibidem.*

l'istante del suo diritto a eventualmente impugnare la decisione.<sup>314</sup>

Il soggetto destinatario passivo dell'ordine può, infatti, impugnare il provvedimento del giudice presso il tribunale che lo ha emesso entro cinque giorni a decorrere dalla data di notifica; a seguito dell'impugnazione, il tribunale ha cinque giorni di tempo per decidere. Per ovvie ragioni di sicurezza della vittima è fatta salva ogni efficacia dell'ordine di protezione durante il periodo dell'impugnazione.<sup>315</sup>

Nei tre giorni successivi alla notifica dell'ordine d'urgenza l'istante e la controparte possono richiedere che il tribunale fissi un'udienza rispettivamente per la proroga o la revoca del provvedimento d'urgenza. Qualora sia il giudice a ritenerlo necessario deve notificarlo alle parti tre giorni prima dell'udienza, la quale si svolgerà a porte chiuse e laddove vi sia il permesso della corte, le parti potranno essere accompagnate da massimo due parenti o amici.<sup>316</sup> La circostanza che l'istante non si presenti in aula per l'udienza in linea generale verrà interpretata come volontà di rinuncia al procedimento; in ogni caso si terrà anche in considerazione, tramite accertamenti, l'eventualità che la vittima sia stata minacciata o costretta a non presentarsi al colloquio con il giudice. Mentre l'assenza del resistente non influenza in alcun modo lo svolgersi dell'udienza.<sup>317</sup>

Infine, se alla richiesta dell'ordine da parte dell'istante ne segue un immediato ritiro, il tribunale dovrà accertarsi della sussistenza o meno di alcuni fattori (i precedenti penali dell'aggressore, se quest'ultimo abbia perpetrato violenza domestica, se si sia recato insieme alla vittima a revocare la richiesta ecc.) al fine di determinare se ci siano state delle costrizioni o delle minacce.<sup>318</sup>

### **3.7. GLI ORDINI DI PROTEZIONE NEI CASI DI “VIOLENZA DA SEPARAZIONE”**

Il divorzio, come già accennato, non sempre ha quale portato la cessazione della condotta violenta e vessatoria dell'abusante, il quale non accettando di perdere il controllo sull'altra persona potrebbe proseguire le molestie anche in seguito alla pronuncia del tribunale. Può considerarsi violenza c.d. da separazione sia quella

---

<sup>314</sup> Articolo 37 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>315</sup> *Ibidem*.

<sup>316</sup> Articolo 38 delle *Linee guida della CSP*.

<sup>317</sup> *Ibidem*.

<sup>318</sup> Articolo 39 delle *Linee guida della CSP*.

appena descritta che quella che viene compiuta dall'aggressore dal momento in cui gli viene comunicato l'intendimento da parte dell'altro coniuge di divorziare.

In entrambi i casi l'aggressore potrebbe adottare condotte abusanti per impedire di essere lasciato dalla vittima<sup>319</sup> o per vendicarsi della separazione. La pronuncia di divorzio può talvolta addirittura acuire il desiderio dell'aggressore di controllo sull'altro coniuge.

Le stesse Linee guida della CSP si sono soffermate sul fenomeno della c.d. *fenshou baoli* (分手暴力) riportando anche le statistiche di altri Paesi: ad esempio in Canada un terzo delle vittime vengono minacciate di violenza durante le visite della controparte ai figli minorenni e il 36 % della vittime (donne) continua a subire violenza nel periodo di separazione; anche negli USA i dati rivelano una percentuale elevata di questi casi. Nel 2010 a Chongqing nella contea di Youyang è stato emanato il primo ordine di protezione successivo al divorzio nei confronti dell'ex marito della vittima.<sup>320</sup>

Lo strumento degli ordini di protezione può rilevarsi estremamente efficace in tali situazioni. Nel caso “Kim Lee vs Li Yang” al fine di evitare la violenza c.d. da separazione il tribunale contestualmente alla pronuncia di divorzio ha emesso un ordine di protezione. Qualora si ritenga che ci sia un rischio elevato che la condotta dell'aggressore non cessi, il tribunale e la vittima dovranno valutare la possibilità di ricorrere a un provvedimento in grado di tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto.

Tra i *Dieci casi modello* che la Corte Suprema si fa riferimento anche a questa tipologia di violenza: viene annoverato infatti l'episodio di un marito che in seguito seguito alla pronuncia di divorzio non aveva lasciato l'abitazione coniugale e pretendeva di protrarre l'abituale commensalità con la ex moglie, limitandone così la sua libertà personale e le sue relazioni sociali, oltre a farne oggetto di minacce e lesioni. Sebbene il tribunale fosse intervenuto affinché l'ex marito si trasferisse altrove, quest'ultimo, con il pretesto del diritto di visita ai figli, ne approfittava per proseguire nella sua condotta violenta finché l'ex moglie non potendo più tollerare

---

<sup>319</sup> In questo caso, generalmente, il coniuge violento potrà minacciare la vittima verbalmente e ricorrere anche a percosse fino a quando quest'ultima, pur di evitare gli abusi, sarà disposta (magari temporaneamente) ad abbandonare i suoi propositi di divorzio.

<sup>320</sup> CHEN Min, *op.cit.*, p. 61.

la situazione ha richiesto al tribunale un ordine di protezione. Il giudice, accertata in fase istruttoria l'illegittimità della condotta violenta dell'ex marito circoscrivendola nell'ambito meramente civilistico, ha emesso un ordine di protezione di durata semestrale con i seguenti provvedimenti: 1) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante; 2) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole; 3) proibizione al soggetto destinatario passivo dell'ordine di avvicinarsi a meno di 200 dall'abitazione e dal luogo di lavoro della vittima; 4) raccolta del consenso dei figli per il diritto di visita da esercitarsi in luogo neutro.<sup>321</sup>

Dal momento che la violenza c.d. da separazione è un fenomeno ampiamente diffuso, è auspicabile che la futura normativa *ad hoc* contro gli abusi familiari ricomprenda tale categoria attualmente assente dalla *Bozza ufficiale*, la quale come già accennato non contempla gli ex coniugi come soggetti ai quali applicare le disposizioni ivi contenute.

---

<sup>321</sup> 案例 6 钟某芳申请诉后人身安全保护案——诉后人身安全保护裁定制止“分手暴力”。

### 3.8. MODELLI

A titolo esemplificativo si riportano nel seguente paragrafo alcuni modelli concernenti gli ordini di protezione nella versione in cinese<sup>322</sup> e nella traduzione in italiano:<sup>323</sup>

1. Modello di istanza di ordine di protezione d'urgenza (*jinji renshen anquan baohu caiding shenqingshu* 紧急人身安全保护裁定申请书).
2. Modello di istanza di ordine di protezione di lungo periodo (*changqi renshen anquan baohu caiding shenqingshu* 长期人身安全保护裁定申请书).
3. Ordine civile di protezione (*minshi caidingshu* 民事裁定书).
4. Avviso di collaborazione per l'esecuzione, inviato dal tribunale agli uffici della Pubblica Sicurezza (*xiezhu zhibing tongzhisu* 协助执行通知书).

---

<sup>322</sup> La versione in cinese dei seguenti documenti è tratta dal volume di Chen Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, 2013, pp. 247-254.

<sup>323</sup> Traduzione a cura dell'autore.

## 紧急人身安全保护裁定申请书

(提起离婚诉讼前申请用)

申请人姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_出生日期\_\_\_\_\_

民族\_\_\_\_\_ (注: 申请人无须在此处填写现居住地址及联系电话)

被申请人姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_出生日期\_\_\_\_\_

民族\_\_\_\_\_ 地址\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

1. 被申请人曾对申请人实施过下列家庭暴力行为:

殴打      捆绑      限制人身自由      暴力威胁      跟踪  
性暴力      侮辱       谩骂      经济控制      其他

2. 被申请人实施上述行为的具体细节(何时、何地发生、造成何中后果, 请尽量描述具体)

---

---

---

---

3. 申请人现是否与被申请人共同居住:      是      否

4. 除与申请人共同的居所外, 被申请人是否有下列可供临时居住的场所:      被申请人个人或  
申请人共同拥有的其他房产      被申请人工作单位的员工宿舍      被申请人父母的住所  
其他与被申请人关系密切的亲属的住所      以上全无

5. 是否已提起离婚诉讼:      是      否

6. 被申请人曾涉及的诉讼(如监护权、抚养费、离婚、人身安全保护裁定、刑事案件等)

受理法院	案由	案号

7. 申请裁定的事项（可选择下列一项或多项）

禁止被申请人殴打、威胁申请人，或申请人的亲友；

禁止被申请人骚扰、跟踪申请人，或者与申请人或者可能受到伤害的未成年子女进行不受欢迎的接触

禁止被申请人在距离下列场所 200 米内活动：

---

---

---

\_\_\_\_\_（可填写申请人的住所、工作单位、未成年子女就读的学校或其他申请人经常出入的场所）

申请人签名：

日期：

### Istanza di ordine di protezione d'urgenza

(utilizzo per la richiesta prima della presentazione dell'istanza di divorzio)

Nome e cognome del ricorrente \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
etnia \_\_\_\_\_ (nota: il richiedente non deve inserire qui l'indirizzo e il numero di telefono)

Nome e cognome della controparte \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
etnia \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
contatto telefonico \_\_\_\_\_

1. La controparte in passato ha compiuto nei confronti del ricorrente le seguenti azioni di violenza:

- |  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> percosse            | <input type="checkbox"/> costrizioni | <input type="checkbox"/> limitazione della libertà personale |
| <input type="checkbox"/> minacce di violenza | <input type="checkbox"/> pedinamenti | <input type="checkbox"/> violenza sessuale                   |
| <input type="checkbox"/> umiliazioni         | <input type="checkbox"/> scherno     | <input type="checkbox"/> controllo economico                 |
| <input type="checkbox"/> altro               |                                      |  |

2. Dettagli specifici relativi agli abusi di cui sopra perpetrati dalla controparte (quando, luogo, conseguenze, si prega di dare una descrizione il più dettagliata possibile)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3. Il ricorrente attualmente vive insieme alla controparte:  sì  no

4. Ad eccezione del ricorrente che vive insieme alla controparte, quest'ultimo possiede una sistemazione temporanea:

- la controparte possiede personalmente o in comunione con il ricorrente altre abitazioni  dormitorio dell'unità di lavoro della controparte  abitazione dei genitori della controparte  altre abitazioni di parenti stretti della controparte  nessuna delle opzioni

5. L'istanza di divorzio è già stata presentata:  sì  no

6. Controversie nelle quali è stato coinvolto in passato la controparte (es. affidamento, spese per il mantenimento dei figli, divorzio, ordini di protezione, procedimenti penali ecc.)

Tribunale	Caso	Numero/protocollo

7. Singoli provvedimenti richiesti (si può scegliere uno o più contenuti):

- proibire alla controparte di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante;
- proibire alla controparte di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole;
- proibire alla controparte di avvicinarsi a meno di 200 metri dai seguenti luoghi:

---



---



---



---

\_\_\_\_\_ (possono essere indicati il luogo di residenza del ricorrente, il luogo d'istruzione dei figli, l'unità di lavoro o da altri luoghi frequentati abitualmente dal ricorrente)

Firma del ricorrente:

data:

**长期人身安全保护裁定申请书**  
(提起离婚诉讼后申请用)

申请人姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_出生日期\_\_\_\_\_

民族\_\_\_\_\_ (注：申请人无须在此处填写现居住地址及联系电话)

被申请人姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_出生日期\_\_\_\_\_

民族\_\_\_\_\_ 地址\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

1. 被申请人曾对申请人实施过下列家庭暴力行为：

殴打      捆绑      限制人身自由      暴力威胁      跟踪  
性暴力      侮辱       谩骂      经济控制      其他

2. 被申请人实施上述行为的具体细节（何时、何地发生、造成何中后果，请尽量描述具体）

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 申请人现是否与被申请人共同居住：      是      否

4. 除与申请人共同的居所外，被申请人是否有下列可供临时居住的场所：      被申请人个人或  
申请人共同拥有的其他房产      被申请人工作单位的员工宿舍      被申请人父母的住所  
其他与被申请人关系密切的亲属的住所      以上全无

5. 是否已提起离婚诉讼：      是      否

6. 被申请人曾涉及的诉讼（如监护权、抚养费、离婚、人身安全保护裁定、刑事案件等）

受理法院	案由	案号

7. 申请裁定的事项（可选择下列一项或多项）

禁止被申请人殴打、威胁申请人，或申请人的亲友；

禁止被申请人骚扰、跟踪申请人，或者与申请人或者可能受到伤害的未成年子女进行不受欢迎的接触；

人身安全保护裁定生效期间，一方不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产；

有必要的并且具备条件的，可以责令被申请人暂时搬出双方共同的住处；

禁止被申请人在距离下列场所 200 米内活动：

---

---

---

\_\_\_\_\_（可填写申请人的住所、工作单位、未成年子女就读的学校或其他申请人经常出入的场所）

必要时，责令被申请人自费接受心理治疗；

为保护申请人及其特定亲属人身安全的其他措施。

申请人签名：

日期：

### Istanza di ordine di protezione di lungo periodo

(utilizzo per la richiesta successiva alla presentazione dell'istanza di divorzio)

Nome e cognome del ricorrente \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
etnia \_\_\_\_\_ (nota: il richiedente non deve inserire qui l'indirizzo e il numero di telefono)

Nome e cognome della controparte \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
etnia \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
contatto telefonico \_\_\_\_\_

1. La controparte in passato ha compiuto nei confronti del ricorrente le seguenti azioni di violenza:

- percosse                       costrizioni       limitazione della libertà personale  
 minacce di violenza       pedinamenti       violenza sessuale       umiliazioni  
 scherno                       controllo economico                       altro

2. Dettagli specifici relativi agli abusi di cui sopra perpetrati dalla controparte (quando, luogo, conseguenze, si prega di dare una descrizione il più dettagliata possibile)

---

---

---

---

---

3. Il ricorrente attualmente vive insieme alla controparte:  sì       no

4. Ad eccezione del ricorrente che vive insieme alla controparte, quest'ultima possiede una sistemazione temporanea:

- la controparte possiede personalmente o in comunione con il ricorrente altre abitazioni       dormitorio dell'unità di lavoro della controparte       abitazione dei genitori della controparte       altre abitazioni di parenti stretti della controparte  
 nessuna delle opzioni

5. L'istanza di divorzio è già stata presentata:  sì       no

6. Controversie nelle quali è stato coinvolta in passato la controparte (es. affidamento, spese per il mantenimento dei figli, divorzio, ordini di protezione, procedimenti penali ecc.)

Tribunale	Caso	Numero/protocollo

7. Singoli provvedimenti richiesti (si può scegliere uno o più contenuti):

- proibire alla controparte di picchiare e minacciare l'istante e i congiunti dell'istante;
- proibire alla controparte di molestare, seguire la vittima, o ricercare contatti indesiderati con la vittima o la prole;
- durante il periodo di validità dell'ordine di protezione, non è permesso a una parte di disporre dei beni in comunione della coppia;
- qualora vi siano i presupposti, ordinare l'allontanamento della controparte dall'abitazione familiare;
- proibire alla controparte di avvicinarsi a meno di 200 metri dai seguenti luoghi:

---

---

---

\_\_\_\_\_ (possono essere indicati il luogo di residenza del ricorrente, il luogo d'istruzione dei figli, l'unità di lavoro o da altri luoghi frequentati abitualmente dal ricorrente)

- in caso di necessità, ordinare alla controparte di sottoporsi a delle cure psicologiche a sue spese;
- altre misure finalizzate a proteggere l'integrità della vittima e dei parenti.

Firma del ricorrente:

data:

## 民事裁定书

(XXXX) X 民一初字第\_\_\_\_\_号

申请人 XXX，女，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日出生，住 XX 市  
\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_号\_\_\_\_\_栋\_\_\_\_\_单元\_\_\_\_\_房。  
身份证号码：\_\_\_\_\_。

被申请人 XXX，男，汉族，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日出生，住  
XX 市\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_号\_\_\_\_\_栋\_\_\_\_\_单元  
\_\_\_\_\_房。  
身份证号码：\_\_\_\_\_。

申请人 XXX 于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日向本院提出申  
请，请求本院依法作出人身安全保护裁定。申请人对其申请提交了  
(\_\_\_\_\_ )等证据。经审查，本院认为，申请人的申请符合法律规  
定，根据“中华人民共和国民事诉讼法”第一百条第一款、第一百五十四条第一款第四  
项之规定，裁定如下：

- 一、禁止被申请人 XXX 殴打、威胁申请人 XXX；
- 二、人身安全保护裁定生效期间，一方不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产。

如被申请人 XXX 违反上述禁令，本院将根据“中华人民共和国民事诉讼法”第一  
百一十一条之规定，视情节轻重处以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事任。

本院定有效期为六个月，自送达之日起生效，送达后立即执行。

如不服本裁定，可以在收到裁定书五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁  
定执行。

审判员：XXX

二〇XX年X月X日

书记员：XXX

## Ordine civile di protezione

(XXXX) Sezione civile del tribunale X documento n° \_\_\_\_\_

Il ricorrente XXX, (sesso), nato il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa), residente in  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
unità abitativa \_\_\_\_\_  
carta di identità n° \_\_\_\_\_

La controparte XXX, (sesso), nato il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa), residente in  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
unità abitativa \_\_\_\_\_  
carta di identità n° \_\_\_\_\_

Il ricorrente XXX in data \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa) ha presentato istanza di emanazione di un ordine di protezione presso questo tribunale, allegandone le prove (\_\_\_\_\_). Il tribunale, terminata la fase istruttoria, ritiene che la richiesta sia conforme alla legge e in base agli articoli 100 comma 1 e 154 comma 1 punto 4 della Legge di procedura civile della RPC stabilisce i seguenti provvedimenti:

1. proibisce alla controparte XXX di picchiare, minacciare il ricorrente XXX;
2. durante il periodo di validità dell'ordine di protezione, non è permesso a una parte di disporre dei beni in comunione della coppia.

Qualora la controparte violi gli ordini di cui sopra, il tribunale, a seconda della gravità dei fatti, può in base all'articolo 111 della Legge di procedura civile della RPC, irrogare una sanzione, disporre la detenzione e, qualora ci siano gli estremi del reato, esaminare se vi sia responsabilità penale.

La durata del provvedimento è pari a sei mesi a decorrere dal momento della sua notifica a far data dalla quale l'ordine è esecutivo.

Qualora si sia in disaccordo con tale provvedimento, è possibile entro cinque giorni da quando si è ricevuto l'ordine impugnarlo una sola volta, durante la fase di reclamo l'ordine di protezione non decade.

Giudice: XXX  
gg/mm/aaaa  
Cancelliere: XXX

协助执行通知书

(20XX) X 民一初字第 \_\_\_\_\_ 号

XXX 市公安局 派出所: \_\_\_\_\_

关于申请人\_\_\_\_\_申请人人身安全保护裁定一案，本院作出的（20XX）X 民一初字第\_\_\_\_\_号民事裁定书已经发生法律效力。因申请人\_\_\_\_\_和被申请人\_\_\_\_\_居住在你辖区 XX 市\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_栋\_\_\_\_\_单元\_\_\_\_\_房，根据“中华人民共和国民事诉讼法“的相关规定，请协助执行下列事项：

一、监督被申请人\_\_\_\_\_（电话：\_\_\_\_\_）履行（20XX）X 民一初字第\_\_\_\_\_号民事裁定书，如发现被申请人\_\_\_\_\_有违反民事裁定的行为，及时出警，并采取相关措施，搜集、固定证据，制作笔录；

二、救助、保护申请人\_\_\_\_\_（电话：\_\_\_\_\_）的人身安全；

三、反馈被申请人\_\_\_\_\_履行（20XX）X 民一初字第\_\_\_\_\_号民事裁定书的情况。

二 0XX 年 X 月 X 日

附：（20XX）X 民一初字第\_\_\_\_\_号民事裁定书一份）。

联系人：\_\_\_\_\_法官

电话：\_\_\_\_\_

## Avviso di collaborazione per l'esecuzione

(20XX) Sezione civile del tribunale X documento n° \_\_\_\_\_

Dipartimento della Pubblica Sicurezza della città di \_\_\_\_\_ Stazione di  
polizia: \_\_\_\_\_

Con riferimento alla domanda del ricorrente \_\_\_\_\_ di emissione di un ordine di protezione, la sezione civile n° X di questo tribunale ha emanato il provvedimento n° \_\_\_\_\_ (20XX) che ha già efficacia. Dal momento che il ricorrente \_\_\_\_\_ e la controparte \_\_\_\_\_ risiedono nel distretto di vostra competenza della città di \_\_\_\_\_ all'indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_, in base alle relative disposizioni della Legge di procedura civile della RPC, si richiede la collaborazione/assistenza nell'esecuzione delle seguenti voci:

1. Vigilare sull'osservanza della controparte \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_) del provvedimento n° \_\_\_\_\_ (20XX) della sezione del tribunale di \_\_\_\_\_, e qualora la controparte violi quanto stabilito nell'ordine di protezione, intervenire tempestivamente, adottando inoltre le relative misure, raccogliere regolarizzare le prove, redigere il verbale;
2. assistere e proteggere l'integrità fisica del ricorrente \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_);
3. fare resoconto della situazione dell'osservanza/adempimento del provvedimento n° \_\_\_\_\_ (20XX) della sezione civile del tribunale di \_\_\_\_\_ da parte della controparte \_\_\_\_\_.

data \_\_\_\_\_

Allegati: Ordine di protezione n° \_\_\_\_\_ (20XX) Sezione civile del tribunale

Contatti: giudice \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

## CAPITOLO IV

### **Dalla *law in the book* alla *law in action*: due casi di studio del Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne**

**SOMMARIO:** 4.1. Introduzione. - 4.2. Il Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne. - 4.3. Sentenze e commento - 4.3.1. Sentenza civile n°147XX/2010. - A) Dettagli del caso. - B) Il processo. - C) Analisi del caso. - 4.3.2. Sentenza civile n°252XX/2010. - A) Dettagli del caso. - B) Il processo. - C) Analisi del caso. - 4.3.3. Traduzione delle sentenze.

#### **4.1. INTRODUZIONE**

La letteratura converge nell'individuare gli anni Novanta del secolo scorso<sup>324</sup> come il periodo nel quale si è sviluppata in Cina una particolare attenzione al tema della violenza domestica da parte dei gruppi di livello di base, specialmente in seno ai movimenti delle donne. Nello specifico il 1995, anno nel quale si è tenuta a Pechino la *Quarta Conferenza mondiale contro la violenza sulle donne* delle Nazioni Unite, ha rappresentato un importante punto di svolta, poiché la Cina si è da quel momento impegnata a redigere dei report in materia di violenza sulle donne e inoltre si è assistito a una spinta propulsiva nel favorire il diffondersi di associazioni volte a combattere e prevenire tale fenomeno. Il ruolo delle c.d. organizzazioni della società civile<sup>325</sup> (*minjian zuzhi* 民间组织) ha avuto il pregio negli anni di spostare l'attenzione sul tema della violenza domestica dalla sfera privata della famiglia a quella pubblica, in ciò facendo risaltare il legame di interdipendenza tra famiglia armoniosa e società armoniosa. La capacità di coniugare le politiche del governo con

---

<sup>324</sup> Lu Zhang, "Chinese Women Protesting Domestic Violence: The Beijing Conference, International Donor Agencies, and the Making of Chinese Women's NGO", in *Meridians*, vol. 9, n° 2, Indiana University Press, 2009, pp. 66-99; MILWERTZ C., "Activism Against Domestic Violence in the People's Republic of China", in *Violence Against Women*, vol. 9, n° 6, Sage Publication, 2003, pp. 630-654; LÜ Pin 吕频 (a cura di), *Zhongguo fan jiating baoli xingdong baogao* 中国反家庭暴力行动报告 [Report on Anti-Domestic Violence Actions in China], Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing, 2011; HESTER M., "Domestic Violence in China", in Radford J., Friedberg M., Harne L. (a cura di), *Women, violence and strategies for action. Feminist research, policy and practice*, 2000, Buckingham, pp. 146-166.

<sup>325</sup> Per un autorevole studio sulle ONG e la società civile in Cina si veda MA Qiusha, *Non-Governmental Organizations in Contemporary China: Paving the Way to Civil Society?*, Routledge, London, 2006. Secondo la normativa cinese le organizzazioni non governative per potersi registrare presso il Ministero degli Affari Civili devono avere il sostegno di un'organizzazione ufficiale che svolga il ruolo di supervisore, altrimenti devono registrarsi come entità commerciali.

gli obiettivi che si prefiggono queste organizzazioni ha permesso a quest'ultime un margine di movimento assai maggiore rispetto ad altre impegnate su temi diversi.

Alcuni studi hanno rilevato la tendenza delle organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione alla violenza domestica al richiamo delle c.d. caratteristiche cinesi (*Zhongguo tese* 中国特色), riconoscendole come imprescindibili al fine di poter utilizzare concetti e metodi di matrice straniera. In altri termini le organizzazioni riconoscono le specificità del contesto cinese adattando ad esso i metodi utilizzati in altri Paesi, rimanendo in linea con quelli che sono anche gli obiettivi delle politiche statali.<sup>326</sup> Tale strategia ha permesso a queste organizzazioni di continuare a ricevere finanziamenti da altri Paesi senza incontrare significativi ostacoli da parte del governo.<sup>327</sup>

Dal momento che lo stato enfatizza la stabilità sociale come priorità, le organizzazioni costruiscono il loro lavoro attorno al concetto di famiglia come unità fondamentale della società: se la famiglia non è stabile, non può esserlo nemmeno la società; se alla base della destabilizzazione vi è la violenza domestica, allora il fenomeno diventa un problema non solo del singolo individuo ma della collettività e prevenirlo e combatterlo è un obiettivo anche per le istituzioni.<sup>328</sup>

Numerose sono dunque le organizzazioni che negli anni si sono dedicate a promuovere campagne per sensibilizzare la comunità sulla necessità di agire contro il fenomeno degli abusi familiari, tra queste la *All China Women's Federation* (*Zhonghua quanguo funü lianbehui* 中华全国妇女联合会), il *Women's Media Watch Network* (*Funü chuanmei jiance wangluo* 妇女传媒监测网络), il *Jinglun Family Center* (*Jinglun jiating kexue zhongxin* 京伦家庭科学中心), il *Women's Research Institute*, il *Maple Women's Psychological Counseling Center* (*Beijing hong feng funü xinli zixun fuwu zhongxig* 北京红枫妇女心理咨询服务中心), il *Center for Women's Law Studies and Legal Service* (*Beijing daxue funu falu yanjiu yu fuwu zhongxin* 北京大学妇女法律研究与服务中心) e l'*Anti-*

---

<sup>326</sup> KEECH-MARX S., "Airing Dirty Laundry in Public: Anti-Domestic Violence Activism in Beijing", in Jonathan Unger (a cura di), *Associations and the Chinese State: Contested Spaces*, Armonk-London, ME Sharpe, 2008, p. 190; Hai-Ching YANG, "An alternative to impact litigation in China: the procurator as a legal avenue for cases in the "private family sphere" of domestic violence", in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol.20, n°1, 2011, p. 244.

<sup>327</sup> *Ibidem.*

<sup>328</sup> *Ibidem.*

*domestic violence network* (*fandui jiatingbaoli wang* 反对家庭暴力网). Grazie al lavoro *bottom-up* svolto da queste organizzazioni, la legge sulla prevenzione alla violenza domestica è stata inserita nell'agenda legislativa del governo nel 2011.

Data la natura dell'oggetto della ricerca, per i casi di studio riportati in questo capitolo ci si è rivolti in particolare a una di queste organizzazioni, al *Center for Women's Law Studies and Legal Service* (ora *Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne*).

#### 4.2. IL CENTRO DI BEIJING DI SERVIZI LEGALI E DI CONSULENZA PER LE DONNE

Il 12 luglio del 2004 Benjamin L. Liebman alla tavola rotonda della *Congressional-Executive Commission on China* dedicata alla questione dell'accesso alla giustizia aveva così sintetizzato quali fossero i fattori che negli ultimi anni avevano portato a una crescita costante delle organizzazioni impegnate nel fornire assistenza legale gratuita:<sup>329</sup>

*A number of factors explain this rapid development. Expanding legal aid helps to push disputes into the formal legal system and, thus, keep them off the streets. Legal aid is also consistent with the state policy of addressing income inequalities and assisting those who have been left behind by China's rapid development. Legal aid helps to constrain lawless behavior at the local level and legal aid is perceived as an important aspect of a modern legal system, something to which China clearly aspires.*<sup>330</sup>

Le organizzazioni di donne, sia di natura governativa (es. la AWCF) sia indipendenti, hanno un ruolo chiave nel fornire assistenza legale gratuita per le

---

<sup>329</sup> Per una disamina sullo sviluppo dell'assistenza legale gratuita in Cina si veda LIEBMAN B.L., "Legal Aid and Public Interest Law in China", in *Texas International Law Journal* n°34, 211, 1999.

<sup>330</sup> CONGRESSIONAL-EXECUTIVE COMMISSION ON CHINA, Access to Justice in China, Roundtable before the Congressional-Executive Commission on China, 108esimo Congresso, 2ª sessione, 12 luglio 2004, p. 7, disponibile al sito <http://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/roundtables/2004/CECC%20Roundtable%20-%20Access%20to%20Justice%20in%20China%20-%2007.12.04.pdf>, ultimo accesso 15 novembre 2014.

donne, tuttavia secondo diversi studi<sup>331</sup> presenterebbero tutte o quasi la stessa problematica, cioè la mancanza di finanziamenti. Lo stanziamento di fondi da parte del governo si concretizza in una somma alquanto simbolica in relazione al numero di casi,<sup>332</sup> mentre la funzione di sostegno alle donne e di diffusione di ideali basati sulla parità di genere promosse da queste organizzazioni sarebbero estremamente importanti per mantenere la stabilità sociale.<sup>333</sup>

Tra queste organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti della donna è stato fondato nel 1995 da Guo Jianmei un centro di assistenza legale gratuito non governativo (inizialmente *quasi-indipendente*):<sup>334</sup> il *Centro di ricerca e di assistenza legale per le donne dell'Università di Pechino* (*Beijing daxue funu falu yanjiu yu fuwu zhongxin* 北京大学妇女法律研究与服务中心). L'affiliazione alla *School of Law* dell'Università di Pechino è durata fino al 2010, anno in cui l'università ha deciso inaspettatamente di interrompere il longevo rapporto durato quindici anni con il Centro, che da allora ha preso il nome di *Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne* (*Beijing zhongze funü falü zixun fuwu zhongxin* 北京众泽妇女法律咨询服务中心, d'ora in avanti il "Centro").

Il Centro oltre a diventare un importante punto di riferimento per molte donne, ha contribuito a diffondere in tutto il Paese la cultura giuridica sul tema, informando e sensibilizzando i cittadini sui propri diritti e su come farli valere, e ha inoltre partecipato attivamente all'iter legislativo di alcune leggi:<sup>335</sup> per citarne alcune, la Legge sul Matrimonio del 2011 e in particolare sul concetto di violenza domestica ivi contemplato, la revisione della Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle

---

<sup>331</sup> LEE Tang Lay e REGAN Francis, "Why Develop and Support Women's Organizations in Providing Legal Aid in China? Women's rights, women's organizations and legal aid in China", in *Journal of Contemporary China*, 2009, 18:61, pp. 541-565.

<sup>332</sup> *Ibidem*, p. 554.

<sup>333</sup> La stessa *Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica* rivolge un articolo al ruolo delle organizzazioni che si occupano di assistenza legale gratuita sancendo il dovere in capo alle stesse di offrire i servizi legali gratuiti necessari alle vittime che presentino una situazione economica svantaggiata e di ridurre le tariffe per quelle che, pur versando in condizioni di difficoltà, non rientrano nei parametri di ottenimento dell'assistenza legale gratuita (articolo 21).

<sup>334</sup> Per *quasi-indipendente* si fa riferimento a quelle organizzazioni non governative che sono affiliate a delle università statali. (YANG Hai-Ching, "An alternative to impact litigation in China: the procurator as a legal avenue for cases in the "private family sphere" of domestic violence", in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol.20, n°1, 2011, p. 244).

<sup>335</sup> MILWERTZ C., "Activism Against Domestic Violence in the People's Republic of China", in *Violence Against Women*, vol. 9, n° 6, Sage Publication, 2003, p. 635.

donne del 2005.

Secondo lo studio condotto da Tang Lay Lee e Francis Regan, il Centro nel 2004 ha modificato la sua strategia indirizzandosi alla c.d. *impact litigation* ritenendo quest'ultima più adatta per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei diritti delle donne ed evitare la discriminazione di genere,<sup>336</sup> poiché di maggiore impatto anche mediatico. Gli avvocati del Centro vedono in questa tipologia di cause<sup>337</sup> la possibilità di produrre l'effetto di risonanza che trascenda la tutela dei diritti del singolo cliente, con un beneficio per l'intera società.<sup>338</sup>

Secondo alcuni studiosi questo approccio avrebbe miglior risultato nelle c.d. *public interest litigations* (gong yi jiu fen 公益纠纷), diversamente, per i casi di violenza domestica, non riscuoterebbe lo stesso favore poiché il fenomeno è considerato appartenente alla sfera privata familiare per il quale l'intervento esterno sarebbe inappropriato.<sup>339</sup> Nelle *public interest litigations* la eco mediatica richiama l'attenzione dell'opinione pubblica che a sua volta può influenzare la decisione del giudice e far emergere la necessità di riforme in quel determinato ambito.<sup>340</sup> Nei casi di violenza domestica, invece, tale (sovra)esposizione mediatica potrebbe esacerbare il conflitto, causando ulteriori danni. Sebbene vi siano casi di violenza domestica in cui l'*impact litigation* non ha avuto i risultati sperati, tuttavia in altre occasioni ha avuto l'importante funzione di risvegliare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema tanto delicato.

Una delle grandi battaglie del Centro è quella, dunque, di far riconoscere la violenza familiare come una questione privata che si riverbera nella sfera pubblica sociale, interferendo quindi nella stabilità della società, legittimando il sistema giudiziario ad agire ponendo un argine al fenomeno proprio in nome del

---

<sup>336</sup> LEE Tang Lay e REGAN Francis, "Why Develop and Support Women's Organizations in Providing Legal Aid in China? Women's rights, women's organizations and legal aid in China", in *Journal of Contemporary China*, 2009, 18:61, pp. 541-565.

<sup>337</sup> Un esempio di questa categoria di controversie è il caso Kim Lee vs. Li Yang, di cui si è già parlato nei precedenti capitoli.

<sup>338</sup> YANG Hai-Ching, "An alternative to impact litigation in China: the procurator as a legal avenue for cases in the "private family sphere" of domestic violence", in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol.20, n°1, 2011, p. 246.

<sup>339</sup> *Ibidem*, p. 247.

<sup>340</sup> *Ibidem*.

mantenimento della società armoniosa.<sup>341</sup>

#### 4.3. SENTENZE E COMMENTO

I casi selezionati sono stati seguiti, *pro bono*, da avvocati del *Centro di Beijing di servizi legali e di consulenza per le donne*, cui le parti attrici hanno conferito incarico defensionale. Il tribunale di competenza è quello del distretto di Haidian di Beijing.

Secondo un recente report<sup>342</sup> dello stesso tribunale competente tra il 2011 e il 2013 seppure i casi di divorzio che contemplano episodi di violenza domestica siano aumentati, esigua è la percentuale dei casi nei quali lo stesso tribunale ne ha ricondotto eziologicamente la causa. Infatti nel triennio citato su un totale di 499 divorzi per presunta violenza, la condotta deviata è stata riconosciuta in sede giudiziale in soli 24 casi. Dal report emerge, inoltre, una tendenza da parte del tribunale di base di Haidian al riconoscimento quasi esclusivo della violenza quand'essa si manifesti nella forma di abuso fisico<sup>343</sup> che in 5 casi, data la gravità, ha implicato risvolti anche dal punto di vista penale. Il dato è da considerarsi d'interesse soprattutto in relazione al numero di istanze di divorzio proposte innanzi al giudice sul presupposto della sussistenza della violenza familiare. Dal report è possibile dedurre che in 475 casi su 499 la vittima non sia stata in grado di dimostrare di aver subito gli abusi, o la colpevolezza del responsabile. La difficoltà per la vittima di provare una tipologia di violenza che non sia necessariamente fisica, ma psicologica, economica o sessuale, così come quella del giudice di riconoscere altre forme di abusi che necessiterebbero di uno standard di prove meno severo, è in una certa misura confermato dal report. Secondo il tribunale di Haidian un altro fattore determinante è l'erronea percezione che le parti (le vittime) attribuiscono ai termini violenza domestica la quale spesso non coincide con la definizione giuridica della fattispecie data dalla Legge sul Matrimonio e dalle Interpretazioni della stessa. Tuttavia è ormai chiaro che tale definizione è inadeguata e necessita di una

---

<sup>341</sup> Hai-Ching Yang sostiene che *domestic violence is transgressing to a gray area where private family matters can be of public social concern*. (Hai-Ching Yang, op. cit., p. 254)

<sup>342</sup> *Haidian fayuan zongjie jin san nian she jiatingbaoli lihun anjian de tedian* 海淀法院总结近三年涉家庭暴力离婚案件的特点 [Il tribunale di Haidian sintetizza le particolarità dei casi di divorzio per violenza domestica degli ultimi tre anni], <http://bjhdfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=2973> ultimo accesso 5 novembre 2014.

<sup>343</sup> In 23 casi su 24 presi in esame dal report.

applicazione maggiormente flessibile.

#### 4.3.1 *Sentenza civile n° 147XX/2010*

##### A) *Dettagli del caso*

Attore: Li X (donna)

Convenuto: Fan XX (uomo)

Le parti hanno registrato il loro matrimonio nel dicembre del 2008 ed entrambi erano già stati precedentemente sposati. Li X sostiene che da maggio 2009 Fan X abbia mutato l'atteggiamento nei suoi confronti e abbia assunto una condotta violenta sfociata in abusi che hanno richiesto cure ospedaliere. In più occasioni la donna ha chiamato la polizia, ma il convenuto ha affermato che non è stato possibile per gli agenti determinare che la violenza fosse stata da lui perpetrata. I coniugi inoltre hanno contratto un debito nei confronti della sorella di parte attrice la quale ha richiesto al tribunale che venga ripartito tra i coniugi. L'attrice ha richiesto al tribunale il divorzio dal marito, il quale si è invece opposto sostenendo che tra le parti ci sia ancora *affectio coniugalis*, motivo che lo ha portato a redigere una promessa scritta come garanzia. La moglie ha richiesto un risarcimento per le spese mediche e per il danno biologico e psicologico. Le richieste di parte attrice sono poi state modificate durante l'udienza d'apertura.

##### B) *Il processo*

Durante il processo il tribunale si è soffermato a lungo su alcune questioni patrimoniali tra i coniugi accertando che le parti nel marzo 2009 hanno acquistato la Jinxiu Dadi Real Estate Development s.r.l. al costo di 494.911 renminbi, cifra per pagare la quale i coniugi hanno chiesto in prestito 100.000 yuan alla sorella di parte attrice e hanno venduto dei beni del padre del convenuto a sua insaputa per un totale di 405.000 renminbi. Inoltre le parti avrebbero chiesto alla sorella dell'attore ulteriori 100.000 yuan per la ristrutturazione dell'immobile. Alle produzioni documentali di Fan XX, la moglie non ha proposto controprove nonostante sia in disaccordo. L'attore sostiene che per l'acquisto della s.r.l. siano invece stati usati i risparmi accumulati da parte attrice prima del matrimonio (700.000 renminbi). Tuttavia le produzioni documentali di Li X provano azioni avvenute in un periodo

precedente al primo incontro tra le due parti. La sentenza si sofferma anche su un altro immobile dei coniugi sul quale parte attrice reclama dei diritti di proprietà. Per quanto concerne la violenza domestica, secondo il tribunale non ci sono prove sufficienti dal momento che anche nei verbali della polizia non emerge tale condotta. A riprova del fatto che Fan XX debba risarcire a parte attrice una somma pari a 200.000 yuan, quest'ultima ha proposto una "lettera d'impegno" nella quale il convenuto sostiene che qualora ne violasse il contenuto, sarebbe tenuto a pagare un risarcimento a Li X di 200.000 yuan. Inoltre le parti nell'agosto 2008 avevano sottoscritto un accordo di divorzio dovuto a incompatibilità caratteriale. Sulla violazione della promessa non sono state prodotte evidenze. In merito alla vendita dei beni del padre di Fan XX il tribunale ha già emesso una sentenza a carico delle parti. Il giudice in base a quanto accertato in fase istruttoria ha ritenuto che non ci siano le basi per una continuazione del rapporto matrimoniale.

C) *La decisione del giudice*

Il tribunale ha accordato il divorzio, ha diviso la proprietà Jinxiu Dadi tra i due e ha stabilito in quali percentuali debba essere ripartito il debito che i coniugi hanno contratto nei confronti della sorella di Li X, respingendo tutte le altre richieste delle parti.

D) *Analisi del caso*

La sentenza di divorzio potrebbe a una prima lettura apparire non particolarmente rilevante né esemplificativa dal punto di vista dei temi trattati, dal momento che gran parte della decisione del giudice si concentra sull'accertamento del corretto assetto patrimoniale tra i coniugi in vista della divisione dei beni, relegando la questione della violenza domestica a un ruolo marginale all'interno del processo. Tuttavia l'elemento di interesse deriva proprio da questa assenza di approfondimento in fase istruttoria della fattispecie sulla quale, si presume, gli avvocati del Centro di servizi legali per la donna abbiano invece insistito. Inoltre la complessa articolazione della vicenda patrimoniale ne ha fatto una vertenza definita dagli stessi avvocati come "un caso che comprende più casi" (*an zhong you an* 案中有

案),<sup>344</sup> conducendo il giudicante a concentrarsi sui problemi patrimoniali, tralasciando l'aspetto degli abusi, sia pure quando, come nel nostro caso, paiono avere un solido sostrato documentale, dato dai referti medici.

Dal testo della sentenza il richiamo alla violenza domestica emerge principalmente in quattro punti: nelle affermazioni di parte attrice sulle quali si basano anche le richieste della stessa; nella deposizione del convenuto; negli accertamenti da parte del giudice in fase istruttoria; infine, nella decisione del tribunale.

Nello specifico parte attrice sostiene<sup>345</sup> che:

[...] 从 2009 年 5 月份起, 樊某某突然性情大变, 多次打 110 报警, 北京市海淀区香山派出所、甘家口派出所、田村派出所均数次制止, 并作下笔录。由于被打伤, 我去医院治疗, 花费了治疗人民币 3.2 万元。樊某某的行为给我造成了身体伤害和精神伤害。

*[...] da maggio 2009 Fan XX improvvisamente ha mutato temperamento e più volte si è reso responsabile di episodi di violenza domestica a danno di Li X, abusi che l'hanno costretta a ricorrere a cure ospedaliere. Per questo motivo, parte attrice ha in più occasioni chiamato il 110, telefonate a seguito delle quali agenti delle stazioni di polizia di Xiangshan, Ganjiakou, Tiancun sono sopraggiunti per far cessare la condotta (del marito) e di un tanto hanno redatto conseguente rapporto. A causa degli abusi Li X si è dovuta recare in ospedale per ricevere delle cure per le quali ha speso una somma pari a 32.000 renminbi. La condotta di Fan XX ha causato all'attrice danni sia fisici sia morali.*

Tra le pretese dell'attrice vi è dunque il risarcimento sia per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni subite (32.000 yuan), sia per il danno psicologico (20.000 yuan). La sofferenza, soprattutto psicologica, derivante dal mutato rapporto matrimoniale a seguito del cambiamento dell'atteggiamento del convenuto è rinvenibile nelle affermazioni di parte attrice:

我对这段婚姻已经伤心欲绝, 每天处在焦虑、不安、恐慌的状态之中, 维持这样的婚姻使我感到无比的痛苦。 [...]

*Questa fase del matrimonio per Li X è stata segnata dal dolore, ancora oggi vive nell'ansia, nell'insicurezza, nella paura, tanto da ritenere che il mantenimento del vincolo matrimoniale non farebbe altro che apportarle ulteriori sofferenze.*

---

<sup>344</sup> Li Mou jiabao lihun an (er shen, yijie) 李某家暴离婚案 (二审, 已结) [Il caso di divorzio per violenza domestica di Li X (secondo grado, già concluso)] <http://www.woman-legalaid.org.cn/detail.asp?id=2599> ultimo accesso in data 6 novembre 2014.

<sup>345</sup> E si suppone (non essendo stato possibile reperire l'atto introduttivo) che inizialmente fosse esattamente il punto principale sul quale gli avvocati della moglie abbiano costruito l'accusa.

La violenza che l'attrice sostiene di aver subito, perpetrata dal convenuto, non viene confermata da quest'ultimo che, oltre a negare di aver percosso la moglie, sostiene addirittura che la moglie non sia stata in grado, nel denunciare il caso alla polizia, di dimostrare che fosse stato lui a picchiarla:

[...] 我也从没有打过李某，李某报警不能说明我动手打她，我爱李某，书写过保证书也是因为很爱她的缘故。

[...] *Quest'ultimo sostiene inoltre di non aver percosso Li X e anche quand'ella si è rivolta alla polizia non è stata in grado di dimostrare che fosse stato lui a picchiarla. La controparte afferma di amare Li X, sentimento che lo ha spinto anche a redigere un impegno scritto.*

Gli elementi a sostegno delle affermazioni del convenuto sono essenzialmente due: il mancato soddisfacimento dell'onere della prova in capo a parte attrice rispetto alla attribuibilità del fatto di violenza al marito e i verbali della polizia che si astengono dal collegare causalmente gli episodi di violenza all'ambito del rapporto coniugale. Nei casi di abusi familiari non sempre la vittima ha la prontezza di raccogliere prove della violenza, sebbene essa sia ricorsa a delle cure ospedaliere; nella sentenza non si trova menzione, ad esempio, di certificati medici pur portati all'attenzione del giudice. Tuttavia dal referto medico stesso potrebbe essere difficile individuare, qualora vi siano effettivamente state delle violenze, chi sia stato materialmente l'abusante. Se anche, per ipotesi di scuola, si potesse applicare l'articolo 81 della proposta di bozza degli esperti della Legge contro la violenza domestica l'onere della prova, ordinariamente in capo alla vittima, potrebbe traslarsi sul presunto colpevole della condotta violenta.

L'affermazione del convenuto di aver scritto un *baozhengshu* 保证书 contraddice quanto da costui sostenuto, dal momento che si tratta di un documento nel quale promette di cessare ogni condotta violenta nei confronti della moglie. Secondo gli avvocati del Centro il marito dell'attrice avrebbe in più occasioni espresso per iscritto il suo intendimento<sup>346</sup> per poi regolarmente disattenderlo.

---

<sup>346</sup> Nello specifico in data 25 giugno 2009 e 19 novembre 2009 e in secondo grado il 16 febbraio 2011 e il 9 aprile 2011. *Li Mou jiabao lihun an (er shen, yijie)* 李某家暴离婚案（二审，已结）[Il caso di divorzio per violenza domestica di Li X (secondo grado, già concluso)] <http://www.woman-legalaid.org.cn/detail.asp?id=2599> ultimo accesso in data 6 novembre 2014.

Sebbene il caso per come è stato presentato dalle parti verta sull'*affectio coniugalis* e sulla sussistenza o meno della condotta violenta del coniuge convenuto in giudizio, tuttavia tali aspetti, specialmente il secondo, come detto, assumono in sentenza un rilievo di gran lunga inferiore rispetto alle modalità di divisione del patrimonio coniugale e all'accertamento dei reciproci rapporti di debito e credito, tanto da apparire quantomeno bizzarra la decisione di imporre ai due coniugi di proseguire la coabitazione sotto lo stesso tetto, condividendo gli spazi comuni sottostimando la pericolosità insita da una tale regolamentazione della convivenza.

Nella fase istruttoria del processo di divorzio il riferimento agli abusi familiari e alla conseguente richiesta di risarcimento vengono liquidate dal tribunale con il seguente enunciato:

关于是否存在家庭暴力及赔偿问题，应李某的申请到有关公安机关调取相关证据，相应公安机关亦亲自将上述材料送交我院，但上述笔录中并无李某主张的家庭暴力等相应文字表述及樊某某承认对李某进行殴打的内容，李某未提交其他充分证据，樊某某称多次将李某从派出所接回。

*Riguardo alla sussistenza di una condotta violenta e sulla questione del risarcimento, in risposta alla richiesta di Li X giunta agli organi di pubblica sicurezza competenti di ottenimento delle relative prove, gli organi competenti della polizia hanno personalmente trasmesso la documentazione di cui sopra al presente tribunale, tuttavia tra i verbali non ci sono riportate espressioni della violenza domestica di cui sostiene l'esistenza Li X né di Fan XX che si assuma la condotta violenta nei confronti di Li X. Quest'ultima non ha proposto altro materiale probatorio e Fan XX ha sostenuto di aver più volte riaccompagnato Li X dalla stazione di polizia.*

Dal materiale probatorio di parte attrice, che ivi si deduce trattarsi esclusivamente dei rapporti della polizia, non è stato possibile stabilire la sussistenza della condotta violenta attribuita a Fan Xueqing, ciò è bastato al tribunale per escludere definitivamente la fattispecie, non dando alcun seguito alle affermazioni dell'attrice. Inoltre, secondo quanto riportato sul sito del *Centro di Beijing di servizi e consulenze legali per le donne* dai suoi avvocati la polizia non avrebbe collaborato attivamente in questa fase.<sup>347</sup>

Senza tuttavia entrare nel merito della decisione del giudice per la quale la sola sentenza non può essere rappresentativa della complessità dell'intero e complicato

---

<sup>347</sup> *Li Mou jiabao lihun an (er shen, yijie)* 李某家暴离婚案（二审，已结）[Il caso di divorzio per violenza domestica di Li X (secondo grado, già concluso)] <http://www.woman-legalaid.org.cn/detail.asp?id=2599> ultimo accesso in data 6 novembre 2014.

procedimento - mancandone i verbali delle singole udienze, le allegazioni delle parti, materiali sui quali è stato altresì fondato il giudizio - è possibile fare delle ipotesi sul motivo che può aver condotto il giudice a circoscrivere gran parte della pronuncia sugli aspetti patrimoniali.

In primo luogo l'assetto patrimoniale della coppia presentava delle sicure criticità per le quali l'attenzione del giudice potrebbe esser stata in parte "monopolizzata", una volta accertato che sulla violenza domestica non vi erano prove certe. Dalla lettera della sentenza non si evince se sia effettivamente mancato un approfondimento della questione relativa agli abusi, ma di converso è possibile affermare che sui beni il tribunale si sia soffermato con dovizia di particolari.

Inoltre l'esclusione di qualsiasi riferimento al *baozhengshu* 保证书 di cui fa menzione il convenuto appare rilevante soprattutto alla luce di quanto stabilito all'interno delle *Linee guida della CSP* che considerano un documento di questo tipo come un'ammissione di colpevolezza, depositabile in processo come prova della violenza.

L'attenzione dell'interprete è altresì catturata anche dall'espressione utilizzata dal giudice riguardo ai principi applicati per la divisione dell'immobile e alla ripartizione del debito:

[...] 关于 XX 号房产的共同住房及债务问题，本院一并予以解决，依据现有证据并照顾妇女利益的原则酌予判定。

[...] *In merito all'abitazione in comune (immobile A) e al debito, il tribunale ha formato la sua opinione basandosi sulle prove e sul principio di tutela degli interessi della donna così come per altre questioni riferite a questo caso.*

Il giudice nel compiere le sue decisioni avrebbe dunque agito secondo gli interessi della moglie, probabilmente in riferimento a quanto stabilito in merito alla ripartizione tra i coniugi del debito in comune, il cui pagamento è stato accollato per il 45% a parte attrice e il 55% al convenuto. Non è chiaro se il giudice in questo passaggio si riferisca ad altre decisioni prese in questo processo che sono poi trasfuse nella sentenza oppure se si riferisca alle sentenze a cui si accenna interlocutoriamente. In questa sede si propende maggiormente verso la prima soluzione, cioè che - riguardo l'abitazione e il debito così come per altre questioni

emerse in udienza - il giudice ha emesso la sentenza basandosi sulle prove e sul principio di tutela degli interessi della donna.

Secondo il *Centro di Beijing di servizi e consulenze legali per le donne*, il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione quella posizione di debolezza tipica delle donne che hanno subito o subiscono violenza familiare; il giudice avrebbe dunque ignorato la peculiarità che caratterizza questa tipologia di controversie.

Il riconoscimento da parte del giudice della fattispecie della violenza domestica avrebbe permesso a parte attrice di ottenere il risarcimento dei danni e di richiedere una quota maggiore nella suddivisione dei beni così come previsto dalle *Linee Guida della CSP*, mentre in questo caso è stata rigettata anche la richiesta di parte attrice concernente i diritti di proprietà su un altro immobile.

Contro la decisione del giudice, parte attrice è ricorsa in appello e il tribunale di secondo grado ha riformato la sentenza di primo grado e stabilito che venisse istruito un nuovo procedimento poiché i fatti che erano stati confermati in primo grado non erano chiari. Il “nuovo” processo è giunto al secondo grado e in quest’ultimo il giudice ha nuovamente rinviato il caso al tribunale di primo grado per un nuovo procedimento, circostanza che appare sintomatica della peculiarità, anche sotto il profilo giuridico, della vicenda.

#### 4.3.2 *Sentenza civile n° 252XX/2010*

##### A) *Dettagli del caso*

Attore: Li XX (donna)

Convenuto: Wu X (uomo)

Le parti hanno registrato il matrimonio il 10 maggio 2007 e nel settembre 2008 dalla loro unione è nato Wu XY, il quale è stato cresciuto dalla madre. In costanza di matrimonio il convenuto si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti di Li XX causandole delle lesioni fisiche. Secondo quanto sostenuto dall’attrice, il marito inoltre avrebbe intrattenuto una convivenza *more uxorio* e non avrebbe provveduto alle spese per il mantenimento del figlio. Oltre al divorzio da Wu X, parte attrice ha richiesto al tribunale l’affidamento del figlio, il contributo a carico del convenuto per le spese di mantenimento e un risarcimento per il danno biologico e psicologico causato dalla condotta violenta del marito e dalla convivenza extraconiugale. La

controparte non nega che ci siano stati dei dissapori sfociati in liti per far cessare le quali sono intervenuti anche i vicini, tuttavia egli sostiene che parte attrice lo abbia a sua volta colpito e abbia minacciato la madre e sia giunta a impugnare delle armi in presenza del figlio. I coniugi si sono rivolti alla polizia in più occasioni. Il convenuto non si è oppone al divorzio, mentre non intende risarcire parte attrice per la condotta violenta dal momento che sostiene di non essersi reso responsabile di violenza domestica né di aver condotto una convivenza *more uxorio*. Il marito richiede infine l'affidamento del figlio.

#### B) *Il processo*

In fase istruttoria il tribunale ha accertato che le parti vivono separati dal 2010 e che in tre occasioni diverse è stato richiesto l'intervento della polizia sia da parte attrice sia dalla madre della stessa per far cessare le liti tra i due coniugi e la condotta violenta del convenuto. Li XX a seguito delle percosse si è recata più volte in ospedale per ricevere delle cure mediche, rendendosi necessario anche un ricovero di tre giorni. Successivamente parte attrice è stata convocata dalla stazione di polizia avente giurisdizione nel luogo in cui si era verificato l'ultimo episodio di violenza per un colloquio, nel quale la donna ha descritto la dinamica del litigio. La polizia ha richiesto una perizia giudiziaria al fine di valutare le lesioni riportate da parte attrice. Wu X pur confermando che tra le parti fosse avvenuta un'accesa discussione, tuttavia ha negato di aver percosso la moglie.

La donna sostiene che a causa degli abusi si sia dovuta assentare dal lavoro per un mese, assenza che le avrebbe provocato un danno economico dovuto al mancato pagamento dello stipendio.

Con riferimento alle questioni del mantenimento del figlio, le parti sono in disaccordo dal momento che l'attrice sostiene che il convenuto non abbia più versato alcuna somma da ottobre 2009, mentre il marito ha affermato di aver pagato un contributo mensile per il figlio fino al momento della separazione (maggio 2010). L'accertamento da parte del tribunale si è dunque soffermato sulla situazione economica delle parti, specialmente sul reddito del convenuto e sulle dichiarazioni di parte attrice in merito all'ammontare dello stipendio che la donna afferma di non aver percepito, al fine di poter fissare una somma per il mantenimento del figlio e

per il di lei risarcimento.

Infine il tribunale, in base alle prove proposte e alle indagini, ha confermato, nel caso di specie, la sussistenza della fattispecie della violenza domestica.

C) *La decisione del giudice*

Il giudice ha accordato il divorzio, disponendo l'affidamento del figlio alla madre, alla quale il convenuto dovrà versare delle spese per il mantenimento del minore e una somma come aiuto economico. Il marito dovrà inoltre corrispondere all'attrice il totale di 54.322,65 renminbi come risarcimento per i danni morali, le spese mediche, le perdite dovute all'assenza dal lavoro e la perizia.

D) *Analisi del caso*

Il 4 agosto del 2008 Li XX si è rivolta al *Centro di Beijing di servizi e consulenze legali per le donne* e il 18 ottobre del 2010 si è tenuta la prima udienza del procedimento di divorzio. Diversamente dalla sentenza analizzata precedentemente, in questo caso è possibile affermare che la decisione verta quasi esclusivamente sulle indagini volte a determinare la sussistenza o meno della fattispecie della violenza domestica, mentre le questioni patrimoniali vengano affrontate solo al fine di stabilire l'ammontare della somma destinata al mantenimento del figlio e per quantificare il risarcimento nei confronti di parte attrice. Per quanto concerne la divisione dei beni dalla sentenza nulla si evince tranne il fatto che i coniugi dal 2010 non abitino più insieme, dunque presumibilmente la donna e il figlio sono rimasti nell'abitazione coniugale che non apparteneva a nessuno dei due coniugi, dal momento che uno dei motivi dei dissidi riguardava proprio il fatto che il marito non avesse provveduto ad acquistare una casa per la famiglia.

Nella valutazione di questo caso, che può essere definito una “sentenza modello” in materia di divorzi che coinvolgono violenza domestica, il giudice ha concentrato la sua attenzione sugli elementi critici che caratterizzano questa categoria di controversie familiari: entrambe le parti sostengono di aver subito violenza, vi è la delicata questione dell'affidamento del figlio, si introduce l'istanza di risarcimento del danno economico e morale.

Parte attrice fonda le sue richieste sul presupposto della condotta violenta del

convenuto il quale, oltre a negare di aver fatto oggetto di percosse la moglie, sostiene di essere stato lui stesso e la di lui madre vittime di abusi da parte della donna:

2009年5月李某某辱骂我的母亲 [...]。2010年5月4日李某某多次以我不购买房屋车辆以及有外偶为由进行吵闹,并多次发生抓伤我的脸部、击打眼部至双目出血、踢打我腹部等暴力情形,并辱骂我的母亲甚至多次提出生命安全的威胁。7个月中,李某某的暴力升级至使用危险器械在孩子面前吵闹,并致使我双手及双臂受伤,还三次向110报案 [...].

*A maggio 2009 Li XX ha insultato la madre di Wu X [...]. Il 4 maggio 2010 Li XX in più occasioni ha litigato con il convenuto poiché egli non aveva acquistato una casa, una vettura e inoltre aveva una relazione extraconiugale. Situazione che in più di un'occasione ha portato l'attrice a graffiare il volto di Wu X, a colpirne gli occhi fino a farli sanguinare, a dare calci e pugni all'addome e infine a insultare la madre del convenuto fino a costituirne una minaccia per l'integrità fisica. In sette mesi, la violenza di Li XX si è acuita fino al punto di utilizzare delle armi nelle discussioni davanti al proprio figlio e inoltre procurando delle ferite alle mani e alle braccia del convenuto. Per tre volte Wu X ha denunciato il caso al 110 [...].*

Dalla sentenza non emerge che il giudice in fase di indagine si sia soffermato sulle sopraccitate affermazioni del convenuto, ritenendo presumibilmente che non ci fossero prove sufficienti e che le manifestazioni di violenza da parte dell'attrice non fossero altro che una forma di ritorsione agli abusi del marito al fine di difendersi. In queste circostanze il giudice deve accertarsi chi tra i coniugi abbia utilizzato la violenza per esercitare il controllo sull'altro e chi invece solo per difendersi.<sup>348</sup> Qualora il tribunale avesse ritenuto che la condotta di parte attrice fosse pregiudizievole per il figlio, specie con riguardo all'episodio dell'utilizzo dell'arma in sua presenza, avrebbe certamente deciso di affidarlo al padre, integrandosi un classico caso di c.d. violenza assistita intrafamiliare. In merito all'affidamento del figlio, si presume che il giudice abbia agito affidandosi a due importanti elementi: il fatto che il minore già visse con la madre anche in seguito alla separazione dei genitori e l'aver confermato la fattispecie della violenza familiare. Infatti, sebbene il convenuto abbia tentato di ottenere l'affidamento del figlio adducendo

---

<sup>348</sup> CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, Beijing, 2013, p.63.

关于孩子抚养问题，因李某某没有正式稳定的工作及其他收入来源，没有经济能力抚养孩子；而我收入稳定且与母亲有稳定的居住条件，有较高的教育背景，有利于孩子成长[...]

*Per quanto concerne le questioni dell'affidamento del figlio, dal momento che Li XX non ha un lavoro stabile né altre fonti di reddito, non ha dunque possibilità economiche per mantenere Wu XY; rispetto all'attrice il convenuto ha una posizione economica e una condizione abitativa più stabili, un background culturale abbastanza elevato, una situazione più vantaggiosa per far crescere/allevare il figlio [...]*

tuttavia la condotta violenta ha sicuramente avuto un peso rilevante nella decisione di affidare il minore alle cure della madre in ossequio a quanto disposto nelle *Linee Guida della CSP* che nei casi di divorzio per violenza domestica prediligono l'affidamento alla vittima.<sup>349</sup> Al fine di venire incontro alla situazione economicamente svantaggiata di parte attrice, il tribunale ha accettato la richiesta della medesima di ricevere dal convenuto, oltre alle spese di mantenimento per il figlio, una somma come aiuto economico.

Rispetto al caso precedentemente analizzato, le prove documentali proposte da parte attrice sono state numericamente più elevate e rilevanti ai fini della determinazione della sussistenza della violenza

李某某提出吴某对其实施家庭暴力一节，本院认为，依据双方陈述、李某某医疗诊断书、伤检临时意见书、报警案件登记表及派出所询问笔录等证据，可以证实吴某在与李某某发生争执时殴打李某某造成其身体伤害即实施家庭暴力的事实，故对李某某要求吴某赔付其受伤医药费、鉴定费、误工费等经济损失及精神损害抚慰金的请求，合理部分本院予以支持。

*In merito alla questione sollevata da Li XX della sussistenza della fattispecie della violenza domestica, il tribunale ritiene che in base alle dichiarazioni delle parti, la cartella clinica dell'ospedale, perizia medico legale, report to the police case registration form, il verbale dell'interrogatorio della stazione di polizia, si possa confermare che Wu X abbia picchiato Li XX durante dei litigi provocando a quest'ultima delle lesioni fisiche e che tale azione possa essere considerata appartenente alla fattispecie della violenza familiare. Il tribunale, dunque, accoglie le richieste di Li XX di risarcimento dei danni sia economici che morali, in particolare delle spese mediche, della perizia, compensation fee per l'assenza dal lavoro ecc.*

permettendo a parte attrice di ottenere il risarcimento economico e morale

---

<sup>349</sup> Si veda il Capo 6 "Affidamento dei figli e diritto di visita" delle *Linee guida della CSP*.

seppur in misura minore rispetto a quanto da lei richiesto. Nel decidere l'ammontare del risarcimento economico il tribunale si è avvalso delle ricevute emesse dall'ospedale e dal centro che si è occupato della perizia, mentre per l'assenza dal lavoro la stima della perdita subita calcolata da parte attrice è stata ritenuta troppo elevata.

Dalla sentenza invece non emerge chiaramente in base a quale principio il giudice abbia stabilito l'ammontare del risarcimento per il danno morale, limitandosi semplicemente all'espressione "in base alle circostanze del caso" (*genju ben an shiji qingkuang* 根据本案实际情况) e al richiamo all'articolo 46 della Legge sul Matrimonio della RPC.

La somma di 150.000 yuan richiesta da parte attrice per il risarcimento del danno morale è stata ritenuta dal giudice troppo elevata, dunque l'ammontare è stato fissato a 50.000 yuan, in considerazione anche del fatto che non è stata provata la convivenza more uxorio del convenuto e il conseguente danno. Il riconoscimento in capo a parte attrice del diritto al risarcimento dei danni morali, oltre a quelli di natura economica, rappresenta un traguardo importante in questa categoria di divorzi. La conferma da parte del tribunale della sussistenza della fattispecie della violenza familiare innesca un meccanismo di ristoro per la vittima al quale non potrebbe altrimenti accedere.

La sentenza mette in luce anche un altro interessante aspetto, cioè il coinvolgimento della comunità. Dalle parole del convenuto, infatti, si deduce che la situazione tra i coniugi sia talvolta giunta a livelli di tensione e di disturbo dell'ordine pubblico tali da rendere necessario l'intervento del comitato dei residenti:

[...] 且因争吵多次持续到凌晨，严重影响了邻里的休息，小区居委会曾多次来家给予警告。

*Poiché le liti più volte si protraevano fino al primo mattino, tale situazione influiva pesantemente sul riposo dei vicini; il comitato dei residenti del vicinato più di una volta si è recato a casa per ammonirli.*

Prima ancora della polizia, il primo attore coinvolto è dunque il comitato dei residenti del vicinato il quale tenta di risolvere l'incresciosa situazione attraverso degli ammonimenti nei confronti della coppia. Il testo non rivela elementi sufficienti

ad affermare se l'attrice abbia approfittato di queste occasioni anche per richiedere assistenza al comitato in merito al comportamento violento del marito. La Legge sul Matrimonio della RPC affida ai comitati dei residenti urbani e del villaggio il compito di prevenire o far cessare la violenza familiare qualora la vittima lo richieda. In questo caso il comitato sarà stato allertato dai vicini e non da parte attrice. Tuttavia emerge il ruolo di “mediatore” della comunità che cerca di ricomporre il litigio/disputa.

Dal sito del Centro si apprende che il convenuto ha poi presentato il ricorso in appello contro questa sentenza, ma il Primo tribunale intermedio di Pechino lo ha rigettato, confermando la decisione di primo grado.

### *4.3.3. Traduzione delle sentenze*

Di seguito si riportano le traduzioni dal cinese<sup>350</sup> delle due sentenze per le quali sono state compiute delle scelte linguistiche che hanno privilegiato talvolta una traduzione più libera ad una più letterale e viceversa. Per permettere una lettura più agevole del testo si è preferito dare risalto ad alcuni termini attraverso l'utilizzo del grassetto al fine di scandire visivamente le varie fasi del processo (le richieste delle parti, la fase istruttoria, gli ulteriori accertamenti, la decisione del giudice).

---

<sup>350</sup> Testo in cinese delle sentenze in Appendice.

## **Tribunale del Popolo del distretto di Haidian di Pechino**

### **Sentenza civile**

Sentenza civile di primo grado n° 147XX/2010 del Tribunale di Haidian

**Attore:** Li X, donna, nata il 6 dicembre 1965, di etnia Han, disoccupata, dimorante in via XXXX, attualmente senza residenza. Carta d'identità n°XXXXXXXX.

**Procuratore alle liti:** X XX, X, assistente legale del Centro di servizi legali e di consulenza di Pechino per le donne, con sede a Pechino, distretto Chaoyang, Quarto anello est n° 108, complesso Qianhe, blocco 3, interno 1303.

**Procuratore alle liti:** X XX, avvocato dello studio legale di Pechino XX.

**Convenuto:** Fan XX, uomo, nato il 16 marzo 1959, di etnia Han, disoccupato, dimorante in XXXXX. Carta d'identità n°XXXXXXXX.

Il tribunale in composizione monocratica, accettato<sup>351</sup> il caso di divorzio tra l'attrice Li X e il convenuto Fan XX, ha dato inizio al procedimento presieduto dal sostituto giudice Zhang Qing. Sono presenti in aula (per partecipare al procedimento) parte attrice Li X con i propri procuratori alle liti X XX e Yang Bingqing, e il convenuto Fan XX. La causa è matura per la decisione.

**Li X sostiene** che nel 2007 ha conosciuto Fan XX con il quale in data 31 dicembre 2008 contraeva matrimonio. Entrambi erano divorziati. In seguito al matrimonio le parti hanno vissuto un periodo di armonia coniugale, ma da maggio 2009 Fan XX improvvisamente ha mutato temperamento e più volte si è reso responsabile di episodi di violenza domestica a danno di Li X, abusi che l'hanno costretta a ricorrere a cure ospedaliere. Per questo motivo, parte attrice ha in più occasioni chiamato il 110, telefonate a seguito delle quali agenti delle stazioni di polizia di Xiangshan, Ganjiakou, Tiancun sono sopraggiunti per far cessare la condotta (del marito n.d.a.) e di un tanto hanno redatto conseguente rapporto. A causa degli abusi Li X si è dovuta recare in ospedale per ricevere delle cure per le quali ha speso una somma pari a 32.000 renminbi. La condotta

---

<sup>351</sup> Ex articolo 123 della Legge di procedura civile il tribunale valuta la conformità della causa alle previsioni dell'articolo 119 e si dichiara competente a trattarlo.

di Fan XX ha causato all'attrice danni sia fisici sia morali. Questa fase del matrimonio per Li X è stata segnata dal dolore; ancora oggi costei vive nell'ansia, nell'insicurezza, nella paura, tanto da ritenere che il mantenimento del vincolo matrimoniale non farebbe altro che apportarle ulteriori sofferenze. Inoltre, Fan XX il 15 marzo e il 7 aprile 2009 ha chiesto in prestito alla sorella di parte attrice 200.000 renminbi. Tale debito secondo la legge è da considerarsi a carico dei coniugi e deve dunque essere ripagato da entrambe le parti. Pertanto **l'attrice richiede al tribunale:** il divorzio; che entrambe le parti si assumano il debito di 200.000 renminbi; che Fan XX risarcisca parte attrice delle spese mediche pari a 32.000 renminbi per i danni fisici, oltre a 20.000 renminbi per quelli morali; che i beni vengano divisi in base alla legge; che le spese processuali vengano poste a carico di Fan XX.

**Il convenuto Fan XX** si oppone all'istanza di divorzio e all'asserzione di controparte che non vi sia più affetto tra i coniugi, i quali si sono conosciuti e innamorati senza subire costrizioni. Durante la convivenza non sono sorti contrasti, se non qualche divergenza in merito alla coabitazione con i genitori del convenuto. Quest'ultimo sostiene inoltre di non aver percosso Li X e anche quand'ella si è rivolta alla polizia non è stato possibile stabilire con chiarezza che fosse stato lui a picchiarla. Fan XX afferma di amare Li X, sentimento che lo ha spinto anche a redigere una promessa scritta/impegno scritto (baozheng shu 保证书). Fan XX deduce inoltre che entrambi sono già stati sposati e che non è sia facile formare una famiglia. Per questi motivi Fan XX si oppone al divorzio.

**Durante il processo è stato accertato** che le dichiarazioni di Li X sul matrimonio corrispondono al vero. I coniugi in costanza di matrimonio in data 3-5 marzo 2009 hanno acquistato insieme la XX XX Real Estate Development s.r.l. (d'ora in avanti XX XX s.r.l.) situato in XXXXXXXX (d'ora in avanti immobile A) al costo complessivo di 494.911 renminbi, dei quali 100.000 sono stati prestati a Fan XX e Li X dalla sorella di quest'ultima, i restanti 395.000 yuan provengono dalla vendita dei beni del padre di Fan XX, eseguita da entrambi i coniugi, senza l'autorizzazione del titolare per un totale di 405.000 yuan. Per ristrutturare l'immobile, Fan XX e Li X hanno chiesto in prestito altri 100.000 renminbi alla sorella di parte attrice, seppure tale somma sia rimasta nella disponibilità della sola Li X considerato che i lavori non sono stati eseguiti. Li X e Fan XX a metà del 2010 hanno iniziato a vivere separati (fino ad oggi). Entrambi confermano di

possedere rispettivamente a proprio nome una vettura acquistata prima del matrimonio. Durante il processo, Fan XX ha prodotto documentazione attestante le operazioni relative ai capitali della XX XX srl (l'estratto conto) e l'estratto conto presso la filiale della banca XXXX. Sebbene l'attrice contesti tali evidenze, ella non ha proposto controprove. Li X sostiene che per l'acquisto dell'immobile A, avvenuto in costanza di matrimonio siano stati utilizzati oltre 700.000 yuan dei propri risparmi (facenti parte dei beni personali) risalenti a prima del matrimonio, e ha prodotto la documentazione che dimostra e certifica di essere in condizione di poter affrontare economicamente un tale acquisto, tuttavia le suddette prove dimostrano azioni avvenute in un periodo precedente, tra il 2007 e il 30 agosto 2008, fatti non confermati da Fan XX dal momento che Li X e Fan XX si sono visti per la prima volta nella seconda metà del 2008. Li X ha fornito la procura scritta da Fan XX e dai genitori di questo, il certificato di proprietà e altri documenti, utilizzati per provare che l'immobile sito in Pechino n° X interno X (d'ora in avanti immobile B) le è stato donato da Fan XX dopo aver corrisposto i soldi per la ristrutturazione. Fan XX non ha confermato queste circostanze sostenendo che la stanza 5 a nord e la stanza 4 a ovest dell'immobile siano state ristrutturate da lui e che (l'immobile) non rientri tra beni personali (di Li X). Li X invece sostiene che l'immobile non sia stato ristrutturato e che (Fan XX) non sia in possesso di un certificato di proprietà dell'ufficio competente.

Riguardo alla sussistenza di una condotta violenta e sulla questione del risarcimento, in risposta alla richiesta di Li X giunta agli organi di pubblica sicurezza competenti di ottenimento delle relative prove, gli organi competenti della polizia hanno personalmente trasmesso la documentazione di cui sopra al presente tribunale, tuttavia tra i verbali non ci sono riportate espressioni della violenza domestica di cui sostiene l'esistenza Li X né di Fan XX che si assuma la condotta violenta nei confronti di Li X. Quest'ultima non ha proposto altro materiale probatorio e Fan XX ha sostenuto di aver più volte riaccompagnato Li X dalla stazione di polizia. **Ulteriori accertamenti/indagini:** Li X per provare che Fan XX le debba corrispondere una somma di 200.000 yuan a titolo risarcitorio ha fornito a questo tribunale una lettera d'impegno (chengnuoshu 承诺书 usata solitamente nei contratti n.d.a.) scritto dallo stesso Fan XX il 2 ottobre 2008 dal seguente contenuto: "Fan XX non lascerà mai Li X, nulla importando se sarà colpita da qualche malattia, la difenderà, l'amerà; qualora non fosse più in grado di svolgere i doveri familiari non l'abbandonerà. Non la

tradirà mai e se non rispettasse la parola data se ne assumerà tutte le responsabilità, accettandone la punizione, corrispondendo a Li X una somma pari a 200.000 yuan come risarcimento dei danni morali”. Il 20 agosto 2009 entrambi hanno sottoscritto un accordo di divorzio il contenuto del quale attestava che l’affectio coniugalis fosse deteriorato e che ci fosse una incompatibilità caratteriale, motivo per il quale richiedevano lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Inoltre, Li X non ha proposto a questo tribunale alcuna prova che testimoni la violazione della lettera d’impegno (chengnuoshu 承诺书) da parte di Fan XX. Durante l’udienza di apertura del processo il 15 settembre 2010 Li X ha modificato le istanze iniziali riguardo alla divisione del debito (nei confronti della sorella, n.d.a.), abbandonando la pretesa che fosse da accollarsi in capo ad entrambi e contestualmente richiedendo che Fan XX pagasse i 200.000 yuan per la violazione della promessa, ipotesi alla quale Fan XX si oppone, e in ogni caso Li X non ha fornito prove sufficienti (della violazione del patto, n.d.a.). **È stato ulteriormente accertato** che questo tribunale il 24 novembre 2010 con sentenza civile di primo grado n° XXXX (del tribunale di Haidian) ha ordinato a Fan XX e a Li X di risarcire il padre del convenuto della somma di 748.600 yuan, attualmente in fase di appello. Inoltre, durante il processo, questo giudice ha più volte consigliato Li X della necessità di discutere seriamente con Fan XX della loro relazione matrimoniale, ma parte attrice ha continuato a insistere sulla richiesta di divorzio. Sui fatti di cui sopra sono state raccolte: le dichiarazioni di entrambe le parti, la citata sentenza civile (di primo grado n° XXXXX del tribunale del distretto di Haidian), altra sentenza civile di primo grado n° XXXXX del tribunale di Zhuozhou (Hebei), i testi, la lettera d’impegno (chengnuoshu 承诺书), la procura, l’accordo di divorzio, le prove, contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito in un compound residenziale,<sup>352</sup> documentazione probatoria delle operazioni dei capitali in entrata e in uscita della XX XX srl, dell’estratto conto presso la filiale XXXX della banca XXXX, i verbali della polizia, il certificato di matrimonio, e altra documentazione a sostegno delle prove.

**Questo tribunale ritiene che** sebbene Fan XX e Li X si siano innamorati e sposati senza costrizioni, tuttavia non vi sono i presupposti per la prosecuzione della relazione matrimoniale, considerato che sono sorti dei contrasti nella vita quotidiana in comune che non possono essere risolti essendo il rancore

---

<sup>352</sup> Commodity housing

accumulato ormai profondo; sebbene Fan XX abbia manifestato l'intenzione di riconciliarsi con la moglie, tuttavia questo tribunale ha considerato che essendovi già una separazione di fatto fra le parti che si è protratta finora, che i contrasti fra i coniugi hanno avuto ulteriori code giudiziarie, può affermarsi che l'affetto tra i coniugi sia solo apparente e già deteriorato. Pertanto la richiesta di divorzio di Li X si basa su presupposti concreti e ha basi giuridiche/legali. Il tribunale accoglie tale richiesta.

In merito all'abitazione in comune (immobile A) e al debito, il tribunale ha formato la sua opinione basandosi sulle prove e sul principio di tutela degli interessi della donna così come per altre questioni riferite a questo caso. Circa le pretese (di Li X) sulla casa immobile B, quelle sul risarcimento dei danni, la violenza domestica, il risarcimento delle spese mediche e dei danni morali, il tribunale le respinge tutte sul presupposto che Li X non ha presentato prove sufficienti e considerato anche che Fan XX non ha ammesso alcuna sua responsabilità (coinvolgimento). **In sintesi, secondo l'art. 32, comma II, punto 5 e l'art. 39 della Legge sul Matrimonio dell RPC il tribunale decide:**

1. accorda il divorzio tra Li X e Fan XX;
2. L'abitazione acquistata (immobile A n.d.a.) da Li X e Fan XX che si trova in XXX ritorna in possesso di entrambi, il piano superiore sarà di pertinenza di Li X e la parte sottostante di Fan XX, contemporaneamente lo stesso (Fan XX) deve garantire il diritto di passaggio a Li X (si intende per raggiungere il piano superiore, n.d.a.), mentre il bagno e la cucina saranno considerate aree in comune. Dunque le spese di acqua ed elettricità saranno a carico di entrambi;
3. Li X deve restituire il prestito di 100.000 yuan, mentre il debito (in comune) deve essere sostenuto per il 45% da Li X e il restante 55% da Fan XX.
4. rigetta le altre richieste (di Li X e Fan XX).

Le spese processuali di 2025 yuan saranno sostenute da Li X per la somma di 1000 yuan (delle quali sono già stati versati 75 yuan) e da Fan XX per la cifra di 1025. Le parti hanno 7 giorni per perfezionare il pagamento, termine a far data dal momento in cui la sentenza ha efficacia.

Contro la decisione del tribunale è possibile entro 15 giorni dalla notifica, ricorrere in appello presso questo tribunale e, presentando tante copie quante

sono le parti, versare la somma di 4050 per le spese processuali (dell'appello); competente per il ricorso sarà il primo tribunale di livello intermedio di Pechino. Il ricorso sarà ritenuto automaticamente rinunciato se entro sette giorni dalla scadenza dei termini per l'appello non si sono versate le spese processuali.

Giudice sostituto X X

16 gennaio 2011

Cancelliere XX

## **Tribunale del Popolo del distretto Haidian di Pechino**

### **Sentenza civile**

Sentenza civile di primo grado n° 252XX/2010 del Tribunale di Haidian

**Attore:** Li XX, donna, nata il 20 febbraio 1984, di etnia Han, impiegata presso il ristorante della XXX srl, residente in via XXXXXXXXX, blocco n° XXXXX interno n° XXXX. Carta d'identità n° XXXXXXXXXX.

**Procuratore alle liti:** X XX, X, assistente legale del Centro di servizi legali e di consulenza di Pechino per le donne, con sede a Pechino, distretto Chaoyang, Quarto anello est n° 108, complesso Qianhe, blocco 3, interno 1340.

**Procuratore alle liti:** X XXX, X, assistente legale del Centro di servizi legali e di consulenza di Pechino per le donne, con sede a Pechino, distretto Chaoyang, Quarto anello est n° 108, complesso Qianhe, blocco 3, interno 1304.

**Convenuto:** Wu X, uomo, nato il 20 maggio 1973, di etnia Daur, direttore generale dell'impresa di consulenza XXXX, residente nella XXX nel complesso XXXX B XXXX. Carta d'identità n° XXXXXXX.

**Procuratore alle liti:** X XX, uomo, avvocato dello studio legale XX di Pechino.

Il tribunale in composizione monocratica, accettato<sup>353</sup> il caso di divorzio tra l'attrice Li XX e il convenuto Wu X, ha dato inizio al procedimento presieduto dal giudice X X. Sono presenti in aula (per partecipare al procedimento) parte attrice Li XX con i propri procuratori alle liti X XX e X XXX, e il convenuto Wu X e il proprio procuratore alle liti Xu Ruijing. La causa è matura per la decisione.

**L'attrice deduce** di aver contratto matrimonio con Wu X in data 10 maggio 2007 e di aver dato alla luce un figlio, Wu XY, il 12 settembre 2008, il quale è stato da lei cresciuto. Dopo il matrimonio, Wu X per inezie umiliava, picchiava l'attrice e ne criticava l'indole. Nell'ottobre 2009 e da marzo a maggio 2010, Wu X ha per tre volte perpetrato azioni violente gravi nei confronti della moglie

---

<sup>353</sup> Ex articolo 123 della Legge di procedura civile il tribunale valuta la conformità della causa alle previsioni dell'articolo 119 e si dichiara competente a trattarlo.

causandole delle lesioni leggere (una delle quali ha generato un'emorragia intracranica). Per sfuggire alla polizia, e al pagamento delle spese di mantenimento per il figlio, Wu X si sarebbe allontanato più volte; nel maggio 2005, dopo aver lasciato la casa coniugale è andato a convivere con un'altra donna, la quale è rimasta incinta. Da ottobre 2009, Wu X non ha più provveduto al pagamento del mantenimento per il figlio. **(Parte attrice) richiede al tribunale:** 1. il divorzio da Wu X; 2. che il figlio le sia affidato e che Wu X versi al figlio un contributo al mantenimento pari a 33.000 yuan per il periodo compreso tra ottobre 2009 e agosto 2010 e 3.000 yuan mensili da settembre 2010 fino al compimento della maggiore età; 3. che Wu X risarcisca parte attrice per i danni fisici e morali causati dalla violenza domestica e dalla convivenza more uxorio rispettivamente per un ammontare di 12.000 yuan e 150.000 yuan; 4. che Wu X paghi in un'unica soluzione a parte attrice una somma a titolo di aiuto economico pari a 50.000 yuan.

**Il convenuto sostiene** che le parti si siano conosciute tramite degli amici e che abbiano velocemente deciso di sposarsi (lett. registrato il loro matrimonio). Nel primo periodo di convivenza sarebbero sorti dei dissapori a causa di alcune questioni quotidiane e poiché parte attrice non si abituava alla vita di Pechino. Poiché le liti più volte si protraevano fino al primo mattino, tale situazione influiva pesantemente sul riposo dei vicini; il comitato dei residenti del vicinato più di una volta si è recato alla casa (dei coniugi n.d.a.) per ammonirli. A dicembre 2007 Li XX è rimasta incinta, da quel periodo fino ad aprile 2009 Li XX litigava spesso con Wu X perché quest'ultimo rientrava tardi la sera ubriaco, non provvedeva all'acquisto di una casa e non assolveva ai suoi doveri di marito. Parte attrice più di una volta ha presentato istanza di divorzio e ha costretto il convenuto in stato di ubriachezza a scrivere un accordo di divorzio. A maggio 2009 Li XX ha insultato la madre di Wu X e ancora una volta ha presentato istanza di divorzio, contestualmente utilizzando i contatti di amici e colleghi presi dal cellulare di Wu X ha fatto circolare delle voci. Il 4 maggio 2010 Li XX in più occasioni ha litigato con il convenuto poiché egli non aveva comprato una casa, una vettura e inoltre aveva una relazione extraconiugale. Situazione che in più di un'occasione ha portato l'attrice a graffiare il volto di Wu X, a colpirne gli occhi fino a farli sanguinare, a dare calci e pugni all'addome e infine a insultare la madre del convenuto fino a costituirne una minaccia per l'integrità fisica. In sette mesi, la violenza di Li XX si è acuita fino al punto di utilizzare delle armi

nelle discussioni (con Wu X) davanti al proprio figlio e inoltre procurando delle ferite alle mani e alle braccia del convenuto. Per tre volte Li XX ha anche chiamato il 110 e in più occasioni ha seguito la controparte sul luogo di lavoro influenzandone enormemente la prestazione lavorativa. Entrambi ritengono che l'affetto coniugale sia irrimediabilmente compromesso e il convenuto non si oppone al divorzio. Per quanto concerne le questioni dell'affidamento del figlio, dal momento che Li XX non ha un lavoro stabile né altre fonti di reddito, non ha dunque possibilità economiche per mantenere il figlio; rispetto all'attrice il convenuto ha una posizione economica e una condizione abitativa più stabili, un background culturale abbastanza elevato, una situazione più vantaggiosa per far allevare il figlio. Inoltre dalla nascita, sono stati i nonni a prendersi cura del figlio della coppia, mentre Li XX ha più volte minacciato la sicurezza del figlio durante i litigi; per queste ragioni il convenuto richiede espressamente che il figlio venga affidato a lui. Il convenuto non si è reso responsabile di violenza domestica nei confronti di Li XX né ha intrattenuto una convivenza more uxorio, per tanto la moglie non ha alcun diritto di richiedere il risarcimento dei danni fisici e morali. Infine dal momento che il convenuto comprende la situazione di Li XX, egli ha intenzione di versare entro due anni degli aiuti economici a Li XX, sull'ammontare concreto dei quali si troverà un accordo tra le parti.

**In fase istruttoria è stato accertato** che Li XX e Wu X si sono conosciuti nel marzo 2007 e il 10 maggio dello stesso anno hanno registrato il loro matrimonio. Per Li XX trattasi di prime nozze, mentre per Wu X è il terzo matrimonio. Il 12 settembre 2008 è nato il figlio Wu XY (del quale attualmente non è ancora stata registrata la residenza "hukou"). Tra i coniugi in seguito al matrimonio sono sorti dei contrasti riguardo a questioni di vita quotidiana e per questioni economiche, dal 2010 vivono separati ed entrambi concordano nel divorziare.

Alle 23:27 del 26 ottobre 2009, la madre di Li XX si è rivolta alla stazione di polizia del dipartimento di Xicheng sostenendo che il genero stesse picchiando parte attrice. La polizia è giunta sul luogo, dopo aver compreso la controversia tra i coniugi, questi ultimi hanno risolto la disputa tra di loro. Il giorno seguente, prima dell'alba, Li XX si è recata presso l'ospedale dell'università del Popolo di Pechino in cerca di un medico, secondo la cartella clinica Li XX prima delle 4 era stata colpita alla parte destra della testa, dagli accertamenti non si vedeva in

modo chiaro una ferita sulla testa, sulla tempia destra era presente un edema. La TAC mostra sulla tempia destra un lieve ematoma.

Alle 0:30 dell 12 marzo 2010 Li XX si rivolgeva al distretto di polizia di XX del dipartimento della città di Sanhe sostenendo che tra i coniugi si fossero verificati episodi di violenza domestica. Alle 2:25 del 5 maggio 2010 la madre di Li XX ancora una volta si è rivolta al distretto di polizia XX del dipartimento della città di Sanhe sostenendo che Li XX era stata picchiata dal marito Wu X in una parallela della Jingtong expressway (strada a scorrimento veloce). La diagnosi di Li XX dell'ospedale di XX della città di Sanhe riporta: la frattura del setto nasale (destro), escoriazioni su tutto il viso, lesioni multiple sul corpo ai tessuti molli, ricovero in ospedale di 3 giorni, spese mediche pari a 1.722,65 yuan. Poiché il luogo nel quale si è svolto l'episodio è di competenza della stazione di polizia di Gaobeidian del distretto di Chaoyang, il 28 dello stesso mese Li XX si è recata presso la stazione di polizia per un interrogatorio dal quale è emerso che: "alle 23 del 4 maggio 2010, mio marito Wu X ha bevuto presso Gui jie, distretto di Dongcheng e io l'ho persuaso a bere meno, giunta l'una di mattina del 5 maggio, ho guidato verso casa insieme a Wu X, arrivati a Dongsishitiao, abbiamo iniziato un litigio per il fatto che lui beve e dal momento che la discussione si ripercuoteva sulla guida, ho accostato e fermato l'auto. Wu X allora ha iniziato a picchiarmi. In seguito, giunti fino all'uscita per Gaobeidian xiang del quarto anello del distretto di Chaoyang, Wu X mi ha colpita ancora una volta, a quel punto ho detto che avrei chiamato la polizia e lui mi ha strappato il telefono di mano e mi ha minacciata dicendo che se avessi chiamato la polizia mi avrebbe uccisa, poi se n'è andato, lasciandomi tornare a casa da sola. Una volta a casa ho chiamato la polizia", "Wu X ha alzato i pugni sul mio viso", "ha colpito il mio viso, le ginocchia, le braccia, le gambe" "avevo lesioni sul viso, sul naso, ai gomiti, alle ginocchia" "(quando Wu X mi ha picchiata, io non l'ho colpito a mia volta) non sono stata in grado di colpirlo a mia volta". Lo stesso giorno, la polizia di Gaobeidian ha incaricato l'ufficio XX per le perizie giudiziarie. Dalla perizia medico legale emessa dall'ufficio, le lesioni di Li XX sono state valutate come lesioni leggere. Li XX ha pagato 600 yuan per la perizia. Durante il processo, Wu X ha confermato che il 26 ottobre 2009 e il 5 maggio 2010 c'è stato tra le parti uno scontro fisico e degli strattoni, ma non conferma di aver picchiato Li XX. Quest'ultima ha sollevato la questione che le lesioni subite il 5 maggio 2010 hanno avuto delle ripercussioni sul lavoro (dal momento che se ne è dovuta assentare), e inoltre ha proposto delle prove documentali del centro di formazione Beijing XX Zhishu e del Beijing XX XXXXX srl; la prima danwei ha

provato il contenuto che Li XX da gennaio 2010 ha lavorato in quel centro come insegnante part-time di danza del ventre e yoga e a causa delle lesioni non ha potuto svolgere regolarmente le lezioni dal 5 maggio 2010 al 5 giugno 2010, si è assentata dal lavoro per un mese, con il mancato percepimento dello stipendio di 5.000 yuan; il responsabile del centro XX contemporaneamente ha presentato il certificato della sua impossibilità a comparire in tribunale dal momento che non si trova a Pechino; la seconda danwei ha confermato il contenuto che Li XX era istruttrice di yoga dell'azienda XXX da marzo 2010, e che a causa delle lesioni aveva chiesto le ferie dal 5 maggio 2010 al 5 giugno 2010, assenza che le ha causato la perdita di 4.800 yuan per le lezioni non erogate.

**Ulteriori indagini**, il figlio della coppia da quando è nato fino a questo momento ha sempre vissuto insieme alla madre. Li XX ha provveduto al figlio dopo che Wu X da ottobre 2009 non ha più versato le spese di mantenimento, Wu X contesta le affermazioni della moglie sostenendo di aver versato a Li XX ogni mese una somma pari a 5.000 yuan prima del maggio 2010. Entrambi non hanno presentato prove a sostegno delle loro affermazioni.

**È stato ulteriormente accertato** che Wu X come shareholder e rappresentante legale dell'impresa di consulenza XXXX srl, azienda fondata nel marzo 2001 (prima che le parti registrassero il matrimonio), durante il processo ha presentato al tribunale le prove che lui individualmente ha pagato le tasse, così da confermare le sue entrate mensili di 3000 yuan, allo stesso tempo ha presentato lo stato patrimoniale dell'azienda per confermare che l'impresa XXX di base non fa profitti, non configurandosi dunque come un'ulteriore entrata. Contemporaneamente Wu X ha dedotto di aver in passato contratto un debito di 120.000 yuan nei confronti dell'amico XX, ma ha riconosciuto che il debito fosse personale e non si è opposto a ripagarlo lui stesso. Li XX ha dedotto che Wu X dopo il matrimonio ha avviato la Beijing XXXXXXXXX srl, ma parte attrice ha chiarito espressamente che non intende richiedere la divisione dei beni dell'azienda. Li XX ha dedotto inoltre che in costanza di matrimonio Wu X intrattenesse una convivenza more uxorio, ma non ha presentato prove a supporto di tale deduzione. Wu X non si oppone al pagamento di un aiuto economico a Li XX, ma le parti non hanno trovato un accordo su modalità e ammontare del pagamento.

A sostegno dei fatti di cui sopra sono state presentate le seguenti prove: le

dichiarazioni delle parti, il certificato di matrimonio, la cartella clinica dell'ospedale, il referto della TAC, il certificato medico, la ricevuta delle spese dei medicinali, la ricevuta delle spese per la perizia, la perizia medico legale, il modulo informativo della denuncia alla polizia, il modulo di registrazione della denuncia, verbale dell'interrogatorio della stazione di polizia, il certificato dell'assenza dal lavoro, i certificati di pagamento delle tasse, la autorizzazione all'esercizio dell'impresa di consulenza Beijing XXXXX srl e lo stato patrimoniale ecc.

**Il tribunale ritiene che** è indiscusso che Li XX e Wu X si siano sposati senza costrizioni. Il figlio, ancora giovane, nato dalla coppia ha vissuto direttamente con la madre, dunque dopo il divorzio continuerà ad essere affidato alla madre, mentre Wu X dovrà pagare le spese di mantenimento. In relazione a queste spese Li XX ha sostenuto che da ottobre 2009 Wu X non abbia più contrinuito al mantenimento del figlio, ma Wu X ha ribattuto che fino a maggio 2010 prima che andassero a vivere separatamente egli ha versato ogni mese a Li XX una somma pari a 5.000 yuan. Il tribunale ritiene che sia difficile stabilire se Wu X abbia o meno contribuito alle spese di mantenimento nel periodo in cui le parti vivevano insieme, dunque delle spese di mantenimento del periodo tra ottobre 2009 e agosto 2010 il tribunale attesta solo la mancata corresponsione del periodo da maggio 2010 ad agosto; riguardo al tema del contributo al mantenimento, sebbene Wu X abbia presentato presso il tribunale lo stato patrimoniale e il certificato del pagamento individuale delle tasse, tuttavia le prove non sono sufficienti a definire il quadro generale delle sue entrate, inoltre le dichiarazioni del convenuto nelle quali sosteneva di aver versato un contributo mensile di mantenimento a Li XX prima di maggio 2005 dell'ammontare di 5.000 yuan, fanno supporre che le entrate del convenuto siano in realtà piuttosto elevate, dunque il tribunale in base alle circostanze rilevate ha deciso di fissare lo standard sulla quota mensile di 2.000 yuan per il periodo da maggio 2010 ad agosto dello stesso anno. Le spese per il mantenimento del figlio da settembre 2010 saranno fissate sulla base del suddetto standard da versare fino al compimento dei 18 anni.

In merito alla questione sollevata da Li XX della sussistenza della fattispecie della violenza domestica, il tribunale ritiene che in base alle dichiarazioni delle parti, la cartella clinica dell'ospedale, la perizia medico legale, il modulo di registrazione della denuncia alla polizia, il verbale dell'interrogatorio della stazione di polizia, si possa confermare che Wu X abbia

picchiato Li XX durante dei litigi provocando a quest'ultima delle lesioni fisiche e che tale azione possa essere considerata appartenente alla fattispecie della violenza familiare. Il tribunale, dunque, accoglie le richieste di Li XX di risarcimento dei danni sia economici che morali, in particolare delle spese mediche, della perizia, le spese per l'assenza dal lavoro ecc. L'ammontare delle spese mediche e della perizia saranno stabilite in base alle fatture emesse dalle rispettive strutture; di quelle relative all'assenza dal lavoro, Li XX non ha presentato le indicazioni del medico che prescrivevano la necessità di un periodo di riposo in seguito alle lesioni, sebbene abbia proposto i certificati delle spese per l'assenza dal lavoro, tuttavia l'ammontare delle entrate dichiarato in tali prove è piuttosto alto, poiché non ci sono le prove relative al pagamento delle tasse, dunque il tribunale ha fissato l'ammontare a 2.000 yuan in base alle cure per le lesioni subite. Per quanto concerne il risarcimento morale, la cifra proposta da Li XX è eccessiva, il tribunale ha dunque stabilito l'ammontare di 50.000 yuan in base alle circostanze del caso. Il tribunale non accoglie invece per mancanza di prove la richiesta di Li XX di risarcimento morale dovuto alla presunta convivenza more uxorio di Wu X. Riguardo all'aiuto economico richiesto da Li XX, il convenuto non si oppone nel provvedere ad un supporto economico nei due anni a venire, tuttavia le parti non hanno raggiunto un accordo sulle modalità e sull'ammontare di tale aiuto, il tribunale ha dunque fissato la cifra di 40.000 yuan in base alle necessità di mantenimento del figlio e alle capacità economiche delle parti. Il tribunale infine non si oppone alla richiesta di Wu X di ripagare individualmente il debito di 120.000 nei confronti di XXX.

**In base agli artt. 32, 36, 42, 46 comma 3 della Legge sul Matrimonio della RPC, il tribunale:**

1. accorda il divorzio tra Li XX e Wu X.
2. dispone l'affidamento del figlio Wu XY alla madre Li XX. Wu X entro sette giorni dal momento in cui la sentenza ha efficacia deve pagare la somma di 8.000 per le spese di mantenimento del figlio corrispondente al periodo da maggio 2010 ad agosto dello stesso anno e da settembre 2010 dovrà versare una quota mensile pari a 2.000 yuan fino al compimento della maggiore età del figlio Wu XY.
3. Wu X entro sette giorni dal momento in cui la sentenza ha efficacia deve versare a Li XX 1.722,65 yuan per le spese mediche, 600 yuan per la perizia, 2000 yuan per le spese di assenza dal lavoro, 50.000 yuan di

risarcimento per danni morali, per un totale di 54.322,65 renminbi.

4. Wu X entro sette giorni dal momento in cui la sentenza ha efficacia deve versare a Li XX la somma di 40.000 yuan come aiuto economico.

5. Il debito di 120.000 yuan dovrà essere ripagato da Wu X.

Le spese processuali dell'ammontare pari a 75 yuan sono a carico di Wu X. Il convenuto ha 7 giorni per perfezionare il pagamento, termine a far data dal momento in cui la sentenza ha efficacia.

Contro la decisione del tribunale, è possibile entro 15 giorni dalla notifica, presentare ricorso in appello presso questo tribunale e, presentando tante copie quante sono le parti, versare la somma di 150 yuan per le spese processuali dell'appello, il primo tribunale di livello intermedio di Pechino sarà competente per il ricorso. Il ricorso sarà ritenuto automaticamente rinunciato se entro sette giorni dalla scadenza dei termini per l'appello non si sono versate le spese processuali.

Giudice: XX

26 novembre 2010

Cancelliere: XX

## CONCLUSIONI

### *Premessa*

Quanto si può trarre dalla disamina della ricerca fin qui condotta, che ha riguardato l'analisi dei rapporti fra l'istituto del divorzio in Cina e il fenomeno della violenza domestica - il primo come strumento giuridico di prevenzione e cessazione dell'altra - si sdoppia in un duplice ordine di considerazioni: giuridiche e socio-culturali.

### *Aspetti normativi e giudiziali*

Dedurre di aver subito violenza, dimostrandolo, influisce sulla procedura divorzile, consentendo alla vittima:

- 1) di ottenere uno specifico ristoro economico che le sarebbe altrimenti precluso (il risarcimento, *ex art.* 46 della Legge sul Matrimonio del 2001);
- 2) di accedere all'istituto degli ordini di protezione per maggiore tutela della propria incolumità anche prima del processo: la possibilità di ricorrervi aumenta la percezione di sicurezza della vittima che avrà meno timore di eventuali ripercussioni a seguito della presentazione dell'istanza di divorzio;
- 3) di veder tutelati i propri interessi anche in materia di divisione di beni all'indomani dello scioglimento della comunione e di affidamento dei figli (secondo le *Linee guida della CSP*);
- 4) di approfittare di un più attenuato onere della prova circa in fase istruttoria.

Seppure non si raggiungesse la piena prova della violenza, il Tribunale potrebbe in ogni caso disporre lo scioglimento del vincolo quale rimedio all'intollerabilità della convivenza, col risultato, per la vittima, di aver ottenuto, di riflesso, la legittimazione ad allontanarsi dall'abusante.

Vi è di converso da considerare che il riconoscimento della fattispecie della violenza domestica, specialmente nei casi in cui essa non si manifesta nella forma di abuso fisico, presenta ancora molte difficoltà in fase processuale, conducendo in molti casi il giudice a emettere una sentenza di divorzio "ordinario", precludendo alla vittima la possibilità di ottenere ristoro attraverso il sistema del risarcimento o di ricorrere agli ordini di protezione. Tale difficoltà, come si è visto, dipende da diversi

fattori: tra questi il problema delle prove, una certa resistenza delle autorità - di polizia e giudiziarie - le lacune normative ecc. Ci si è già profusi sulle possibili soluzioni espresse dagli esperti e dalle recenti proposte del legislatore.

Altro limite è rappresentato dalla circostanza che le *Linee guida della Corte Suprema*, sebbene siano in parte state riprese anche da alcuni regolamenti a livello locale, rimangono un documento che non ha carattere vincolante e il testo della *Bozza ufficiale* è ancora troppo vago, come spesso accade, perché possa svolgere un ruolo effettivo di tutela della vittima in fase giudiziale.

Ulteriore aspetto di debolezza del sistema è rappresentato dal fatto che il vincolo che subordina gli ordini di protezione alla presentazione di un'istanza che sia di divorzio, di affidamento, di mantenimento o qualsiasi altro tipo, priva tale strumento di una autonomia che qualora raggiunta potrebbe anche evitare il ricorso al divorzio aiutando talvolta la coppia tramite dei provvedimenti indirizzati al soggetto passivo dell'ordine tali da poter condurre a una ricomposizione della crisi familiare (ad esempio il ricorso a delle cure psicologiche che aiutino l'abusante a prendere coscienza delle gravità della sua condotta).

#### *Aspetti di natura socio-culturale*

I progressi e le recentissime iniziative con riguardo al fenomeno della violenza domestica, soprattutto in ambito giuridico in Cina sembrano dimostrare che la lotta condotta da molte organizzazioni della società civile, le pressioni internazionali, l'attenzione dei media e non da ultimo le già esistenti normative locali abbiano avuto l'esito sperato, e cioè sollecitare l'operato del legislatore, concretizzatosi lo scorso 25 novembre nella pubblicazione della bozza della Legge contro la violenza domestica che, in seguito alla fase dei commenti della durata di un mese, verrà poi redatta nella sua forma definitiva e promulgata diventando la prima legge nazionale cinese in materia.

La tensione tra società e diritto alla quale si fa riferimento nell'introduzione di questo lavoro è tale da aver condotto il legislatore (ed un esempio ne sia la citata *Bozza Ufficiale*) alla presa di coscienza di una situazione già ramificata nella società che necessita dunque di un sistema di norme di produzione politica. Lo Stato si insinua nella sfera privata della famiglia poiché la violenza domestica, causa della

crisi familiare, si riflette nella sfera pubblica generando fenomeni di instabilità sociale.

Sebbene con riferimento all'istituto divorzile non vi siano norme particolarmente dettagliate nella bozza ufficiale, traspare comunque l'intento, leggibile in tale primo sistematico *corpus* normativo in materia di violenza domestica, di rivolgere gran parte dell'attenzione alla sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti al fine di rafforzare l'azione di prevenzione, investire quindi nell'educazione e nella formazione professionale. Qualora il governo riuscisse effettivamente a raggiungere tale obiettivo, di riflesso il ricorso al divorzio quale rimedio alla violenza intrafamiliare potrebbe presumibilmente ridursi o comunque assumere nuove caratteristiche.

Ci si riserva tuttavia, in questa sede, di rimandare ulteriori riflessioni a seguito della promulgazione della Legge contro la violenza domestica e alla sua applicazione pratica.

## APPENDICE I.

Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica, 2008.

涉及家庭暴力婚姻案件审理指南  
(最高人民法院中国应用法学研究所 2008年3月)

### 目录

前言

第一章 关于家庭暴力

第二章 基本原则和要求

第三章 人身安全保护措施

第四章 证据

第五章 财产分割

第六章 子女抚养和探视

第七章 调解

第八章 其他

### 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南前言

本指南的编制背景 家庭暴力问题的严重性和特殊性越来越被全社会所了解，人民法院也逐渐认识到涉及家庭暴力的婚姻家庭案件与普通婚姻家庭案件的不同特点和规律，意识到其处理方式应当与普通案件有所不同。因此，传统经验和知识已越来越不适宜该类案件的高质量办案需求，许多法院尤其是基层人民法院呼唤有一本为办理涉及家庭暴力的婚姻案件而编制的操作指南。

本指南的编制目的 本指南的编写目的，是为了让办理涉及家庭暴力婚姻家庭案件的法官，能有一本专业的资源手册，帮助其做好法律规则、性别平等理念、家庭暴力理论知识、审判组织保障等方面的准备，以利于提高办案效率和分配正义的质量，更好地保障家庭暴力受害人的人身和财产权利。

本指南的编制依据 本指南的法律依据包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《最高人民法院关于进一步发挥诉讼调解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意见》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》。

党和国家领导人关于“要重视维护妇女权利，要使社会性别主流化”、“促进性别平等，实现共同发展”的重要指示，最高人民法院领导对性别平等和司法公正的强调，以及其他有关国家机关、社会团体制定的有关落实宪法规定的平等原则的政策性文件，都为本指南的编制提供了有力的政策性支持。

与此同时，基层人民法院在审判实践中根据实际需要，谨慎地在法律允许的框架内进行的有益尝试所积累的宝贵经验，也为本指南的编写提供了厚实的实践基础。

本指南的基本性质 最高人民法院院领导指示，要为法官提供一些“指南式”的研究成果，直接服务于审判工作。本指南集法律研究、实践经验、域外借鉴、法律精神于一体，是人民法院司法智慧的结晶。但本指南不属于司法解释，而是为法官提供的参考性办案指南。

本指南的形式特点 本着全面、具体、明确、实用的原则，本指南在表现形式和表述方式上没有单纯地采取法律条文式的表述，而是对绝大多数条款作了进一步阐释，既提出了规范性的要求，对法律条文和法律原则做出了解释，又论述了相关的道理，对规范性要求的基础、原因作了阐述。这些阐释对于更好地理解指南的内容将提供一定的帮助。

本指南的使用方法 本指南不能作为法官裁判案件的法律依据，但可以在判决书的说理部分引用，作为论证的依据和素材。法官在运用本指南的过程中，如果发现需要增加的内容，可以继续发展；如果发现有的内容不完全符合本地实际情况，也可以在法律的框架内做出适当调整。

本指南的受益主体 本指南虽然是法官的办案指南，但其受益主体并不限于法官。律师、当事人、研究人员以及所有关注家庭暴力司法救济途径的人士都可以从本指南中获得自己需要的知识、教益和指导。

## 第一章 关于家庭暴力

### 第一条 了解家庭暴力基本知识的必要性

家庭暴力是一个社会问题，对其认识需要多学科的专门知识。人民法院在审理涉及家庭暴力案件的过程中，如果不能正确认识和对待家庭暴力，可能对人民法院高质、高效处理此类案件产生消极影响，不利于人民法院分配公平和正义。因此，本指南借鉴其他国家法官办理涉及家庭暴力案件的指南的做法，首先介绍家庭暴力基本知识，作为正确理解和执行本《指南》所有内容必不可少的重要基础。

### 第二条 家庭暴力的定义

家庭暴力作为国际领域普遍关注的一个社会问题，相关国际公约对其作了界定。尽管家庭暴力受害人并不限于妇女，有些情况下男性和儿童也会成为受害人

，但是，由于针对妇女的家庭暴力最为普遍、最为严重，所以相关国际公约和其他国际文件对针对妇女的家庭暴力的界定通常只表述为针对妇女的暴力。

《联合国消除对妇女的暴力行为宣言》（1993）第一条规定，“对妇女的暴力行为”系指对妇女造成或可能造成身心方面或性方面的伤害或痛苦的任何基于性别的暴力行为，包括威胁进行这类行为、强迫或任意剥夺自由，而不论其发生在公共生活还是私人生活中。

联合国秘书长《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研究》（2006）指出，基于性别的针对妇女的暴力行为是指“因为是女性而对施加暴力或者特别影响到妇女的暴力，包括施加于身体、心理或性的伤害或痛苦或威胁施加这类行为，强迫和其他剥夺自由的行为。基于暴力的行为损害或阻碍妇女依照一般国际或人权公约享受人权和基本自由，符合联合国《消除对妇女的暴力行为宣言》第一条的规定”。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一）（2001）第一条规定：“家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常性的家庭暴力，构成虐待。”

鉴于本指南旨在指导涉及家庭暴力的婚姻家庭案件的审理，所以本指南中的家庭暴力，是指发生在家庭成员之间，主要是夫妻之间，一方通过暴力或胁迫、侮辱、经济控制等手段实施侵害另一方的身体、性、精神等方面的人身权利，以达到控制另一方的目的的行为。

### 第三条 家庭暴力的类型

根据有关国际公约、国外立法例以及被普遍认可的学界理论研究成果，家庭暴力包括身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制四种类型。

1. 身体暴力是加害人通过殴打或捆绑受害人、或限制受害人人身自由等使受害人产生恐惧的行为；

2. 性暴力是加害人强迫受害人以其感到屈辱、恐惧、抵触的方式接受性行为，或残害受害人性器官等性侵犯行为；

3. 精神暴力是加害人以侮辱、谩骂、或者不予理睬、不给治病、不肯离婚等手段对受害人进行精神折磨，使受害人产生屈辱、恐惧、无价值感等作为或不作为行为；

4. 经济控制是加害人通过对夫妻共同财产和家庭收支状况的严格控制，摧毁受害人自尊心、自信心和自我价值感，以达到控制受害人的目的。

### 第四条 家庭暴力的普遍性和严重性

家庭暴力是一个全球性的社会问题，我国也不例外。据有关部门的权威调查，我国家庭暴力的发生率在 29.7%到 35.7%之间（不包括调查暗数），其中 90%以上的受害人是女性。

关于家庭暴力是家务事的错误认识，以及法律救济途径的缺失，使得众多受害人生活在痛苦、愤怒和恐惧之中，严重损害受害人的人身权利。因家庭暴力引发受害人以暴制暴的恶性案件，近年来受到越来越多的关注。

#### 第五条 家庭暴力发生和发展的规律

家庭暴力行为的发生和发展，呈周期性模式。模式的形成，一般要经过两个或两个以上暴力周期。每个周期通常包括关系紧张的积聚期（口角、轻微推搡等）、暴力爆发期（暴力发生、受害人受伤）、平静期（亦称蜜月期，加害人通过口头或行为表示道歉求饶获得原谅，双方和好直到下个暴力周期的到来）。加害人往往屡悔屡犯、始终不改。道歉、忏悔只是当家庭暴力暂时失效时，加害人借以达到继续控制受害人的手段而已。暴力周期的不断重复，使受害人感到无助和无望，因而受制于加害人。

#### 第六条 分手暴力的特别规律

人们往往以为离婚后暴力自然就停止了，但是，引发家庭暴力的内在动机是加害人内心深处控制受害人的需要。一般情况下，这种欲望不仅不会因为离婚而消失，反而会因为受害人提出离婚请求受到刺激而增强。因此，一旦受害人提出分手，加害人往往先是采取哀求原谅、保证下不为例以及利用子女等手段来挽留受害人。然而，如果哀求不奏效，加害人往往就会转而借助暴力或实施更严重的暴力手段来达到控制目的，因而出现“分手暴力”。这种现象在夫妻分居或者离婚后相当普遍。

国际上，加拿大的实证研究表明，大约有 1/3 的受害妇女在对方探视未成年子女时受到暴力威胁。36%的女性在分居期间继续遭受男方的暴力侵害。美国司法部 1983 年和 1997 年 3 月公布的数据显示，美国有 75%的家庭暴力受害人，在分手后继续遭受前夫或前男友的暴力侵害。

我国尚无这方面的统计数据，但是家庭暴力研究者普遍认为，分手期间或分手后，受害人的人身安全受家庭暴力侵害的频率和暴力的严重性确实迅速增加。

一般情况下，有三个变量可以预测发生分手暴力的危险程度：一是加害人之前有过身体暴力或暴力威胁行为；二是加害人和受害人居住地相距不远；三是加害人猜忌受害人有第三者。

#### 第七条 一般夫妻纠纷与家庭暴力的区分

一般夫妻纠纷中也可能存在轻微暴力甚至因失手而造成较为严重的身体伤害

，但其与家庭暴力有着本质的区别。家庭暴力的核心是权力和控制。加害人存在着通过暴力伤害达到目的的主观故意，大多数家庭暴力行为呈现周期性，并且不同程度地造成受害人的身体或心理伤害后果，导致受害一方因为恐惧而屈从于加害方的意愿。而夫妻纠纷不具有上述特征。

## 第八条 家庭暴力发生的原因

无论在社会上或家庭中，公民的人身权利均不得因任何原因而遭受人为侵害。家庭暴力的发生，不是受害人的过错，绝大多数情况下是基于性别的针对妇女的歧视。其发生的原因主要包括：

1. 加害人通过儿童期的模仿或亲身经历而习得暴力的沟通方式；

2. 家庭暴力行为通过社会和家庭文化的代际传递实现。传统文化默许男人打女人，父母打子女。在这种文化影响下长大的男人允许自己打女人，父母允许自己打子女。有这种文化的社会，接纳家庭暴力行为。在这样的家庭和社会中长大的子女，不知不觉接受了这种观念。家庭暴力行为就这样一代又一代传了下来；

3. 获益不受罚。虽然《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国妇女权益保障法》规定禁止家庭暴力，但是法律缺乏预防和制止家庭暴力的有效手段。社会给家庭暴力受害人提供的有效支持很少，因此家庭暴力发生时一般得不到干预。由于在家里打人能达到目的而不受惩罚，不管加害人事后多么后悔，又多么真诚地道歉，并保证决不再犯，都必然因缺乏真正改变自己行为的动机而一再使用暴力；

4. 加害人往往有体力上的优势。无论男打女还是女打男，加害人的体力，往往居于优势。90%以上的家庭暴力受害人是体力处于弱势的妇女、儿童和老人。

## 第九条 家庭暴力的相关因素

家庭暴力的发生，与加害人的原生家庭、社会和文化环境、以及双方的体力对比有关，但与暴力关系中双方的年龄、学历、职业、社会地位、经济收入、居住区域和民族等，均无必然联系。

## 第十条 加害人的心理和行为模式

### 1. 性别歧视

家庭暴力的加害人绝大多数为男性。这些男性信奉男尊女卑、男主女从的古训，他们相信暴力是其迫使受害人就范的合理而又有效的手段。因此，家庭暴力是基于性别的针对女性的暴力。

## 2. 内外双重面孔

加害人呈现给家人和外人的是两副不同的面孔。他们在家借助暴力手段控制家人，在外行为符合社会标准。

## 3. 过度的嫉妒

加害人有令人难以理解的嫉妒心。嫉妒表面上似乎是因为爱得过深，实质上嫉妒和爱没有太大关系。过度嫉妒者很少是心中有爱的人。嫉妒是嫉妒者因极度害怕失去某个人的感情、某种地位或利益而产生的焦虑，是嫉妒者不自信和缺乏安全感的表现。嫉妒者为了控制对方，以嫉妒为借口，捕风捉影，侮辱、谩骂、殴打配偶，甚至跟踪、限制对方行动自由。

## 4. 依赖心理

大多数加害人是自信、不自爱、没有安全感的人，他需要借助别人对自己的态度，以证明自己的能力和价值。受害人在暴力下的顺从，是加害人获得自信和安全感的手段之一。这种依赖心理，使得加害人坚决不同意离婚，面对受害人的分手要求，加害人或采取分手暴力企图阻止受害人离开，或痛哭流涕保证痛改前非。

## 5. 人前自我伤害或以死相逼

受害人若想分手或离婚，加害人往往会在受害人、法官或特定人面前进行自我伤害，甚至以死相逼，其目的是为了受害产生内疚和幻想，以便继续控制和操纵受害人。加害人的自我伤害或者以死相逼行为只能说明，他只想达到自己的目的而不在乎对方的感受。自我伤害不是因为爱，而是暴力控制的另一种表现形式。

## 第十一条 受害人的心理和行为模式

### 1. 习得无助

家庭暴力作为一种控制手段，随着周期性循环，越来越严重，越来越频繁。无法逃脱的受暴处境，使受害人“学会了无助”。因为这种在心理学上被称为“习得无助”的信念，受害人以为自己无论如何也摆脱不了对方的控制，因而放弃反抗，忍气吞声、忍辱负重、委曲求全。

### 2. 抑郁状态

受害人习得无助后，悲观随之而来，而悲观是造成抑郁的主要因素。长期处于抑郁状态的人中，不少人会自杀或尝试自杀或产生杀人的念头。他们希望通过自杀或杀死加害人，来终止让他们感到如此不堪的生活。

### 3. 恐惧和焦虑

整天提心吊胆，神经高度紧张，是家庭暴力受害群体中最普遍的特征之一。暴力控制关系建立后，受害人会无限放大加害人的能力和权力，以为加害人无所不能。其恐惧和焦虑，甚至草木皆兵的心理，非一般人所能想象。

### 4. 忍辱负重

传统观念认为单亲家庭不利于未成年子女成长；经济上女性的生存能力弱于男性，离婚使得她的生活水平大大下降；社会缺乏针对家庭暴力受害人的有效支持等，迫使相当一部分受害人不到万不得已，不会报警或寻求其他外界帮助，更不会提出离婚。

### 5. 优柔寡断

如果受害人想要通过分手摆脱暴力控制，在社会和法律救济手段不到位的情况下，加害人的软硬兼施往往奏效。走投无路之时，受害人很可能被迫回到暴力关系中。

同样，家庭暴力受害人反复起诉和撤诉，表面上似乎优柔寡断，变化无常，实际上很可能是受害人想出的保护自己 and 子女暂时免受家庭暴力伤害的最佳（用这个词是原文的吗？是在鼓励被害人要悠游寡断？？）的和最无奈的办法。

## 第十二条 家庭暴力对受害人和加害人的危害

家庭暴力不仅使受害人身体受伤，还会导致受害人抑郁、焦虑、沮丧、恐惧、无助、自责、愤怒、绝望和厌世等不良情绪。长期处于这种状态中，受害人会出现兴趣减弱、胆小怕事、缺乏自信 and 安全感、注意力难以集中、学习和工作能力下降等症状，并且出现心理问题躯体化倾向。

表面看来，施暴人似乎是家庭暴力关系中获益的一方，其实不尽然。大多数施暴人施暴，不是要把妻子打跑，而是希望能控制她。但是，通过施暴得到的结果，只能是越来越多的恐惧和冷漠。这使施暴人越来越不满，越来越受挫。随着施暴人的挫败感越来越强烈，家庭暴力的发生也就越来越频繁，越来越严重。家庭暴力越来越严重，受害人就越来越恐惧。当暴力的严重程度超过受害人的忍耐限度时，受害人就可能转为加害人，杀死原加害人。

## 第十三条 家庭暴力对未成年人的伤害

根据联合国秘书长 2006 年发布的《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研究》，生活在暴力家庭中的未成年子女，至少会在心理健康、学习和行为三个方面出现障碍。

1. 许多出身于暴力型家庭的子女，学习时注意力难以集中。学校的差生，

包括逃学和辍学的学生，有相当一部分来自暴力家庭。他们往往处于担心自己挨打和（或）担心一方家长挨打的焦虑中。其症状经常被误诊为多动症伴注意力集中障碍。然而，这些问题产生的根源往往在于使他们恐惧且缺少关爱的家庭暴力环境。

2. 即使未成年子女并不直接挨打，他们目睹一方家长挨打时所受到的心理伤害一点也不比直接挨打轻。家庭暴力发生时，孩子陷入极不安全和冲突的心理状态中。通常，他们一方面对加害人感到愤怒，另一方面又需要来自加害人的关爱。孩子无法理解，自己生活中最重要、也是最亲近的两个人之间，为什么会出现暴力。

3. 未成年子女挨打，不仅皮肉受苦，自信心和自尊心也受到很大打击。他们可能变得胆小怕事，难以信任他人，也可能变得蛮横无理、欺侮弱小、人际关系不良。心理上受到家庭暴力严重伤害的子女，还有可能在成年后出现反社会暴力倾向。加拿大的研究显示，目睹家庭暴力的孩子，出现严重行为问题的可能性，比起无暴力家庭中的孩子，男孩要高17倍，女孩要高10倍。

4. 更严重的后果是，家庭暴力行为的习得，主要是通过家庭文化的代际传递而实现的。根据联合国秘书长2006年《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研究》，50%-70%的成年加害人是在暴力家庭中长大的。他们从小目睹父母之间的暴力行为，误以为家庭暴力是正常现象，并在不知不觉中学会用拳头解决问题。

#### 第十四条 家庭暴力对社会的危害

当女性因为受暴而频频就医，或者因为家庭暴力造成的不良情绪难以排遣而导致工作效率降低、或被殴打致残或致死、或自杀、或以暴制暴杀死加害人，社会保障和社会秩序为此付出的代价不可低估。

### 第二章 基本原则和要求

#### 第十五条 性别平等原则

法律面前人人平等，这个平等是指实质意义上的两性平等。法院在审理涉及家庭暴力的婚姻案件时，应当坚持实质意义上的性别平等原则，避免一切形式的隐性歧视，如：对女性在社会上和家庭中的人身权利保障采取双重标准；或者形式上男女平等对待，实质上区别对待。

#### 第十六条 禁止家庭暴力原则

禁止家庭暴力，是我国批准加入的联合国相关文件对各国政府提出的要求，也是我国《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》的重要规定。我国各省市先后颁布的69个地方性预防和制止家庭暴力的法规，也对家庭暴力作了禁止性规定。虽然上述规定只是原则性

的，可操作性有待提高，但是，众多的法规和政策体现了我国各级政府预防和制止家庭暴力的态度和决心，这也是本指南的核心。

### 第十七条 婚姻自由原则

婚姻自由包括结婚和离婚自由。结婚需要两个人的合意，离婚则只需一人提出且符合离婚条件即可。人民法院在维护当事人结婚自由的同时，对离婚自由的维护不可偏废。当事人一方提出离婚诉讼的，只要有离婚的法定理由，人民法院经调解不能达成和解的，应当调解或判决离婚。

在认定家庭暴力的情况下，如果一方当事人坚决要求离婚的，不管要求离婚的是加害人还是受害人，人民法院均应当尊重当事人意愿，维护婚姻自由原则，尽快调解或判决离婚，避免因久拖不决而出现更严重的暴力伤害行为。

一个不幸的婚姻死亡后，可以产生两个幸福的婚姻。即使其中有少数当事人是因为一时冲动而草率离婚的，作为成年人，他（她）们也应当为自己的行为负责。况且他们可以轻而易举地到民政部门办理复婚手续。即使复婚不可能了，这个经历也将教会他们珍惜自己未来的婚姻。

### 第十八条 适当照顾受害人、未成年子女原则

最大限度保护和实现弱势群体的权利是司法机关永恒的价值取向。在办理涉及家庭暴力的婚姻家庭案件过程中，应当坚持照顾受害人，以及因此直接或间接受害的未成年子女的原则。人民法院不能以任何理由做出与这一原则相悖的裁判。

### 第十九条 审理组织专门化

有条件的基层人民法院应当尽可能成立专门合议庭或安排专人独任审理涉及家庭暴力的婚姻案件，尽可能安排具有婚姻家庭经验和人生阅历较为丰富的中年法官，或者接受过家庭暴力专业培训和具备性别敏感性的法官办理涉及家庭暴力的婚姻案件，提高办案效率和探索审理此类案件的专门经验。

这是因为：处理家庭暴力问题不仅需要法学，还需要社会学、心理学、女性学和性别平等理论等知识，属于跨学科专业范畴。越是具备相关专业知识和社会阅历的人，越能理解婚姻案件中双方的心理互动模式和家庭暴力对婚姻的伤害，也就越能妥善处理涉及家庭暴力的婚姻案件。

### 第二十条 法官接受性别意识和家庭暴力知识培训

各级人民法院应当将性别平等和家庭暴力知识纳入到法官在职培训课程之中，并纳入考核内容。办理相关案件的法官每年应当接受不少于 12 个小时性别意识培训和不少于 18 个小时家庭暴力知识培训等。培训应当包括但不限于下列内容：

1. 家庭暴力的性质、范围及其发生的根本原因；
2. 家庭暴力关系中双方的互动模式；
3. 家庭暴力受害人及其家庭成员人身安全的保障措施；
4. 家庭暴力受害人和加害人可求助的社会机构及其职能；
5. 司法程序中的性别偏见；
6. 家庭暴力对幸福家庭与和谐社会的破坏作用，以及对儿童心理和行为的恶劣影响。

### 第二十一条 保护法官免受间接创伤

为避免法官在审理涉及家庭暴力案件时可能出现的心理枯竭或其他负面影响，各级人民法院应当尽可能给办案法官提供学习压力管理技巧的时间和机会，使法官了解有关自我保护的知识和措施，包括摄入足够的营养、积极参加体育锻炼、及时休息和放松、建立有效的社会支持系统、平衡生活和工作等。

心理学研究发现，直接或间接接触天灾人祸的人，包括受害人本人、目击者、受害人的亲朋好友和援助者，心理都会受到不同程度的负面影响。

家庭暴力是违反人性的行为。暴力的残忍性，使人经历愤怒、悲恸、哀伤和无助的心理磨难。受害人都是一些正在经历严重心理创伤的人，法官频繁地接触她/他们，很容易受到负面影响，其累积效应，易导致心理枯竭，其症状包括越来越不想和别人交往、冷嘲热讽、身心疲惫、爱发火、焦虑、悲哀、睡眠障碍、紧张性头痛等。

除心理枯竭外，法官还可能因间接接触创伤事件所产生的其他负面影响而出现心理创伤。短期的创伤可能使法官出现易怒、悲哀、焦虑和睡眠障碍。长期创伤可能导致使法官出现冷嘲热讽、酗酒，甚至失去维持良好的夫妻关系的能力。

### 第二十二条 为其他机构、人员提供相关培训

家庭暴力是一个社会问题，需要多机构合作，才能有效预防和制止家庭暴力。各级人民法院应当积极发挥在预防和制止家庭暴力的多机构合作链条中的作用。有条件的法院应当到当地大中小学、公安、妇联、医院、庇护所、人民调解委员会等机构，提供性别平等、家庭暴力知识和相关法律实务知识培训，以提高整个社会预防和应对家庭暴力的能力。

## 第三章 人身安全保护措施

## 第二十三条 人身安全保护措施的必要性

在涉及家庭暴力的婚姻案件审理过程中，普遍存在受害人的人身安全受威胁、精神受控制的情况，甚至存在典型的“分手暴力”现象，严重影响诉讼活动的正常进行。因此，人民法院有必要对被害人采取保护性措施，包括以裁定的形式采取民事强制措施，保护受害人的人身安全，确保诉讼程序的严肃性和公正性。

## 第二十四条 受害人联系方式的保密

人民法院应对受害人的有关信息保密，特别是不能将受害人的行踪及联系方式告诉加害人，以防止加害人继续威胁、恐吓或伤害受害人。

人民法院可以要求受害人留下常用的联系方式。

## 第二十五条 受害人保护性缺席

有证据证明存在家庭暴力且受害人处理极度恐惧之中的，正常的开庭审理可能导致受害人重新受制于加害人的，或可能使受害人的人身安全处于危险之中的，人民法院可以应受害人的申请，单独听取其口头陈述意见，并提交书面意见。该案开庭时，其代理人可以代为出庭。

## 第二十六条 人身安全保护裁定的一般规定

人身安全保护裁定是一种民事强制措施，是人民法院为了保护家庭暴力受害人及其子女和特定亲属的人身安全、确保民事诉讼程序的正常进行而做出的裁定。

人民法院做出的人身安全保护裁定，以民事诉讼法第140条第1款第11项规定等为法律依据。

## 第二十七条 人身安全保护裁定的主要内容

人民法院做出的人身安全保护裁定，可以包括下列内容中的一项或多项：

1. 禁止被申请人殴打、威胁申请人或申请人的亲友；
2. 禁止被申请人骚扰、跟踪申请人，或者与申请人或者可能受到伤害的未成年子女进行不受欢迎的接触；
3. 人身安全保护裁定生效期间，一方不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产；
4. 有必要的并且具备条件的，可以责令被申请人暂时搬出双方共同的住处

;

5. 禁止被申请人在距离下列场所 200 米内活动：申请人的住处、学校、工作单位或其他申请人经常出入的场所；

6. 必要时，责令被申请人自费接受心理治疗；

7. 为保护申请人及其特定亲属人身安全的其他措施。

## 第二十八条 人身安全保护裁定的附带内容

申请人申请并经审查确有必要的，人身安全保护裁定可以附带解决以下事项：

1. 申请人没有稳定的经济来源，或者生活确有困难的，责令被申请人支付申请人在保护裁定生效期间的生活费以及未成年子女抚养费、教育费等；

2. 责令被申请人支付申请人因被申请人的暴力行为而接受治疗的支出费用、适当的心理治疗费及其它必要的费用。

被申请人的暴力行为造成的财产损失，留待审理后通过判决解决。

## 第二十九条 人身安全保护裁定的种类和有效期

人身安全保护裁定分为紧急保护裁定和长期保护裁定。

紧急保护裁定有效期为 15 天，长期保护裁定有效期为 3 至 6 个月。确有必要并经分管副院长批准的，可以延长至 12 个月。

## 第三十条 人身安全保护措施的管辖

人身安全保护措施的申请由受害人经常居住地、加害人经常居住地或家庭暴力行为发生地的人民法院受理。

两个以上同级人民法院都有管辖权的，由最初受理的人民法院管辖。

## 第三十一条 人身安全保护措施申请的提出时间

人身安全保护裁定的申请，应当以书面形式提出；紧急情况下，可以口头申请。口头申请应当记录在案，并由申请人以签名、摁手印等方式确认。

人身安全保护裁定的申请，可以在离婚诉讼提起之前、诉讼过程中或者诉讼终结后的 6 个月内提出。

诉前提出申请的，当事人应当在人民法院签发人身安全保护裁定之后 15 日之内提出离婚诉讼。逾期没有提出离婚诉讼的，人身安全保护裁定自动失效。

### 第三十二条 人身安全保护申请的条件

申请人身安全保护裁定，应当符合下列条件：

1. 申请人是受害人；
2. 有明确的被申请人姓名、通讯住址或单位；
3. 有具体的请求和事实、理由；
4. 有一定证据表明曾遭受家庭暴力或正面临家庭暴力威胁。

受害人因客观原因无法自行申请的，由受害人近亲属或其他相关组织代为申请。相关组织和国家机关包括受害人所在单位、居（村）委会、庇护所、妇联组织、公安机关或检察机关等。

申请人身安全保护措施的证据，可以是伤照、报警证明、证人证言、社会机构的相关记录或证明、加害人保证书、加害人带有威胁内容的手机短信等。

### 第三十三条 人身安全保护措施申请的审查

人民法院收到人身安全保护措施的申请后，应当迅速对申请的形式要件及是否存在家庭暴力危险的证据进行审查。

人民法院在审查是否存在家庭暴力危险的证据时，可以根据家庭暴力案件自身的特点和规律，本着灵活、便捷的原则适当简化。

对于是否存在家庭暴力危险，申请人和被申请人均可以提交证明自己主张的证据，必要时人民法院也可以依职权调取证据予以核实或者举行听证。

### 第三十四条 人身安全保护裁定的做出

人民法院收到申请后，应当在 48 小时内做出是否批准的裁定。

人民法院经审查或听证确信存在家庭暴力危险，如果不采取人身安全保护措施将使受害人的合法权益受到难以弥补的损害的，应当做出人身安全保护裁定。

### 第三十五条 人身安全保护裁定的送达

人身安全保护裁定应当向申请人、被申请人或者同住成年家庭送达，同时抄送辖区公安机关；送达方式一般以书面形式直接送达、邮寄送达或委托送达，拒

绝签收的可以留置送达。

情况紧急的，人民法院可以口头或通过电话等其他方式将裁定内容告知申请人、被申请人、辖区公安机关，并将告知情况记录在案。

### 第三十六条 人身安全保护裁定的生效与执行

人身安全保护裁定自送达之日起生效。

人民法院将人身安全保护裁定抄送辖区公安机关的同时，函告辖区的公安机关保持警觉，履行保护义务。公安机关拒不履行必要的保护义务，造成申请人伤害后果的，受害人可以以公安机关不作为为由提起行政诉讼，追究相关责任。

人民法院应当监督被申请人履行人身安全保护裁定。被申请人在人身安全裁定生效期间，继续骚扰受害人、殴打或者威胁受害人及其亲属、威逼受害人撤诉或放弃正当权益，或有其他拒不履行生效裁定行为的，人民法院可以根据民事诉讼法第102相关规定，视其情节轻重处以罚款、拘留。构成犯罪的，移送公安机关处理或者告知受害人可以提起刑事自诉。

### 第三十七条 驳回申请及不服裁定的复议

人民法院经审查认为人身安全保护措施申请不符合申请条件的，驳回申请，并告知申请人申请复议的权利。

被申请人对人身安全保护裁定不服的，可以在收到人身安全保护裁定之日起5日内向签发裁定的人民法院申请复议一次。人民法院在收到复议申请之日起5日内做出复议裁定。复议期间不停止人身安全保护裁定的执行。

### 第三十八条 撤销人身安全保护裁定的听证

申请人、被申请人可以在收到人身安全紧急保护措施的裁定后3日内，请求人民法院举行延长或撤销紧急保护裁定的听证。

人民法院认为有必要举行听证的，应当在听证前三日将听证通知送达申请人和被申请人。特殊情况下，人民法院可以根据需要随时安排听证。

听证一律不公开进行。但是，经法院许可，双方当事人均可由一、两位亲朋陪伴出庭。陪伴当事人出庭听证的亲朋有妨碍诉讼秩序的除外。

听证通知合法送达后，申请人无正当理由拒不到庭的，一般情况下可以视为申请人放弃申请，但是，经核实受害人受到加害人胁迫或恐吓的除外。

被申请人无正当理由拒不到庭的，不影响听证的进行。

### 第三十九条 对撤回人身安全保护措施申请的审查

申请人提出申请后很快撤回申请的，或者经合法送达听证通知后不出席听证的，经审查，如存在以下因素，人民法院应当保持警觉，判断其是否因施暴人的威胁、胁迫所致。存在以下因素的，不予批准：

1. 被申请人有犯罪前科的；
2. 被申请人曾有严重家庭暴力行为的；
3. 被申请人自行或与申请人共同来申请撤销的；
4. 申请人的撤销申请无正当理由的或不符合逻辑的；等等。

## 第四章 证据

### 第四十条 一定情况下的举证责任转移

人民法院在审理涉及家庭暴力的婚姻案件时，应当根据此类案件的特点和规律，合理分配举证责任。

对于家庭暴力行为的事实认定，应当适用民事诉讼的优势证据标准，根据逻辑推理、经验法则做出判断，避免采用刑事诉讼的证明标准。

原告提供证据证明受侵害事实及伤害后果并指认系被告所为的，举证责任转移到被告。被告虽否认侵害由其所为但无反证的，可以推定被告为加害人，认定家庭暴力的存在。

### 第四十一条 一般情况下，受害人陈述的可信度高于加害人

在案件审理中，双方当事人可能对于是否存在家庭暴力有截然不同的说法。加害人往往否认或淡化暴力行为的严重性，受害人则可能淡化自己挨打的事实。但一般情况下，受害人陈述的可信度高于加害人。因为很少有人愿意冒着被人耻笑的风险，捏造自己被配偶殴打、凌辱的事实。

### 第四十二条 加害人的悔过、保证

加害人在诉讼前做出的口头、书面悔过或保证，可以作为加害人实施家庭暴力的证据。

加害人在诉讼期间因其加害行为而对受害人做出的口头、书面道歉或不再施暴的保证，如无其它实质性的、具体的悔过行动，不应当被认为是真心悔改，也不应当被认为是真正放弃暴力沟通方式的表现，而应当被认为是继续控制受害人的另一有效手段，因此不应作为加害人悔改，或双方感情尚未破裂的证据。

家庭暴力加害人同时伴有赌博、酗酒、吸毒等恶习，之前做出的口头、书面悔过或保证可以视为其不思悔改的重要证据。

加害人的口头、书面道歉或保证应记录在案。

#### 第四十三条 未成年女子的证言

家庭暴力具有隐蔽性。家庭暴力发生时，除了双方当事人和其子女之外，一般无外人在场。因此，子女通常是父母家庭暴力唯一的证人。其证言可以视为认定家庭暴力的重要证据。

借鉴德国、日本以及我国台湾的立法例，具备相应的观察能力、记忆能力和表达能力的2周岁以上的未成年子女提供与其年龄、智力和精神状况相当的证言，一般应当认定其证据效力。

法院判断子女证言的证明力大小时，应当考虑到其有可能受到一方或双方当事人的不当影响，同时应当采取措施最大限度地减少作证可能给未成年子女带来的伤害。

#### 第四十四条 专家辅助人

人民法院可以依据当事人申请或者依职权聘请相关专家出庭，解释包括虐待配偶综合证在内的家庭暴力的特点和规律。专家辅助人必要时接受审判人员、双方当事人的询问和质疑。专家辅助人的意见，可以作为裁判的重要参考。

目前司法界以及社会上普遍对家庭暴力领域中的专门问题了解程度不够。这直接影响了科学技术知识在办理此类案件中所起的积极作用。有条件的人民法院或者法院内部的相关审判庭，可以建立一个相关专业机构或专家的名单、联络办法，并事先作好沟通，鼓励其积极参与司法活动。

#### 第四十五条 专家辅助人资格的审查与认定

专家辅助人可以是社会认可的家庭暴力问题研究专家、临床心理学家、精神病学家、社会学家或社会工作者、一线警察、庇护所一线工作人员。他们一般应当有一年以上的直接接触家庭暴力受害人（不包括本案受害人）的研究或工作经历。

人民法院审查专家辅助人的资格时，应当首先审查其理论联系实际的能力和经历，而后审查其之前的出庭经历和获得的相关评价。

#### 第四十六条 专家辅助人的报酬

专家辅助人出庭所需费用，由申请人承担。

#### 第四十七条 专家评估报告

法院可以依据当事人的申请，聘请有性别平等意识的家庭暴力问题专家、青少年问题专家、临床心理学家、精神科专家、社会学家等依据“家庭暴力对未成年人的负面影响”问题清单中的内容，对家庭暴力对未成年人造成的负面影响进行评估，并形成评估报告，以此作为法院判决子女抚养权归属的参考。

评估报告的内容包括家庭暴力的负面影响是否给未成年人造成心理创伤及严重程度、目前的症状、过去的成长经历，以及父母或者直接抚养者对未成年人的经历和症状所持的态度。

#### 第四十八条 国家机关、社会团体和组织相关的记录与证明

家庭暴力受害人在提起诉讼之前曾向公安机关、人民调解组织、妇联组织、庇护所、村委会等国家机关、社会团体和组织投诉，要求庇护、接受调解的，或者家庭暴力受害人曾寻求过医学治疗、心理咨询或治疗的，上述机构提供的录音或文字记载，及出具的书面证词、诊断或相关书证，内容符合证据材料要求的，经人民法院审查后认为真实可靠的，可以作为认定家庭暴力发生的重要证据。被告人否认但又无法举出反证，且无其他证据佐证的，人民法院可以推定其为加害人。

#### 第四十九条 公安机关的接警或出警记录

人民法院在认定家庭暴力事实时，应当将公安机关的接警和出警记录作为重要的证据。

接警或出警记录施暴人、受害人的，人民法院可以据此认定家庭暴力事实存在。

出警记录记载了暴力行为、现场描述、双方当事人情绪、第三方在场（包括未成年子女）等事项的，人民法院应当综合各种因素，查明事实，做出判断。

报警或出警记录仅记载“家务纠纷、已经处理”等含糊内容的，人民法院可以根据需要或当事人的申请，通知处理该事件的警察出庭作证。

#### 第五十条 互殴情况下对施暴人的认定

夫妻互殴情况下，人民法院应当综合以下因素正确判断是否存在家庭暴力：

1. 双方的体能和身高等身体状况；
2. 双方互殴的原因，如：一方先动手，另一方自卫；或一方先动手，另一方随手抄起身边的物品反击；

3. 双方对事件经过的陈述；

4. 伤害情形和严重程度对比，如：一方掐住对方的脖子，相对方挣扎中抓伤对方的皮肤；

5. 双方或一方之前曾有过施暴行为等。

#### 第五十一条 人民法院调取、收集相关证据

当事人可以申请人民法院调取、收集以下因客观原因不能自行收集的证据：

1. 当事人之外的第三人持有的证据；

2. 由于加害人对家庭财产的控制，受害人不能收集到的与家庭财产数量以及加害人隐匿、转移家庭财产行为有关的证据；

3. 愿意作证但拒绝出庭的证人的证言。

经审查确需由人民法院取证的，人民法院可以直接取证，也可以应当事人或其代理人申请签发调查令，由其代理人到相关部门取证。

#### 第五十二条 非语言信息对案件事实判断的重要性

人的思想控制其外在行为，人的行为反映其思想。心理学研究发现，在人际沟通中，人的非语言动作所传达的信息超过 65%，而语言所传达的信息低于 35%。很多时候，非语言动作所传达的信息的准确性要远远超过语言所传达的信息的准确性。因此，在审理涉及家庭暴力的离婚案件中，法官应当十分注意观察双方当事人法庭上的言行举止，特别是双方的语音、语调、眼神、表情、肢体语言等，以便对事实做出正确判断。

### 第五章 财产分割

#### 第五十三条 财产分割的基本理念

离婚妇女贫困化理论认为，传统的“男主外、女主内”的性别角色导致的家庭分工，给男性带来相应的事业发展、能力增长和社会地位的提高。与此同时，女性在相夫教子的家务劳动中投入了大量时间和精力，这在很大程度上限制了她在社会上的发展。一旦离婚，多年的奉献所带来的，是工作能力和学习能力的丧失，以及家庭暴力受害造成其平等协商能力的下降，使她无法平等主张自己的权利，因而导致其离婚后的贫困化。

人民法院在分割夫妻财产时，应当坚持性别平等的基本理念。这一基本理念

的实现应当达到以下目的：一是公平地补偿，以平等体现离婚妇女在婚姻关系存续期间在照顾家庭方面投入的价值。二是有助于妇女离婚后的生存和发展。

#### 第五十四条 一般要求

家庭暴力受害人请求离婚时，与普通的离婚案件当事人相比可能面临特殊的困难，应当引起特别关注。法院应当依法采取有效干预措施，确保公平处理配偶扶养、财产分割问题。

法院在审理婚姻家庭案件中，如果发现存在家庭暴力，应当意识到当事人双方之间存在权力失衡或者协商能力悬殊的现象。法院依法分割夫妻共同财产时，应当充分考虑家庭暴力因素，以利于女性离婚后在尽可能短的时间内恢复工作和学习的能力，找回自信、独立性和自主决策的能力，更好地承担家庭和社会责任。

#### 第五十五条 财产利益受影响时的补偿与照顾

在加害人自认或法院认定的家庭暴力案件中，受害人需要治疗的、因家庭暴力失去工作或者影响正常工作的，以及在财产利益方面受到不利影响的，在财产分割时应得到适当照顾。

#### 第五十六条 受害人所作牺牲的补偿与照顾

受害人向加害人提供接受高等教育的机会和资金支持，或支持加害人开拓事业而牺牲自己利益的，无论当初自愿与否，如果这种牺牲可能导致受害人离婚后生活和工作能力下降、收入减少、生活条件降低的，在财产分割时应当获得适当照顾。

#### 第五十七条 家务劳动的平等对待

在家务劳动、抚育子女、照料老人等方面付出较多的当事人，在财产分割时可以适当予以照顾或补偿。

#### 第五十八条 适当照顾的份额

符合上述第六十条、第六十一条、第六十二条（是否应当为第五十五条、第五十六条、第五十七条？应当是！———博主注）规定情况的受害人分割共有财产的份额一般不低于 70%；针对加害人隐藏或转移财产的情况，分割夫妻共同财产时，受害方的份额一般不低于 80%。

#### 第五十九条 精神损害赔偿

家庭暴力受害人请求精神损害赔偿的，无论家庭暴力行为人是否已受到行政

处罚或被追究刑事责任，人民法院均应当依据《中华人民共和国婚姻法》第46条相关规定予以支持。

#### 第六十条 对共同债务的认定

认定夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义所负债务的性质，不能机械适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条规定，而应综合考虑是否为家庭共同利益所负。主张为夫妻共同债务的一方应做出合理解释，相对方对此享有抗辩权。人民法院可以根据逻辑推理和日常生活经验进行判断，避免相对方的利益受损或放纵恶意债务人的不法行为。

#### 第六十一条 对伪造债务等行为的制裁

人民法院发现一方有伪造或指使人伪造债务、转移或隐匿财产行为或嫌疑的，应当依据《中华人民共和国婚姻法》第47条和《中华人民共和国民事诉讼法》第102条相关规定予以处理。

#### 第六十二条 对原判是否考虑家庭暴力因素的审查

被害人以家庭暴力未予认定或者认定错误导致财产分割或子女抚养判决不公而上诉或申请再审的，人民法院应当对原判是否充分考虑了涉及家庭暴力离婚案件自身的特点和规律以及当事人家庭分工模式等因素进行重点审查。一审已经认定家庭暴力，但在财产分割或子女抚养方面未给予考虑的，二审或再审过程中对此要予以重点审查，做出公平、合理的判决。

### 第六章 子女抚养和探视

#### 第六十三条 加害方不宜直接抚养子女

考虑到家庭暴力行为的习得性特点，在人民法院认定家庭暴力存在的案件中，如果双方对由谁直接抚养子女不能达成一致意见，未成年子女原则上应由受害人直接抚养。但受害人自身没有基本的生活来源保障，或者患有不适合直接抚养子女的疾病除外。

不能直接认定家庭暴力，但根据间接证据，结合双方在法庭上的表现、评估报告或专家意见，法官通过自由心证，断定存在家庭暴力的可能性非常大的，一般情况下，可以判决由受害方直接抚养子女。

有证据证明一方不仅实施家庭暴力，而且还伴有赌博、酗酒、吸毒恶习的，不宜直接抚养子女。

#### 第六十四条 综合判断受害人的工作和生活能力

受害人很可能处于心理创伤后的应激状态，这可能在表面上使受害人直接抚

养未成年子女看起来不如加害人理想，但是随着家庭暴力的停止，或者经过心理治疗，这种应激状态会逐渐消失。

人民法院需要综合考虑受害人在工作上的表现和能力，以及直接抚养子女的潜在能力，或者受害人婚前或者受暴前的工作和生活能力，做出最有利于未成年子女的判决。

#### 第六十五条 征求未成年子女的意见

人民法院在判决由哪一方直接抚养未成年子女前，应当依法征求未成年子女的意见。但是，有下列情形之一的，未成年子女的意见只能作为参考因素：

1. 未成年人属于限制行为能力的人，其认知水平的发展还不成熟，不能正确判断什么对自己最有利；

2. 未成年子女害怕、怨恨但同时又依恋加害人。暴力家庭中的未成年子女可能在害怕、怨恨加害人对家庭成员施暴的同时，又需要加害人的关爱，因此存在较强的感情依恋。这种依恋之所以产生，是因为受害人的人身安全取决于施暴人的好恶。不违背施暴人的意愿，符合其最大利益。这种状况被心理学家称为“斯得哥尔摩综合征”，或者“心理创伤导致的感情纽带”。

3. 强者（权威）崇拜。人类对强者或权威的崇拜，使尚不能明辨是非的未成年人可能对家庭中的强者（施暴人）怀有崇拜的心理，误认为自己与受害人一起生活没有安全感，因而选择与加害人一起生活。

法官应当在综合考虑其他因素的基础上，做出真正最有利于未成年子女的判决。

#### 第六十六条 未成年人权利优于家长的探视权

在未成年子女不受家庭暴力影响的权利与加害人探视未成年子女的权利相冲突时，应当优先考虑未成年人的权利。

加害人有下列情形之一的，受害人提出申请的，人民法院可以裁定中止加害人的子女探视权：

1. 在未成年子女面前诋毁、恐吓或殴打承担直接抚养义务的受害人的；
2. 利用探视权继续控制受害人的；
3. 利用探视权对受害人进行跟踪、骚扰、威胁的；
4. 利用探视权继续对受害人和/或未成年子女施暴的；

5. 法院认为有必要的其他情形。

#### 第六十七条 探视权的恢复

加害人有下列情形之一的，法院可以考虑恢复其探视权

1、完成加害人心理矫治，并且有心理机构盖章、治疗师签名的其已经能够控制暴力冲动的证明；

2、法院认为有必要的其他情形。

#### 第六十八条 有关探视的具体规定

离婚并不一定能够阻止家庭暴力。暴力和暴力威胁可能随着离婚诉讼而进一步加剧。为了避免未成年子女成为加害人继续控制受害人的工具，最大限度保护未成年子女的利益，判决或者调解离婚的，人民法院可以在判决或者调解书中明确规定探视的方式、探视的具体时间和具体地点，以及交接办法。例如：

1. 时间：每月两次，探视时间一般为 9：00 --17：00。

2. 地点：双方都信任、也有能力保障受害人和未成年子女人身安全的个人第三方、特定机构等。

特定机构包括庇护所、社会机构，包括营利和非营利机构等。

3. 接方式：直接抚养的一方按约定提前 20 分钟把孩子送到指定地点，探视方 20 分钟后到达指定地点接走孩子。探视时间结束后，探视方按时把孩子送回到指定地点离开。直接抚养方在随后的 20 分钟内接回孩子。如果探视方有急事，要求临时变更探视时间，一般情况下，应当提前 24 小时通知第三方。第三方应当及时通知直接抚养孩子方，确定变更时间。

#### 第六十九条 违反探视规定的处置

1. 探视方在探视日超过规定时间 30 分钟未接孩子，事先又未通知第三方的，视为放弃该次探视。

2. 探视方不得在探视时间之前的 12 小时之内和探视期间饮酒，否则视为放弃该次和（或）下次探视。

3. 迟到没有超过 30 分钟的，第三方或社会机构可以向探视方收取孩子的监管费。收费标准由双方协商。

## 第七章 调解

## 第七十条 受害人无过错原则

任何单位或个人都没有权利，在包括家庭在内的任何场合，侵害他人人身权利。法官办理案件过程中，任何情况下都不得责备受害人，或要求受害人调整行为作为不挨打的交换条件。否则，就有可能无意中强化“做错事就该打”的错误观念。

## 第七十一条 有保留的中立原则

法官应当采取有保留的中立态度，通过对调解过程的掌控，减少加害人对受害人的不当影响，调整双方不平等的权利结构，提高受害人主张并维护自身权利的能力。

这是因为涉及家庭暴力的案件具有与普通民事案件不同的规律和特点，其中最大的差异在于双方不平等的互动模式，加害人在平常就控制了双方之间的话语权，案件调解时也往往会表现出控制欲，而受害人则因加害人的暴力威慑难以主张权利。要打破这种不平等的互动模式，需要法官对弱者的适度倾斜和道义上的支持。

## 第七十二条 背靠背调解

在涉及家庭暴力的案件中，面对面调解可能会增加受害人继续遭受加害人骚扰、威胁、恐吓和人身伤害的危险性。因此，如果当事人提出申请或者人民法院发现存在上述可能性而认为确有必要的，应当采取背靠背的调解方式，以利于保护受害人的人身权利。

## 第七十三条 适时调解和多元解纷机制的运用

法官可以根据双方当事人的具体情况，灵活地决定在庭前、庭中、庭后进行调解。

对于涉及家庭暴力的离婚案件，人民法院还可以运用多元解纷机制，邀请有关人员协助调解或者委托妇联或人民调解等组织或有关人员调解等多种调解形式对案件进行调解。

## 第七十四条 驾驭调解过程的技巧

人民法院可以通过控制调解的具体程序和内容来驾驭调解过程。

1. 决定双方当事人发言的次序；
2. 控制当事人发言的内容。对于破坏性或恐吓性的言语或行为，如一方对另一方进行警告、威胁、恐吓等，予以制止，必要时给予训诫；

3. 根据扶弱抑强的原则，决定双方法庭陈述的时间长短；
4. 支持、鼓励受害人主张自身权利；

5. 审查民事调解协议的具体内容，对显失公平的调解协议，法官可以向处于弱势的一方当事人行使释明权，告知其显失公平的情形。处于弱势的当事人坚持该协议内容的，人民法院在查明该当事人不是因为慑于加害人的威胁、报复的基础上，可以予以确认。

人民法院对于不予确认协议的离婚案件，应当及时做出判决。

#### 第七十五条 和好调解

加害人认识到家庭暴力的发生完全是自己的过错，认识到家庭暴力造成的严重后果，且同时具备以下两种以上情形的，可以调解和好：

1. 积极配合，遵守法庭规则；
2. 承认施暴是自己的过错，不淡化暴力严重程度，不找借口，不推卸责任，并书面保证以后不再施暴；
3. 有换位思考的能力，能感受自己的暴力行为给受害人身体和心理造成的伤痛。

#### 第七十六条 民事调解书的必要内容

民事调解书应当包含原告诉称和被告辩称的内容，一般情况下应当载明家庭暴力责任主体、子女监护权归属、财产分割等内容。

调解和好或撤诉的，应当注明双方均不得在民事调解协议书生效或撤诉后6个月内单方面处置双方共同财产。人民法院认为必要时可行使释明权，告知当事人提起财产确认之诉，以避免任何一方借机转移共同财产。

#### 第七十七条 调解记录

人民法院主持调解时，应当将加害人的当庭悔过或口头保证记录在案。

对于当事人撤诉的案件，人民法院也应将已查明的家庭暴力事实记录在案。

对于加害人不思悔改，受害人再次提起离婚诉讼的，人民法院可以根据记录在案的加害人实施家庭暴力的事实，迅速调解离婚或判决离婚。

#### 第七十八条 加害人的行为矫正

调解过程中，加害人真正愿意悔改以换取不离婚的，征得受害人同意后，人民法院可以依据《民事诉讼法》第136条规定，裁定诉讼中止，给加害人六个月的考察期。

考察期内，加害人再次施暴的，视为不思悔改，应当恢复审理。

在有条件的地区，必要时，法官可以责令加害人自费接受心理治疗，接受认知和行为的矫正。拒不接受的，承担不利后果。

## 第八章 其他

### 第七十九条 诉讼费的承担

家庭暴力离婚案件经调解或判决离婚的，一、二审诉讼费用原则上由加害人承担。

### 第八十条 人身安全保护措施的申请费用

申请人身安全保护措施的裁定，无需交纳任何费用。

### 第八十一条 反馈与改进本指南的途径

人民法院在本指南的试点阶段，应当保持敏感性，注意发现问题，探索解决办法，积累有益经验，提出完善的建议，随时反馈给中国应用法学研究所。

## APPENDICE II.

Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica, 2014.

### 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 (2014年2月28日)

#### 目录

- 1、女童罗某某诉罗某抚养权纠纷案
- 2、郑某丽诉倪某斌离婚纠纷案
- 3、陈某转诉张某强离婚纠纷案
- 4、李某娥诉罗某超离婚纠纷案
- 5、郝某某诉郝某华赡养纠纷案
- 6、钟某芳申请诉后人身安全保护案
- 7、邓荣萍故意伤害案
- 8、汤翠连故意杀人案
- 9、肖正喜故意杀人、故意伤害案
- 10、薛某凤故意杀人案

#### 案例 1

##### 女童罗某某诉罗某抚养权纠纷案 —人身安全保护裁定制止儿童虐待

#### (一) 基本案情

2007年，原告余某某与被告罗某离婚，婚生女孩罗某某（2001年12月26日出生）由被告罗某抚养。2011年12月28日，原告向法院诉称，被告长期在外打工，女儿罗某某与祖母和大伯共同生活期间，罗某某经常遭受殴打和辱骂，且罗某某与离异的大伯同住一室，随时可能遭受性侵犯。原告向法院提供了女儿的伤情鉴定书及其要求与母亲共同生活的书信等证据，并请求法院判令变更女儿罗某某由原告抚养。诉讼过程中，罗某某向法院申请人身安全保护。

#### (二) 裁判结果

法院经审理认为，申请人罗某某在与被申请人余某金、罗某衡共同生活期间多次无故遭受殴打，且有法医学人体损伤程度鉴定书为证。申请人罗某某的申请符合法律规定。据此，依法裁定禁止被申请人余某金、罗某衡殴打、威胁、辱

骂、骚扰、跟踪申请人罗某某，裁定有效期为六个月。之后，经法院调解，双方变更了抚养权，此案在一周内结案，未成年人罗某某在最短的时间摆脱了家庭暴力。

## 案例 2

### 郑某丽诉倪某斌离婚纠纷案 ——威胁作为一种家庭暴力手段的司法认定

#### （一）基本案情

原告郑某丽与被告倪某斌于 2009 年 2 月 11 日登记结婚，2010 年 5 月 7 日生育儿子倪某某。在原、被告共同生活期间，被告经常击打一个用白布包裹的篮球，上面写着“我要打死、打死郑某丽”的字句。2011 年 2 月 23 日，原、被告因家庭琐事发生争执，后被告将原告殴打致轻微伤。2011 年 3 月 14 日，原告向法院提起离婚诉讼，请求法院依法判令准予原、被告离婚；婚生男孩倪某某由原告抚养，抚养费由原告自行承担；原、被告夫妻共同财产依法分割；被告赔偿原告精神损失费人民币 30000 元。

#### （二）裁判结果

法院经审理认为，原告郑某丽与被告倪某斌婚前缺乏了解，草率结婚。婚后被告将一个裹着白布的篮球挂在家中的阳台上，且在白布上写着对原告具有攻击性和威胁性的字句，还经常击打篮球，从视觉上折磨原告，使原告产生恐惧感，该行为构成精神暴力。在夫妻发生矛盾时，被告对原告实施身体暴力致其轻微伤，最终导致了原、被告夫妻感情的完全破裂。因被告存在家庭暴力行为不宜直接抚养子女，且婚生男孩倪某某未满两周岁随母亲生活更有利于其身心健康。被告对原告实施家庭暴力使原告遭受精神损害，被告应承担过错责任，故被告应酌情赔偿原告精神损害抚慰金。据此，依法判决准予原告郑某丽与被告倪某斌离婚；婚生男孩倪某某由原告郑某丽抚养，抚养费由原告承担；被告倪某斌赔偿原告郑某丽精神损害抚慰金人民币 5000 元。该判决已生效。

## 案例 3

### 陈某转诉张某强离婚纠纷案 ——滥施“家规”构成家庭暴力

#### （一）基本案情

原告陈某转、被告张某强于1988年8月16日登记结婚，1989年7月9日生育女儿张某某（已成年）。因经常被张某强打骂，陈某转曾于1989年起诉离婚，张某强当庭承认错误保证不再施暴后，陈某转撤诉。此后，张某强未有改变，依然要求陈某转事事服从。稍不顺从，轻则辱骂威胁，重则拳脚相加。2012年5月14日，张某强认为陈某转未将其衣服洗净，辱骂陈某转并命令其重洗。陈某转不肯，张某强即殴打陈某转。女儿张某某在阻拦过程中也被打伤。2012年5月17日，陈某转起诉离婚。被告张某强答辩称双方只是一般夫妻纠纷，保证以后不再殴打陈某转。庭审中，张某强仍态度粗暴，辱骂陈某转，又坚决不同意离婚。

## （二）裁判结果

法院经审理认为，家庭暴力是婚姻关系中一方控制另一方的手段。法院查明事实说明，张某强给陈某转规定了很多不成文家规，如所洗衣服必须让张某强满意、挨骂不许还嘴、挨打后不许告诉他人等。张某强对陈某转的控制还可见于其诉讼中的表现，如在答辩状中表示道歉并保证不再殴打陈某转，但在庭审中却对陈某转进行威胁、指责、贬损，显见其无诚意和不思悔改。遂判决准许陈某转与张某强离婚。一审宣判后，双方均未上诉。

一审宣判前，法院依陈某转申请发出人身安全保护裁定，禁止张某强殴打、威胁、跟踪、骚扰陈某转及女儿张某某。裁定有效期六个月，经跟踪回访确认，张某强未违反。

## 案例 4

### 李某娥诉罗某超离婚纠纷案 ——优先考虑儿童最佳利益

## （一）基本案情

原告李某娥、被告罗某超于1994年1月17日登记结婚，1994年8月7日生育女儿罗某蔚，2002年6月27日生育儿子罗某海。双方婚后感情尚可，自2003年开始因罗某超经常酗酒引起矛盾。2011年起，罗某超酗酒严重，经常酒后施暴。女儿罗某蔚在日记中记录了罗某超多次酒后打骂李某娥母子三人的经过。2012年1月5日，李某娥第一次起诉离婚。因罗某超提出双方登记离婚，李某娥申请撤诉。但之后罗某超反悔，酗酒和施暴更加频繁。2012年7月30日，罗某超酒后扬言要杀死全家。李某娥母子反锁房门在卧室躲避，罗某超踢烂房门后殴打李某娥，子女在劝阻中也被殴打，李某娥当晚两次报警。2012年8月底，为躲避殴打，李某娥带子女在外租房居住，与罗某超分居。2012年9月21日

，李某娥再次起诉离婚并请求由自己抚养一双子女。罗某超辩称称双方感情好，不承认自己酗酒及实施家庭暴力，不同意离婚，也不同意由李某娥抚养子女。

## （二）裁判结果

法院经审理认为，罗某超长期酗酒，多次酒后实施家庭暴力。子女罗某蔚、罗某海数次目睹父亲殴打母亲，也曾直接遭受殴打，这都给他们身心造成严重伤害，同时也可能造成家庭暴力的代际传递。为避免罗某蔚、罗某海继续生活在暴力环境中，应由李某娥抚养两个子女，罗某超依法支付抚养费。遂判决准许李某娥与罗某超离婚，子女罗某蔚、罗某海由李某娥抚养，罗某超每月支付抚养费共计900元。罗某超可于每月第一个星期日探视子女，探视前12小时内及探视期间不得饮酒，否则视为放弃该次探视权利，李某娥及子女可拒绝探视。一审宣判后双方均未提起上诉。

## 案例5

### 郝某某诉郝某华赡养纠纷案 ——人身安全保护裁定制止子女虐待老人

## （一）基本案情

申请人郝某某与其妻王某某（已故）育有五个子女。现郝某某已丧失劳动能力，除每月的低保金320元外，无其他经济来源，其日常生活需要子女照顾。申请人郝某某轮流在除被告郝某华之外的其他子女处居住生活。因其他子女经济情况一般，住房较为紧张，申请人郝某某遂要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。被申请人郝某华对原告郝某某提出的要求不满，经常用激烈言辞对郝某某进行言语威胁、谩骂，致使郝某某产生精神恐惧，情绪紧张。郝某某诉至法院，要求被告郝某华支付赡养费，并解决其居住问题。经法院多次通知，被告郝某华仍不到庭应诉，反而对原告恫吓威胁，致使原告终日处在恐惧之中。原告遂在诉讼期间向本院申请人身安全保护裁定，要求法院采取措施，制止被告郝某华对郝某某威胁、谩骂侮辱行为。

## （二）裁判结果

针对申请人提出的人身安全保护裁定申请，法院经审理认为，被申请人郝某华对申请人郝某某经常进行言语威胁、谩骂等行为，导致申请人终日生活在恐惧之中，故其申请符合法律规定，应予支持。法院裁定：禁止被申请人郝某华对申请人郝某某采取言语威胁、谩骂、侮辱以及可能导致申请人产生心理恐惧、担心、害怕的其他行为。同时，法院对被申请人进行了训诫，告知其在有效期内

，若发生上述行为，则视情节轻重对被申请人采取拘留、罚款等强制措施。经跟踪回访，被申请人对申请人再无威胁行为。对原告请求被告履行赡养义务的请求，法院判决被告郝某华每月向原告郝某某支付赡养费 600 元。

## 案例 6

### 钟某芳申请诉后人身安全保护案 ——诉后人身安全保护裁定制止“分手暴力”

#### （一）基本案情

申请人钟某芳与被申请人陈某于 2010 年 2 月 2 日经法院判决离婚，子女由钟某芳抚养。判决生效后，陈某拒不搬出钟某芳房屋，还要求与钟某芳同吃、同睡，限制钟某芳的人身自由和社会交往。钟某芳稍有不从，就遭其辱骂和殴打，并多次写字条威胁钟某芳。法院强制其搬离后，他仍然借探视子女为由，多次进入钟某芳家中对其实施威胁，还经常尾随、监视钟某芳的行踪，不仅使钟某芳的身体受到伤害，还使其处于极度恐惧之中。钟某芳于 2010 年 5 月 6 日向法院提出了人身安全保护裁定的申请，并提交了报警证明、妇联的来访记录、被申请人威胁申请人的字条、被撕烂的衣物、照片等证明材料。

#### （二）裁判结果

法院经审理认为，申请人钟某芳在离婚后仍然被前夫陈某无理纠缠，经常遭其辱骂、殴打和威胁，人身自由和社会交往仍受前夫的限制，是典型的控制型暴力行为受害者。为保护申请人的人身安全，防止“分手暴力”事件从民事转为刑事案件，法院裁定：禁止被申请人陈某骚扰、跟踪、威胁、殴打申请人钟某芳，或与申请人钟某芳以及未成年子女陈某某进行不受欢迎的接触；禁止被申请人陈某在距离申请人钟某芳的住所或工作场所 200 米内活动；被申请人陈某探视子女时应征得子女的同意，并不得到申请人的家中进行探视。该保护令的有效期为六个月。经跟踪回访，申请人此后再没有受到被申请人的侵害或骚扰。

## 案例 7

### 邓荣萍故意伤害案 ——长期对养女实施家暴获刑

#### （一）基本案情

被害人范某某（女，时年 7 岁）出生后不久即由被告人邓荣萍收养。在收养

期间，邓荣萍多次采取持木棒打、用火烧、拿钳子夹等手段虐待范某某，致范某某头部、面部、胸腹部、四肢多达百余处皮肤裂伤，数枚牙齿缺失。2010年3月26日上午，因范某某尿床，邓荣萍使用木棒殴打范某某腿部，致范某某左股骨骨折，构成轻伤。案发后，邓荣萍向公安机关投案。

## （二）裁判结果

法院经审理认为，被告人邓荣萍故意伤害他人身体的行为已构成故意伤害罪。邓荣萍为人之母，长期对养女范某某进行虐待，又因琐事持木棒将范某某直接打致轻伤，手段残忍，情节恶劣，后果严重，应依法惩处。鉴于邓荣萍自动投案后，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可对其从轻处罚。据此，贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院依法以故意伤害罪判处被告人邓荣萍有期徒刑二年二个月。

## 案例 8

### 汤翠连故意杀人案 ——经常遭受家暴致死丈夫获刑

## （一）基本案情

被告人汤翠连与被害人杨玉合（歿年 39 岁）系夫妻。杨玉合经常酗酒且酒后无故打骂汤翠连。2002 年 4 月 15 日 17 时许，杨玉合醉酒后吵骂着进家，把几块木板放到同院居住的杨某洪、杨某春父子家的墙脚处。为此，杨某春和杨玉合发生争执、拉扯。汤翠连见状上前劝阻，杨玉合即用手中的木棍追打汤翠连。汤翠连随手从柴堆上拿起一块柴，击打杨玉合头部左侧，致杨玉合倒地。杨玉洪劝阻汤翠连不要再打杨玉合。汤翠连因惧怕杨玉合站起来后殴打自己，仍继续用柴块击打杨玉合头部数下，致杨玉合因钝器打击头部颅脑损伤死亡。案发后，村民由于同情汤翠连，劝其不要投案，并帮助掩埋了杨玉合的尸体。

## （二）裁判结果

法院经审理认为，被告人汤翠连故意非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪。被害人杨玉合因琐事与邻居发生争执和拉扯，因汤翠连上前劝阻，杨玉合即持木棍追打汤翠连。汤翠连持柴块将杨玉合打倒在地后，不顾邻居劝阻，继续击打杨玉合头部致其死亡，后果严重，应依法惩处。鉴于杨玉合经常酒后实施家庭暴力，无故殴打汤翠连，具有重大过错；汤翠连在案发后能如实供述犯罪事实，认罪态度好；当地群众请求对汤翠连从轻处罚。综上，对汤翠连可酌情从轻处罚。据此，云南省施甸县人民法院依法以故意杀人罪判处被告人汤翠连有

期徒刑十年。

### 案例 9

#### 肖正喜故意杀人、故意伤害案 ——长期实施家暴并杀人获死刑

##### （一）基本案情

被告人肖正喜和被害人肖海霞（殁年 26 岁）于 1998 年结婚并生育一女一子。2005 年，肖正喜怀疑肖海霞与他人有染，二人感情出现矛盾。2009 年 4 月，肖海霞提出离婚，肖正喜未同意。2010 年 5 月 22 日，肖正喜将在外打工的肖海霞强行带回家中，并打伤肖海霞。肖海霞的父母得知情况后报警，将肖海霞接回江西省星子县娘家居住。

2010 年 5 月 25 日下午，肖正喜与其表哥程某欲找肖海霞的父亲肖某谈谈。肖某拒绝与肖正喜见面。肖正喜遂购买了一把菜刀、一把水果刀以及黑色旅行包、手电筒等物品，欲杀死肖海霞。当日 16 时许，肖正喜不顾程某劝阻，独自乘车来到肖海霞父亲家中，躲在屋外猪圈旁。23 时许，肖正喜进入肖海霞所住房间，持菜刀砍击肖海霞头部、脸部和手部数下，又用水果刀捅刺肖海霞前胸，致肖海霞开放性血气胸合并失血性、创伤性休克死亡。肖正喜扔弃水果刀后逃离。肖某及其妻子李某听到肖海霞的呼救声后，即追赶上肖正喜并与之发生搏斗，肖正喜用菜刀砍伤肖某，用随身携带的墙纸刀划伤李某。后肖正喜被接到报警赶来的公安民警抓获。

##### （二）裁判结果

法院经审理认为，被告人肖正喜故意非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪，故意伤害他人身体的行为又构成故意伤害罪，应依法数罪并罚。肖正喜不能正确处理夫妻矛盾，因肖海霞提出离婚，即将肖海霞打伤，后又携带凶器至肖海霞家中将肖海霞杀死，将岳父、岳母刺伤，情节极其恶劣，后果极其严重，应依法惩处。据此，依法对被告人肖正喜以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以故意伤害罪判处有期徒刑二年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。经最高人民法院复核核准，罪犯肖正喜已被执行死刑。

### 案例 10

#### 薛某凤故意杀人案 ——养女被养父长期性侵杀死养父获刑

### （一）基本案情

被告人薛某凤自幼被薛某太（被害人，殁年 54 岁）收养。自 1999 年薛某凤 11 岁起，薛某太曾多次对薛某凤强行实施奸淫。2004 年 3 月，薛某凤因被薛某太强奸导致怀孕，后引产。2005 年 1 月，薛某凤与他人结婚。2007 年 11 月 11 日晚，薛某太酒后将薛某凤叫至其房间内，持刀威胁薛某凤，要求发生性关系。薛某凤谎称同意，趁机用绳子将薛某太双手、双脚捆住，薛某凤离开房间。次日 3 时许，薛某凤返回房间，采取用扳手击打薛某太头部等手段，致薛某太颅脑损伤死亡。后薛某凤将薛某太的尸体浇油焚烧。

### （二）裁判结果

法院经审理认为，被告人薛某凤故意非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪。薛某凤持械击打被害人薛某太头部致其死亡，后果严重，应依法惩处。鉴于薛某太利用其养父身份，在薛某凤还系幼女时即长期奸淫并导致薛某凤怀孕引产，对薛某凤的身心健康造成巨大伤害。在薛某凤与他人结婚后，薛某太仍持刀欲强行奸淫薛某凤，具有重大过错；河北省临漳县人民检察院认为，因薛某凤自幼被薛某太长期奸淫，薛某凤为反抗而杀死薛某太，故意杀人情节较轻，建议对薛某凤适用缓刑；当地村委会及数百名群众以薛某凤实施杀人行为实属忍无可忍，其家中又有两个年幼子女和一个呆傻养母需要照顾为由，联名请求对薛某凤从轻处罚；临漳县妇女联合会建议，为挽救薛某凤的家庭，减少社会不和谐因素，尽量从轻处罚；案发后薛某凤认罪态度较好，有悔罪表现。综上，对被告人薛某凤可从轻处罚。据此，临漳县人民法院依法以故意杀人罪判处被告人薛某凤有期徒刑三年，缓刑五年。

## APPENDICE III.

La Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC, 2014.

### 中华人民共和国反家庭暴力法（草案）

（征求意见稿）

第一章 总则

第二章 家庭暴力的预防

第三章 家庭暴力的处置

第四章 人身安全保护裁定

第五章 法律责任

第六章 附 则

#### 第一章 总 则

第一条 为了预防和制止家庭暴力，保护家庭成员的合法权益，维护平等、和睦、文明的家庭关系，促进社会和谐稳定，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。

本法所称家庭成员，包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。

具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为，视为家庭暴力。

第三条 反家庭暴力是全社会的共同责任。国家机关、社会团体、企事业单位、基层群众性自治组织，应当依照本法和有关法律规定，做好反家庭暴力工作。

第四条 各级人民政府应当加强反家庭暴力工作，给予经费保障。

县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作。

县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内做好反家庭暴力工作。

第五条 各级妇女联合会、工会、共产主义青年团应当在各自工作范围内，做好反家庭暴力工作。

第六条 反家庭暴力工作实行预防为主、教育与惩处相结合的原则。

处理家庭暴力案件，应当保护受害人的安全和隐私，尊重受害人的意愿。  
对遭受家庭暴力侵害的未成年人、老年人、残疾人、重病患者给予特殊保护

。

## 第二章 家庭暴力的预防

第七条 国家开展反家庭暴力宣传教育，鼓励社会组织和公民开展公益性的反家庭暴力宣传活动。

用人单位应当做好本单位职工的反家庭暴力宣传教育工作。

新闻媒体应当做好反家庭暴力的舆论宣传。

司法行政机关应当将反家庭暴力法律法规纳入法制宣传教育内容。

婚姻登记机关应当向婚姻登记当事人宣传反家庭暴力的知识和相关法律法规

。

第八条 未成年人的监护人应当依法履行监护职责，不得对未成年人实施家庭暴力。

中小学校应当开展反家庭暴力知识和相关法律法规的教育。

第九条 人民法院、人民检察院、公安机关、民政部门、妇女联合会应当将反家庭暴力工作纳入本系统的业务培训和统计。

医疗机构应当对工作人员进行家庭暴力受害者诊疗、处置要求及常见心理行为问题的识别与转介等方面的培训和指导。

第十条 乡镇人民政府、街道办事处应当指导基层群众性自治组织开展反家庭暴力预防工作，组织和支持社会工作机构等社会组织开展心理健康、家庭关系指导等服务。

第十一条 各类调解组织应当及时调解家庭纠纷，预防和减少家庭暴力的发生。

第十二条 监狱、看守所、拘留所等场所应当对被判处刑罚或者被依法拘留、逮捕的家庭暴力加害人依法进行法制教育、心理咨询和行为矫治。

## 第三章 家庭暴力的处置

第十三条 家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属，可以向加害人或者受害人所在单位、基层群众性自治组织、妇女联合会等有关组织投诉和求助。有关单位、组织接到家庭暴力投诉和求助后，应当及时劝阻、调解，对加害人进行批评教育。

家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属，也可以直接向公安机关报案。

对家庭暴力行为，任何组织和公民有权劝阻、制止，或者向公安机关报案。

第十四条 下列机构在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者因年老、残疾、重病等原因无法报案的人遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案：

- （一）救助管理机构、社会福利机构；
- （二）中小学校、幼儿园；
- （三）医疗机构。

第十五条 公安机关接到家庭暴力报案后应当立即出警，并根据情况采取下列相应措施：

- （一）制止正在发生的家庭暴力行为；
- （二）及时询问受害人、加害人和证人，使用录音、录像、摄像等方式固定相关证据，并制作书面记录；
- （三）受害人需要立即就医的，应当协助联系医疗机构救治，并根据需要委托伤情鉴定；受害人是未成年人的，应当及时组织伤情鉴定并妥善安置。

第十六条 公安机关进行询问时，应当将受害人与加害人分开询问。

公安机关询问未成年受害人，应当考虑未成年人的身心特点，防止造成进一步伤害。

需要将未成年受害人带到公安机关进行询问的，应当通知其法定代理人到场。无法通知，法定代理人不能到场、拒绝到场，或者法定代理人是加害人的，可以通知未成年受害人的成年近亲属，也可以通知所在学校或者基层群众性自治组织的代表到场，并将有关情况记录在案。

第十七条 医疗机构应当及时救治家庭暴力受害人，做好诊疗记录。

第十八条 县级或者设区的市级人民政府应当建立或者指定庇护场所，为遭受家庭暴力暂时不能回家的受害人提供应急庇护和短期生活救助。

第十九条 家庭暴力尚未构成违反治安管理行为、犯罪的，公安机关可以书面告诫加害人不得再次实施家庭暴力，并将告诫书抄送受害人住所地或者经常居住地的基层群众性自治组织、妇女联合会。

第二十条 对于应当通过自诉追究加害人刑事责任的家庭暴力行为，公安机关应当告知受害人或者其法定代理人、近亲属可以直接向人民法院起诉。

受害人为无民事行为能力人、限制民事行为能力人，其法定代理人、近亲属未代为告诉的，人民检察院可以告诉。

第二十一条 法律援助机构应当为符合条件的家庭暴力受害人提供法律援助。鼓励和支持法律服务机构对经济确有困难但达不到法律援助条件的受害人，减收或者免收法律服务费用。

对符合法律援助条件的委托人申请司法鉴定的，司法鉴定机构应当按照有关规定减收或者免收司法鉴定费用。

人民法院应当对符合条件的家庭暴力受害人减收、免收或者缓收诉讼费用。

第二十二条 人民法院应当依法及时受理和审理涉及家庭暴力的民事案件和刑事案件。

第二十三条 人民法院审理涉及家庭暴力的民事案件，应当合理分配举证责任。

受害人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集。

第二十四条 因家庭暴力导致离婚诉讼的，人民法院应当在财产分割、子女抚养、住房等方面保护受害人的利益。

第二十五条 监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的，人民法院可以根据有关人员或者单位的申请，撤销其监护人资格，另行指定监护人。

依法负有赡养、扶养、抚养义务但被撤销监护资格的监护人，应当继续负担相应的赡养、扶养、抚养费用。

自监护资格被撤销之日起3个月后，当事人可以向人民法院书面申请恢复监护人资格。

第二十六条 人民检察院依法对公安机关和人民法院办理家庭暴力案件工作进行法律监督。

## 第四章 人身安全保护裁定

第二十七条 人民法院审理离婚、赡养、抚养、收养、继承等民事案件过程中，家庭暴力受害人可以向人民法院申请人身安全保护裁定。

家庭暴力受害人在提起诉讼前，也可以向人民法院申请人身安全保护裁定。受害人在人民法院作出裁定后 30 日内不依法提起诉讼的，人民法院应当撤销裁定。

受害人无法向人民法院申请人身安全保护裁定的，其法定代理人、近亲属可以向人民法院代为申请人身安全保护裁定。

第二十八条 人身安全保护裁定申请应当以书面方式提出。

第二十九条 申请人身安全保护裁定，应当符合下列条件：

- （一）有明确的被申请人；
- （二）有具体的请求；
- （三）有具体的事实和理由。

第三十条 受害人在提起诉讼前申请人身安全保护裁定的，由受害人、加害人的住所地、经常居住地或者对案件有管辖权的人民法院管辖。

第三十一条 人民法院接受申请后，应当在 48 小时内作出人身安全保护裁定。

申请不符合第二十九条规定的条件、申请人未提供证据或者提供的证据不足以证明加害人有加害行为的，人民法院裁定驳回申请。

第三十二条 人身安全保护裁定包括下列一项或者多项内容：

- （一）禁止加害人对受害人再次加害；
- （二）责令加害人迁出受害人住所；
- （三）禁止加害人接近受害人；
- （四）禁止加害人对受害人住所及其他共同所有的不动产进行处分。

第三十三条 人民法院应当在作出人身安全保护裁定后 24 小时内送达申请人、受害人和加害人，并将人身安全保护裁定抄送受害人和加害人住所地或者经常居住地的公安机关、基层群众性自治组织、妇女联合会。

申请人、受害人或者加害人对人身安全保护裁定不服的，可以自收到裁定之日起5日内，向作出裁定的人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。

第三十四条 人身安全保护裁定自作出之日起生效，有效期为1个月至6个月。

人身安全保护裁定有效期内，申请人、受害人或者加害人可以向人民法院申请撤销裁定。

人身安全保护裁定到期后，申请人可以向人民法院再次申请裁定。

第三十五条 对实施家庭暴力犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的，可以在取保候审决定中增加第三十二条的一项或者多项内容。

第三十六条 对实施家庭暴力犯罪，被宣告缓刑或者判处管制的罪犯，可以在判决中增加第三十二条的一项或者多项内容。

## 第五章 法律责任

第三十七条 家庭暴力构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十八条 加害人违反人身安全保护裁定的，人民法院依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条、第一百一十六条的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 救助管理机构、社会福利机构、中小学校、幼儿园、医疗机构未依照第十四条规定向公安机关报案，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第四十条 负有反家庭暴力职责的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄露隐私的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第六章 附则

第四十一条 本法 自 年 月 日起施行。

## APPENDICE IV.

Istanza di ordine di protezione scritta dagli avvocati del Centro di Beijing di servizi legali e consulenza per le donne.

### 人身安全保护裁定申请书

申请人：李某，女，汉族，农民，1975年5月1日生，XX省XX县XX乡XXXX。  
住址：北京市XXXXXXXXXXXX。  
电话：XXXXXXXXXX

被申请人：韩某某，男，撒拉族，农民，1968年5月10日生，XX省XX县。  
住址：北京市XXXXXXXXXXXX。  
电话：XXXXXXXXXX

申请事项：

申请人民法院依法发出人身保护裁定，保护期限为法院发出裁定之日起6个月，具体事项如下：

- 1、禁止被申请人殴打、威胁、骚扰（包括打电话、发短信等多种形式）、跟踪申请人；
- 2、禁止被申请人殴打、威胁、骚扰申请人的亲友；
- 3、禁止被申请人与申请人及3岁儿子韩某某进行接触；
- 4、责令被申请人支付申请人在保护裁定生效期间的生活费以及未成年子女抚养费、教育费等费用合计9000元（1500元/每月）；
- 5、责令被申请人支付申请人因被申请人的暴力行为而接受治疗的支出费用、适当的心理治疗费及其它必要的费用合计5000元；
- 6、人身安全保护裁定生效期间，被申请人不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产，如饭馆、尼桑天籁小轿车等。

事实与理由：

申请人李某与被申请人韩某某于1996年12月结婚，因被申请人有第三者，申请人多次劝说其改正，导致被申请人心生恨意，从2000年起，开始殴打辱骂申请人，而且暴力行为不断升级，曾导致其耳膜穿孔，致其头部、胳膊多处受伤（有门诊病例、照片等证据），使其身心都受到严重伤害。为躲避被申请人的家庭暴力，申请人李某带着3岁儿子韩某某于2010年11月12日离家出走，被申请人到处寻找申请人，并多次骚扰申请人的亲友追问申请人的去向，被申请人对目前的情况很恐惧，担心再次回到家中遭受暴力。

申请人李某欲与被申请人韩某某离婚，因离婚原因系家庭暴力，为诉前申请人及其亲友人身安全考虑，特向贵院提出人身安全保护申请，由于申请人四处躲藏无法工作，没有经济来源，生活非常困难，特申请被申请人支付相关费用。

此致  
北京市海淀区人民法院

申请人：  
年 月 日

## **APPENDICE V.**

Sentenza civile di primo grado n° 252XX/2010

(il testo originale della sentenza è disponibile solo nella versione cartacea della tesi)

## **APPENDICE VI.**

Sentenza civile di primo grado n° 147XX/2010

(il testo originale della sentenza è disponibile solo nella versione cartacea della tesi)

## BIBLIOGRAFIA

### ARTICOLI IN RIVISTE E CAPITOLI IN LIBRI

- ALFORD W.P., SHEN Yuanyuan, “Have You Eaten? Have You Divorced? Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China”, in KIRBY W.C. (a cura di), *Realms of Freedom in Modern China*, Stanford, California, Stanford University Press, 2004, pp. 234-263.
- CHEN Min 陈敏, “Cong shehui xingbie shijiao kan hunyinfa sifa jieshi (san)” 从社会性别视角看婚姻法司法解释(三) [Osservare l'Interpretazione giudiziale della Legge sul Matrimonio (III) dalla prospettiva di genere], in *Falü he shehui kexue*, 2012, volume 9, pp. 293-301.
- CHEN Min 陈敏, “Guanyu jiating baoli rending nan de sikao” 关于家庭暴力认定难的思考 [Riflessione sulla difficoltà di determinare la violenza domestica], in *Falü shiyong*, 2009, pp. 76-79.
- COHEN J. A., “Chinese Mediation on the Eve of Modernization”, in *California Law Review*, 54, 1966.
- DAVIS D., “Who Gets the House? Renegotiating Property Rights in Post-Socialist Urban China”, in *Modern China*, vol. 36 no. 5, 2010, pp. 463-492.
- DAVIS D., “When a House Becomes His Home” in P. Link, R. Madsen and P. Pickowicz (a cura di), *Popular China*, Rowman and Littlefield, 2002.
- DIAMANT N., “Re-examining the impact of the 1950 Marriage Law: State improvisation, local initiative and rural family change”, in *The China Quarterly*, vol.161, 2000, pp. 171-198.
- FEI Anling, “50 anni di evoluzione del diritto matrimoniale e di famiglia della Repubblica Popolare Cinese”, in FORMICHELLA L., TERRACINA G., TOTI E. (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico - Contributi*, Torino, Giappichelli Editore, 2005.
- GRAGNANIELLO G., “Le misure precautelari”, in GAROFANO L., CONZ A., LEVITA L. (a cura di), *Femminicidio, Commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n.119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2013.

- HE X., "Routinization of divorce practice in China: institutional constraints' influence on judicial behavior", in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 23, 2009, pp. 83-109.
- HESTER M., "Domestic Violence in China", in Radford J., Friedberg M., Harne L. (a cura di), *Women, violence and strategies for action. Feminist research, policy and practice*, 2000, Buckingham, pp. 146-166.
- JI XINJIANG 姬新江, "Lun lihun sunhai peichang zhidu de falü shiyong" 论离婚损害赔偿制度的法律适用 [L'applicazione del sistema di risarcimento dei danni del divorzio], in *Gansu Zhengfa xueyuan xuebao*, 2002, n.65.
- KEECH-MARX S., "Airing Dirty Laundry in Public: Anti-Domestic Violence Activism in Beijing", in Jonathan Unger (a cura di), *Associations and the Chinese State: Contested Spaces*, Armonk-London, ME Sharpe, 2008.
- LEE Tang Lay e REGAN Francis, "Why Develop and Support Women's Organizations in Providing Legal Aid in China? Women's rights, women's organizations and legal aid in China", in *Journal of Contemporary China*, 2009, 18:61, pp. 541-565.
- LEVI W., "The Family in Modern Chinese Law", in *The Far Eastern Quarterly*, vol. 4, n° 3, 1945, pp. 263-273.
- LIANG Congcong 梁聪聪, "Hunyinfa'sifa jieshi (san) di 7 tiao zhi tanxi" "婚姻法" 司法解释 (三) 第 7 条之探析 [Analisi dell'articolo 7 dell'Interpretazione giudiziale della Legge sul Matrimonio (III)], in *Hubei jingguan xueyuan xuebao*, aprile 2013, n.4, pp. 87-90.
- LIEBMAN B.L., "Legal Aid and Public Interest Law in China", in *Texas International Law Journal* n°34, 211, 1999.
- LIU Lin 刘琳, "Lihun sunhai peichang susong chengxu shijiao de lilun kaocha" 离婚损害赔偿诉讼程序视角的理论考察 [Indagine teorica sul risarcimento dei danni del divorzio dal punto di vista della procedura] in LIU Xiaoxia 刘晓霞 e WANG Lili 王丽丽 (a cura di), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 [Studio sul combattere la violenza domestica], Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 2012, pp. 299-312.
- LU Zhang, "Chinese Women Protesting Domestic Violence: The Beijing Conference, International Donor Agencies, and the Making of Chinese Women's NGO", in *Meridians*, vol. 9, n° 2, Indiana University Press, 2009, pp. 66-99.

- MILWERTZ C., “Activism Against Domestic Violence in the People’s Republic of China”, in *Violence Against Women*, vol. 9, n° 6, Sage Publication, 2003, pp. 630-654.
- MÜLLER-FREIENFELS W., “Soviet Family Law and Comparative Chinese Developments”, in BUXBAUM D.C. (a cura di), *Chinese Family and Social Change in Historical and Comparative Perspective*, University of Washington Press, Seattle and London.
- PALMER M., “The Re-emergence of Family Law in Post-Mao China: Marriage, Divorce and Reproduction”, in *The China Quarterly*, 1995, pp. 110-134.
- PALMER M., “Protecting the Health of Mothers and their Children? Developments in the Family Law of the People’s Republic of China, 1995”, in BAINHAM A. (a cura di), *The International Survey of Family Law*, 1995, The Hague: Martinus Nijhoff, pp. 107-116.
- PALMER M., “Transforming Family Law in Post-Deng China: Marriage, Divorce and Reproduction”, in *The China Quarterly*, 2007, pp. 675-695.
- PALMER M., (2005 “Marriage Reform and Population Control: Changing Family Law in Contemporary China”, in BAINHAM A. e RWEZAURA B., (a cura di), *The International Survey of Family Law*, 2005, Jordan, pp. 173-201.
- PALMER M., Patriarchy, “Privacy and Protection: Chinese Law Slowly Gets to Grips with Domestic Violence”, in ERPYLEVA N. Iu., GASHI-BUTLER M. E., HENDERSON J. E. (a cura di), *Forging a Common Legal Destiny*, Liber Amicorum in honour of William E. Butler, Londra, Wildy, Simmonds & Hill Publishers, 2005.
- PARISH W.L, WANG Tianfu, LAUMANN E., PAN Suiming, LUO Ye, “Intimate Partner Violence in China: National Prevalence, Risk Factors and Associated Health Problems”, in *International Family Planning Perspectives*, vol. 30, n. 4, 2004, pp. 174-181.
- RUNGE R.R., “An American Concept with Distinctly Chinese Characteristics: the Introduction of the Civil Protection Order in China”, in *North Dakota Law Review*, vol. 88, 2012, pp. 871-905.
- SU Guojing 苏国晶, “Dui funü zaoshou jiatingbaoli wenti de yi xie sikao” 对妇女遭受家庭暴力问题的一些思考 [Alcune considerazioni sulle questioni delle donne che subiscono violenza domestica], in LIU Xiaoxia 刘晓霞 e WANG Lili 王丽丽 (a cura di), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 [Studio contro la violenza domestica], Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 2012.

- TIMOTEO M., “L’evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica popolare cinese”, in *Mondo cinese*, 1988, n. 63, pp. 31-63.
- WALKER L. E., “Psychology and Domestic Violence around the World”, in *American Psychologist* 54, n.1, 1999, pp. 21-29.
- WANG Yuesheng, “Variazioni della strutture familiari nella Cina contemporanea in base ai dati dei censimenti demografici (1982-2010)”, in ANGELILLO M. (a cura di), *La famiglia nelle culture e nelle società dell’Asia*, Asiatica Ambrosiana, Bulzoni editore, 2013, pp. 207-239.
- XU et al., “Prevalence of and Risk Factors for Intimate Partner Violence in China”, in *American Journal of Public Health*, vol. 95, n°1, 2005, pp. 78-85.
- XU Li, “Compensatory Damages in Divorce Proceedings Under the Marriage Law of China”, in *Perspective on Contemporary Legal Developments in Chinese Law*, Singapore Journal of International & Comparative Law, 2003, pp. 59-85.
- XU Liqin, “Lihun sunhai peichang zhidu tanxi” 离婚损害赔偿制度探析 [Analisi sul sistema del risarcimento dei danni del divorzio], in *Faxue zazhi*, 2009, pp. 109-111.
- YANG Hai-Ching, “An Alternative to Impact Litigation in China: the Procurator as a Legal Avenue for Cases in the “Private Family Sphere” of Domestic Violence”, in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, vol. 20, n. 1, pp. 237-264.
- ZHANG JINGFANG 张竞芳, “Lihun sunhai peichang shiyong zhong de ruogan wenti” 离婚损害赔偿适用中的若干问题 [Alcune questioni nell’applicazione del risarcimento dei danni del divorzio], in *Dangdai faxue*, 2002, pp. 142-144.
- ZHANG XUEJUN 张学军, “Lihun sunhai peichang zhidu bianxi” 离婚损害赔偿制度辨析 [Analisi del sistema del risarcimento dei danni del divorzio], in *Zhengzhi yu falü*, 2008, pp. 130-137.
- ZHAO Yuhong, “Domestic Violence in China: in search of Legal and Social Responses”, in *Pacific Basin Law Journal*, vol. 18, 2000, p. 211-251.
- ZHOU Liangyong 周良勇, “Hunyinfa jieshi yide ruogan loudong ji tianbu” “婚姻法解释一”的若干漏洞及填补 [Alcune lacune legali nella Prima Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardo l’applicazione della Legge sul matrimonio e le possibili soluzioni], in *Journal of Yibin University*, n. 7, 2008.

## LIBRI

- BOURDIEU P., *Ragioni pratiche*, il Mulino, 1995.
- CAVALIERI R. (a cura di), *Diritto dell'Asia Orientale*, Cafoscarina, Venezia, 2009.
- CHEN Jianfu, *Chinese Law: Context and Transformation*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2008.
- CHEN Min 陈敏, *Shejiating baoli anjian shenli jineng* 涉家庭暴力案件审理技能 [Judicial Skills on Domestic Violence Cases], Renminfayuan chubanshi, Beijing, 2013.
- CODEVILLA G. (a cura di), *Dalla Rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa: traduzione e commento dei primi atti normativi e dei testi costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 1996.
- DIAMANT N., *Revolutionizing the family: politics, love, and divorce in urban and rural China, 1949–1968*, University of California Press, Ltd. London, 2000.
- FAN Ruiping, *Reconstructionist Confucianism, Rethinking Morality After the West*, in *Philosophical Studies in Contemporary Culture*, vol. 17, Springer, 2010.
- FORMICHELLA L., TERRACINA G., TOTI E. (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico - Contributi*, Torino, Giappichelli Editore, 2005.
- HUANG P.C.C., *Chinese Civil Justice, Past and Present*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2010.
- LIU Xiaoxia 刘晓霞 e WANG Lili 王丽丽 (a cura di), *Fan jiatingbaoli yanjiu* 反家庭暴力研究 [Studio sul combattere la violenza domestica], Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 2012.
- LÜ Pin 吕频, *Zhongguo fanjiatingbaoli xingdong baogao* 中国反家庭暴力行动报告 [Report sulle attività di prevenzione alla violenza domestica in Cina], Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing, 2011.
- LUBMAN S.B, *Bird in a Cage, Legal Reform in China after Mao*, Stanford, Stanford University Press, 1999.
- MA Qiusha, *Non-Governmental Organizations in Contemporary China: Paving the Way to Civil Society?*, Routledge, London, 2006.

- MEIJER M.J., *Marriage Law and Policy in the Chinese People's Republic*, Hong Kong University Press, 1971.
- MULLENDER A., *Rethinking domestic violence: The social work and probation response*, Routledge, London, 2002.
- PENCE E., *In Our Best Interest: A Process for Personal and Social Change*, Duluth, MN: Minnesota Program Development Inc., 1987.
- PETRUCCI A., TIMOTEO M., TERRACINA G., FORMICHELLA L. (traduzione di), *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese II - Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.
- POCAR V. e RONFANI P., *La famiglia e il diritto*, ed. Laterza, Bari, 2003.
- ROBERTS S., PALMER M., *Dispute Processes: ADR and the Primary Forms of Decision-Making*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, Cedam, 2007.
- TERRACINA G., *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese V, Legge sui diritti reali*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.
- VAN DER VALK M.H., *An Outline of Modern Chinese Family Law*, Monumenta Serica, Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking, Henri Vetch, Pechino, 1939.
- VAN DER VALK M.H., *Conservatism in Modern Chinese Family Law*, Leiden, E. J. Brill, 1956.
- WALKER L.E., *The Battered Woman Syndrome*, Springer Publishing Company, New York, 2009.
- XI Xiaoming e il gruppo di ricerca della Corte Suprema del Popolo sulle modifiche della Legge di procedura civile, “*Zhonghwarenmingongheguo minsbi susong fa*” *xingai tiaowen lijie yu shiyong* <中华人民共和国民事诉讼法>修改条文理解与适用 [Comprendere e applicare gli articoli modificati della Legge di procedura civile della RPC], People's Court Press, 2012.
- Xia Yilan 夏吟兰, *Libun ziyou yu xianzhi lun* 离婚自由与限制论 [Teoria sulla libertà di divorzio e i suoi limiti], Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2007.

XIA Yinlan 夏吟兰, *Jiating baoli fangzhibifa , zhiduxing jigou yanjiu* 家庭暴力防治法律制度性结构研究 [La Legge sulla prevenzione alla violenza domestica, focus sulla costruzione istituzionale], Zhongguo shehui kexue chubashe, 2011.

YANG DAWEN 杨大文, *Hunyin jiating fa* 婚姻家庭法 [Diritto di famiglia], Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe, Beijing, 2008.

YANG LIXIN 杨立新- XU XIANJIANG 徐宪江, “Zuixin hunyinfu redian wenti jieda quanshu” 最新婚姻法, 热点问题解答全书 [La nuova Legge sul matrimonio, un volume completo di risposte alle questioni più discusse], China Legal Publishing House, Beijing, 2012.

ZANASI F.M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in Teoria e pratica del diritto, sez. I-141, Diritto e procedura civile, Giuffrè editore, Milano, 2008.

#### DOCUMENTI TRATTI DALLA RETE

Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao 反家暴网络/北京帆葆, *Jiabao shoubai zhe renshen anquan baohu cuoshi shishi wenti yantaohui youxiu lunwen huibian* 家暴受害者人身安全保护措施实施问题研讨会优秀论文汇编 [Raccolta di articoli del simposio sui problemi di applicazione degli ordini di protezione], disponibile al sito <http://www.stopdv-china.org>.

*Chong'an: fan jiabao youle "shengji ban"* 崇安: 反家暴有了“升级版” [Chong'an: contro la violenza domestica c'è una “upgraded version”], in *Renmin fayuan bao* 人民法院报, 15 luglio 2012, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content\\_47703.htm?div=0](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-07/15/content_47703.htm?div=0).

*Libun anjian zhong jiatingbaoli de rending yu chuli* 离婚案件中家庭暴力的认定与处理 [Riconoscere e gestire la violenza domestica nei casi di divorzio], 2013, in <http://www.chinalawinfo.com>.

Linee Guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, 2009, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=48540>.

ONDEI G., *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*, 2012, p.6, disponibile al sito [http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012\\_05\\_11\\_relazione-giuseppe-ondei.pdf](http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_11_relazione-giuseppe-ondei.pdf).

*Jiaqiang renshenbaohu fangzhi jiatingbaoli* 加强人身保护防治家庭暴力 [Rafforzare gli ordini di protezione per prevenire la violenza domestica] in *Renmin fayuan bao* 人民

法院报，20 settembre 2012, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-09/20/content\\_51162.htm](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-09/20/content_51162.htm).

*2012 Gender-based Violence in China (I)* reperibile al sito <http://www.womenwatch-china.org/en/newsdetail.aspx?id=7838>.

*Death sentence overturned in 'landmark' Chinese domestic violence case*, in <http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1539450/death-sentence-overturned-landmark-chinese-domestic-violence-case?page=all>.

*Chinese officials urged not to execute domestic violence victim*, in <http://www.theguardian.com/world/2013/jan/28/chinese-officials-domestic-violence>.

RAO Junhua, LI Nuo, *Shaqu chengli Wushi di yi ge fan jiating baoli zhiyuanzhe duiwu* (Il distretto di Shayibake istituisce la prima squadra di volontari anti-violenza domestica della città di Urumqi), in [http://www.xj.xinhuanet.com/bt/2009-05/05content\\_16438842.htm](http://www.xj.xinhuanet.com/bt/2009-05/05content_16438842.htm).

Ng Tze Wei, *A clear definition of domestic violence is needed to curb the crime*, in <http://www.scmp.com/news/china/article/1144860/clear-definition-domestic-violence-needed-curb-crime>.

*The Persistent Problem of Domestic Violence in China* in <http://www.womenwatch-china.org/en/newsdetail.aspx?id=8743>.

Anti-Domestic Violence Network of China Law Society, *Explanations on the Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts)*, febbraio 2010, reperibile al sito <http://www.iolaw.org.cn/showLaws.aspx?id=22730>.

*Domestic Violence Information Manual, The Duluth Domestic Abuse Intervention Project* [http://www.eurowrc.org/05.education/education\\_en/12.edu\\_en.htm#1.1](http://www.eurowrc.org/05.education/education_en/12.edu_en.htm#1.1).

*A Landscape analysis of domestic violence laws, December 2013*, studio condotto da ADVN, Thomson Reuters Foundation, CMS e DLA Piper International LLP, <http://www.stopdv-china.org/detail.aspx?id=303664>.

*UN Handbook for Legislation on Violence against women*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>.

ANDRAO L., *Analisi criminologica del maltrattamento psicologico*, in <http://www.personaedanno.it/generalita-varie/analisi-criminologica-del-maltrattamento-psicologico-laura-andrao>.

*Zuigao renmin fayuan gongzuo baogao* 最高人民法院工作报告 [Report sul lavoro svolto dalla Corte Suprema del Popolo], in *Renmin ribao* del 22 marzo 2013, disponibile al sito [http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-03/22/nw.D110000renmrb\\_20130322\\_2-02.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-03/22/nw.D110000renmrb_20130322_2-02.htm)).

CHEN NAN 陈苇, “Woguo lihun sunhai peichang zhidu tantao” 我国离婚损害赔偿制度探讨 [Analisi del sistema cinese del risarcimento dei danni del divorzio], 3 aprile 2009, in <http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=351570>.

HE W., “Extra-judicial mediation system and practice (Part I)” 非司法体系下的调解制度及实践 (一), in <http://kingandwood.com/article.aspx?id=Extra-judicial-Mediation-System-and-Practice-Part-I-of-II&language=zh-cn>.

*Parched Homes, a multimedia exploration of domestic violence against women in China* (<http://www.parchedhomes.com>).

ONDEI G., *Gli ordini di protezione: problematiche sostanziali e processuali con cenni comparatistici*, 2012, p.6, disponibile al sito [http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012\\_05\\_11\\_relazione-giuseppe-ondei.pdf](http://fondazioneforensebs.it/n/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_11_relazione-giuseppe-ondei.pdf).

CONGRESSIONAL-EXECUTIVE COMMISSION ON CHINA, “Access to Justice in China”, Roundtable before the Congressional-Executive Commission on China, 108esimo Congresso, 2<sup>a</sup> sessione, 12 luglio 2004, p. 7, disponibile al sito <http://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/roundtables/2004/CECC%20Roundtable%20-%20Access%20to%20Justice%20in%20China%20-%2007.12.04.pdf>.

*Haidian fayuan zongjie jin san nian she jiatingbaoli lihun anjian de tedian* 海淀法院总结近三年涉家庭暴力离婚案件的特点 [Il tribunale di Haidian sintetizza le particolarità dei casi di divorzio per violenza domestica degli ultimi tre anni], <http://bjhdfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=2973>.

*Li Mou jiabao lihun an (er shen, yijie)* 李某家暴离婚案 (二审, 已结) [Il caso di divorzio per violenza domestica di Li X (secondo grado, già concluso)] <http://www.woman-legalaid.org.cn/detail.asp?id=2599>.

*Xinbian changyong falü cidian* 新编常用法律词典 [Nuova edizione del dizionario giuridico], China Legal Publishing House, Beijing, 2013.

*Yinghan-Hanying, shuangxiang falü cidian* 英汉—汉英, 双向法律词典 [Dizionario giuridico bilingue, inglese-cinese-cinese inglese], Law Press China, Beijing, 2006.

## LEGGI, REGOLAMENTI, INTERPRETAZIONI

(versione in cinese dei testi normativi reperibili al sito [www.lawinfochina.com](http://www.lawinfochina.com))

1991, 2007, 2012, *Zhonghuarenmingongbeguo minsbi susong fa* 中华人民共和国民事诉讼法 *zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa* [Legge di procedura civile della RPC].

1982, *Zhonghuarenmingongbeguo xianfa* (1982) 中华人民共和国宪法 (1982) [Costituzione della Repubblica Popolare Cinese].

13 aprile 1950, *Zhonghuarenmingongbeguo hunyinfafa* 中华人民共和国婚姻法 [Legge sul matrimonio della RPC].

10 settembre 1980, *Zhonghuarenmingongbeguo hunyinfafa* 中华人民共和国婚姻法 [Legge sul matrimonio della RPC].

1 gennaio 1987, *Zhonghuarenmingongbeguo minfatongze* 中华人民共和国民法通则 [Principi generali di diritto civile della RPC].

13 dicembre 1989, *Zuigao Renmin Fayuan yinfa "Guanyu renmin fayuan shenli libun anjian rube rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian" de tongzhi* (1989) 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 [Alcuni pareri concreti riguardo i casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio devono stabilire se l'affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso].

13 dicembre 1989, *Zuigao Renmin Fayuan yinfa "guanyu renmin fayuan shenli weiban jiehun dengji er yi fuqi mingyi tongju shenghuo anjian de ruogan yijian" de tongzhi* (1989) 最高人民法院印发《关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》的通知 [Opinioni della Corte Suprema del Popolo concernenti i casi di matrimoni in cui la coppia non ha provveduto alla registrazione e coabitano come marito e moglie (1989)].

3 novembre 1993, *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli libun anjian chuli zhinu fuyang wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio].

- 3 novembre 1993, *Zuigao Renmin Fayuan guanyu renmin fayuan shenli libun anjian chuli caichan fenge wenti de ruogan juti yijian* 最高人民法院人民法院院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali del popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio].
- 20 dicembre 1993, *Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne*, [http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27).
- 1 febbraio 1994, *Hunyin dengji guanli tiaoli* 婚姻登记管理条例 [Regolamenti Amministrativi per la Registrazione dei matrimoni].
- 31 marzo 2000, *Hunan sheng rendachang wei hui tongguo "guanyu yufang he zhibizhi jiatingbaoli de jueyi"* 湖南省人大常为会通过“关于预防和制止家庭暴力的决议” [Decisioni su come prevenire e fermare la violenza domestica].
- 8 marzo 2001, *Zuigao Renmin Fayuan guanyu queding minsbi qinquan jingshen sunbai peichang zeren ruogan wenti de jieshi (yi)* 最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo la determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili].
- 28 aprile 2001, *Zhonghuarenmingongheguo hunyinfa* 中华人民共和国婚姻法 [Legge sul matrimonio della RPC].
- 25 dicembre 2001, *Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong "Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa ruogan wenti de jieshi (yi)"* 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) 2001 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC (I)].
- 29 dicembre 2001, *Zhonghua Renmin Gongheguo renkou yu jibua shengyufa* 中华人民共和国人口与计划生育法 [Legge sulla popolazione e sulla pianificazione familiare della RPC].
- 8 agosto 2003, *Hunyin dengji tiaoli* 婚姻登记条例 [Regolamento per la Registrazione del matrimonio].

- 25 dicembre 2003, *Zuigao Renmin Fayuan ganyu shiyong "Zhonghua Renmin Gongheguo hunyin fa ruogan wenti de jieshi (er)"* 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)2003 [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC (II)].
- marzo 2008, *Zuigao renminfayuan zhongguo yingyong faxue yanjiu suo fabu le faguan banan de cankaoxing zhinan "sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan"* 最高人民法院中国应用法学研究所发布了法官办案的参考性指南“涉及家庭暴力婚姻案件审理指南”[*Linee guida della Corte Suprema del Popolo sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica*].
- 31 luglio 2008, *Quanguo fulian lianhe Zhongxuanbu, Zuigao renmin jianchayuan, Gonganbu, Minzhengbu, Sifabu he Weishengbu fa le "guanyu yufang he zhibi jiatingbaoli de ruogan yijian"* 全国妇联联合中宣部、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部和卫生部发了“关于预防和制止家庭暴力的若干意见” [Alcune opinioni riguardo la questione su come prevenire e fermare la violenza domestica redatto dall'Associazione delle donne, dalla Procura Suprema del Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dal Ministero degli Affari Civili, dal Ministero della Giustizia e da quello della Salute].
- 28 agosto 2010, *Zhonghuarenmingongheguo renmin tiaojie fa* 中华人民共和国人民调解法 [Legge sulla mediazione popolare della RPC].
- 23 marzo 2011, *Zuigao renmin fayuan "guanyu renmin tiaojie xieyi sifa queren chengxu de ruogan guiding"*, 最高人民法院《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》 [Alcune disposizioni sulla procedura per la convalida dei verbali della mediazione popolare da parte del tribunale].
- 9 agosto 2011, *Zuigao renmin fa yuan guanyu sheyong "Zhonghuarenmingongheguo hunyinfa" ruogan wenti de jieshi (san)* 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三) [Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo l'applicazione della Legge sul Matrimonio della RPC (III)].
- 28 febbraio 2014, *Zuigao renmin fayuan gongbu shi qi she jiatingbaoli dianxing anli* 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 [Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica].

25 novembre 2014, *Guanyu "Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (zhengqiyijian gao)"de shuoming* 关于“中华人民共和国反家庭暴力法（征求意见稿）的说明 [Spiegazione della bozza della Legge contro la violenza domestica della RPC].

25 novembre 2014, *Zhonghuarenmingongheguo fan jiatingbaoli fa (caoran)(zhengqiyijian gao)* 中华人民共和国反家庭暴力法（草案）（征求意见稿） [Bozza ufficiale della Legge contro la violenza domestica della RPC].

## CASI

*Yang Moumou su Liu Moumou libun jiufen an, (2011) shi min chuzi di 2596 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan*, 杨某某诉刘某某离婚纠纷案，（2011）市民初字第 2596 号，山东省济南市市中区人民法院 [Yang XX vs. Liu X, sentenza civile di primo grado n°2596/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

*Shi Moumou su Wang Moumou libun jiufen an, (2010) Chong min yi (min) chuzidi 1184 hao, Shanghai shi Chongming xian renmin fayuan* 施某某诉王某某离婚纠纷案，（2010）崇民一（民）初字第 1184 号，上海市崇明县人民法院 [Shi XX vs. Wang XX, sentenza civile di primo grado n° 1184/2010, sezione civile n°1 del Tribunale del Popolo di Chongming, Shanghai].

*Huang Moumou su Zhao Moumou libun jiufen an (2011) Shi min chuzi di 2816 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan* 黄某某诉赵某某离婚纠纷案，（2011）市民初字第 2816 号，山东省济南市市中区人民法院 [Huang XX vs. Zhao XX, sentenza civile di primo grado n° 2816/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

*Zhang Moumou su Sun Moumou libun jiufen an, (2012) shi min chuzi di 188 hao, Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan*, 张某某诉孙某某离婚纠纷案，（2012）市民初字第 188 号，山东省济南市市中区人民法院 [Zhang XX vs. Sun XX, sentenza civile di primo grado n°188/2012, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

*Li Mou su Fan Moumou libunjiufen an, (2010) Hai min chuzi di 14754 hao, Beijing shi Haidian qu renmin fayuan* 李某某诉樊某某离婚纠纷案，（2010）海民初字第 14754 号，北京市海淀区人民法院 [Li X vs Fan XX, sentenza civile di primo grado n° 14754/2010, Tribunale del Popolo del distretto di Haidian, Beijing].

*Li Moumou su Wu Mou libunjiufen an, (2010) Hai min chuzi di 25200 hao, Beijing shi Haidian qu renmin fayuan* 李某某诉吴某某离婚纠纷案，（2010）海民初字第

252XX 号，北京市海淀区人民法院 [Li XX vs Wu X, sentenza civile di primo grado n° 252XX/2010, Tribunale del Popolo del distretto di Haidian, Beijing].